LA POVERTA ARRICCHITA,

Ò VERO

L'HOSPITIO DE POVERI MENDICANTI

FVNDATO

Dall'Eccellentissimo Signor

DON PIETRO ANTONIO RAYMONDO FOLCH DE CARDONA, OLIM DE ARAGONA

Duca di Segorbe, e di Cardona, Conte di Empuries, e di Pradas, Marchese di Pallars, e di Comares, Bisconte di Villamur, Signore delle Città di Segorbe, e di Salsona, Clauiculario maggiore dell'Ordine di Alcantara, Gentil'huomo della Camera del Rè nostro Signore, suo Capitan della Guardia Alemana, Vicerè, Luogotenente, e Capitan Generale nel Regno di Napoli.

Doue si descriue la sua Fundatione, Stabilimento, Ministri, Regole, e Stato del detto Hospitio

DEL DOTTOR GIOSEPPE PANDOLFI
AVOCATO DEL S.R.C. DI NAPOLI,
Eletto del Fedelissimo Popolo, e Gouernatore del medesimo Hospitio.

1671

ALL' ECCELLENTISS. SIGNORE

D. PIETRO ANTONIO

RAYMONDO FOLCH DE CARDONA,

olim de Aragona

Duca di Segorbe, e di Cardona Conte di Empuries, e di Pradas, Marchese di Pallars, e di Comares, Bisconte de Villamur, Signor delle Città di Segorbe, e di Salsona, Clauiculario magiore dell' ordine di Alcãtara Gentil' huomo della Camera del Rè Nostro Signore suo Capitan della Guardia Alemana, Vicerè, Luogotenente, e Capitan Generale nel Regno di Napoli.

L' Humilissimo Creato, e Fattura di S. E. Il Dottor Gioseppe Pandolfi Eletto del Fedelissimo Popolo di Napoli, e Gouernatore del Real Hospitio di S. Pietro, S. Gennaro. D. D.

LE Gloriose Memorie, che V. E. hà operate, e tutta via con animo ge-

neroſo continua in queſta Città, e Regno intiero, ſono più facili con vna mutola ammiratione vantarſi, che cō qualſiuoglia benche loquace, & erudita penna deſcriuerſi giuſta quel detto di Symmacho, *Cum ſint verba rebus faciliora*; Ad ogni modo inuigorito dal documento dell'iſteſſo Authore, cioè che non deroghi alla douuta gloria di V. E. Il teſtimonio anco di vn fiacco Scrittore. *Nihil enim ex hoc gloriæ derogabitur; Nàm magnos, & optimos Principes nouimus à diſsimilibus prædicari; Careret quippè fama magnorum Virorum celebritate, ſi etiam minoribus teſtibus contenta non eſſet.* Hò attreuito di dar vn ſaggio con queſta Impreſſione al Mōdo di vna di eſſe, ſecondo il mio ſentire la magiore come grata non ſolo à gl'huomini, mà anco all' Altiſſimo. Queſta è l'Opera dell'Hoſpitio, doue V. E. con prodigioſa, quanto pietoſa mano hà ridotto tutti i Poueri Mendicanti. E che potrà deſiderare vn deuoto Cuore, & vn

Symmach. 2 epiſt. 7.

Symmach. 8 epiſt. 21

vn occhio curioſo, che non vi ammiri, e non vi ſtupiſca? Sè per il Sito lontano dall'habitato più dell'Eremo, che del pratticato ſi vedea, hoggi è à ſegno tal frequentato, che anco per delitie della Città vien paſſeggiato; ſe per la Chieſa quantunque celebrata, com'vna delle più antiche di Partenope, già derelitta, & abandonata, pochi giorni dell'anno ſi viſitaua, onde obligaua la Terra à produrui inutili, e ſeluaggie herbette, hoggi riuerita da fedeli, viſitata da deuoti, ſeruita da Eccleſiaſtici Miniſtri, augumentata di Altari, veſtita di ricchi Apparati, dotata de diuini ſacrificij, arricchita d'Indulgenze per vna delle più famoſe di Napoli è venerata; Se per li Edificij quantunque grandioſi già dal tempo conſumati, priui d'habitatori, abandonati, e derelitti frà le ruine ſe ne cercauano di quelli i veſtigij; Hoggi nõ ſolo al primiero ſtato reſtituiti, mà di nuoue fabriche, & abbellimenti ingran-

diti

diti pompoſamente ſi vagheggiano; ſe per gli eſſercitij antichi, fuorche per ricetto di qualche infelice anno de Miſeri abbattuti da morbi peſtilentiali più per ſepoltura per le profonde cauerne che racchiude, che per cura, ò per ricouero de Maſnadieri, ò per albergo di ſtraniere ſoldateſche s'applicaua; Hoggi fatto Benigno Hoſpitio de Poueri, larga diſpenſa de famelici, ameno ripoſo de diſperſi, Religioſo Chioſtro di donzelle, virtuoſo Seminario di Orfanelli, Caritatiuo Hoſpedale de Stroppiati, ſicura guida di Ciechi, e pietoſo Serraglio d'ogni ſorte di miſerabili Mendicãti ſi ammira; Chi non conſidera vna quantità di donzelle, che ſenza ritegno alcuno della preggiata pudicitia libera ne correa per le publiche piazze, e per procacciarſi qualche frutto eſporſi à mille perigli di perdere il bel fiore della Virginità; Hora diſciplinata nelli Sãti Eſſercitij, rinchiuſa in polite Cellette, veſtita

di

di deuoto habito monacale, vnita ne i Chori à recitar i diuini officij, & hore canoniche, ammaestrata ne i feminili lauorij, hauerla strappata dalla bocca del Dragone Infernale, che staua per deuorarla. Chi non contempla tante altre Donne, che più nude che vestite, vinte più dalla fama, che dalla vergogna, deposto ogni natural pudore, violentate dalle miserie, per ogni casa mendicando vn tozzo di pane si raggirauano; Hora in vn Grandioso Conseruatorio rinserrate, modestamente vestite, à bastanza satollate, esserli restituita la perduta pudicitia; Chi non ammira tanti poueri ammogliati, che carichi, e di fame, e di fameglia, ò per accidente di maligna fortuna, ò per disgratia di trauaglioso morbo, nō hauean vn pane per ripartirselo senza languirlo cō petulanti preghiere; Hora commodamente viuere; Chi non riflette ad vn Stuolo de miserabili, Ciechi, Zoppi, Stroppiati, Vecchioni, Im-

pia-

piagati, che infestauano i fedelli nelle Chiese cō lamenteuoli, e continue voci per buscarsi vn quadrino; Hora proueduti del vitto quotidiano à bastāza curati non aprir la bocca per altro, che per dar le douute gratie à Dio, & in vece di languire orare; E chi non fissa marauiglioso i lumi sopra vn numeroso Drappello de cenciosi Orfanelli, che priui di forze, e di agiuti s'auezzauano col mendicare, alla vita poltronesca cō farsi sentine de vitij, e maluagitadi, à i quali con l'età s'auanzauano; Hora riposti in vn buon concertato Seminario con Scuole, e Maestri approfittarsi alle virtù. Chi non riguarda le continue orationi, le repetite cōmunioni? Chi non ode li canti delli Rosarij, e delle Litanie? Chi non scorge li profitteuoli essercitij? e cento, e mille christiane operationi? e non s'intenerisce, e non versa con vn diluuio di benedittioni all'Authore, di lacrime per giubilo vn fiume, ò non è Huomo, ò hà

di

di ſaſſo il Cuore.Dunque per vn'opra sì pia,ſi degna, che Io in nome del Regno tutto, e preciſamente di queſto Fedeliſſimo Popolo Napoletano, dal quale V. E.mi haue eletto per ſuo Tribuno,& inſieme per vno de Gouernatori del medeſimo Hoſpitio ne li rēda infinite gratie, benche ſcarſe di parole, mà copioſe di affetto, & in conſeguenza, che arringhi il ſeguente diſcorſo di sì degna fundatione, nō perche Io pretendeſſi abellirla con queſti mal compoſti Righi, mà per non eſſer tacciato di Maligno ſe la taceſſi; Si compiaccia dunque V. E. gradire queſta picciola fatiga, di vn ſuo deuotiſſimo ſeruo, e con la ſua generoſa Clemenza compatir gli errori di vn humile,e pouero Ingegno qual è il mio,pieno però di zelanti deſiderij, e col manto del ſuo Amparo la ripari da qualſiuoglia lima di cenſura mordace, mentre conchiuderò con Lucano.

Et hoc verè complectere pignus Amoris,

Lucan. paneg. ad Piſonem.

B *Quod*

Quod si digna tua minus est mea pagina laude,
At voluisse sat est: animum nō carmina iacto.
Tu modo latus ades, forsan meliora tenemus:
Et vires dabit ipse fauor, dabit ipsa feracem
Spes animum, &c.

Mentre Io con ogni douuto ossequio la cōsagro à V.E. la di cui vita Dio guardi gl'anni del mio desiderio, conforme tutti n'hauemo di bisogno con quelle grandezze, & essaltationi maggiori, che li suoi meriti ricercano. Napoli 26. Luglio 1671.

LA

LA POVERTA ARRICCHITA
PER L'HOSPITIO DE' POVERI
ERETTO
Dall'Eccellentissimo Signor
D. PIETRO ANTONIO DE ARAGONA
Duca di Segorbe, e di Cardona Vicerè di Napoli,
Sotto la protettione del Rè Nostro Signore, dalla di cui Real Munificenza è stato soccorso del Vestiario.

SONETTO
DEL DOTTOR GIOSEPPE CASTALDO.

Non più raminga à mendicar aita,
Esule Povertà corre alla Morte,
E lungi dalla Reggia, e dalla Corte
In continuo penar odia la vita.
Non più dal fasto, e dal gioir bandita
Va la miseria à maledir la sorte,
Nè di sorda Pietà batte le Porte,
S'è per mano di PIETRO hoggi Arricchita.
ARAGONA à gl'oppressi erge le soglie,
E mentre di virtù gl'apre il sentiero
Con viscere d'Amor gl'Orfani accoglie.
Applaudi all'Opra, ò pio MONARCA Ibero,
E se la Nudità copri di spoglie
Di nuove spoglie vestirai l'Impero.

Si al-

Si allude alla Musica introdotta nel Seminario de Poueri, & al Collegio delle Donzelle.

SONETTO

DEL MEDESIMO.

STupor non fù del fauoloso Orfeo,
Se incantò con la Cetra il Rè del Pianto,
E placando il furor di Radamanto
Le furie istesse radolcir poteo.

Ben è stupor, mà di Pietà trofeo,
Che la mano di PIETRO habbia tal vanto,
E che mariti alla miseria il canto
Sol con face d'Amor fido Imeneo.

Trasse Orfeo da Satan con dolce metro
La beltà che allettò l'ombre infelici,
E diuenne l'abbisso horrido, e tetro.

Mà con note più dolci, e più felici
A prò delle Donzelle il suon di PIETRO
Dall'Inferno rapì mille Euridici.

Om-

Omnibus Pauperibus locum dari iubet Excellentiſſimus Dñus D. Petrus Antonius de Aragona in Hoſpitio.

EPIGRAMMA.

Ianuari, flos iſte tuus dedit illico fructus,
Ianua Mendicis ædis aperta fuit.
Hùc cæci, hùc claudi, hùc inopes, Puerique recurrunt;
Omnia dat Petrus, mittit Olympus opem.
Hùc Pauper ſemiuiuus adit reperire ſalutem,
Nàm Charitas tribuit, quod Charitas rapuit;
Hùc tandem properat curis lethalibus Æger;
Ex vmbra Petri mors tenebroſa fugit.

Ad Idem

ALIVD EPIGRAMMA.

Vrbis ad aſpectum Miſerorum turba peribat
Gentibus optatam denegat omnis opem.
Hæc petra Pauperibus percuſſa, incendia mittit,
Luſtrat non vnas, vna fauilla domos.
Dormiat, aut vigilet, ſedeat, migret inclitus Heros,
Proh Pietas? ſubitò mente iuuare ſtudet.
Inuenit Hoſpitium, cunctis & pandit egenis;
Sors Petri fælix eſt aperire fores.

Excel-

Excellentissimi Domini D.Petri Antonij de Aragona liberalitas erga Pauperes Hospitij.

EPIGRAMMA.

Prodigis Argentum, totum cur prodigis aurum?
Aurum si vere Petrus habere negat.
Aurea serta tibi contexis in æthere Princeps,
Non desunt lapides, tu aurea Petra manes;
Auri lucra facis, sic vis detescere ab auro,
Quo magè das aurum, tam magis illud habes.
Hæc tua sit solum miranda Potentia Petre
Das aurum, quando poscit egenus opem.

Eiusdem Pietas erga Hospitium.

ALIVD EPIGR.

O decus Austriadum te Patrem poscit egestas;
Semper adest votis spes animosa suis.
Te scimus pietate viros præstare supremos,
Moribus, & meritis vnicus esse potes.
Es Petra crede mihi, subitò quæ frangitur ictu,
Frangeris ex miserum vocibus ipse pijs.
Maius sume decus, tibi maior gloria surgit,
Si modo te pietas, te Deus ipse colit.

FI-

FIDELISSIMI POPVLI NEAPOLITANI ELOGIA

PRO HOSPITIO SANCTORVM PETRI, ET IANVARII.

Siste Viator, mirare,
Hyspaniarum Petro Cæli sui Claues dat Ianuarius;
Soli Petro cælorum claues tradidit Deus.
Sunt verè omnia in tuto;
Duplices excubant custodes in Ianuis,
Cæli Ianitor Petrus, & Ianuarius noster,
Sub hoc gemino Patrocinio
Petrus ab Aragonia Pauperes viuere iussit;
Ad custodiendum tàm numerosam Christi gregem.
Duo requirebantur præcipui Pastores;
Modo Pauperibus est geminata serenitas;
A duorum cæli Syderum luce illustratur.
Ad Inmortalitatem Excellentissimi Proregis ponit.
P.

Ciues

Ciues plaudite

Ianuarij olim miseris clausa Ianua

Mox ab Excellentiss. Prorege Petro de Aragonia aperitur.

In tali necessitate Paupertas

Non alium habere poterat authorem, quam Petrum,

Ianuas aperiri soli Petro à Deo datur.

Sub hac Petra non vna ædificatur Ecclesia,

Habes nimirum omnia pietatis genera in hoc Asylo.

Hic etiam Puellæ Petrum agnoscunt Patrem;

Inter has oues decet esse Pastorem Petrum,

Iam multiplicem Excellentiss. Principis magnificentiam

Multiplici modulatione in hoc templo

Laudari voluit

P.

Ingredere Hospes

Pietatis Hospitium, extremæ charitatis Prodigium

Atra hac via non est, duo sunt cæli lumina

Petrus, & Ianuarius.

Habet ille Claues, aperit iste Ianuam.

Altam Pijssimi Proregis magnificentiam mirare,

Quam non solum mare, sed Hospitium etiam agnouit;

Tellus, & Mare loquuntur Petri prodigia.

Nunc verè à Christo dicitur Hyspano Petro,

Petre pasce oues meas.

Et Pastor iste dum in nostro floret Ianuario,

Fructuosam Miseris dabit autumnitatem.

Excellentiss. Proregis liberalitatem ad æternitatem ponit.

P. Qui

Qui despicit proximum suum, peccat, qui autem miseretur Pauperi, Beatus erit.

Prouerb. cap. 14

LA Religiosa Città di Napoli così celebrata per le tante opere pie, che in essa abbondantemente si essercitano, mancaua solo in vna conforme la maggiore, così la più necessaria, & era di fundare vna Casa, ò pure Hospitio grandioso per ricetto di tutti li Poueri mendicanti, che ò caricati dagl'anni, ò maltrattati da morbi, ò pure colpiti da maligna fortuna, veniuano costretti à proccacciarsi il vitto, mendicando con vergognosa anzi fustosa petulanza per le publiche piazze; Questa così conoscendosi più volte, si ragionò di porsi in essecutione, mà rese ciascheduno timido à principiarla il gran peso, che seco portaua. E benche sù 'l bollore del morbo pestilentiale, che afflisse questa Città, e Regno nell'anno 1656. fusse stato stimato opportuno rimedio di raffrenare il diuino flagello, l'emanarsi vn publico voto da i Deputati della Salute in nome di tutta la Cõmunità, dentro la Chiesa

Città di Nap. applicata ad opere pie.

Voto della Città di Nap. in tempo di peste di far l'Hospitio di Poueri.

maggiore, e proprio nella Cappella del Tesoro auanti al Glorioso Martire Protettore San Gennaro di instituire l'opera accennata, che parue gradito al Grande Iddio, che nell'incontinente passò dalla Vendetta alla Misericordia, con l'osseruanza miracolosa del morbo già mitigato; Con tutto ciò nel corso di due lustri non si vidde principio à cosa alcuna nè dal Publico, nè dal Priuato, quelli per hauer il suo Erario voto, e questi per le miserie cagionateli dalli passati, mà prossimi trauagli.

Voto non ademplito dalla Città di Napoli.

Mà dispose la Diuina Prouidenza, e quella medesima, che spinse il Principe degli Apostoli à seminar la Santa Fede Cattolica in questa Città, di far venire in essa vn Principe dell'istesso nome con questo Santo, e Cattolico pensiero di porre in essecutione, il desiderio, & il voto.

Giunto dunque nel Gouerno di questo Regno in nome del Monarca Cattolico dico del Rè nostro Signore, che Dio guardi, sù l'anno 1666. l'Eccellētissimo Signor D. Pietro Antonio de Aragona hoggi Folch de Cardona degnissimo Duca di Segorbe, e di Cardona, & osseruata la Città piena di Poueri mendicanti fatti bersaglio della fortu-

L'Eccellentissimo Signor D. Pietro Antonio de Aragona Vicerè di Napoli disegna di far l'Hospitio de Poueri.

na, e di tutti li malori naturali; molti de quali cõ la perdita dell'effiggie humana, hauean anche perso i vestigij della Christianità, altri nelle publiche strade fatti ludibrij delle ingiurie del tempo, non hauer altro ricetto, che la nuda terra, altri calpestrati, e maltrattati da caualli con sinistri accidenti morirsi, altri senza fallo arrotarsi da ruote di Carri, ò Carrozze, altri senza ricouero intisechirsi alli giacci, e alle neui, altri ritirati sotto le tenne de macellai esser mangiati come animali da Cani, altri meno abbattuti dalla fortuna, mà più disgratiati da Dio in vn sol letto ridotti Padri, Madri, figli, e nepoti hauer commessi brutti, e schifosi incesti, & à guisa di bestie vniti inciampare in cento, e mille peccati di fornicatione, e con essi alleuarsi li figli non solo alla hereditaria poltroneria, mà in vna continua schuola de vitij; Impietosito questo zelante Signore, applicò subito l'animo alla fundatione d'vn'Hospitio grandioso per alimento, ricetto, e sustentamento, così delli Corpi, come delle Anime di tanti miserabili, e poueracci.

Miserie de Poueri mendicanti.

Questo così grande, quanto pietoso pensiero communicatolo con suoi più famigliari, non mancò chi per diabolica suggestione ha-

Oppositioni al pensiero dell'Eccellentiss. Signor Viceré per impedir l'opera dell' Hospitio superati

hauesse anteposti cento, e mille ripari, per impedirne la essecutione; Mà la generosità di questo Principe superolli tutti, e con merauiglia di vn Mondo fù prima esseguita, che discorsa l'opera.

Luogo doue si hauea da fundar l' Hospitio difficultoso.

Mà come che si trattaua di venire vn' essercito, per così dire, di mendicanti, e languenti di ogni sesso, età, stato, e conditione, de quali se n'haurebbe possuto formare vna Colonia, si rendea perciò difficultoso ritrouare vn luogo capace per poterli commodamente rinchiudere, mentre se si hauesse voluto fabricare di nuouo, ricercaua e tempo, e denari di gran lunga, che l'vno, e gl'altri posseano cagionar tepidezza nella esecutione tanto necessaria, quanto desiderata; Perciò Dio benedetto cooperando à così santo pensiero, antepose à gl'occhi di S.E. vn luogo così proportionato, e per il sito, e per la capacità, che megliore non possea desiderarsi, quando da famoso Architetto per tal mestiero douesse fabricarsi.

Chiesa antica con l'Hospedale di S. Gennaro detta extra menia con habitatione grāde.

Ritrouauasi dunque pochi passi distante dalle muraglie della Città verso settentrione, la Chiesa antica con l'Hospedale per gl' appestati di S. Gennaro detta extra menia con trè Atrij auanti molto grandi, capaci di

ogni moltitudine di genti, forniti di ſtanze vnite, e ſeparate, inferiori, e ſuperiori, e con vna famoſa, e ben diſpoſta Chieſa dedicata al detto Glorioſo Martire, e Protettore di queſta Città S. Gennaro, la medeſima doue ſi ſcorgono gl'antichi Cemiterij cõ profondiſſime grõtti, che per queſto nel detto anno infelice 1656. ſeruì per Lazzaretto degli Appeſtati; E queſto medeſimo fù il luogo, doue la prima volta fù trasferito il glorioſo Corpo del detto Santo Martire Protettore da Pozzuoli, ò come altri vogliono da Marciano, e gli fù edificata l'antica Chieſa (della quale ancor hoggi ſe ne veggono gli veſtigij nell'ingreſſo del Cemiterio grande) da S. Seuero Veſcouo di Napoli, come ſi legge nell'officio del medeſimo S. Seuero, conceſſa poi alli Reuerendi Padri Baſiliani, e ſucceſſiuamẽte alli Benedittini, dalli quali nell'anno 1353. fù edificata la nuoua Chieſa nel medeſimo luogo, doue al preſente ſi ritroua, auanzata, & abbellita poi con il tempo, conforme lo riferiſce Pietro di Stefano nel ſuo trattato de luoghi Sagri di Napoli, nella quale ſi conſerua, e venera ancora il Deto dell'iſteſſo Santo Martire Gennaro, che li fù troncato con la Teſta, ſin come ſi legge in più

Cemiterij di S. Gennaro, ſeruiti per l'apppeſtati.

Chieſa di S. Gennaro extra menia, doue fù la prima trãslatione del Corpo di S. Gennaro.

Chieſa di S. Gennaro conceſſa à PP. Benedettini, quali ferno la noua Chieſa.

Deto di S. Gennaro tagliato con la Teſta al tẽpo del Martirio, che ſi conſerua in detta Chieſa.

più Autori de simili Historie.

Abandonato poi questo luogo da Monaci Benedettini, nell'anno 1474. dalla felice memoria di Sisto IV. fù deferito alle quattro Ottine di questa Città della Piazza del fedelissimo Popolo, cioè Mercato grãde, S. Giouanne à Mare, Sellaria, e Capuana, commettendosi l'amministratione, e gouerno di quello à Gouernatori Laici della confraternità de Secolari erettaui sei anni prima dal Cardinal Oliuiero Carrafa Arciuescouo di Napoli sotto la protettione, e titolo del medesimo Santo, che douessero detti Economi applicare le rendite, frutti, & entrate di essa Chiesa in sussidio de Poueri appestati senz'altro obligo, che di dar conto gl'vni, à gl'altri in fine di ciascheduna amministratione, conforme appare per Breue spedito in Roma in Febraro di detto anno 1474. e poi Paulo III. per mezzo del Cardinal Ranuccio suo Penitenziero, e sopra ciò specialmente delegato nel decimo quarto anno del suo Pontificato, che fù nell'anno 1548. con altra fauoritissima Bulla cõfirmò detta concessione, permettendo alli Gouernatori, che l'entrate, case, e luoghi di detta Chiesa li potessero liberamente applicare in

Chiesa di S. Gennaro conferita con l'Hospidale alle quattro Ottine della Piazza del fidelissimo Popolo.

Bolle della concessione della Chiesa, & Hospidale di S. Gennaro di Sisto IV. e Paulo III.

Opere dell'antica Chiesa di S. Gennaro.

Conti si donano li Gouernatori frà di loro senz'altro obligo.

in sostegno de Poueri, in maritaggi di Donzelle, in mantenimento dell'istessa Chiesa, & in ogn'altra opera laudabile, pia, & honesta ad arbitrio libero di essi Gouernatori senza scrupulo alcuno di conscienza, e senza poteruisi intromettere qualsiuoglia Superiore; e così hauendo posseduto, e gouernato le sudette quattro Ottine, lo andorno tutta via augumentando con fabriche, e comodità nuoue, fino al segno, che in detto anno 1666. si scorgeano, di sorte che per la sua capacità al spesso seruiua per quartiero di Terzi intieri di soldatesche forastiere.

Ottine della Piazza del fedelissimo Popolo augumētorno il luogo di Fabriche, & edificij.

Atrij di S. Genaro seruiuano per soldatesche forastiere.

Hor questo sì capacissimo, e ben situato edificio fù stimato proportionato dall'Eccellentissimo Sig. D. Pietro Antonio per fundarci la stabilita opera de Poueri mendicanti sotto il medesimo titolo del Glorioso, & Inuitto Martire S. Gennaro, & anco del Principe de gl'Apostoli S. Pietro; stimando ben degno, che opera così grande si arrollasse sotto la protettione del Vicario di Christo, che anche con l'ombra rendea salute à poueri, e di sì gran Martire partial defensore della sua Patria, acciò si rendesse perpetuamente sicuro da ogni maluaggia, e diabolica persecutione, & anco per la memoria,

Luogo di S. Gennaro extra mœnia si stabilisce da S.E. per l'Hospitio de Poueri.

che

che sarà eterna col nome del fundatore.

Con questa determinatione per dar principio all'opra, diede S. E. l'Incumbenza di procurare vn cumulo di elemosine per il mantenimẽto di detto Hospitio al Sig. Consigliero D. Antonio Nauarrette Marchese della Terza, Decano del S. R. C. al Sig. Consigliero Antonio Fiorillo, & al Sig. D. Pietro Carafa, & al mag. Francesco Troyse all'hora Eletto del Fedelissimo Popolo, li quali con attentione, studio, e diuotione non ordinaria secondando la santa intentione del Principe, non lasciorno ciascheduno per lo che li spettaua con vna santa, e lodeuole gara di procurare elemosine di grandissima cõsideratione da per tutta la Città, hauẽdosi tassato prima di tutti l'Eccellentiss. Sig. Vicerè D. Pietro Antonio d'Aragona in docati cinquãta il mese, oltre quello li diede prontamente, e che giornalmente li và somministrando con auanzo sempre di affetto, pietà, e soccorso pari al suo essere.

Deputati per l'Elemosina dell'Hospitio nella prima fundatione.

Eccellentiss. Sig. D. Pietro Antonio d'Aragona Vicerè si tassa in doc. 600. l'anno.

Pareueli anco necessario stabilirli la forma del gouerno, e bilanciando in tutte le sue attioni ogni qualunque cosa con la bilancia d'Astrea, mentre l'antico Hospitale si gouernaua dalle mentionate quattro Ottine della

Gouerno dell' nuouo Hospitio come si stabilisce.

Piaz-

Piazza del fedeliſſimo Popolo, ſtimò anco il gouerno del Nuouo Hoſpitio conferirlo à tutta la Piazza ſudetta, acciò già mai trà Gouernatori poteſſe naſcere differenza alcuna, mà ſempre vna ſanta, e perfetta vnione in beneficio del luogo, di ſorte che doueſſero eſſere ſette Gouernatori, cioè il primo, e capo del gouerno l'Eletto del Fedeliſſimo Popolo, che ſarà pro tempore, e gl'altri ſei Cittadini qualificati, trè da eligerſi dall'iſteſſa Piazza, e trè altri da S. E. e Signori Vicerè, che ſaranno pro tempore con nomina della medeſima Piazza, conforme appare dal ſeguente viglietto per Secretaria di Guerra.

A Franciſco Troyſe Eletto del Fedeliſſimo Pueblo Dios guarde.

Viglietto di S. E. per la forma del gouerno.

Hauiendo conſiderado el Señor D. Pedro, que ya ſeria tiempo de comenzar la ſanta Obra del Hoſpiçio para los pobres, hà reſuelto nombrar por Delegato el Conſejero Marques de la Terçia, y lo que conuiene que ſe elijan los Gobernadores para el eſtablecimiento della, y ſu buen gouierno, los quales hayan de conſiderar los Capitulos, y Reglas que ſe han de obſeruar en el, à fin

que vistos por S. E. pueda resoluer, lo que mas conuenga, para cuyo effecto hà resuelto haya siette Gobernadores durables por tres años, al fin de los quales se hayan de mudar en la forma, que despues se ordenerà; Y atendiendo S. E. al buen zelo de V. S. y al cuydado, y diligencia con que hà precedido en esto lo hà nombrado por Gobernador del dicho Hospicio como Electo del Pueblo de esta fidelissima Ciudad, y los que sucedieren à V. S. en el dicho Electado lo sean tambien, y me hà mandado decirle, que por essa Plaza se hagan otros tres Gobernadores de la bontad de vida, y zelosos del seruicio de Dios nuestro Señor como se requiere para tan santa obra, y que por los tres restantes se haga la nomina de tres por cada vno, à fin que S. E. elija vno por cada nomina, el que mejor le pareciere, y que en esta conformedad se haga per lo venidero, de que auiso à V. S. Palacio 30. de Deciembre de 1666. D. Diego Ortiz de Ocampo.

Francesco Troyse Eletto del Fedelissimo Popolo, e primo Gouernatore dell'Hospitio

E con effetto il primo Gouernatore del detto Real Hospitio fù il Mag. Francesco Troyse all'hora Eletto del fedelissimo Popolo, il quale hauendo fatta vnire la Piazza nel solito suo Regimento di S. Agostino all'vltimo del detto mese di Decembre 1666. nella medesima forma, che si costuma la elettione delli Gouernatori della Casa Santa

Gouernatori, che furono eletti nel principio della fundatione, & il modo.

della

della Santissima Annunciata di Napoli, cioè per nomine, e bussola secreta furono eletti li trè Gouernatori di essa Piazza, e furono il Dottor Gio: Battista Durante, Gio: Francesco Salzano, e Geronimo Pisani, e nella medesima forma si fece la nomina de gl'altri trè, cioè di trè soggetti per ciascuno, e li nominati furono il Dottor Francesco Mirella, il Dottor Francesco de Gratia, e Gaspar Romer per vna; Gio: de Vandeneinden, Carlo Mazzella, e Marco de Lorenzo Capitan della Grassa di questa Prouincia di Terra di Lauoro per l'altra; E Pompeo d'Anna, Andrea Bracato, e Lazaro Montorio per l'altra, delli quali da S. E. furono eletti, cioè il Dottor Francesco Mirella, Marco de Lorenzo, e Pompeo d'Anna, & in questa maniera restò creato il primo gouerno di detto Real Hospitio di sette Gouernatori tutti sogetti dignissimi, e della più scelta Cittadinanza, e ciuiltà Napolitana, ciascheduno de quali hauea dato saggio del suo talento in molti altri principali gouerni de luoghi pij, e d'altri carichi di questa Città, onde fù cōmunemente applaudita la elettione, & hauendo accettato, e riceuuto il carico sudetto li nominati Gouernatori con loro particular

 sodis-

sodisfattione per essercitarsi ciaschuno con la medesima pietà, zelo, e diuotione, che S. E. hauea fundata vna così gloriosa opera, cominciorno subito ad essercitarsi con ogni studio, e fatiga per porla in piedi, e drizzarla alla maggior gloria de Dio, secondando la santa intentione di S. E. la quale dechiarò, che la fundaua sotto gli auspicij, e protettione del Nostro Cattolico Monarca, che Dio guardi, sotto la quale già mai hauria possuto pericolare.

Hospitio de Poueri sotto la Real protettione.

Nel medesimo giorno 30. di Decembre 1666. S. E. con altro viglietto per l'istessa Secretaria de Guerra dechiarò per Giudice, e Commissario delegato del detto Real Hospitio il Consigliere D. Antonio Nauarrete Marchese della Terza, Decano del S. R. C. Ministro di tutta integrità, zelo, e dottrina scriuendoli in questa forma.

Al Consejero Marques de la Terçia
Dios guarde.

Viglietto della delegatione del Real Hospitio de Poueri in persona del Sign. Cons. D. Antonio Nauarretta Marchese della Terza.

Auiendose fundado el Hospiçio para los Pobres Mendigos de esta fidelissima Ciudad de baxo el titulo de los Gloriosos Princi-pe de los Apostoles S. Pedro, y S. Genaro, y conuenien-

teniendo para la exacion de los effectos de dicho Hospiçio, y que se recojan en el los Pobres, que al presente hay en la Ciudad, como los que adelante huuiere en ella, y no dar lugar à los que dissutil, y vagabundamente viuen de baxo de este color, que haya Ministro Delegado, que con particular assistencia, y attencion cuyde de ella; hà resuelto el Señor D. Pedro nombrar à V. S. à fin que proceda come Delegado, y en virtud de este le concede toda la autoridad, y commission bastante en la forma acostumbrada, de que auiso à V. S. Palacio 30. de Deciembre de 1666. D. Diego Ortiz de Ocampo.

Il qual Consigliero delegato àd instanza delli sudetti Gouernatori à 14. Febraro 1667. publicò il seguente Bando acciò con effetto tutti li Poueri si ritirassero in detto Hospitio.

Primo Bando emanato per la Reduttione de Poueri nel Real Hospitio di S. Pietro, e S. Gennaro.

CARLO II. PER LA DIO GRATIA RE, e D. Mariana Regina, Madre, Tutrice, e Gouernatrice.

D. Pietro Antonio de Aragona Caualiere Clauiculario dell'Ordine de Alcantara, della Camera, e del Conseglio di S. M. Capitano della sua Guardia Alemana, Vicerè, Luogotenente, e Capitan Generale di questo Regno, &c.

D. Antonio Nauarrette, Marchese della Terza, Caualiere dell'Ordine di S. Giacomo, Regio Consigliero, e Commissario specialmente Delegato per S. E. alle cose infrascritte.

Bāno primo emanato nel principio della fundatione, che li Poueri si ritirassero nell'Hospitio.

HAuendo S. E. per maggior seruitio dell'Onnipotente Iddio, beneficio del Publico, & in sussidio de' Poueri, instituito sotto il titolo del Glorioso S. Pietro Principe degl'Apostoli, & Inuitto Martire S. Gennaro l'Hospitio de' Poueri Mendicanti, oue tutti siano riceuuti con ogni carità, & affetto, prouedendoli di quanto sia necessario per vestimento, vitto, & ogn'altra cosa, che bisognasse; per il qual' effetto la Nobiltà, Regij Mini-

Ministri, e Cittadinanza tutta han sõministrato molt'agiuto, approfittandosi nell'esemplar virtù, e liberalità dell'E. S. Et essendoci stata fatta istãza per li Gouarnatori di detto Hospitio d'opportuno rimedio, à fin che tutti i Poueri Mendicanti riceuano tal beneficio, e si toglia l'occasione dell'impedimento si dà à Fideli Deuoti dentro le Chiese, & in ogn'altra parte, e quelli riceuano non meno il vitto corporale, che quello dell'anima, per mezzo dell'esercitij spirituali, e frequentatione delli Sacramenti, che in detto Hospitio per le sue regole viene stabilito; intercedendo sempre dalla Diuina Misericordia lunghissimi, e prosperosi anni al Rè Nostro Signore, Dio guardi, & augumento della sua Cattholica Monarchia. Perciò in esecutione d'ordine di S. E. e Regio Collateral Conseglio, per il presente Bando si fà noto à tutti, che dalli 23. di Febraro per tutto li 3. di Marzo prossimo habbiano da ritirarsi nel detto Hospitio, quale termine elasso, tutti quelli, che si ritroueranno mendicando per la Città, incorrano ipso tunc nella pena di sfratto dal Regno; Ordinandosi per l'effetto predetto, che li Padroni dell'allogiamenti debbiano subito, che li capitano poueri, darne notitia ad esso Regio Delegato, ò Gouernatori, & altre tanto fare li Capitani dell'Ottine per pigliare l'espediente necessario, conuenendo, che li veri

poueri habbiano ogni sussidio, e non patiscano; nè altri sotto tal colore commettano quelli disordini, che in tanto pregiuditio della salute dell'anime si sono intesi, danneggiando anche il Publico, per hauere abbandonati li loro esercitij, & arti, appigliandosi à viuere licentiosamente, sotto il manto della pouertà, in detrimento de' veri poueri; Ordinandomo per l'effetto predetto à tutti Capitani di Giustitia, e loro Soldati, che dal detto dì auanti possano, e debbiano carcerare tutti quelli, che si ritroueranno mendicando per la Città, e suoi Borghi, & acciò il presente venghi à notitia de' tutti, volemo si publichi nelli luoghi soliti, e consueti di questa Città, e se n'affigghino copie in essi. Dat. Neap. die 14. Februarij 1667.

IL MARCHESE DELLA TERZA.

Franciscus Lombardus Regius à mandatis Scriba.
Ciminus Scriba.

Ritiramento de' Poueri nell' Hospitio, loro riceuimento, e come.

Questo Banno publicato, & affisso per tutta la Città, e luoghi più necessarij, subito cominciorno li Poueri ad incaminarsi per la volta del detto Hospitio, doue li Gouernatori, e Ministri li aspettauano, riceuendoli, & abbracciandoli come figli, di sorte che à pena entrati, spogliandoli di quei mal conci, e puzzolenti cenci, che si ritrouauano sopra, primieramente li faceano fare vn bagno

gno con calde,& odorifere acque, e poi li ri-
ueſtiuano tutti da capo à piedi con veſti di
color Paonazzo, conforme tutta via con
puntualità ſempre auanzata ſi prattica, e co-
ſtuma, & à ciaſcheduno ſecondo l'età, ſeſſo,
e conditione ſe li ſegnalaua il ſuo ricetto, ap-
partando li figliuoli dalli vecchi, le donne
dagl'huomini, li caſati dalli ſoldieri, e le
donzelle dall'altre, che poi con maggior or-
dine, e diſtintione ſi ſono tutti diuiſi in cin-
que Quartieri, come appreſſo diremo; Quì
ſi ritrouorno bene accomodati li Clauſtri
per le donne, li Corritori per l'huomini, li
letti ben'aggiuſtati, la Cocina cō tutti li ſuoi
ſtigli ben'ordinata, la Diſpēſa piena di ogni
ſorte di robba da viuere, vna guardarobba
fornita, vna Cantina con vna quantità di
botti di vino d'ogni ſorte ben diſpoſta, li Re-
fettorij ben drizzati, e tutte l'altre officine
ben' alleſtite, & in termine di poche hore ſi
vidde ripieno di più centinaia de Poueri il
detto Hoſpitio, doue à marauiglia concor-
reano li Cittadini à mirare vna ſi grand'ope-
ra già fatta Gigante prima che nata.

Così fù perfettionata queſt'opera così
ſanta, così pia, così neceſſaria, permetten-
doſi à ciaſcun pouero di qualſiuoglia età,

ſtato, grado, ſeſſo, e conditione, libero, & ſenza riparo alcuno l'ingreſſo, di modo che ſin'hoggi vi ſono ottocento, e più Poueri, che commodamente viuono, e giornalmente ve n'entrano, e pietoſamente tutti ſi riceuono.

Mà come che tutte le communità per gouernarſi, e regerſi bene, neceſſitano delle loro Regole, & Inſtruttioni, ſotto le quali ſi deuono con inuiolabile oſſeruanza guidare, perciò parue alli Gouernatori di quel tempo con molto ſtudio, & attentione formare le ſeguenti Regole, ſopra le quali ſe c'impetrò anco il Regio aſſenſo, e beneplacito.

Prime

Prime Regole formate per il buon gouerno, e regimento del Real Hospitio di S. Pietro, e S. Gennaro dalli Gouernatori di quello.

CAROLVS DEI GRATIA REX, & Regina Mater, Tutrix, & Gubernatrix.

D. Petrus Antonius de Aragona Eques Clauicularius Ordinis Alcantaræ, & Consilij Belli Suæ Catholicæ Maiestatis, eiusque Capitaneus Guardiæ Alemanæ, & in præsenti Regno Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis, &c.

Regole prime date dalli Gouernatori all'Hospitio con il Regio assenso.

VNiuersis, & singulis præsentium seriem inspecturis, tàm præsentibus, quàm futuris. Cum nihil sit, quod tàm præclaros, & vberrimos fructus afferat, quàm ipsa pietas, quæ non solum eos, qui ea diuino fauente Numine præditi sunt honestat, humilesque summo Artifici acceptos reddit; verùm etiam animos, & voluntates ad se allicit, & ad sydera tollit: Et si optimum Principem illa erga omnes vti deceat, in Ecclesias præcipuè, Hospitalia, aliasque miserabilium, & pauperrimarum personarum Congregationes ipsam exercere debet, eorumdemque pijs, & iustis

supplicationibus annuere, & fauere prosequi, & omni adminiculo protegere, vt Catholici, & pij, ac Religiosi Principis nomen meritò in futurum sibi vindicet. Qua de re, cum pro parte infrascriptorum supplicantium, nobis præsentata fuisset infrascripta relatio, cum voto de ordine facto per Reuerendum Regiũ Cappellanum Maiorem, cuius tenor talis est, v3. Illustris. & Eccellentiss. Signore. Per parte dell'infrascritti supplicanti mi è stato presentato l'infrascritto Memoriale, con la Capitulatione in piede di esso, formata per il buon reggimento del Real'Hòspitio de' Poueri sotto titulo de' SS. Pietro, e Gennaro di questa fidelissima Città nuouamente eretto, con Regia decretatione di V.E. di mia commissione, v3. Eccellentissimo Signore, li Gouernatori del Real'Hospitio de' Poueri de' SS. Pietro, e Gennaro nuouamente eretto con l'auspicio di V.E. supplicando rappresentano all'E.S. qualmente per buon regimento di detto Hospitio hanno formata la Capitulatione, che presentano à V.E. la supplicano resti seruita sopra di quella prestare il suo beneplacito, e Regio assenso, & ordinare se li spedisca il Real Priuilegio in forma Regiæ Cancellariæ, e l'haueranno à gratia, vt Deus, &c. Troppo generosa, e deuota resolutione in vero è stata quella dell'Eccellentissimo Signor D. Pietro de Aragona Vicerè in questo Regno

che

che vedendo quasi ripiena la Città de Napoli di molte migliaia de Mendicanti, la maggior parte de' quali s'hà eletto questo mestiere, per viuer licentiosamente, e senza il douuto timor di Dio, ricoprendo con tal'industria la poltroneria, alienandosi dalla disciplina Christiana, viuendo con disordini perniciosi per sottrarsi dalle fatighe, e per cumular denari, come in molti di questi tali si è veduto, per lo che frà l'abbondanza di tanti poueri non se possono distinguere li veri miserabili da' vagabondi, & otiosi, che per altri fini si lasciano sfacciatamente ad elemosinare, togliendosi ancora con tanta moltitudine il modo di viuere alli necessitosi mendici, che per ragione di graue età, ò d'infermità, mutilatione de' membri, cecità, ò altro impedimento personale non possano d'altra maniera sostentarsi. Et hauendo anco inteso, che questa fidelissima Città di Napoli in tempo del Contaggio nell'anno 1656. fè voto di fondar vna Casa per racchiuderui, e sostentarui à sue spese tutti li Poueri; qual voto poi per la sterilità de' tempi non hà potuto sin'hora adempire. Li Serenissimi Rè Aragonesi hanno arricchito d'innumerabili pregi questo Regno, altretanto continuando detto Eccellentissimo Signore D. Pietro gl'andamenti de' suoi Antenati, hauendo con il sangue hereditato ardente amore verso l'Onnipotente

Dio,

Dio, hà applicato il ſuo ſingular zelo, carità, e diligenza in erigere ſotto la Regia protettione vn' Hoſpitio, luogo comodo di riunir tutti i Poueri, oue congregati, ſi fà ſcelta de' figliuoli, giouani, donne, donzelle, & altre perſone habili, per collocarli in quelli luoghi pij, oue reſpettiuamente deueno ſtare, come appreſſo ſi dirà, e per occuparli à guadagnarſi honoratamente il vitto, e ſoſtegno, ò con ponerli all'altrui ſeruitij, ò conſignarli à Virtuoſi, & Artiſti, per farli apprendere l'arti, e virtù, & à quelli, che non haueranno alcuna habilità per procacciarſi il viuere, ſaranno trattenuti, e ſoſtentati comodamente in detto Hoſpitio, il che riſulta in gran ſeruitio di Dio, & in beneficio, comodo, & vtile del Publico. E veramente in vna Città così coſpicua, e famoſa, arricchita di tanti luoghi pij, e nella quale ſi eſercitano tutte le virtù Chriſtiane, ſolamente mancaua queſta ſanta Opera, che più d'ogn'altra è grata à S. D. M. perche con quella s' adempiſcono i comandamenti Euangelici, s'eſpurga la Città di tanto numero di Gente otioſa, e male alleuata, quale ritirandoſi nelle loro Patrie, non ſolo vengono à contribuire alli douuti peſi, che à gl'altri Concittadini s'erano radoppiati, mà anco con il maggior numero di eſsi ſi facilita l'agricoltura, e tutti gl' altri eſercitij; s'euitano tutti i vitij, che nudriſcono, ſi ſouuiene à

molti

molti mali, che cagionano de' furti, falsità, stupri, adulterij, & altri eccessi, che commettono, profanando fino à gl'Atrij delle Chiese, sotto pretesto di ricoueraruisi la notte per il freddo, e comodità di dormire, e si togliono ancora le distrattioni, che continuamente apportano con le loro insolenze a' fedeli nelle Chiese, oue non può arriuarsi à finire vna breue Oratione, che non sia interrotta dalle molestie d'infiniti poueri, con che tal volta in vece d'orare, si cade nell'impatienza non conueneuole à i luoghi sacri. Tutti beneficij, che con larga mano, & eterne mercedi douranno riconoscersi da Nostro Signore Iddio. Hauendo detto Eccellentissimo Signor D. Pietro d' Aragona conosciuto tanti danni, che deriuauano da questa qualità di gente, frà quali delle cento persone, à pena ve ne sono dieci veri poueri, per liberar la Città di tanta moltitudine di gente poltrona, che sogliono esser la ruina del Publico, e per souuenire à i bisogni, e sostentamento di quelli, che sono effettiuamente mendichi, che non hanno modo alcuno di viuere, hà risoluto d'applicarui il remedio necessario, con istituire vn' Hospitio, nel quale s'hanno da rinchiudere tutti i Poueri, per mantenimento de' quali hà accoppiato la sua liberal carità, con quella de' molti Cittadini, Ministri, Caualieri, e Mercadanti, quali tutti hauendo rico-

nesciuto quanto sia accetta à Nostro Signore, e gioueuole alla Republica questa santa opera, sono à gara concorsi, e con publici Albarani si sono obligati al proseguimento di essa con somme considerabili, & essendo tuttauia questa pia dispositione arriuata ad ingrossarsi sino à trapassar

si è rincorato il detto Eccellentissimo Signor D. Pietro à porre in camino l'opera, onde hauendo ottenuta donatione dal Magnifico Eletto del Populo, e dalle quattro Ottine, che teneuano il gouerno, e possesso del luogo di S. Gennaro fuora le mura della Città, Monasterio vn tempo capacissimo, e poi altre volte Hospedale d'infermi, e che hà seruito molte volte in affari consimili di beneficio publico, quali per secondare l'Angelica pietà del detto Eccellentissimo Signor D. Pietro, vi sono condescesi concordemente con vniforme carità, e poi esso l'hà fatto espurgare, e rinouare, e sotto il titolo de' SS. Pietro, e Gennaro hà risoluto di racchiuderui tutti i Poueri, con far precedere Banno, che frà otto giorni si radunassero tutti detti Poueri mendicanti à questo luogo, quali elassi, e ritrouandosi qualcheduno elemosinare per la Città, e suoi Borghi, lo dichiara incorso nella pena del sfratto del Regno, & iui hà preuenuto tutto il necessario, & vtile di quelli. Si è stabilito, che per il gouerno perpetuo di esso Hospitio si

debbia-

debbiano eligere sette Cittadini della Piazza del fidelissimo Popolo di tutta bontà, e qualità, vno de' quali debbia essere sempre l'Eletto di essa fidelissima Piazza, che pro tempore sarà, e gl'altri sei si doueranno eligere, cioè tre di essi solamente da detta fidelissima Piazza del Popolo, e per l'altri tre debbia nominarli la detta Piazza, cioè per ogn'vno nè douerà nominare tre, e detta nomina s'inuiarà alli Signori Vicerè, che saranno al gouerno di questo Regno, e di detti tre nominati ne douerà S. E. eligere vno, che li parerà, al quale con viglietto di detta Eccellenza si consegnarà il gouerno. Auuertendo, che ogni sei mesi s'hauerà da fare elettione d'vn Gouernatore, vscendone il più antico, che sarà quello, che hauerà finito di gouernare la sopraintendenza del Patrimonio; Con che ciascheduno Gouernatore douerà stare nel gouerno tre anni, e mezzo continui, acciò quando entra vn nuouo, ne troui altri sei ben'istrutti, & informati dell'interesse, e negotij di detto Hospitio. E quando passa vn Gouernatore alla sopraintendenza del Patrimonio, che sarà nell' vltimo semestre del suo gouerno, si trouerà assai ben'istrutto, e pratticato de tutti gl'affari, mentre è passato per ciascheduna delle sopraintendenze: Et al Gouernatore, che sopraintenderà al Patrimonio, qual'è il più antico, spetta il proponere i negotij, che

occorreno, rispondere a tutte le occurrenze dell'Hospitio in nome di tutti i Compagni, firmar le lettere di proposte, e risposte in nome della Congregatione; ma sarà sempre lecito a gl'altri Gouernatori di proponere quelli negotij, che sono proprij della loro sopraintendenza. E perche delli detti sette Gouernatori, tre ne spettano a creare alla Piazza del fidelissimo Popolo, e gl'altri tre li nomina solamente la detta Piazza, ma poi l'elettione appartiene alli Signori Vicerè, atteso vno di essi non viene nominato da alcuno, ma sempre in perpetuum è l'Eletto del fidelissimo Popolo, e douendosi ogni sei mesi eligere vn Gouernatore; per tanto farassi detta elettione alternatiuamente, vna volta dal Signor Vicerè, precedente la nomina di detta fidelissima Piazza, incaricandosi a detta Piazza, che nomini, & eligga sempre persone le più deuote, di talento, prudenti, di buona amministratione, che siano per la Città; Auuertendosi, che fra li detti Gouernatori douerà sempre crearsi ancora, vno delli Gouernatori della Chiesa di detto luogo antico di S. Gennaro, di modo che quando finirà il gouerno quello, che sarà di detta Chiesa antica, si douerà eliggere l'altro, che sarà vno delli Gouernatori di detta Chiesa antica, & anco vi si douerà eliggere sempre vn Dottore Auuocato, per maggior beneficio di

detto Hospitio, & al detto Gouernatore Auuocato, oltre il giro delle sopraintendenze, che sarà tenuto gouernare, come tutti gl' altri, portarà anco il carrico di vedersi, e confabulare con l'Auuocato prouisionato dell'Hospitio, per hauer l'occhio alle liti, pretentioni, attioni, speditioni, scritture, & a tutte le cose giuridiche, e litigiose, che occorreno all'Hospitio, e nelli negotij di polise, instrumenti, cautele, aggiustamenti, rilasci, accordij, & ogn'altra cosa legale, dourà consultare, e ponderare bene per il maggior beneficio dell'Hospitio, e debbia auertirne tutti gl'altri Gouernatori compagni, acciò informati, e dilucidati dal talento di detto Auuocato, possano votare, e concludere più maturamente quello, che giudicheranno conuenire per il maggior vtile. Si auuerte, che conforme si è detto, vno delli sette Gouernatori douerà essere sempre l'Eletto del fidelissimo Popolo, che pro tempore sarà, però restando da hoggi per sempre prouisto questo Gouernatore, douerà detto Eletto gouernare le sopraintendenze in giro, come tutti gl' altri, con passar ogni semestre alla nuoua occupatione, che succede a quella, che compisce, e quando sarà creato il nuouo Eletto del Popolo, e verrà anco a gouernare detto Hospitio, conforme da adesso si stabilisce, debbia succedere al suo predecessore, sedendo à quel luogo, e sopraintendenza, che il

suo predecessore hà lasciato. E quando detto Eletto hauerà finito il gouerno del Patrimonio, che sarà l'vltima sopraintendenza, e semestre d'ogni Gouernatore, questo perche non si può mutare, per essere perpetuo, & annesso il gouerno di detto Hospitio all'Eletto sudetto, comincierà di nuouo da capo a gouernare le sopraintendenze, come fusse nuouo Gouernatore, & in tal caso non si farà nuoua elettione di Gouernatore, ma il Gouernatore, che sopraintenderà alla penultima sopraintendenza, passa al Patrimonio, e l'Eletto comincierà la prima sopraintendenza, & in conseguenza tutti gl'altri passano in giro alle sopraintendenze, che succedonò. E per buona dispositione de gl'interessi di detta Casa, & acciò la fatiga sia vgualmente distribuita fra detti Gouernatori, se potrà fra quelli repartire il peso, cioè ogni sei mesi, ciascheduno s'incarrichi il gouerno, e sopraintendenze dell'infrascritte sopradette occupationi.

1 *Sopraintendenza nell'inuigilare per la Città, con tener le diligenze continue per tutti i quartieri, se vi sono, ò vi si sentono, ò vedono poueri, che vadino elemosinando, & hauutane notitia, vi anderà subito, e li condurrà, e costringerà, anco col braccio del Delegato a venir in detto Hospitio, e di questa diligenza, e di tutto quello, che per ottenere l'accennato effetto, vi sarà di mestie-*

ri,

ri, e di conuenienza, ne douerà tener vigilanza ogni giorno, acciò che effettiuamente non si vedano piu mendici per la Città, e quelli, che trouerà, ò saranno condotti nell'Hospitio, douerà collocarli nelle corsee appartenenti al loro sesso, e conditione, per togliere ogni scandalo, che potesse succedere.

2 *Sopraintendenza dell'arti, & esercitij, che doueranno fare i Poueri, che hanno habilità del sesso mascolino, con dispensare le occupationi de' lauori a ciascheduno, secondo il suo intendimento, e capacità, che s'impiegaranno a quelle arti, che saranno in detta Casa introdotte, e deue inuigilar continuamente, e vedere, se vi resti nessuno otioso, e tener conto delli lauori, che si faranno, e liquidarà il guadagno, che da ciascheduno di essi peruiene, e l'introitarà al Patrimonio, e distribuirà i figliuoli ad Artisti, e Virtuosi, per farli apprendere le virtù, & arti. E questo Gouernatore douerà inuigilare, perche detti figliuoli siano ben trattati da loro Maestri, e che effettiuamente s'approfittino in quella qualità di professione; e se vi sono figliuoli, ò altri, che habbiano le conditioni necessarie, per esser riceuuti nelli luoghi pij della Città, e che possano quelli sostentarli, douerà adoprarsi, che siano in detti luoghi presi, come nella Casa di Santa Maria di Loreto, di Santa Maria della Pietà de' torchini, di Santa Maria*

a Co-

a Colonna, detti Poueri di Giesù Christo, e li Vecchi in Santo Onofrio, e Santo Nicola, con assistere, & accudire a' Superiori, così Seculari, come Ecclesiastici, Delegati, & altri Ministri per detto effetto, quando bisognerà, e ricorrere a S. E. per il suo amparo.

3 *Sopraintendenza dell'arti, & esercitij, che doueranno fare li Poueri habili del sesso feminino, con repartire le occupationi de' lauori communemente, a chi tiene capacità, e talento, e ne tenerà conto nella maniera, che stà espresso nella precedente sopraintendenza dell'arti de' Poueri del sesso masculino, & anco distribuir le figliuole, & altre, che tengono habilità a' seruitij, di chi ne tiene bisogno, con che siano persone honorate, e di buona fama, e conditione; & anco si esorta ad inuigilare, perche siano ben trattate da' Padroni, e se vi sono pouere capaci d'esser' ammesse ne' luoghi pij, come a Santa Maria de Visita Poueri, & altri, con assistere parimente a' Superiori per detto effettiuo riceuimento.*

4 *Sopraintendenza del vitto, che bisogna per sostentamento de' Poueri, con attendere, che si facciano le prouiste a suoi tempi, & anticipatamente, quali ridondano in maggior vtiltà, e sparagno della Casa, così de' grani, vini, oglio, formaggi, Salami, salzume, legna, carboni, carne,*

ne, frutti, & altre cose commestibili cotidiane, e minute, che bisognano al vitto di detti poueri; auuertendo a procurare sempre robba di buona qualità, e di meno prezzo, e quando trattarà la compra di dette prouisioni, prima di conchiuderla, la conferisca in Congregatione, acciò se fra' Compagni vi fusse, chi tenesse notitia migliore, se possa attendere all'auanzo della Casa, e quello, che sarà concluso in Congregatione, si eseguirà, e così ancora quando sarà effettuata la compra, se participarà in quella.

5 *Sopraintendenza del vestiario de' Poueri, con inuigilare a prouedere de' panni grossi, ò di durata conuenienti, di maggior vantaggio, e mercato dell'Hospitio, con commettere fuora, doue si fabricano detti panni, acciò si habbiano a prezzi dolci, e vantaggiosi; E questo deue ancora prouedere di Calzette, Scarpe, Camise, Calzonetti, & altre vesti necessarie, con visitar spesso ciascuno Pouero, per veder quello gli manca, e se hanno bisogno di rappezzamento, e tenerà anco carrico di proueder la Casa di Lettiere, Materazzi, Lenzuola, Coscini, Couerte, stigli di Cucina, mobili, & ogn'altra cosa, che sarà necessario, e douerà fare notare nell'inuentario de' mobili di Casa, quelli, che vi si aggiungono, e ne borrerà quelli, che saranno giudicati logori, & inutili, e farà*

anco

anco libro per notarui le vesti, e biancherie, che consegnerà alli Poueri con il giorno, che se li danno, e per la pulitia di detti Poueri si faranno fare le bugate de' panni netti continuamente, e darà a ciascheduno vn paro di scarpe nuoue ogni sei mesi, & acciò se mantengano puliti, se li daranno pettini, & ogn'altra cosa necessaria, come forbici, aghi, spille, occhiali, e lazzi per Donne.

6 Sopraintendenza delle Cassette, che deueno giornalmente, e continuamente caminare per la Città in tutti i luoghi, e quartieri, e di quelli tenerne ogni mese conto, con introitarsi da ciascheduno Deputato di Cassetta, quella quantità d'elemosina, che hauerà fatta in detto mese, qual denaro farà subito reponere in Banco in testa dell'Hospitio, e nè tenerà libro, oue registrarà immediatamente quello, che introita da ogni Deputato, e fatto, che hauerà detto introito, lo conferirà alli Gouernatori in Congregatione, acciò si possa passare la partita anco nel Patrimonio.

7 Sopraintendenza del Patrimonio, alla quale spetta l'introito, & esito della Casa, esattione, diligenze, & ogn'altra cosa spettante al peculio dell'Hospitio, con inuigilare a gl'Esattori, Sollicitatori, Procuratori, e per tal'effetto deue formare vn libro, chiamato delle conclusioni, & appuntamenti, diligenze, & ogn'altre cose spettanti

al buon regimento. Resti sempre in Banca, perchè ciascuno Gouernatore del Patrimonio vi hà da scriuere di propria mano tutto quello, che riguarda al Patrimonio, & ogn'altro Gouernatore, anco vi debba scriuere tutti l'appuntamenti, risolutioni, e conclusioni, che concernono la loro sopraintendenza, e da questo libro douerà il Secretario, ò Scritturale estrahere le Conclusioni, e notarle per ordine, e diffusamente nel libro delle Conclusioni, e seruirà anco per riscontro del detto Scritturale; nel qual libro dello Scritturale in fine d'ogni Conclusione doueranno firmare li detti Gouernatori, ò maggior parte di essi, & in caso d'indispositione di podagra, seù chiragra, ò altro legitimo impedimento debba scriuere, e firmare l'altro Gouernatore compagno. E per agiuto della sua memoria debba detto Scritturale fare vn libro, nel quale farà nota, e registro di tutte le cause, e stato d'esse, e vi notarà tutto quello, che accaderà in dette cause. Farà raccogliere tutte le scritture, valide, e solenni, che riguardano gl'interessi della Casa, e le farà collocare nell'Archiuio, che per tal'effetto douerà fabricarsi in detta Casa, e formerà inuentario di tutte dette scritture, che si raccoglieno; Et occorrendo per seruitio di detta Casa cauarne fuora qualcheduna, la faccia notare in vn libro, acciò sempre apparisca, doue se ritroua, e con ac-

 cura-

curatezza procurar, che sia restituita al suo luogo. Farà ogn'anno vna riuista di tutte dette scritture nell'Archiuio per segnarui le deficienti: li farà riempire, e procurerà, che non si lascino perire l'istanze, e prescriuere l'attioni, & ogni settimana farà l'essame de' Procuratori, Sollicitatori, & Esattori, dell'affari fatti da loro in detta settimana, e li darà l'ordini, che conuengano; E se per questa incumbenza, a lui non bastassero le giornate assegnate fra la settimana per l'vnione de' Gouernatori, potrà anco nel suo semestre del Patrimonio andar' egli solo, quante volte li bisognarà, per attendere a dar fine alli negotij spettanti al Patrimonio, & occorrendoli difficoltà, la communichi poi con li Compagni in Congregatione, per determinare quel, che sia piu espediente, e beneficio per la Casa, nè deue pagare, nè risoluere cosa alcuna, se prima non sia stata conclusa da tutti li Gouernatori in Banca, li quali deueno tutti vnitamente inuigilare al peculio, e Patrimonio della Casa, & hauerui mira particulare, non ostante, che vi sia il Gouernatore a parte, che sopraintenda a quello. Deue anco vna volta la settimana in giornata di Congregatione, far leggere la resta di quello, sarà introitato all'esito, per vedere quel, che resta, acciò si sappia lo stato della Casa continuamente, e che procuri d'hauer

l'oc-

l'occhio sopra la scrittura del Rationale, acciò non resti attrassata. Quando starà per terminare il suo gouerno del Patrimonio, douerà ordinare al Rationale, che caui dalli libri lo stato di Casa, con notarui tutto l'introito, e tutto quello, che si sarà esitato nelli sei mesi del suo gouerno, e questo stato debba farlo leggere l'vltimo giorno, che douerà vscire, in presenza de' Compagni a parte, acciò vi interuengano tutti li Ministri di Casa, e quelli che vorranno interuenirui, a finche si sappia, e s'intenda da tutti lo speso in detti sei mesi; doppo letto, ne consegni la copia al Gouernatore, che li succederà al Patrimonio. Perche la carità di questa Città è stata sempre grande, che hà souuenuto, non solo a i bisogni de' suoi poueri Cittadini, ma anco hà somministrato con la sua pietà a prò de' tanti forastieri, che quì con tal miseria son peruenuti, però si per agiuto dell'Hospitio, come per dar motiuo di far continuare questa qualità di deuotione, douranno caminare due Cassette per Ottina ogni settimana, che si destineranno persone timorose di Dio, e puntuali per detto esercitio; quali haueranno obligatione di produrre ogni Domenica, al Gouernatore sopraintendente di dette Cassette, tutta quella somma, quale haueranno fatta. Qual denaro introitato, che sarà dal detto Gouernatore, quello deue ponerlo in publico Ban-

to, e consegnar le fedi di Credito alla Congregatione, e se farà registrare ne' libri del Patrimonio; e come che si spera da dette Cassette molto susidio, e suffragio per mantenimento di detta Casa, però s'incarrica al detto Gouernatore sopraintendente, che vi interponga ogni diligenza. Li predetti sette Gouernatori s'hanno da vnire vna, ò due volte la settimana in detto Hospitio, e potranno eliggere quelle giornate, & hore, che li pareranno più comode; quali giornate vna volta elette, non si possano più mutare senza vrgentissima causa, e bisognando vnirsi più spesso, quando vi sarà abbondanza de' negotij, lo potranno fare, & vniti tutti sette in Congregatione, ò maggior parte di essi, trattaranno, ciò che occorrerà, douendo ciascheduno proporre quello, che spetterà alla sua sopraintendenza, & il Gouernatore del Patrimonio douerà proporre tutto quello, che spettarà al Generale, & ogn'altra occorrenza di detto Hospitio, e ciascheduno di essi hauerà il suo voto, e parere, e quello si douerà esseguire, che dal maggior numero de' voti sarà concluso. Se seruirà la Congregatione d'vna Tauola settangulare, che sia capace solamente di sette sedie, quali ripiene, non vi resti luogo per altri, & in dette sedie doueranno solamente sedere li Gouernatori, & in nessuno futuro tempo, nè caso vi possa in detta

Tauo-

Tauola in hora di Congregatione ſedere altri per qualſiuoglia cauſa, colore, ò preteſto. Li ſudetti Gouernatori eliggeranno in Congregatione tutti li Miniſtri, che ſaranno neceſſarij, e quelli togliere, e ponere, conforme giudicheranno conueneuole per beneficio di detto Hoſpitio, & acciò che li poueri della Caſa ſiano ben trattati, e che ſiano mirati li loro biſogni, e ſouuenuti al poſsibile, però delli ſudetti ſette Gouernatori, ogni meſe douerà vno di eſsi inuigilare, con continua attentione, & aſsiſtenza à quanto l'occorrerà, e così continuare ſucceſsiuamente, e quello, che attenderà à detta incumbenza, douerà nel ſuo meſe auuertire, non ſolo à far ſouuenire i poueri del neceſſario, mà ſe ſi accorgerà di qualche mancamento, ò di altra coſa, che ricerca rimedio, lo douerà partecipare in Congregatione, per riportarne quelle riſolutioni, & eſpedienti, che conuerranno al caſo. Conuiene all'intereſſe dell'Hoſpitio, che tutte le ſudette ſopraintendenze ſiano continuamente eſſercitate, e però in caſo d'aſſenza, ò infermità, ò altro legitimo impedimento d'alcuni di detti Gouernatori, per la quale non poteſſe attendere all'opra, che gli ſtà incaricata; ſi ſorroghi vn Compagno delli detti ſette, quello che ſtarà meno impedito, e queſto ad elettione del medeſimo Gouernatore aſſente. E ſe pure moriſſe qualche Gouernatore, ſi douerà

ſubito eliggere vn' altro, quale douerà per quel tempo ſolamente, che il defonto hauea da compire, e queſta elettione douerà farla, ò la Piazza del fedeliſsimo Popolo, ò il Signor Vicerè, cioè à quello delli due, che haueua eletto il medeſimo defonto, mentre quello, che li ſuccede, hà ſolamente da complire il tempo, che a quello mãcaua, e detta elettione ſi hà da fare nella medeſima forma, che ſtà eſpreſſa di ſopra; eccetto però ſe fuſſe poco il tempo del gouerno, che reſta da complirſi doppo la morte del Gouernatore defonto, e fuſſe incoueniente il farſi la nuoua elettione per poco tempo, in tal caſo complirà l'amminiſtratione del detto gouerno il Gouernatore ſeguente per il poco tempo, che vaca, dichiarandoſi, che detto poco tempo s'intenda per ſei meſi. Detti Gouernatori, che hanno eſercitato, non potranno di nuouo eſſer'eletti a tal gouerno, ſe non ſaranno paſſati tre anni, doppo il loro eſercitio. Si è ſtabilito per togliere ogni occaſione di male ammiſtratione, che tutto il denaro, ò d' entrata, ò d'elemoſina, ò d'altra maniera, che peruenerà in detto Hoſpitio, come anco tutto quello ſi douerà ſpendere per ſeruitio di eſſo, che mai ſi poſſa tenere, ne ſpendere di contante, ma quello ſi debba tenere in publico Banco, e quello che occorrerà ſpenderſi, s'hà da fare con poliſe di Rationale di Caſa regiſtrate, con firmarſi dal Gouer-

natore

ñatore del Patrimonio, e dal Mensario. Li Poueri, che nella Casa s'infermeranno, acciò non apportino danno a gl'altri sani, e si possano curare, e gouernare, si manderanno all'Hospedali secondo la qualità de' mali respettiuamente, e procurino, che nelli detti Hospedali siano riceuuti con la cartella del Signor Mensario, ò del Mastro di Casa, come meglio sarà espediente. Il denaro, che peruenerà a detto Hospitio, ò per carità, ò per heredità, ò per legato, ò per restitutione de' Capitali, ò in qualsiuoglia altra maniera, si douerà subito conuertire in compra d'Arrendamenti di Corte, ò di Città, secondo sarà più espediente, con l'alaggi, che correno, & in caso di ricompra, sempre si osseruerà la medesima regola, e non si possano di altra sorte far le compre, eccetto quando non vi fusse occasione di comprar detti Arrendamenti, & in tal caso si prohibisce espressamente a nõ farsi mutui, nè compre con li sudetti Gouernatori, nè con nessuno di esi, ò loro Parenti, sino al terzo grado inclusiuè de iure Canonico, sotto pena di esser tenuti, & obligati alla restitutione di detti mutui, ò compre li medesimi Gouernatori, che haueranno concluso di farle. Auuertendosi, che benche nelle materie generali bastano a concludere li voti di quattro Gouernatori (che sono la maggior parte) ad ogni modo, in caso di far compre, ò vendite,

ricom-

ricompre, accordij, rilasci, & altre materie d'interessi simili, non basterà solamente la maggior parte, ma doueranno concorrere tutti, ò almeno sei voti vniformi. Li Poueri, che restano nell'Hospitio, si doueranno diuidere in più quarti, ò corsee, con inuigilar sopra tutto, che le corsee delle donne siano diuise da quelle degl'huomini, e che non possano hauere in maniera alcuna communicatione trà loro, con assegnare anco al loro seruitio, e cura, persone del medesimo sesso, e che gl'huomini siano aggiutati, e seruiti da'huomini, e le donne da donne per sfuggire affatto ogni scandalo, & occasione, & in vna corsea separata douranno stare l'ammogliati, acciò non restino diuisi dal matrimonio. Non potrebbero caminar con felicità gl'interessi di questo Hospitio, se non fussero appoggiati ad vn Ministro Regio circospetto, però si è stabilito, che debba hauere sempre in perpetuum vn Delegato, che sia, ò Consigliere, ò Presidente, il quale douerà vedere, e riconoscere, giudicare, e diffenire tutte le cause, & interessi di esso sommariamente, al quale anco si debba accudire per l'esattione, e differenze, & anco per l'osseruanza delle presenti costitutioni, e priuilegij, che saranno à detto Hospitio concessi da nostri Rè. Per la cura del libro vi è necessario d'vn buon Rationale, quale tenerà chiari i conti, acciò vi si possano vedere,

dere,

dere, e ritrouare i debitori dell' Hospitio, e l'esattioni, che tiene, e deue tener i libri di conto doppio, e che ogni partita sia scritta chiara, e lucida, acciò possa nell'occorrenze dar pronta, e vera ragione delle difficultà, che si possano offerire, che ogni partita possa far fede; & ogni sei mesi deue cauar da' libri tutte le reste de' debitori, per consegnarle in Congregatione, acciò si possa attendere all'esattione, & incaricarsi con nuoue diligenze all'Esattore, e sarà anco obligato ogni semestre, quando finisce ogni gouerno di Patrimonio cauare in vn foglio chiaro, breue, e succinto, lo stato, & inuentario generale dell'hauere dell'Hospitio, insieme con l'introito, & esito, e resta delli detti sei mesi preceduti, che fù l'intiera sopraintendenza del Patrimonio del Gouernatore, che finisce, e detto stato lo produrrà in Congregatione, acciò tutti lo vedano, e si douerà leggere in piena Congregatione nell'vltimo giorno, che douerà vscire detto Gouernatore del Patrimonio à porte aperte, acciò vi assistano tutti i Ministri di Casa, e qualsiuoglia altra persona, che vi vorrà interuenire, e ne darà anco copia al Gouernatore, che succederà al Patrimonio. Bisogna tenere vno, ò due Auocati stipendiati, quali s'eliggeranno delli migliori, e di più esperimentata prudenza, e carità, che vi siano per la Città, per tener difesa di tutte le liti, cause,

pretenſioni, attioni, cautele, e dell'occorrenze giuridiche, e litigioſe, che ſuccederanno di beneficio, ò di pregiuditio dell'Hoſpitio, e douerà venire in Congregatione ſempre, che l'vrgenza del biſogno lo ricercherà. Si prouederà anco l'Hoſpitio di due Procuratori di più verſati, e prattici, che ſarà poſsibile negl'affari de' Tribunali, li quali ſaranno obligati attendere, a tutte le cauſe di eſſo tanto nel dimandare, quanto nel defendere. Deue venire in ogni Congregatione, per auuiſare li Gouernatori di quanto paſſa nelle liti, e cauſe, acciò vi ſia prouiſto, e tenerà l'Auuocato di Caſa informato di quanto occorrerà, al quale deue ſempre aſsiſtere. Douendoſi attendere ad accalorar le liti, & eſattioni dell'Hoſpitio, gl'è neceſſario tener vn Sollecitatore eſperto, efficace, e prattico, però potria eligerſene vno, che ſi conoſcerà abile a queſto miſtiere, e queſto deue non ſolamente aſsiſtere con l'Auuocati, e Procuratori di Caſa, per tenerli ſolleciti a quanto incumbe; ma douerà procurare, che i crediti ſiano riſcoſsi, e pagati da' debitori con ogni puntualità, e quando hauerà ricuperata qualche ſomma de' denari, la riponerà in Banco, e le poliſe le porterà ſubito in Congregatione; deue trouarſi in ogni Congregatione per renderli conto delle diligenze fatte, e frutto raccoltone, e per riceuere gl' ordini intorno à ciò da' Gouernatori, e tenerà li-

bretto

bretto di memoria de Nomi de' debitori, e tempi de' pagamenti, conforme le liste, che li saranno consignate, e vi noterà incontro le somme, ch'esigge: E detto Esattore douerà dare sufficiente plegiaria, per la puntualità, e sicurezza dell'esercitio, che hà da fare, e parendo alli Gouernatori di prouedere, d'Esattori, distinti da' Sollecitatori, se rimette a quello li parerà, e conforme sarà l'abbondanza dell'esattioni. Bisogna ancora per raccogliere, e registrare quanto si risolue in Congregatione, di vn Secretario, ò Scritturale, quale tenerà vn libro, nel quale scriua quanto passa, e tutte le risolutioni, e conclusioni, che si faranno in Congregatione. Il giorno di Congregatione deue trouarsi il primo, con nota degl'affari sopragiunti di nuouo, per rappresentarli in quella, e non consignerà copia di conclusione alcuna a persona veruna senza ordine de' Gouernatori. Deue tener la cura dell'Archiuio, e notar in vn libro tutte le scritture, che si estraheno fuora per qualche occorrenza, a fine di faruele bene, e presto ritornare, e douerà inuigilare, & attendere ad accomulare tutte le scritture, che saranno in beneficio della Casa, con procurare le notitie, acciò si sappia, doue si trouano le scritture d'vtilità dell'Hospitio, e tenerà anco peso di formar le lettere, e risposte di esse, con tenerne registro, come anco registro delle reste, che

si leggono in ogni Congregatione, per riscontro de' conti del Rationale, e questo officio se parerà per li principij d'aggiungerlo al Rationale (benche siano incompatibili, e contrarij fra di loro) se rimette al giuditio de' Gouernatori. Per rimediare ad ogni disordine, che potesse insorgere ne' Poueri, e per hauerui continua vigilanza, è di bisogno prouederli d'vna persona Ecclesiastica, che sia Prete seculare, col titolo di Maestro di Casa, al quale spetta far' osseruare a' Poueri tutte le sudette regole, & inuigilare alla loro modestia, & impedire ogni inconueniente, e disturbo, e però deue esser sempre il primo in piede, e l'vltimo a ritirarse; Rincori i Poueri a gli esercitij spirituali, e dispongali alle deuotioni, e procuri, che la Casa, e tutte le stanze siano mantenute con polizia, portarà anco in ogni Congregatione, la nota del numero de' Poueri, che sono in Casa, e le loro qualità con le distintioni del sesso, età, e talento; Inuigili continuamente alli lauori de' Poueri: faccia sonar l'Aue Maria la sera, nel qual tocco facci ritirar tutti nelle sue stanze, e serrar bene le Porte: se ritroui alla distributione de' panni netti, quando si consegnano, da chi hà fatto la bugata, acciò non vi succeda scandalo nella dispensatione, co'l concorso de' Poueri, e non vi sia errore: se ritroui al destribuir del cibo, e se le viuande sono ben fatte,

è se sarà fatto buono il repartimento, co'l mirar al peso, e misura, e quantità del pane, vino, & altre cose. A qualsiuoglia rumore, che succedesse, porterà subito, e pronto il remedio: veda, quando vi sia qualche ammalato, per potersi mandare all' Hospedale per curarlo. Quando occorrerà qualche disordine notabile, ne dia parte alla prima Congregatione, acciò si prendano l'espedienti necessarij: Tenerà vna copia dell' Inuentario di tutti gl'effetti, e mobili di Casa, sottoscritta dal Gouernatore di questa incumbenza, & attenderà alla conseruatione di detti mobili, e quando li vederà logori, & inhabili, l'auuisarà a detto Gouernatore per prouederuisi, e perche la cura principale de' Poueri, è non solamente quella dell'alimento corporale, ma anco del cibo spirituale, acciò siano alleuati, e mantenuti nel santo timor di Dio, e nell'osseruanza de' suoi precetti; si eliggerà vn' Ecclesiastico di buona vita, e costumi, per celebrare ogni giorno il sacrificio della Messa, & hauer la cõdotta de gl'esercitij spirituali, che si fanno pratticar alli Poueri; Questo li deue far sentire ogni giorno la Messa, e per tal'effetto se li daranno tre, ò quattro altri Preti, che parimente ogni giorno dicano la Messa, a diuerse hore nel detto Hospitio, acciò non si mescolino i Poueri, gl'vni fra gl'altri, e che non vi sia confusione nella loro deuotione,

e detto

e detto Prete sarà Confessore, & anco tale douer' essere alcuno de gl'altri Preti, acciò solo, ò vnitamente possano confessare i Poueri tutte le prime Domeniche de' mesi, e feste sollenni dell'anno, e particolarmente quelle, che la Chiesa celebra in honore della Beata Vergine Maria, à che deue tener la mano, e far che tutti i Poueri li habbiano vna deuotione cordiale. Insegnerà alli figliuoli la Dottrina Christiana, e gliela farà recitare ogni Sabato doppo pranzo, e deue in somma esser l'esempio di virtù, e di pietà, & impedire tutti i disordini, particolarmente quelli, che disturbano il seruitio di Dio. Benche nell'Hospitio si riceuano solamente persone sane, e gl' infermi si mandano all' Hospedale, vi sarà nondimeno vn Medico per badare alle malatie, che vi possano sopraue-nire, acciò quando è necessario, si possano mandare all' Hospedali della Città, e se vi sono infermi di qualche male leggiero, di flussioni, ò altro morbo, se l'applicaranno li remedij in Casa, che dal Medico saranno scritti, come anco a i stroppiati. e dal Mastro di Casa sollecitati, e fatti venire. E se vi riconoscesse qualche infermità in pericol di morte (come auuiene spesso a i vecchi) auuisarà prontamente il Prete della Casa; acciò gl'amministri i Sacramenti, e douerà a tempi congru attendere à far purgare i Poueri, di pronta disposi-
tione

tione al morbo, per impedirlo, come è nella Primauera, e nella Stagione Autunnale. Per impedire ogni mala conuersatione, e che la cura de' Poueri non resti infruttuosa, bisognano persone, per guardar le Porte, non solamente quelle, che sono nella Casa, per distogliere la frequētatione degl'huomini con le donne, e di vn corpo con l'altro, ma anco per guardar le Porte della strada, & inuigilar, che li Poueri non eschino fuora, e se qualcheduno venerà per vedere la Casa, ò qualche Pouero, il Portinaro è obligato auuisarne il Mastro di Casa, e riceuerne l'ordine, se quello douerà entrare, ò parlare co'l Pouero, quale desidera vedere. Se prohibisce espressamente a' Portinari di non riceuere denaro alcuno per qualsiuoglia pretesto sotto pene rigorose della frusta, e se qualcheduno vorrà far elemosina a Poueri, la riponga nel tronco. Nella moltitudine de' Poueri, sempre vi sarà abbondanza de' figliuoli, a' quali bisogna insegnar le virtù, per vno delli sudetti Preti, che hanno da dir la Messa, quello, che hauerà maggior talento sarà assegnato ad insegnar detti figliuoli di leggere, scriuere, e darli ogni sorte di buon'esempio, istruirli nell'oratione, & ammaestrarli nel Santo timor di Dio, & animarli alle deuotioni, Messe, Confessioni, e frequenza de' Sacramenti, e procurar che si confessino, e comunichino le prime

Dome-

Domeniche de' mesi, feste principali, e tutte quelle della Madonna Santissima, che sono obligati tutti i Poueri generalmente, e per quello spetta alle figliuole, saranno assegnate in numero proportionato, alle donne di maggior talento, e virtù, acciò l'istruiscano nel Santo timor di Dio, nelle deuotioni, Sacramenti, precetti, virtù morali, & in tutto quello, che sarà necessario, e possibile. Quando si è risoluto di rinchiudere i Poueri, non è stato solamente per comodità loro, ma per firmarli alla pietà, e corregere le loro habituationi, perche la vera carità non riguarda solamente il cibo del corpo, ma ancora quello dell'anima; però essendosi discorso della cura del sostentarli, bisogna soggiungere qualche cosa de' loro esercitij spirituali; la mattina, li Poueri essendo leuati, & vsciti nell'hora stabilita, anderanno tutti in Cappella, oue inginocchioni, doppo hauer' offerto i loro cuori a Dio benedetto, comincieranno le deuotioni assegnate. Diranno il Pater noster, Aue Maria, Credo, Salue Regina, Confiteor, i Comandamenti di Dio, e della Chiesa, &c. Pregaranno nostro Signore per la Chiesa Vniuersale, per il Rè nostro Signore, per l'Eccellentissimo Signor D. Pietr' Antonio d'Aragona, promotor di quest'opera così santa, per la Città, per li Benefattori, e finito vn buon quarto d'hora d'oratione, se ritireranno tutti

per

per li loro affari. Quando sonerà la Messa, anderanno tutti a sentirla, conforme sarà la distributione, e quella finita, se retireranno nelle loro stanze. Doppo pranzo daranno le gratie a Dio con tenerezza; la sera diranno le litanie della B. Vergine; faranno l'essame della coscienza, e poi si replicaranno l'Orationi della mattina. Le Domeniche al giorno, tutti uniti diranno il Rosario alla Madonna, oltre che ogni giorno l'ha da dire ciascheduno nelle sue stanze, e sempre che entrano in Chiesa per orare unitamente haueranno da dire l'Antifona. Conceptio tua Dei genetrix Virgo, &c. con l'oratione di detto Sacro Misterio; Son' obligati tutti i Poueri, ogni prima Domenica de' mesi, le feste principali, e quelle dedicate alla Vergine Santissima, confessarsi, e comunicarsi con deuotione, & edificatione. A tutti i sudetti statuti vi s'hà interponere beneplacito, & assenso Regio di S.E. e Regio Collaterale Conseglio, acciò per l'auuenire siano puntualmente osseruati, &c. Francesco Troise Eletto del fidelissimo Popolo, Dottor Francesco Mirella, Dottor Gio: Battista Durante, Francesco Salzano, Marco di Laurienzo, Geronimo Pisano, Pompeo d'Anna. Reuerendus Regius Cappellanus Maior videat, & in scriptis referat S. E. Galeota Reg. Carrillo Reg. Nauarra Reg. Ortiz Cortes Reg. Prouisum per S. E.

 Neap.

Neap. die 10. Octobris 1667. Lombardus, & volendo gl'ordini di V. E. esseguire, e dell'esposto farli matura, e considerata relatione, dico, che hò ben visto il detto preinserto Memoriale, con la Capitulatione in piede di esso descritta, la quale contiene vn'opera quanto pia, e necessaria per beneficio del publico, e de' Poueri, altretanto grandiosa, e degna delle mani di V. E. e ben considerato il tutto, adhibito in ciò il parere del Magnifico Consigliere Francesco Rocco mio ordinario Consultore, sono de voto, che l'E. V. può restar seruita, in nome di S. M. Cattolica (che Dio guardi) prestare alli supplicanti il suo Regio assenso, e beneplacito in esecutione di detti preinserti Capitoli, riceuere detta opera sotto il manto della Real protettione, acciò dett'opera possa auanzare, con farli spedire il priuilegio in forma Regiæ Cancellariæ, qual Regio assenso, e beneplacito prestando sia con l'infrascritte clausole, e limitationi, v3. Primo, che occorrendo alli supplicanti di render conto del loro gouerno, & amministratione, debbiano quello dare ad Officiali Regij, ò à chi da V. E. e suoi Eccellentissimi Signori successori sarà ordinato. Secondo, che alli detti preinserti Capitoli non si possa in alcun tempo, mai aggiungere, ne mancare cos'alcuna, senza espresso ordine, e licenza di V. E. al cui prudentissimo giuditio rimettendo il tutto,

e fa-

e facendoli humilißima riuerenza li b. le mani, da Casa. Nap. à 7. di Decembre 1667. De V. E. seruitor, y Cappillan D. Iuan de Cespedes, Francesco Rocco, Giuseppe Lanza. Registrata. Supplicatum propterea nobis extitit pro parte dictorum supplicantium, quatenus prainserta Capitula confirmare, approbare, conualidare, nec non omnibus in illis contentis, & pranarratis assentire, & consentire benignius dignaremur. Nos verò dictis petitionibus, tàm iustis, & pijs libenter annuentes, qua in ijs, & alijs longè maioribus exauditionis gratiam rationabiliter promerentur; Tenore igitur præsentium de certa nostra licentia deliberatè, & consultò, ac ex gratia speciali præfata Maiestatis Nomine, cum deliberatione Regij Collateralis Consilij penès nos aßistentis, iam dicta prainserta Capitula confirmamus, acceptamus, approbamus, & conualidamus, nostroque Munimine, & præsidio roboramus, ac omnibus in eisdem contentis, & pranarratis, quatenus opus est, de nouo assentimur, & consentimus ex gratia, Regiumque super his assensum, & consensum interponimus, & præstamus, cum clausulis, & limitationibus in dicta prainserta relatione contentis, & seruata forma illius. Volentes, & decernentes expreßè de eadem scientia certa nostra, quod præsens nostra confirmatio, approba-

tio, conualidatio, & quatenus opus est noua concessio, sit, & esse debeat prædicto Regali Hospitio Pauperum, sub titulo SS. Petri, & Ianuarij, & Magnificis Gubernatoribus, & Officialibus ipsius præsentibus, & successiuè futuris, modo præmisso in perpetuum, semper stabilis, realis, validus, fructuosus, & firmus, nullumque in iudicijs, aut extrà sentiat quouis modo diminutionis, incõmodum, dubietatis obiectum, aut noxæ alterius detrimentum pertimescat, sed in suo semper robore, & firmitate persistat. In quorum fidem hoc præsens priuilegium fieri fecimus magno præfatæ Maiestatis sigillo pendenti munitum. Datum Neap. in Regio Palatio die 15. mensis Decembris millesimo sexcentesimo sexagesimo septimo. D. Pedro Antonio de Aragon. Vidit Geleota Reg. Vidit Carrillo Reg. Vidit Nauarra Reg. Vidit Ortiz Cortes Reg. Iulius Cæsar Bonitus Secretar. Franciscus Lombardus Regius à mandatis Scriba. In Priuil. 10. fol. 45. à t. soluit ducatos quatuor. De Ianuario.

Assenso alla Capitulatione fatta per li Magnifici Gouernatori del Real'Hospitio de' Poueri, sotto il titolo de' SS. Pietro, e Gennaro di questa Città, concernente l'Erettione, e Gouerno di quello, con insertione della relatione fatta dal Reuerendo Regio *Cappellano Maggiore in forma* Regiæ *Cancellariæ.*

Però

Però nel voler porsi in osseruanza le Regole sudette, si conobbero l'impedimenti, e repugnanze, che vi erano, la onde si preterirno in buona parte, e si seguitò à gouernare più con la esperienza, e necessità delle cose, che con lo disposto in virtù di quelle, repartendosi il peso generale in giro per vn mese à ciascheduno delli Gouernatori, conforme gl'altri luoghi pij, con restar sempre il carico maggiore del Patrimonio sopra inteso dall'Eletto, sino à che con l'insegnamento dato dall'istessa esperienza, e dal gran Maestro delle cose, ch'è il tempo, se li sono vltimamente registrate, & assentate altre Regole, e statuti, approuati dal Regio Collateral Conseglio, e da Monsignor Nuntio come Delegato Apostolico in quanto alle cose spirituali, con le quali hoggi si viue per la Dio gratia con ordine esatto, ad esempio, & edificatione di chiunque lo mira, delle quali appresso se ne darà più distinto ragua-glio.

Regole prime non osseruate come non prattieabili.

Per il mantenimento di questa santa, e così ben principiata opera, fù fatta vna tassa per opera dell'accennati Ministri, & altri, che ad essa s'applicorno d'vna annualità cōsiderabile, mentre hauendo principiato S.E.

con

con taſſarſi in ſei cento ſcudi l'anno pagabili menſatim ſopra il ſuo ſuoldo, ſeguitorno li Signori Regenti, Conſiglieri, Preſidenti, Giodici, Officiali di Guerra, e di Giuſtitia, Titoli, Caualieri, Cittadini, Mercanti, & tutte le Arti ſuddite. Di più furono ſpedite Patenti ad inſtanza di detti Gouernatori dal Regio Collateral Cõſeglio di queſtuar l'elemoſine per le Città, e Terre di ciaſcheduna Prouincia per ſoccorſo del detto Hoſpitio, doue ſi riduceano li Poueri di tutto il Regno, diſpenſando alle Regie Pragmatice in contrario, e reuocando tutte l'altre patenti conceſſe ad altri, conforme appare da quelle ſotto la data delli 5. di Decembre 1667. rinouate poi à 30. di Decembre 1668. del tenor che ſiegue.

Taſſa de tutti li Miniſtri, Titoli, Caualieri, Cittadini, & Arti.

Pateti-

Patente di questuar l'Elemosine per le Citta, e Terre del Regno per soccorso del detto Real'Hospitio.

CAROLVS DEI GRATIA REX, & Regina Mater, Tutrix, & Gubernatrix.

D. Pietro Antonio d'Aragona Caualiere Clauiculario dell'Ordine d'Alcantara, della Camera, e del Conseglio di Guerra di S.M. e Capitano della Guardia Alemana, Vicerè, Luogotenente, e Capitan Generale di questo Regno.

Patente di questuar l'elemosina per il Regno per soccorso dell'Hospitio.

ALli Reuerendi in Christo Padri Arciuescoui, Vescoui, Abbati, Vicarij, Capitoli, Cleri, Canonici, & altre Ecclesiastiche persone, nec non Baroni titulati, e non titulati, Gouernatori, & Auditori Prouinciali, Capitani, Assessori, Giurati, Mastrigiurati, Sindici, Eletti, Vniuersità, & huomini, & altri Officiali, e persone del presente Regno, maggiori, e minori, tanto Regij, come de' Baroni, alli quali la presente spetta, spettarà, ò sarà in qualsiuoglia modo presentata, Regij fedeli diletti. Vedendo il preciso bisogno, che molti Poueri teneuano dell'humano sustentamento,

to, e che dalle Città, e luoghi del Regno erano concorsi in questa Città di Napoli in numero si grande, che andando mendicando per essa, non meno patiuano per la moltitudine, che alle volte cagionauano impatienza a' deuoti fedeli, che stauano orando nelle Chiese, e che molti sotto questo manto ricopriuano il vitio della poltronaria, con danno notabile delli veri poueri, a' quali veniua mancando il modo di viuere, e con scandalo non ordinario del Publico, per li mali costumi, che dal voluntario otio, e libera vita produceuano, e comunicauano ad altri, & anco con particolare interesse dell'Vniuersità del Regno, quali restauano priue delli Cittadini, che dandosi à tal poltronesco mistiere, non contribuiuano alli pesi di quelle, nè si esercitauano nelle loro arti per comune beneficio; Perciò si è istituito in questa Città, sotto la Real protettione, vn'Hospitio di tutti li Poueri mendicanti, sotto il titolo delli Gloriosi SS. Pietro, e Gennaro, oue si ritrouano con buona habitatione, dandoseli comodo viuere, e vestito, ammaestrandoli con l'Esercitij spirituali. Et essendomo stati supplicati dalli Magnifici Gouernatori di detto Real'Hospitio, douer souuenire alli bisogni di quello, ci hanno presentato Memoriale del tenor sequente, v3. Illustrissimo, & Eccellentissimo Signore. Li Gouernatori del Real' Hospitio

de'

de' Gloriosi SS. Pietro, e Gennaro istituito dall'impareggiabil pietà, e carità di V. E. supplicando li espongono, come in quello al presente vi sono il numero di cinquecento poueri in circa, de' quali la decima parte sono di questa Città, e l'altri Regnicoli, *alli quali non si può arriuare à somministrare il vitto necessario, & il vestire con l'Elemosine stabilite in questa Città, sotto l'amparo, zelo, & esempio di V. E. quale hauendo hauuto animo di benificare tutto il* Regno, *e dare il sostentamento a' poueri mendicanti, la supplicano, che stante il beneficio riceuuto, tutte l'Vniuersità del* Regno *habbiano à cõtribuire qualche competente summa per ciascheduna, vna sol volta l'anno, concedendosi alli supplicanti per l'effetto predetto l'ordini necessarij, stante il grandissimo beneficio, che ne risulta à maggior gloria dell'Omnipotente Dio, per essersi tolte tante occasioni peccaminose, che quelli teneuano, e ridottoli à viuere con tanti spirituali Esercitij con tanto beneficio del Publico, e l'haueranno à gratia, vt Deus, &c. Et inteso per noi l'esposto nel preinserto memoriale, hauendomo hauuto anco riguardo al beneficio, & vtile grande, che partecipano d'vn'opera tanto pia li poueri* Regnicoli, *quali sono di maggior numero di quelli della Città; Ci è parso far la presente, con la quale esortamo tutti li predetti*

Prelati, & altre persone Ecclesiastiche, & ordinamo, e comandamo à tutti li predetti Officiali, e sudditi, tanto Regij, quanto de' Baroni, che debbiano permettere, che tutte l'Vniuersità di questo Regno, e loro Amministratori, habbiano liberamente, e senza impedimento alcuno da dare elemosinalmente ogn'anno in futurum, prò vna vice tantùm, al detto Reàl' *Hospitio, cioè ciascheduna Città carlini quindici, & ogn' altra Vniuersità carlini dieci per ciascheduna, dispensandomo per tal causa alla* Regia *Pramatica, & altri ordini in contrario, atteso ordinamo con questa alli* R*ationali eligendi per la visione de' conti de' Sindici, Eletti, Cassieri, & altri Amministratori dell' Vniuersità predette, che al rendere de' loro conti li debbiano il tutto ammettere, e far buono; Et acciò più prontamente, e commodamente diano la detta quantità, e che da ciò ne conseguiscano maggior vtile, reuocamo, & annullamo con la presente, tutte le Patenti pro quæstuando concesse da qualsiuoglia Ministro, ò Delegato, come anche da noi, per qualunque luogo pio, ò persona miserabile per lo passato per qualsiuoglia causa; di maniera, che da hoggi auanti non habbiano vigore alcuno, e che per l'auuenire non se ne concedano più, nè per esse possano l'Vniuersità predette esser molestate, ò tenute à pagamento alcuno. E così da ciasche-*

ciascheduno si esegua, nè si faccia il contrario per quanto dalli detti Prelati, e persone Ecclesiastiche si desidera far cosa grata alla prefata Maestà, & à noi, e sotto pena de docati mille alli predetti Officiali, e sudditi Regij*, la presente singulis vicibus resti al presentante. Datum Neapoli die 5. mensis Decembris* 1667. *D. Pedro Antonio de Aragon. Vidit Galeota* Reg. *Vidit Nauarra* Reg. *Vidit Carrillo* Reg. *Vidit Ortiz Cortes* Reg. *Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis mandauit mihi Iul. Cas. Bonito Secretar. Franciscus Lombardus* Regius *à mandatis Scriba.*

Patente pro quæstuando, ad instanza del Real' *Hospitio delli Poueri de' SS. Pietro, e Gennaro di questa Città per li carlini quindeci, che ciascheduna Città, e per li carlini dieci, che ogn'altra Vniuersità di questo* Regno *haueranno da dare elemosinalmente ogn'anno in futurum, pro vna vice tantùm al detto* Real' *Hospitio, non ostante la* Regia *Pramatica, & altri ordini in contrario;* Reuocando *V. E. con questa tutte le Patenti pro quæstuando, conceße dall'E. V. ò da qualsiuoglia Ministro, ò Delegato à qualsiuoglia luogo Pio, ò persona miserabile, acciò le dette Vniuersità, e Città diano più prontamente, e comodamente le quantità predette, vt supra.*

Di più dall'istesso Collateral Conseglio ad instanza delli medesimi Gouernatori per decreto del Regio Collateral Conseglio delli 14. Marzo 1667. fù ordinato si concedessero al detto Real'Hospitio le immunità, e franchitie di tutte le gabelle, datij, & impositioni tanto sopra le robbe comestibili, quanto di qualsiuoglia altro genere necessario per lo vitto, & vso delli Poueri, che in quello si doueano ricettare del tenor sequente.

Franchitie, essentioni, & immunità di tutti li datij, gabelle, & impositioni.

Ordine del Regio Collateral Conseglio per le franchitie, & immunità di tutte le gabelle, datij, & impositioni.

Die 14. mensis Martij 1667. Neap.

Decreto del Reg. Collat. Conf. per le franchitie.

EXcellentissimus Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis, &c. prouidet, decernit, atque mandat, quod concedatur, prout præsenti decreto concedi mandatur prædictis magnificis Gubernatoribus Hospitij Pauperum SS. Petri, & Ianuarij ab hodie in antea Immunitas, & franchitia in Gabellis, Datijs, & Impositionibus, tàm super rebus comestibilibus, quàm cuiusuis alterius generis necessarijs pro victu, & vsu dictorum Pauperum sistentium in dicto Hospitio

ſpitio, & proindè Spectabiles, & magnifici Delegati Arrendamentorum prædictorum ſic obſeruent, & obſeruari faciant, hoc ſuum, &c. Galeota Reg. Carrillo Reg. Ortiz Cortes Reg. Franciſcus Lombardus Regius à mandatis Scriba. Et in queſta conformità furono ſpedite le Prouiſioni alli magnifici Delegati, e Gouernatori di tutti li Arrendamenti, Gabelle, Datij, & Impoſitioni regiſtrate in part. 15. fol. 119. e li fù dato ſubito eſſequtione.

Gionta queſta notitia in Spagna alle pie, e benigne orecchie dell'Inuitto, e Cattolico Monarca noſtro Signore, che Dio guardi, & eſſalti con lunghi, e ben' auuenturati anni, e della Regina noſtra Signora, fù così gradita, e ben' inteſa, che cooperorno con la ſolita magnificenza, e grandezza all'opera con vna grandioſa elemoſina di cinquanta cantaia di Lana bianca l'anno della Regia Dohana di Foggia per diec'anni per applicarſi al veſtiario de Poueri, con l'infraſcritta Cedula eſequtoriata per Collaterale.

Ele-

Elemosina concessa dalle Maestà Cattholiche del Rè, e Regina nostri Signori di 50. cantaia di lana bianca l'anno per 10. anni.

EL REY, Y LA REYNA Gouernadora.

Elemosina di S. M. de 50. cantaia l'anno di lana bianca di Foggia per dieci anni.

Ill. D. Pedro de Aragon, Gentilhombre de la Camara, del Consejo de Guerra, Capitan de la Guarda Alemana, Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles. En carta de veynte dos de Abril deste año, que escriuisteys con interuencion del Consejo Collateral, dezis, que los Electos de essa Ciudad reconoziendo la obra tan pia, del recogimiento de los Pobres mendicantes, al Hospital de San Pedro, y San Genaro, instituido por vos para esse efecto assi por su aliuio, como por hauerse eccitado el ruydo, que occasionauan à los fieles deuotos en las Iglesias en sus deuociones, y por la edificacion, y gozo vniuersal, que resulta, por attenderse al mismo tiempo al buon trattamiento de ellos, no solo del cuerpo, si no tambien del alma en los exerçicios espirituales, que en el se hazen: con vn memorial os han dado las gracias por estos, y otros beneficios, que de tan santa obra reçiuen, y que juntamente os han hecho instancia, paraque me suppliqueys, ayude a esta

à esta obra tan pia, ordenando se les den cinquenta quintales de lana blanca de la Dohana de Foxa cada año para su vestuario, paraque con las limosnas, que se hazen para su matenemiento, se pueda mejor esta hazer, y continuar por lo venidero, y teniendo consideracion, a lo que me representays, ya que esta obra es de seruicio de Dios, y de tanta piedad, y beneficio comun. He tenido por bien de hazer merçed, y limosna a dicho Hospital de San Pedro, y San Genaro, instituido en essa Ciudad deuaxo la Real *Proteçion segun que por la presente se le haga de cinquenta quintales de lana blanca de la Dohana de Foxa en cada vno de diez años, para el vestuario de los Pobres del dicho Hospital, y assi os encargo, y mando, que en virtud desta orden se den, y entreguen al dicho Hospital de San Pedro, y San Genaro de essa Ciudad los dichos cinquenta quintales de lana blanca de la Dohana de Foxa en cada vno de los diez años referidos, que han de correr, y contarse de los nueue de Agosto deste presente, y infrascripto año, y sere seruida de que se acuda con esta limosna muy puntualmente, pues hà de seruir para vestuario de los Pobres del dicho Hospital, la presente reste al presentante. Datum en Madrid à 16. de Septiembre de mil seys cientos y sesanta, y siete años. Yo la Reyna. Vidit Gallaratus*

ratus Reg. Vidit Oca Reg. Vidit Torre Reg. Vidit Vcca Reg. Vidit Capiblãcus Reg. Vidit Vlloa Reg. Vidit Marcianus Reg. Carate Secret. Nabamuel taxator. Nihil soluat, quia elemosyna. In partium Neap. 11. fol. 10. locus sigilli. Al Virrey de Napoles, auisãdole de la merçed, que S. Majestad hà hecho al Hospital de San Pedro, y San Genaro, donde estan recojidos los Pobres mendicantes de aquella Ciudad de cinquenta quintales de lana blanca en cada vno de diez años para su vestuario, &c. Consultado, &c.

Die 24. mensis Nouembris 1667. Neap. &c. Excellentissimus Dñs Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis, &c. prouidet, decernit, atq; mandat, quod rescripta Reales literæ Suæ Catholicæ Maiestatis exequantur iuxtà ipsarum seriem, continentiam, & tenorem. Hoc suum, &c. Geleota Reg. Carrillo Reg. Nauarra Reg. Ortiz Cortes Reg. Franciscus Lombardus Regius à mandatis Scriba, in literarum S. M. 9. fol. 187.

Elemosina della Città di tomola 30. di grano forte, e 15. stara d'oglio il mese.

La fedelissima Città di Napoli, e suoi Ill. Eletti conoscendo il publico beneficio, che resultaua dal detto Hospitio, concorsero anch'essi al soccorso, & agiuto dell'opera, promettendoli per ogni mese tomola trenta di grano forte di Puglia, e stara quindeci d'oglio, conforme appare per l'infrascritta conclusione.

All'

All'Illustrissimi Signori Eletti.

LI Gouernatori dell'Hospitio de' Poueri sotto il titolo di SS. Pietro, e Gennaro di questa fedelissima Città, supplicando dicono alle Signorie Vostre Illustrissime, come dalla gran carità, & innata benignità delli Predecessori delle Signorie Vostre Illustrissime su'l principio dell'erettione di detto luogo, gli fù designata per aiuto, e sostento di esso vn'elemosina di tomola venti di grani forti di Puglia per terra in misura, e stara quindeci d'oglio il mese; E perche al presente in detto luogo i Poueri sono oltre modo augumentati, & alcune delle megliori esattioni sono mancate, & altre entrate perdute, per lo che gli manca il modo di souuenire al bisogno vrgente che tiene, con quel poco che gli è rimasto. Ricorrono per tanto alle Signorie Vostre Illustrissime supplicandole, che con la medesima carità, e benignità de' loro predecessori si vogliano degnare di aumentargli detta Elemosina da tomola venti à tumola 40. di detti Grani forti, vt supra il mese con ordinare alli magnfici Conseruatore, e Credenziero de grani, che ce li vadano consignando mese per mese senz'altro ordine, mà con pigliarne solamente riceuuta per loro cautela, & ordinare anco alli magnific. Cōseruatore, e Credenziero d'ogli, che le stara quini

 deci

deci d'oglio il mese ce le vadano consignando similmente mese per mese senz'altro ordine, ma con pigliarne riceuuta vt Deus.

L'Illustrissimi Signori Eletti considerato la grand'opera pia, che si fà in detto luogo, e considerato anco il bisogno, che tiene di souuentione hanno hauuto per bene di aumentare detta Elemosina del detto grano da tomola venti à tumola trenta il mese, ordinando perciò alli magnifici Conseruatore, e Credenziero de grani, che mese per mese gli vadano consignando dette tomola trenta di grano forte di Puglia per terra in misura con pigliarne solamente la solita riceunta senz'altro ordine; E si ordina anche alli magnifici Cōseruatore, e Credenziero d'ogli, che da hoggi auanti mese per mese gli continuino à consignare le stara quindeci d'oglio il mese, con pigliarne la solita riceuuta senz'altr'ordine, atteso tanto à gl'vni, quanto à gl'altri si bonificheranno con dette riceuute. In S. Lorenzo lo 1. di Febraro 1669. Capuano. Sanchez de Luna, de Gennaro; Troyse in diuersor. fol. 29. Ventura Secret.

Parimente molti Monasterij soliti di dar elemosine giornalmente à poueri di pane, e vino, si tassorno di correspondere al detto Regio Hospitio così il vino, come grani, e farine, conforme sono li Padri Certosini, li

Elemosine di Monasterij.

Padri

Padri Benedittini negri, e bianchi, li Padri Giesuiti, li Padri Teatini, & altri.

Più l'Eccellentiss. Signor Vicerè D. Pietro Antonio d'Aragona hoggi degnissimo Duca di Segorbe, e di Cardona non satollo già mai di augumentare questo santo luogo, li fece con prodiga mano del suo proprio peculio vna donatione di quattro mila scudi conditionati per farsene cõpra per mantenimẽto perpetuo di due Cappellani da prouedersi ad nutum delli Gouernatori, acciò assistessero pro tempore in detto Real'Hospitio anco per agiuto dell'anime di quei poueri, sin come con effetto si conuertirno con altre summe sopra l'Arrendamento del Pane à rotolo, che hoggi corresponde puntualmente il cinque per cento mese per mese.

Elemosina dell' Eccellent. Signor Vicerè D. Pietro Antonio d'Aragona di docati 4000. con il peso di 2. Cappellanie.

Per stabilimento dunque dell'opera parue alli Gouernatori di quel tempo di nominare, & eligere li Ministri, da quali si haueа da seruire detta santa opera, che furono li seguenti con le sottoscritte prouisioni cioè.

L'Auuocato con prouisione d'ann. docati sissanta.

Ministri dell'Hospitio nel principio della fundatione.

Il Procuratore con prouisione parimente d'ann. docati sissanta.

Il Rationale, e Secretario con prouisione d'ann.docati 216.

Il Maestro di Casa con prouisione d'ann. docati 144. vitto, & habitatione.

Il sotto Maestro di Casa con prouisione d'ann.docati 96. vitto, & habitatione.

Il Despensiero,Cantiniero,e Guardarobba con prouisione d'ann. docati 144. & il vitto, & habitatione.

Il Medico Chirurgo cõ prouisione d'ann. docati 144.

Due Cappellani delle Cappellanie fundate da S.E.con carico di attendere alle confessioni, e cure dell'anime con prouisione d'ann.docati 72. per ciascheduno,& il vitto, & habitatione.

Il Notaio con prouisione d'ann. doc. 15.

Il Barbiero con prouisione d'ann.doc.30.

Il Portinaio,e Compratore con prouisione d'ann.docati 42. vitto, & habitatione.

Due seruienti con prouisione d'ann. docati 36. per ciascheduno, vitto, & habitatione.

Il Scarparo con prouisione d'ann. doc. 9. e tarì trè, & il vitto, & habitatione.

Il Maccaronaro con prouisione d'ann.docati 60. vitto, & habitatione.

Il

Il Portiero con prouisione d'ann.doc.84.

L'Administratore de Sacramenti per li poueri con prouisione d'ann.docati 36.

Il Sacristano, e suo Clerico con prouisione d'ann.docati 132.

Il Secretario, e Rationale della Chiesa con prouisione d'ann.docati 24.

Et vn'altro Cappellano ordinario della Chiesa con prouisione d'ann.docati 48.

Le quali prouisioni importauano docati 1560. 3. l'anno oltre il vitto, & habitatione, & oltre il trè per cento dell'essattione al l'Essattore, & vn carlino per tomolo al Panettiero per qualsiuoglia tomolo di farina, che panizaua; però queste prouisioni stimate essorbitanti, e molte non necessarie secondo le forze del luogo, se riformorno nell'anno 1670. ch'entrò à gouernare il Dottor Gioseppe Pandolfi com'Eletto del Popolo, che fù creato in detto anno, conforme più distintamente si dirà appresso.

Ritrouauasi dunque in questo stato principiata quest'opera così degna con acclamatione, & applauso vniuersale, e conoscendola così li Gouernatori dell'antica Chiesa, & Hospitale di S. Gennaro detto extra menia, alli quali come si è detto, fù concesso per appli-

Gouernatori della Chiesa, & Hospidale antico donano all'Hospitio le loro entrate, e la Casa tutta.

applicar l'entrate, Casa, & edificij à qualsiuoglia opera pia, & honesta, come meglio hauessero stimato espediente, ferno donatione, e rinũza del tutto à beneficio del detto Hospitio, come si legge per instrumenti rogati in Napoli à 6. di Febraro, e 30. di Giugno 1668. per mano di Notar Carlo Gratiano, in virtù delli quali essendosi accudito in Roma à supplicar la Santità di Papa Clemente IX. per l'assenso, non solo fù negato sopra dette cessioni, e donationi, mà quelle furono dechiarate nulle, e di nessuno valore; Bensì che il medesimo Santo Padre conoscendo l'opera quanto graue, e necessaria, tanto pia, e secondando la religiosa impresa dell'Eccellentissimo Signor Vicerè di propria authorità ad instanza dell'istesso Eccellentissimo Signore ne li fè amplissima concessione con vnire, & applicare tutti li beni, case, edificij, & entrate dell'antica Chiesa, & Hospitale, al detto nuouo Hospitio in virtù dell'infrascritto Breue Apostolico diretto à Monsignor Nuntio di Napoli.

Papa Clemente Nono sopra detta donatione non assentisce, la dechiara nulla, & vnisce di potestà plenaria il vecchio al nuouo.

Breue primo di Clemente Nono per l'vnione con la clausula.

Clemens Episcopus seruus seruorum Dei. Dilecto filio nostro, & Sedis Apostolicæ Nuntio in Ciuitate Neapolitana commoranti salutem,

lutem, & Apostolicam benedictionem Sedes Apostolica, veluti pia Mater de filiorum suorum cura, & salute sollicita, præcipuè verò pauperum, & miserabilium, qui ob membrorum mutilationem, aut alium naturæ defectum quotidianum victum per Ecclesias, & plateas, ac hostiatim sibi quærere sunt coacti, ac ob temporalium rerum charitatem totam vitam miserabiliter ducere coguntur, pia Christi fidelium ad fundationem Hospitalium pro fidelibus recipiendis personis tendentia votis opportunis fauoribus, & gratijs persequi consueuit; Exhibita siquidem nobis nuper pro parte dilectorum filiorum modernorum Gubernatorum Hospitalis, & Ecclesiæ SS. Petri, & Ianuarij extra mænia Ciuitatis Neapolitanæ nouiter erigendorum petitio continebat, quod alias, seù nuper tunc existentes dilecti similiter filij Gubernatores, siue cura, & non collatiuè Ecclesiæ dicti S. Ianuarij extra prædicta mænia Ciuitatis Neapolitanæ, ac Hospitalis dictæ Ecclesiæ pro vsu tempore pestis tali morbo affectorum canonicè erecti, quibus, & alijs Hospitalis, & Ecclesiæ huiusmodi bonorum, & rerum regimen, & gubernium, ac fructuum, redditum, & prouentuum distributio, & applicatio pro peste laborantium, & ea cessante pauperum Ciuium Ciuitatis Neapolitanæ subuentione, seù alijs eleamosynis eis benè visis

visis Diæcesani loci, vel cuiusuis alterius licentia desuper minimè requisita, Apostolica authoritate concessa fuerunt, prout in litteris Apostolicis desuper expeditis plenius continetur; Existimantes propterea de bonis, & fructibus huiusmodi liberè, & licitè, vt producitur disponere posse, reminiscentesq; etiam, quod dilecti similiter filij communitas, & homines dictæ Ciuitatis tempore postremæ pestis nouum Hospitale fieri pro vsu pauperum mendicantium, qui iugiter, & vbiq; præsertim in Ecclesijs Christi fideles inibi orantes non sine strepitu, & importunitate molestabant, & aliarum vtriusque sexus personarum otio vacantium costruendi Deo Omnipotenti vouerunt, quædam Cortilia, & ædes, seù fabricas dictæ Ecclesiæ annexa, nec non omnia, & quæcumq; alia dictæ Ecclesiæ, & primò dicti Hospitalis Iura, census, fructus, redditus, & prouentus, etiam decursos ad illa, quomodolibet spectantia pro erectione dicti noui Hospitalis sub inuocatione Sancti Petri, & Sancti Iannarij, ac illius fabrica, & in eo pro tempore degentium substentatione, & onerum illi incumbentium supportatione ad instantiam, & contemplationem dilecti filij Petri de Aragona moderni Proregis Neapolitani sub diuersis pactis, & conditionibus licitis tamen, & honestis, reseruato tamen nostro, & Sedis prædictæ, seù alterius

supe-

Superioris, quatenus opus esset beneplacito dederunt, & concesserunt, ac donatio, & concessio, sicut prædicitur facta dictis Gubernatoribus Hospitalis, & Ecclesiæ præsentium vigore erigendorum huiusmodi acceptata fuerunt, prout in scripturis desuper confectis, etiam pleniùs continetur, & successiuè ipse Petrus Prorex in cortilibus, & fabricis huiusmodi nouas ædes, & ædificia ad vsum Hospitalis, cum refectorio, dormitorio, alijsque officinis, & commoditatibus, nec non Ecclesia, Sacristia, Campanili, Cæmeterio, ac congrua, & sufficienti suppellectili, tam sacra, quàm profana, & mediantibus eleemosynis à pluribus pijs Christi fidelibus larga manu elargitis construi, & ædificari, ac instrui respectiuè curauit, & benedicente Domino in dictis nouis ædibus, & ædificijs, quingenti circiter pauperes, non sine speciali communitatis, & hominum huiusmodi consolatione ad præsens reperiuntur. Cum autem sicut eadem petitio subiungebat donatio, & concessio huiusmodi à Congregatione Venerabilium fratrum nostrorum Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalium negotijs, & consultationibus Episcoporum, & regularium, præpositorum nullæ, & inualidæ declaratæ fuerunt, ipsaque Congregatio prædicti Petri Proregis pietate, & zelo ab ea plurimum commendatis censuerunt, si nobis placuisset per literas

Donatione fatta dalli Gouernatori dell'Hospedale antico al nuouo decretata nulla.

Apostolicas in forma Breuis sub anulo Piscatoris posse committi nostro, & dictæ Sedis Apostolicæ Nuntio in dicta Ciuitate commoranti, vt ipse Nuntius arbitrio, & conscientia bona, & fructus etiam decursos donata, & concessa huiusmodi Gubernatoribus Hospitalis, & Ecclesiæ, sicut præditur erigendorum ex integro concedere, & assignare aliqua infrascripta concedi, & ordinari posse, prout in supplici libello pro parte dicti Petri Proregis nobis, & Congregationi prædictæ humiliter porrecto, ac resolutione, seù decreto eiusdem Congregationis desuper sub datum Romæ die trigesima prima mensis Augusti anni Domini 1668. emanata, seù emanato similiter plenius continetur; Quare pro parte Petri Proregis, & Gobernatorum Ecclesiæ, & Hospitalis sic erigendorum huiosmodi nobis fuit humiliter supplicatum, quatenus eis in præmissis opportunè prouidere de benignitate Apostolica dignarem? Nos igitur memores verbi Prophetæ, beatus qui intelligit super egenum, & pauperem, ac cupientes hoc pium opus exequutioni demandari, propterea huiusmodi supplicationibus inclinati discretioni tuæ per Apostolica scripta mandamus, quatenus bona, iura, fructus, redditus, & prouentus etiam decursos, aliaque à Gubernatoribus primo ù dictis Hospitalis, & Ecclesiæ sic erigendis huiusmodi, vt prædicitur

Concessione dell'vnione fatta di authorità Apostolica.

tur

tur donata, & concessa cum omnibus, & singulis pactis, conditionibus, obligationibus, clausulis, & declarationibus in scripturis desuper confectis expressis, & contentis, quibuscumque licitis, tamen, & honestis pro tuis arbitrio, & conscientia authoritate nostra denuo concedas, & in dictis nouis ædibus vnum Hospitale sub inuocatione Sancti Petri, & Sancti Ianuarij cum Ecclesia, alijsque prædictis per pro tempore sistentes illorum Gubernatores, regendum, & administrandum, in quo pauperes mendicantes vtriusque sexus, & aliæ personæ otio vacantes degere, & in Ecclesia sic erigenda huiusmodi Sacramenta Ecclesiastica suscipere, & in eius sepulturis tàm ipsi, quàm alij, qui in illis sepelìri voluerint, sepeliri possint, sine alicuius præiudicio, authoritate nostra prædicta erigas, & instituas, illique sic erecto, & instituto pro eius dote, & congrua personarum mendicantium, & otio vacantium, ac Ministrorum Officialium, & famulorum illius substentatione, & onerum ei incumbentium supportatione, & Ecclesiæ prædictæ erigendæ huiusmodi manutentione, bona, iura, & fructus, redditus, ac prouentus etiam decursos huiusmodi, aliaq; à quibusuis alijs donata, & donanda, ac assignata, & assignanda, quæcumque, postquam donata, & assignata fuerunt; itaque liceat Gubernatoribus pro

Facultà di administrar li Sacramenti nella Chiessa, e della sepoltura.

tempore existentibus Hospitalis, & Ecclesiæ per eos erigendorum huiusmodi per se, vel alium, seu alios eorum, ac Hospitalis, & Ecclesiæ prædictæ, etiam erigendorum nominibus illorum omnium, & singulorum, realem, corporalem, & actualem, possessionem propria authoritate liberè apprahendere, & apprehensam perpetuò retinere, ac illorum fructus, redditus, & prouentus percipere, exigere, & leuare, ac in vsus, & vtilitatem Hospitalis, & Ecclesiæ per eos erigendorum, ac pauperum mendicantium huiusmodi conuertere, Diæcesani loci, vel cuiusuis alterius licentia desuper minimè requisita eadem authoritate nostra etiam perpetuò applicandis, & appropriandis; Nos enim si concessionem, erectionem, institutionem, applicationem, & appropriationem prædictam per eos vigore præsentium fieri contingerit, vt prædicitur, easdem præsentes etiam, ex eo quod in præmissis, quicumque interesse habentes, seù habere pratendentium præmissis non conseserint, nec ad ea vocati, vel auditi fuerint, nullo vnquã tempore de subreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, seu intentionis nostræ, alioue quomodolibet quantumuis magno, & substantiali, ac excogitabili, & in excogitato defectu notari, impugnari, & argui, infringi, retractari, & in ius, vel controuersiam vocari ad viam, & terminos

Iuris

Iuris reduci, seù aduersus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudque quodcumque Iuris, facti, vel gratia remedium impetrari, aut impetrato, vel etiam motu proprio concesso; nec vnquam in iudicio, vel extra illud vti, seù se iuuari posse, nec sub quibus vis similium, vel dissimilium gratiarum reuocationibus, limitationibus, aut alijs contrarijs dispositionibus comprahendi, sed semper ab illis exceptas, & quoties illæ emanabunt, toties in pristinum, & suum, in quo antea erant statum, restitutas, repositas, & plenariè reintegratas, ac etiam de nouo sub quacumque posteriori data per modernos, & pro tempore sistentes Hospitalis pro se erigendi huiusmodi Gubernatores quandocumque erigenda concessas fore, & esse, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, ac Gubernatoribus Hospitalis per se erigendi huiusmodi plenissimè, & perpetuò suffragari, ac ab omnibus illis, ad quos spectat, & pro tempore spectabit inuiolabiliter, & inconcussè obseruari, sicque & non alias in præmissis omnibus, & singulis censeri, atque ità per quoscumque Iudices ordinarios, & delegatos, quauis authoritate fungentes, etiam causarum Palatij Apostolici, Auditores, & Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinales, etiam de latere legatos, vicelegatos, & Sedis Apostolicæ Nuncios sublata eis,

&

& eorum cuiuslibet quamuis aliter iudicandi, & interpetrandi facultate, & authoritate iudicari, & definiri debere, & si secus super his, à quocumque quauis authoritate scienter, vel ignoranter contingerit attentari, irritum, & inane decernimus non obstantibus nostris, & Cancellariæ Apostolicæ regulis de vnionibus committendis ad partes vocatis, quorum interest, ac de exprimendo vero annuo valore, nec non Laterenensis Concilij nouissimè celebrati vniones perpetuas, nisi in casibus à Iure expressis fieri prohibentis, ac feliois recordationis Pij Papæ Quarti prædecessoris nostri de gratijs interesse Cameræ Apostolicæ quomodolibet concernentibus in eadem Camera infra certum, in ibi expressum tempus registrandis, alijsque constitutionibus, & ordinationibus Apostolicis, etiam in Synodalibus, Prouincialibus, vniuersalibus, & generalibus Concilijs æditis, & ædendis, specialibus, vel generalibus sub quibuscumq; tenoribus, & formis, ac cum quibusuis etiam derogatoriarum, derogatorijs, alijsque efficacioribus efficacissimis, & insolitis clausulis, & irritantibus, & alijs decretis in genere, & in specie etiam iteratis vicibus etiam certa simili in contrarium remissorum, quouis modo, & quomodolibet concessis, & innouatis, quibus, omnibus; & singulis, etiam si de illis, eorumque totis tenoribus specia-

lis,

lis, specifica, expressa, & indiuidua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes mentio, seù quauis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hæc seruanda forè tenoris huiusmodi, ac si de verbo ad verbum nihil penitus omisso, & forma in illis tradita obseruata inserti forent eisdem præsentibus proplenè, ac sufficienter expressis, & insertis habentes illis, alias in suo robore permansuris, ac vice dumtaxat latissimè, et plenissimè, ac specialiter, et expressè derogamus contrarijs quibuscumque. Volumus autem, quod Gubernatores pro tempore existentes Ecclesiæ, & Hospitalis per eos erigendorum huiusmodi de rebus gestis, & ādministratis tibi iuxta Concilij Tridentini dispositionem, quot annis rationem reddere omninò teneantur. Datum Romæ apud Sanctam Mariam Maiorem anno Incarnationis Domini millesimo sexcentesimo sexagesimo nono nonis Iunij Pontificatus nostri anno secundo pro Eminētissimo Domino Cardinali Barberino Summatore I. Ciampinus I.G. Slusius visa Ciampinus, locus sigilli pendentis in corda serica alba, plumbo alligata, registrata in Secretaria Breuium, &c.

Clausula di dar li conti al Nuntio,

E nel medesimo tempo S.E. per maggior vantaggio anco spirituale, e concorso de fede-

fedeli, procurò dall'istesso Papa la esentione, e separatione della giurisdittione Ecclesiastica, dall' Arciuescouo ordinario di Napoli,cō che fusse solo sottoposto à Monsignor Nuntio per lo spirituale,conforme lo godono altri luoghi Pij antichi,e grādiosi di questa Città fundati, similmēte sotto la Real Protettione, e con vn Tesoro d'Indulgenze in virtù del seguente Breue Apostolico diretto al medesimo Monsignor Nuntio v3.

Breue dell' Indulgenze, & essentione.

Clemens Papa Nonus ad perpetuam rei memoriam,sicut expedit,quod Colonus per ipsum sata diligenter custodiat, & nutriat, vt sperati fructus colligantur, ità decet,quod Romanus Pontifex pia per ipsum erecta loca custodiat, & muniat, vt sperati animarum fructus inde praeueniant, quapropter eadem pia loca spiritualibus, & temporalibus muneribas, & gratijs cumulare satagit, prout in Domino competit expedire; Cum nos hodie dilecto filio nostro, & Sedis Apostolicae Nuntio Neapoli commoranti dederimus in mandatis, quatenus vnum Hospitale cum Ecclesia, alijsque membris necessarijs sub inuocatione Sancti Petri, & Sancti Ianuarij extra maenia Ciuitatis Neapolitanae, in quo pauperes mendicantes vtrique sexus, & aliae personae otio vacantes

tantes degere possent sine alicuius praeiudicio pro eius arbitrio, & conscientia authoritate nostra erigeret, & institueret, prout in nostris desuper confectis literis plenius continetur; Nos eundem Hospitalem, ac Ecclesiam, ut praedicitur erigendos, nec non dilectos filios Gubernatores eiusdem Hospitalis, & alias personas in eo degentes in Euentum erectionis, & institutionis huiusmodi spiritualibus fauoribus, & gratijs, atque indulgentijs prosequi volentes; Gubernatores, & alias personas, earumque singulas, à quibusuis excommunicationis, suspensionis, alijsque Ecclesiasticis sententijs, censuris, & pœnis à iure, vel ab homine, quauis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet inuadati existunt ad effectum praesentium, dumtaxat consequendum harum serie absoluendos, & absolutos fore censentes, eiusdem Hospitalis, & Ecclesiae sic, ut praedicitur erigendorum, bona, iura, fructus, redditus, & prouentus, aliaque à quibusuis donata, & donanda, ac assignata, & assignanda, quaecumque postquam donata, & assignata, ac cuiuscumque qualitatis, quantitatis, & valoris fuerint, & vbique locorum extiterint; ac Hospitalis, & Ecclesiae erigendorum huiusmodi Gubernatores, Administratores, Presbyteros, Clericos, & Officiales, Ministros, Famulos, & Pauperes mendicantes, aliasque personas in eo pro tempore sistentes ab Archiepiscopi

Assolutione da qualsiuoglia censura à fine di cõsequire le Indulgenze, che se dispensano, e li beni applicati in altro.

Essentione dall' Ordinario.

ſcopi Neapolitani, & quorumcumque aliorum Ordinariorum, etiam tanquam dictæ Sedis Apoſtolicæ delegatorum, eorumque Vicariorum, & Officialium, aliorumque Iudicum Iuriſdictione, correctione, viſitatione, ſuperioritate, dominio, computorum redditione, aut alias etiam ratione delicti, vel contractus, ſeù rei, de qua ageretur, vbicumque commiſſum eſſet, vel committeretur delictum, inhitus foret, vel inheretur contractus; ſeù res ipſa conſiſteret, Apoſtolica authoritate perpetuò eximimus, & liberamus, illaque ſic exempta, & libera prædictæ Sedi Apoſtolicæ, illiuſque Nuntio prædicto ſimiliter eadem Apoſtolica authoritate perpetuò ſubijcimus, & ſubmittimus; quodque etiam tempore interdicti Eccleſiaſtici, quauis etiam Apoſtolica authoritate appoſiti in Eccleſia, ſicut prædicitur, erigenda huiuſmodi, Miſſam etiam cum cantu, ac alia Diuina Officia ſubmiſſa voce, & ianuis clauſis nulla pulſata campana, ac excommunicatis, & interdictis omninò excluſis in pauperum mendicantium, & perſonarum otia vacantium, aliorumq; Officialium, Miniſtrorum, & famulorum præſentia, etiam in feſto Paſchatis Reſurrectionis Dominicæ celebrare, eiſque etiam in dicto feſto Euchariſtiæ Sacramentum, ſine tamen præiudicio iurium Parrochialium, ſi quæ ſint, miniſtrare reſpectiuè poſſint, &

Hoſpitio de Poueri ſottopoſto per lo ſpirituale alla Sede Apoſtolica, & al ſuo Nuntio tantùm.

Hoſpitio, e ſua Chieſa in tempo d'interditto tiene Meſſa, Officij Diuini, & altri Sacramenti per vſo delli habitãti in eſſo nel modo, che ſpiega.

va-

valeant, teneaturque, & obligatus sit quilibet Notarius, & Scriba de donationibus, & legatis Hospitali, & Ecclesiæ, sicut prædicitur erigendis huiusmodi pro tempore faciendis, ac testamentis, codicillis, & alijs vltimis voluntatibus, eorum vtilitatem, & cõmodum etiam minimum principaliter, vel accessoriè, aut alias quomodolibet concernentibus pro tempore quouis modo rogatus infra mensem post diem rogitus, si dispositio esset inter viuos, & si est causa mortis post diem obitus donantis, legantis, testantis, aut alias vt prædicitur disponentis immediatè sequentem, donationes, legata, aliasque dispositiones huiusmodi alicui ex Hospitalis, & Ecclesiæ, sicut prædicitur erigendorum huiusmodi Gubernatoribus pro tempore existentibus fideliter nunciare, alioquin quolibet ex dictis mensibus elapso excommunicationis latæ sententiæ, à qua non nisi de Gubernatorum pro tempore existentium huiusmodi consensum (præterquam in mortis articulo constitutus) absolui nequeat, & nihilominus ab officio, & exercitio eius notariatus vbilibet suspensionis ad annum respectiuè pœnas incurrat eo ipso, & si suspensione huiusmodi durante in dicto exercitio quomodolibet se immiscuerit falsum committat actum, tamen de quibus inter suspensionem eandem ignoranter rogarentur detrimentum aliquod, propterea nõ pa-

Notari, Scriuani, & altri Officiali obligati à dar nota de legati, contratti, e qualsiuoglia dispositione.

Confessori dell' Hospitio, à Poueri Ministri, & habitanti in esso possono assoluere casi reseruati vna volta in vita, e li non reseruati sempre.

Confessori in mortis articulo posson dar indulgenza plenaria, e remissione de peccati.

Gouernatori possino far statuti ordinationi, capitoli, disponere le rēdite, la celebratione di Messe, & altri Diuini Officij, &c.

tiantur; liceatque Confessoribus Hospitalis, & Ecclesiæ, sicut prædicitur erigēdorum huiusmodi pauperes mendicantes, personas otio vacantes, & Officiales, Ministros, famulos, & alios in ea, vel in eo degentes à peccatis in casibus dictæ Sedis reseruatis (exceptis tamen in bulla die Cœnæ Domini legi consueta contentis, & expressis) semel in vita, & de non reseruatis, quoties opus fuerit absoluere, & illorum plenariam Indulgentiam, & remissionem in mortis articulo constitutis impendere. Præterea modernis, & pro tempore existentibus Hospitalis, & Ecclesiæ, sicut prædicitur erigendorum huiusmodi Gubernatoribus, vt quæcumque statuta, ordinationes, capitula, & decreta felix regimen, & gubernium, administrationem Hospitalis, & Ecclesiæ, sicut prædicitur erigendorum huiusmodi prosperamq; illorum personarum, & bonorum directionem, & missarum, & aliorum officiorum celebrationem, fructuumq; applicationem, & distributionem, nec non modum, & formam erigendi Gubernatores, & alios Officiales, Ministros, & famulos, ac recipiendi, & alendi personas prædictas cōcernentia, & alis vtilia, & necessaria, quæcumque licita tamen, & honesta, ac Concilij Tridentini decretis, & Apostolicis constitutionibus minimè contrariá, per pro tempore existentem Nuntium prædictum examinanda, & approbanda, ab eis ad quos pro tempore

pore

pore spectabit inuiolabiliter obseruanda, & adimplenda facere, & condere, ac postquam sic facta, & condita fuerint, toties, quoties pro rerum, & temporum qualitatibus, vel alias expediens videbitur illa, vt prædicitur examinanda, & approbanda corrigere, immutare, & alterare, ac etiam ex integro in melius de eiusdem Nuntij consensu reformare liberè, & licitè possint, et valeant; Insuper omnibus, et singulis vtriusque sexus pauperibus, et otio vacantibus personis, ac Gubernatoribus, Officialibus, Ministris, et famulis Hospitalis, & Ecclesiæ, sicut prædicitur erigendorum huiusmodi verè pœnitentibus, & confessis, qui dictum Hospitale sicut prædicitur erigendum, huiusmodi de cætero ingredientur, vel illius gubernium ministerium, & seruitium quomodolibet susceperint die primo illorum ingressus, & susceptionis gubernij, vel ministerij, aut seruitij respectiue, si Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum huiusmodi susceperint, ac etiam omnibus, & singulis vtriusque sexus Christi fidelibus quibuscumque, qui similiter verè pœnitentes, & confessi, ac Sacra Communione prædicta refecti Ecclesiam erigendam huiusmodi in Conceptionis, & Assumptionis B. Mariæ semper Virginis Immaculatæ, ac Sancti Petri, & Sancti Ianuarij prædictorum, & Sancti Iacobi Apostoli festiui-

Gouernatori, Ministri, & altri nel primo giorno dell'ingresso cōfessati, e cōmunicati guadagnano Indulgenza plenaria, e remissione de tutti i peccati.

Indulgenza plenaria, e remissione di tutti i peccati à tutti li fedeli, che confessati, e communicati visitaranno la Chiesa nelle feste della Concettione, & Assuntione della Beata Vergine, di S. Pietro, S. Gēnaro, e S. Giacomo con orare nel modo che si ordina.

stiui-

stiuitatibus à primis vesperis vsque ad occasum Solis cuiuslibet ex festiuitatibus huiusmodi, annis singulis deuotè visitauerint, & pias ibi preces, ad Deum pro Sanctæ Matris Ecclesiæ exaltatione, hæresum extirpatione, hæreticorum conuersione, & inter Principes Christianos facienda, & fouenda pace, & Romani Pontificis salute effuderint pro die festiuitatum huiusmodi id pro tempore egerint plenariam omnium, & singulorum peccatorum suorum Indulgentiam, & remissionem Apostolica authoritate similiter perpetuò concedimus, & in die Sabbati cuiuslibet hebdomadæ eamdem Ecclesiam, sicut prædicitur erigendam, etiam visitantes tertiam partem de iniunctis eis, vel alias quomodolibet debitis pœnitentijs misericorditer in Domino etiam perpetuò relaxamus; postremo eisdem pauperibus vtriusque sexus, ac personis otio vacantibus, ac Ministris, & famulis in Hospitali erigendo huiusmodi degentibus, qui singulis diebus, quinquies Orationem Dominicam, & toties Salutationem Angelicam deuotè recitauerint quolibet die id egerint easdem Indulgentias, & peccatorum remissiones consequantur, quas consequerentur si quadragesimalibus, & alijs totius anni temporibus, quibus nonnullas in Vrbe, & extra illius muros consistentes Ecclesias pro stationibus consequendis visitari solent personaliter visi-

Indulgenza della terza parte delle pertinenze ingionte à quelli visitaranno la Chiesa nelli giorni di Sabbato.

Indulgenza per remissione de peccati alli Poveri, Ministri, e Servienti in ogni giorno, che reciteranno cinque Pater, e cinque Aue, come se visitassero le Chiese di Roma in tempo di quadragesima.

visitarent, pariter eadem Apostolica authoritate perpetuò concedimus; præsentes quoque nullo unquam tempore de subreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, seù intentionis nostræ, aliove quomodolibet quantumuis magno, ac substantiali, & excogitabili, & in excogitabili defectu notari, impugnari, & argui, infringi, retractari, in Ius, vel controuersiam vocari, ad viam, & terminos iuris reduci, seù aduersus illas aperitionis oris restitutionis in integrum, aliud ne quodcumq; Iuris, facti, vel gratiæ remedium impetrari, aut impetrato, vel etiam motu proprio concesso quempiam in iudicio, vel extra illud uti, seù iuuari posse, nec sub quibusuis similium, vel dissimilium gratiarum reuocationibus, limitationibus, aut alijs contrarijs dispositionibus comprahendi, sed semper ab illis exceptas, & quoties illæ emanabunt, toties in pristinum, & eum in quo antea erant statum restitutas, repositas, & plenariè reintegratas, ac etiam de nouo sub quacumque posterioris data per modernos, & pro tempore existentes, Hospitalis sic, ut prædicitur erigendi, Gubernatores quandocumque erigendos concessas fore, & esse suosq; plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, ac eiusdem Gubernatoribus modernis, & pro tempore existentibus plenissimè, & perpetuò suffragari, ac ab omnibus illis, ad quos

spe-

spectat, & pro tempore spectabit inuiolabiliter, & inconcusse obseruari, sicq; & non alias in præmissis omnibus, & singulis censeri, atque ita per quoscumq; Iudices, Ordinarios, & delegatos quauis authoritate fungentes, etiam causarum Palatij Apostolici Auditores, ac Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinales etiam de latere Legatos, Vicelegatos, & Sedis Apostolicæ Nuntios sublatam eis, & eorum cuilibet quauis aliter iudicandi, & interpetrandi facultate iudicari, & diffiniri debere, et si secus super his à quoquam quauis authoritate scienter, vel ignoranter contingerit attentari irritum, & inanè decernimus, non obstante nostra, & Cancellaria Apostolicæ regula de non concedendis Indulgentijs ad instar, ac piæ memoriæ Clementis Papæ V. prædecessoris nostri in Concilio Lugdunensi super exemptionibus ædita, alijsque constitutionibus, & ordinibus Apostolicis etiam in Synodalibus, & Prouincialibus vniuersalibus, & generalibus Concilijs æditis, & ædendis specialibus, vel generalibus sub quibuscumque tenoribus, & formis, ac cum quibusuis etiam derogatoriarum, derogatorijs, alijsque efficacioribus, efficacissimis, & insolitis clausulis, ac irritantibus, & alijs decretis in genere, vel in specie, etiam iteratis vicibus, etiam motu proprio in contrarium præmissorum, quomodolibet concessis, & in-

nouatis, quibus omnibus, & singulis, etiam si de illis, eorumque totis tenoribus, specialis, specifica, expressa, & induidua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes mentio, seù quæuis aliâ expressa habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc seruanda foret, illis alias in suo robore permansuris, ac vice dumtaxat harum serie specialiter, & expressè derogamus, cæterisq; contrarijs quibuscumque. Volumus autem, quod si Hospitali, & Ecclesiæ, sicut prædicitur erigendis huiusmodi aliqua alia Indulgentia per nos concessa fuerit eadem præsentes literæ nullius sint roboris, vel momenti. Datum Romæ apud Sãctam Mariam Maiorem sub anulo Piscatoris die quinta Iulij 1669. Pontificatus nostri secundo anno. F. Moretus, I.G. del Vaulx.

Ben vero che non si diede all'hora esecutione alli Breui sudetti per l'vltima clausula opposta nel primo, cioè che li Gouernatori in qualsiuoglia anno douessero presentar li conti della loro administratione al detto Monsignor Nuntio, ibi: *Volumus autem, quod Gubernatores pro tempore existentes Ecclesiæ, & Hospitalis erigendorum huiusmodi de rebus gestis, & administratis, ipsi iuxta Concilij Tridentini dispositionem, quotannis rationem*

Breui sudetti non furono essecutoriati per la clausula di dar li cõti al Nuntio.

reddere, omninò teneantur; giudicandosi questo anco pregiudiciale alla Real giurisdittione, quando altri luoghi pij, che si gouernano in questa Città da Gouernatori seculari, non hanno obligo di dar conto alcuno all'Ecclesiastici, & il medesimo Hospitale, e Chiesa antico detta di S.Gennaro extra mœnia, ne meno hauea tal'obligo, conforme si spiegò nella concessione fatta à tempo di Paulo III. di sopra riferita, mà solo che li Gouernatori se li douessero dar gl'vni à gl'altri frà se medesimi.

Eccellentiss. Sig. D. Pietro Antonio con l'occasione dell' Ambasciata dell' Obedienza al Papa Clemente X. procura la confirma del Breue dell'Vnione senza la clausula.

Là onde l'istesso Eccellentissimo Signor Don Pietro Antonio Duca di Segorbe, e di Cardona in quest'anno 1671. con la occasione fù in Roma per l'Ambasciata della Obedienza in nome del Rè nostro Signore, che Dio guardi, e della Regina nostra Signora, procurò anco si reformasse detta clausula, e si dechiarasse, che li conti si douessero dare trà li medesimi Gouernatori, conforme appare dal seguente altro Breue.

Dilecto

Dilecto filio nostro, & Apostolicæ Sedis in Regno Neapolis Nuntio.

CLEMENS PAPA X.

Dilecte fili salutem, & Apostolicam benedictionem, aliàs fæl. record. Clemens Papa IX. prædecessor noster tunc existenti suo, & Apostolicæ Sedis Nuntio in Ciuitate Neapolitana commoranti sub certis modo, & forma tunc expressis, dedit in mandatis, vt nouum Hospitale sub titulo, seù inuocatione Sanctorum Petri, & Ianuarij cum Ecclesia, & alijs prope, & extra mœnia dictæ Ciuitatis pro subuentione pauperum mendicantium vtriusque sexus erigeret authoritate Apostolica, & institueret cum decreto inter cætera, quod Gubernatores pro tempore existentes Ecclesiæ, & Hospitalis erigendorũ, huiusmodi de rebus gestis, & administratis ipsi Nuntio iuxta Concilij Tridentini dispositionem, quot annis rationem reddere, omninò tenerentur, & alias prout vberius continetur in ipsius Clementis prædecessoris literis desuper sub plumbo anno Incarnationis Dominicæ 1669. *nonis Iunij expeditis tenoris, qui sequitur v3. Clemens Episcopus seruus seruorum Dei, dilecto filio nostro, & Sedis Apostolicæ Nuntio in Ciuitate Neapolitana commoranti,*

Breue secondo di Clemente X. senza la clausula.

salutem, & Apostolicam benedictionem; Sedes Apostolica, veluti pia Mater de filiorum suorum cura, & salute sollicita, præcipuè verò pauperum, & miserabilium, qui ob membrorum mutilationem, aut talium naturæ defectuum quotidianum victum per Ecclesias, & plateas, ac ostiatim sibi quærere sunt coacti, nè ob temperalium rerum charitatem totam vitam miserabiliter ducere cogantur, pia Christi fidelium ad fundationem Hospitalium pro similibus excipiendis personis tendentia vota opportunis fauoribus, & gratijs prosequi consueuit; Exhibita si quidem nobis pro parte dilectorum filiorum modernorum Gubernatorum Hospitalis, & Ecclesiæ S. Petri, & S. Ianuarij extra mœnia Ciuitatis Neapolitanæ nouiter erigendi petitio continebat. Quod aliàs, seù nuper tunc existentes dilecti similiter filij Gubernatores sine cura, & non collatiuè Ecclesiæ dicti Sancti Ianuarij extra prædicta mœnia Ciuitatis Neapolitanæ, ac Hospitalis dictæ Ecclesiæ pro vsu, tempore pestis tali morbo affectorum canonicè erecti, quibus, etiam aliàs Hospitalis, & Ecclesia huiusmodi, bonorum, & rerum regimen, & gubernium, ac fructuum, reddituum, & prouentuum distributio, & applicatio pro peste laborantium, & ea cessante pauperum Ciuium Ciuitatis Neapolitanæ subuentione, seù alijs eleemosynis eis benè visis, Diœcesani

cesani

cesani loci, vel cuiusuis alterius licentia desuper minimè requisita Apostolica authoritate concessa fuerant, prout in literis Apostolicis desuper expeditis plenius continetur, existimantes propterea de bonis, & fructibus huiusmodi liberè, & licitè vt prædicitur disponere posse, reminiscentes quod etiam quod dilecti similiter filij, Ciuitas, & homines dictæ Ciuitatis tempore postremæ pestis nouum Hospitale forsan pro vsu Pauperum mendicantium, qui iugiter, & vbique præsentium in Ecclesijs Christifideles inibi orantes, non sine strepitu, & importunitate molestabant, & aliarum vtriusque sexus personarum otio vacantium construendi Deo Omnipotenti vouerant, quædam Cortilia, & ædes, seù fabrica prædictæ Ecclesiæ annexa, nec non omnia, & quæcumque alia dictæ Ecclesiæ; Et primo dicti Hospitalis iura, census, fructus, redditus, & prouentus etiam decursos ad illa quomodolibet spectantia pro erectione dicti noui Hospitalis sub inuocatione Sancti Petri, & Sācti Ianuarij, ne illius fabrica, & in eo pro tempore de gentium substentatione, & onerum illi incumbentium supportatione ad instantiam, & contemplationem dilecti filij Petri de Aragon moderni Proregis Neapolitani sub diuersis pactis, & conditionibus licitis tamen, & honestis, reseruato tamen nostro, & Sedis prædictæ, seù alterius

Su-

Superioris, quatenus opus esset beneplacito, dederunt, & concesserunt, ac donatio, & concessio sicut prædicitur facta dictis Gubernatoribus Hospitalis, & Ecclesiæ præsentium vigore erigendorum, huiusmodi acceptata fuerunt, prout in scripturis desuper confectis etiam plenius continetur, & successiuè ipse Petrus Prorex in cortilibus, & fabricis huiusmodi nouas ædes, & officia ad vsum Hospitalis, cum refectorio, dormitorio, alijsque officinis, & commoditatibus, nec non Ecclesia, Sacristia, Campanile, Cæmiterio, ac congrua, & sufficienti suppellectili tàm Sacra, quàm profana, etiam mediantibus eleemosynis à pluribus Christi fidelibus larga manu elargitis construi, & ædificari, ac instrui respectiuè curauit, & benedicente Domino in dictis nouis ædibus, & ædificijs quingenti circitèr pauperes, non sine spirituali communitatis, & hominum huiusmodi consolatione ad præsens reperiuntur; Cum autem sicut eadem expositio subiungebat donatio, & concessio huiusmodi à Congregatione Venerabilium Fratruum nostrorum S.R.E. Cardinalium, negotijs, & consultationibus Episcoporum, & Regularium Præpositorum nullæ, & inualidæ declaratæ fuerint, ipsaq; Congregatio prædicti Petri Proregis pietate, & zelo ab ea plurimum commendatis censuerit, si nobis placuisset per literas Apostolicas in forma

Bre-

Breuis sub anulo Piscatoris posse committi nostro, & dictæ Sedis Apostolicæ Nuntio in dicta Ciuitate commoranti, vt ipse Nuntius arbitrio, & conscientia, bona, & fructus etiam decursos, donata, & concessa huiusmodi Gubernatoribus Hospitalis, & Ecclesiæ, sicut prædicitur erigendorum ex integro concederet, & assignaret, aliaque infrascripta concedi, & ordinari posse, prout in supplici libello pro parte dicti Petri Proregis nobis, & Congregationi prædictæ humiliter porrecto, ac resolutione, seu decreto eiusdem Congregationis desuper sub datum Romæ die 31. mensis Augusti anni Domini 1669. emanata, seu emanato similiter plenius continetur; quare pro parte Petri Proregis, & Gubernatorum Ecclesiæ, & Hospitalis sic erigendorum huiusmodi nobis fuit humiliter supplicatum, quatenus eis in præmissis opportunè prouidere de benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur memores verbi Prophetæ, Beatus, qui intelligit super egenum, & pauperem, ac cupientes hoc Pium Opus exequutioni demandari, proptereaque huiusmodi supplicationibus inclinati discretioni tuæ pro Apostolica scripta mandamus, quatenus bona, iura, fructus, redditus, & prouentus etiam decursos, aliaque à Gubernatoribus primo dictis Hospitali, & Ecclesiæ sic erigēdis huiusmodi, vt prædicitur donata, & concessa cum omnibus,

nibus, & singulis pactis, & conditionibus, obligationibus, clausulis, & declarationibus inscripturis desuper confectis, expressis, & contentis, quibuscumque licitis tamen, & honestis pro tuis arbitrio, & conscientia authoritate nostra de nouo concedas, & in dictis nouis ædibus vnum Hospitale sub inuocatione Sancti Petri, & Sancti Ianuarij cum Ecclesia, aliisque prædictis pro tempore existentes illorum Gubernatores regendum, & administrandum, in quo pauperes mendicantes vtriusq; sexus, & aliæ personæ otio vacantes degere, & in Ecclesia sic erigenda huiusmodi Sacramenta Ecclesiastica suscipere, & in eius sepulturis tàm ipsi, quàm alij, qui in illis sepeliri voluerint, sepeliri possint sine alicuius præiudicio, authoritate nostra prædicta erigas, & instituas, illique sic erecto, & instituto pro eius dote, & congrua personarum mendicantium, & otio vacantium, ac Ministrorum, Officialium, & famulorum illius substentatione, & onerum ei incumbentium supportatione, & Ecclesiæ pro te erigendæ huiusmodi manutentione, bona, iura, fructus, redditus, & prouentus etiam decursos huiusmodi, aliaque à quibusuis alijs donata, & donanda, ac assignata, & assignanda, quæcumque postquam donata, & assignata fuerint, ità quod liceat Gubernatoribus pro tempore existentibus Hospitalis, & Ecclesiæ

pro

per te erigendorum, huiusmodi per te, vel alium, seù alios eorum, ac Hospitali, & Ecclesiæ per te erigendorum nominibus illorum omnium, & singulorum, realem, corporalem, & actualem possessionem propria authoritate liberè apprehendere, & apprehensam perpetuò retinere, ac illorum fructus, redditus, & prouentus percipere, exigere, & leuare, ac in vsus, & vtilitatem Hospitalis, & Ecclesiæ per te erigendorum, ac Pauperum mendicantium huiusmodi conuertere Diœcesani loci, vel cuiusuis alterius licentia desuper minime requisita eadem authoritate nostra, etiam perpetuò applices, & appropries; Nos enim si concessionem, erectionem, institutionem, applicationem, & appropriationem prædictas per te vigore præsentium fieri contingerit, vt prædicitur easdem præsentes, etiam ex eo quod in præmissis, quicumque interesse habentes, seù habere prætendentes præmissis non consenserint, nec ad ea vocati, vel auditi fuerint, nullo vnquam tempore de subreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, seù intentionis nostræ, alioue quomodolibet quantumuis magno, & substantiali, ac excogitabili, & inexcogitato defectu notari, impugnari, redargui, infringi, retractari, & in ius, vel controuersiam vocari ad viam, & terminos iuris reduci, seù aduersus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudue

quodcumq; iuris facti, vel gratiæ remedium impetrari, aut impetrato, vel etiam motu proprio concessas, nec vnquam in iudicio, vel extra illo vti, seù se iuuare posse, nec sub quibusuis similium, vel dissimilium gratiarum reuocationibus, limitationibus, aut alijs contrarijs dispositionibus comprehendi, sed semper ab illis aceeptas, & quoties illæ emanabunt, toties in pristinum, & eum, in quo antea erant statum restitutas, repositas, & plenariè reintegratas, ac etiam de nouo sub quacumque posteriori data per modernos, & pro tempore existentes Hospitalis per te erigendi huiusmodi Gubernatores eligenda concessas fore, & esse, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, ac obtinere, & Gubernatoribus Hospitalis per te erigendi huiusmodi plenissimè, & perpetuò suffragari, ac ab omnibus illis, ad quos spectat, & pro tempore spectabit inuiolabiliter, & inconcusè obseruari, sicq; & non alias in præmissis omnibus, & singulis censeri, atqueità per quoscumque Iudices, Ordinarios, & Delegatos, quauis authoritate fungentes etiam causarum Palatij Apostolici Auditores, ac S.R.E. Cardinales, etiam de latere Legatos, Vicelegatos, & Sidis Apostolicæ Nuntios sublata eis, & eorum cuilibet quauis aliter iudicandi, & interpetrandi facultate, & authoritate iudicari, definiri, debere, & si secus super his

à quo-

à quoquam quauis authoritate scienter, vel ignoranter contingerit attentari, irritum, & inanè decernimus non obstantibus nostris, & Cancellariæ Apostolicæ regulis de vnionibus committendis ad partes vocatis, quorum interest, ac de exprimendo vero annuo valore, nec non Lateranensis Concilij nouissimè celebrati vniones perpetuas, nisi in casibus à iure expressis fieri prohibentis, ac fel. record. Pij Papæ IV. prædecessoris nostri de gratijs interesse Cameræ Apostolicæ quomodolibet concernentibus in eadem Camera infra certum inibi expressum tempus registrandis, alijsque constitutionibus, & ordinibus Apostolicis, etiam Synodalibus, Prouincialibus, vniuersalibus, & generalibus Concilijs editis, & edendis, specialibus, & generalibus, sub quibuscumque tenoribus, & formis, ac cum quibuscumq; etiam derogatoriarum, derogatorijs, alijsque efficacioribus, & efficacissimis, & insolitis clausulis irritantibus, & alijs decretis in genere, & in specie etiam iteratis vicibus etiam motu simili in contrarium promissorum quouis modo, & quomodolibet concessis, & innouatis; Quibus omnibus, & singulis etiam si de illis, eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa, & indiuidua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio, seù quauis alia expressio habenda,

aut aliqua alia exquisita formà ad hoc seruanda foret, tenore huiusmodi, ac si de verbo ad verbum nihil penitus omisso, & forma in illis tradita obseruata inserti forensi eisdem præsentibus pro plenè, & sufficienter expressis, & insertis habendis illis, aliàs in suo robore permansuris hac vice dumtaxat latissimè, & plenissimè, ac specialiter, & expressè derogamus contrarijs quibuscumque. Volumus autem, quod Gubernatores pro tempore existentes Ecclesiæ, & Hospitalis per te erigendorum huiusmodi de rebus gestis, & administratis sibi iuxta Concilij Tridentini dispositionem, quot annis rationem reddere, omninò teneantur: Datum Romæ apud Sanctam Mariam Maiorem anno Incarnationis Dominicæ 1669. nonis Iunij Pontificatus nostri anno secundo.

Reuocatione della clausula di darli conti al Nuntio, mà che si diano alli Gouernatori successori.

Cum autem sicut dilectus filius nobilis vir Petrus de Aragona Dux Segorbiæ, & Cardonæ Regni Neapolis Prorex, tàm suo, quàm dilectorum, etiam filiorum Gubernatorum prædictorum nominibus, nobis nuper exponi fecit literæ præinsertæ, non dum sint exequutioni demandatæ, & demum post earundem literarum expeditionem ad ipsorum Petri Ducis, & Proregis, ac Gubernatorum notitiam deuenerit, quod dudum bon. mem. Rainutius tituli Sancti Angeli S.R.E. Presbyter Cardinalis, dum vixit Sedis Apostolicæ maior

Pæni-

Pœnitentiarius de mandato recol. mem. Pauli PP. III. prædecessoris pariter nostri indulserit, vt Administratores Ecclesiæ, & Hospitalis Sancti Ianuarij, qui vna cum eorum bonis, & iuribus iuxta præinsertarum literarum dispositionem Ecclesiæ, & Hospitali, vt prædicitur erigendis applicari debent rationem administrationis suæ non alijs, quam eorum successoribus administratoribus reddere tenerentur, & consimili Indulto, etiam Hospitale Sancti Iacobi Hispanorum Neap. ex concessione dicti Pauli Prædecessoris fruatur; Nobis propterea Petrus Dux, & Prorex, ac Gubernatores prædicti humiliter supplicari fecerunt, vt in præmissis, opportunè prouidere, & vt infra indulgere de benignitate Apostolica dignaremur; Nos igitur ipsius Petri Ducis, & Proregis desiderio, ac in re quantum cum Domino possumus fauorabiliter annuere, eumque ac Gubernatores prædictos specialibus fauoribus, & gratijs prosequi volentes, & eorum singulares personas à quibusuis excomunicationis, suspensionis, & interdicti, alijsque Ecclesiasticis sententijs, censuris, & pœnis, à iure, vel ab homine quauis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatæ existunt, ad effectum præsentium tamen consequendum harum serie absoluendas, & absolutas fore censentes; Huiusmodi supplicationibus inclinati

discre-

discretioni tuæ per præsentes cōmittimus, & mandamus, quatenus constito sibi de narratis, vt Gubernatores, seù Administratores Ecclesiæ, & Hospitalis sicut prædicitur erigendorum administrationis suæ, rationem non alijs, quam nouis Gubernatoribus, seu Administratoribus, qui eis in gubernio, & administratione Ecclesiæ, & Hospitalis huiusmodi pro tempore succedent cum assistentia Ministri, qui pro tempore Deputatus fuerit eiusdē Hospitalis, & non aliorum reddere teneantur authoritate nostra Apostolica concedas, & indulgeas, ac decernas, & declares, atque ità ad præinsertarum literarum exequutionem seruata, cæteroque illarum forma, & dispositione eadem authoritate procedas, illos enim quamcumque necessariam, & opportunam ad id facultatem sibi harum serie dicta authoritate tribuimus, & impartimus non obstantibus quoad ea, quæ præsentibus sunt contraria literis præinsertis, ac constitutionibus, & ordinationibus Apostolicis, nec non omnibus, & singulis illis, quæ in eisdem literis præinsertis concessa sunt non obstare, cæterisque contrarijs quibuscumque. Datum Romæ apud Sanctam Mariam Maiorem sub Anulo Piscatoris die 25. Februarij 1671. Pontificatus nostri anno primo I.G. Slusius.

Con il quale si presentorno gl'altri due precedenti nel Regio Collateral Conseglio, doue

doue precedente relatione del Regio Cappellan Maggiore, e suo ordinario Consultore, che affirmò potersi liberamente darseli esecutione con dechiaratione però, che in quanto alla pena della suspensione d'vn'anno alli Notari, che non denunciassero li Legati, Testamẽti, Codicilli, ò altre dispositioni, che sortissero à beneficio del detto Hospitio, s'intendesse à rispetto de Preti, ch' esercitassero l'officio di Notaio Apostolico, e per essi si rogassero dette scritture, mà non à rispetto de Notari laici, quali restano sottoposti al Giudice Regio, & in quanto all'altro capo di possersi far statuti, ordinationi, e capitoli per il buon gouerno di detto Hospitale, e Chiesa dalli Gouernatori di essi, quali però si douessero approbare dal detto Monsignor Nuntio Delegato Apostolico, s'intendesse ciò assolutamẽte nelle cose toccantino al gouerno spirituale, e non al temporale, douendosi per questo accudire à S.E. e suo Collateral Conseglio; à 10. di Marzo 1671. fù dato il Regio exequatur giusta la forma di detta relatione, conforme appare per dispaccio spedito appresso il Mag. Scriuano di Mandamento Francesco Lombardo.

Exequatur Regio sopra li sudetti trè Breui.

Con

Exequatur di Monsignor Nuntio sopra detti tre Breui.

Così anco si presentarono al detto Monsignor Nuntio, al quale hauendoli costato quello, che in dette Bulle, e Breui si contenea, interpose anco il suo decreto à 28. d'Aprile 1671. nel modo seguente v3.

Die 28. mensis Aprilis 1671. Neapoli in Palatio Apostolico Nuntiaturæ.

ILlustriss. & Reuerendiss. Dominus Marcus Antonius Vincentius Episcopus Fulginatensis Nuntius Apostolicus, Visa supradicta instantia, visisq; literis Apostolicis expeditis in forma Breuis sub anulo Piscatoris à fel.record.Clemente IX. sub datum Romæ nonis Iunij anni 1669. ac alteris expeditis ab eodem Pontifice sub datum Romæ quinta Iunij eiusdem anni 1669. super immunitate, & exemptione ab Ordinario, nec non alijs expeditis à Sanctissimo Domino Nostro Clemente Papa X. sub datum Romæ vigesima quinta Februarij præsentis anni 1671. visisque videndis, & consideratis omnibus de iure considerandis, prouidet, & decernit, quod literæ Apostolicæ prædictæ exequantur iuxta illarum seriem, continentiam, & tenorem, & registrentur in registro huius Tribunalis, ac propterea pro earundem exequutione fiat, prout sit petita applicatio bonorũ, reddituum,

&

& introijtuum, etiam decursorum Ecclesiæ, & æditum Sac. Hospitij Sanctorum Petri, & Ianuarij huius Ciuitatis Neap. & in specie in ipsis continetur, quod Administratores Ecclesiæ, & Hospitalis prædicti, qui vna cum eorum bonis, & iuribus, iuxta præinsertarum literarum dispositionem Ecclesiæ, & Hospitali sic erectis applicari debent, rationem administrationis suæ non alijs, quam eorum successoribus Administratoribus reddere teneantur, stante exhibitione literarum B. M. tit. Sancti Angeli S.R.E. Presbyteri Cardinalis Rainutii Sedis Apostolicæ tunc temporis maioris Pœnitentiarii de mandato rec. mem. Pauli PP. III. sub datum Romæ nona Ianuarii 1548. ad fauorem eiusdem antiqui Hospitalis Sancti Ianuarii, nec non consimilis concessionis eiusdem PP. Pauli III. ad fauorem Hospitalis Sancti Iacobi eiusdem Ciuitatis Neap. ideò Apostolica qua fungitur authoritate concessit, indulsit, decreuit, & declarauit, quod Gubernatores, seù Administratores Ecclesiæ, & Hospitalis prædicti non aliis quam nouis, qui eis in gubernio, & administratione pro tempore succedent cum assistentia Ministri, qui pro tempore Deputatus fuerit eiusdem Hospitalis, & non aliorum reddere teneantur, & ità &c. Marcus Antonius Episcopus Fulginatensis Delegatus Apostolicus gratis. Vidit Ioannes Maria

Consaluus Auditor. Marinus Piccinnus Magister Actor. Montonus Scriba. Locus sigilli.

Al che si diede essecutione à primo di Maggio del medesimo anno 1671. per l'istesso Monsignor Nuntio, conforme più distintamente appare per gli atti fatti in quel Tribunale della Nuntiatura Apostolica appresso il Mastro d'atti Marino Piccino; Et in questa forma restò vnito l'antico Hospidale con il nuouo Hospitio dell'opera de Poueri mendicanti sotto la Real protettione del Rè nostro Signore, che Dio guardi, dalla quale spera ogni grandezza, e farsi immortale al Mondo, con la essentione dalla giurisdittione ordinaria dell' Arciuescouo nel toccante allo spirituale,& arricchito con vn tesoro d'Indulgenze.

Repartimento dell'opera in cinque Quartieri.

Mà come che trà il ceto de mendicanti si comprendono, huomini, e donne, sciolti, e casati, figliuoli, e donzelle per questo, conforme più distintamente si dirà appresso, se reparti l'opera in cinque Quartieri, ciascheduno ben capace del suo repartimento, cioè vno per le donzelle, vn'altro per le donne, vn'altro per li ammogliati, vn'altro per gl' huomini,& vn'altro per li figliuoli, accomodandosi ciascheduno d'essi con tutte le sue offi-

officine, anzi per darli maggior luogo, come che nella parte dritta dell'ingresso di detto spatioso luogo mancaua la fabrica, si diede subito principio à quella nella forma corrispondente all'altra della parte sinistra, conforme nella sua Pianta si vede, anzi più ben drizzata con Saloni, Dormitorij, Refettorio, e Scuole, essendosi destinata per Seminario delli figliuoli, & acciò conforme il pensiero del generoso Fundatore, così fussero le sudette opere con larga mano à tutti i Poueri mendici compartite, aprissi perciò la Porta maggiore del suo primo ingresso ben spatiosa, e di ricche pietre contestata, erigendosi nella parte superiore due bellissime Statue di fini marmi da saggia mano scolpite de i Santi Prottettori Pietro, e Gennaro con le loro imprese, immediatamente quella del Rè nostro Signore, & al quanto più giù l'altra dell'Eccellentissimo Fundatore con il seguente Epitaffio.

Fabrica cōplita.

Porta maggiore dell'Hospitio.

Epitaffio sopra la Porta dell' Hospitio.

CAROLO II. REGE
Tegendæ Alendæ Inopiæ
Infessis viis, Obsessis Domibus,
Tota iam Vrbe Palanti,
Hospitium Hoc
DD. Petri, & Ianuarii nomine Sacrum
Tutela æternum
Instinctu Magnificentiæ, Aspicio Pietatis,
D. Petrus Antonius Raymūdus Folch de Cardona
olim de Aragona
Dux Segorbiæ, & Cardonæ, Empuriarumq; Comes
Prorex
Posuit, tradiditque curandum
Populo Parthenopeo.
Loci Præfecti
Ne tanto Posteritas priuetur exemplo
Hoc statuere Æternitati
Monum.
An. Sal. Hom. CIƆIƆCLXX.

Et osseruandosi tutta via da fedeli deuoti questa opera quanto santa, tanto pia, & al publico necessaria, s'inuigorirno tutti al soccorso di essa, così con presentarne elimosine, come con legati, donationi, & altre pietose dispositioni, trà le quali è ben degna commemorarsi, à maggior gloria di Dio,

& ad

& ad esempio degl'altri, quella di Marco di Lorenzo Capitan della Grassa della Prouincia di Terra di Lauoro del valsente di cento mila scudi in circa. Ritrouauasi Marco attualmente vno de Gouernatori dell'Hospitio eletto da S.E. nel principio della fundatione, quando poco doppo gionto à gl'vltimi giorni di sua vita, dispose de suoi beni con larga mano, dispensateli da Dio benedetto in virtù di Testamento solenne chiuso à 20. d'Agosto 1669. per Notar Vincenzo Iannoccaro, e segnita la morte, s'aprirno le tauole à 22. del medesimo mese, & anno, leggendosi in esse, che per via d'institutione d'herede particolare, e per ogn'altro meglior modo, e via de iure permisso lasciaua à beneficio del detto Hospitio nouamente eretto in questa fedelissima Città di Napoli sotto il titolo delli gloriosi Santi Pietro, e Gennaro per aggiuto de Poueri di esso, e per la spesa necessaria, e mantenimento di quello tutti li Territorij d'herbaggi, & altro comprati in burgensatico dalla Regia Corte in virtù di cautele rogate per mano del Notaio della medesima Regia Corte, & assenso spedito da S.Maestà, e più la metà dell'herba morta del Pascolo de medesimi territorij

Legato di Capitan Marco di Lorenzo Gouernatore.

com-

comprati dal Duca di Frisa D. Cesare del Barone di Capua in virtù d'instrumenti rogati per Notar Vincézo Iannoccaro di Napoli, e Regio assenzo inserito nell'vltimo instrumento dell'anno 1664.siti in Territorio, e pertinenze di Grazzanise,doue si dice Selua longa con vno bosco nominato li Frassi, seù Frassitelli contiguo à detti Territorij, & altro compreso nella detta vendita fatta dalla Regia Corte con tutte le loro ragioni, attioni, immunità, franchitie, prerogatione, priuilegij, essentioni,& intiero stato seruata la forma di dette compre, prohibēdo in perpetuo ogni sorte d'alienatione di essi;li quali hoggi si ritrouano affittati in 2488.ducati l'anno,e più li lasciò ducati cinquanta il mese della partita di ducati 80.m. sopra l'Arrendamēto del Pane à rotolo di questa Città, che sono ann. ducati 600. che vniti importano ducati 3088.l'anno.

Gioseppe Pandolfi Eletto del fedelissimo Popolo, e Gouernatore.

Nell'anno poi 1670. à 19. d'Aprile complì il suo gouerno Francesco Troyse per hauer anco finito il suo officio d'Eletto del fedelissimo Popolo;& essendosi stata fatta dalla Piazza altra nomina di sei qualificati sogetti, si seruì S.E. conferir detto carico ad vno delli nominati,che fù il Dottor Gioseppe

pe

pe Pandolfi Auocato del S.R.C. il quale come Eletto del fedelissimo Popolo à 23. del detto mese d'Aprile 1670. pigliò possesso del gouerno di detto Real Hospitio, ben vero ritrouò l'opera molto confusa, e la Casa molto caricata di debiti, e di prouisioni molto essorbitanti, & eccessiue di Ministri, anco non necessarij, ne fù merauiglia ritrouandosi anco nel principio della fundatione dell'opera, quale come machina grandiosa non permettea il riparo del tutto; e per questo vnitamente il nuouo Eletto con gl'altri suoi compagni Gouernatori del luogo procurò andar disponendo le cose al meglior modo, che li parue, per il mantenimento dell'opera.

Riforma de Ministri, e di Prouisioni.

Subito riformò, e minorò li Ministri, e prouisioni souerchie di sorte, che conforme prima si pagauano ducati 2560. 3. l'anno di prouisioni oltre il vitto, & habitationi, hoggi si pagano solo ducati 824. 3. l'anno, e si viue bene, e con maggior ordine, e decoro, e fù nel modo infrascritto, cioè.

La piazza d'Auocato s'estinse, conoscendosi superflua, e non necessaria, mentre l'Hospitio hoggi non tiene cause così graui, che l'obligh à terner Auocato approuisionato,

per-

perche per le cause correnti li basta il Patrocinio de Procuratori, e quando vi fussero cause di consideratione, ciascheduno degli Auocati più famosi ne pigliarà la difesa senza interesse alcuno per agiutare vn luogo tãto pio, e conspicuo, come si prattica nella Casa Santa della Santissima Annuntiata di Napoli,& altri luoghi pij, doue tutti li Auocati non solo attendono senza interesse,mà si stimano fauoriti, quando sono chiamati, osseruãdosi in questa nostra Città più che nell'altre, la diuotione, e carità in tutte le professioni,e particolarmente in quella nobilissma degli Auocati, oltre che douendosi nel gouerno del detto Hospitio esserui sempre vn'Auocato Gouernatore delli primarij, nõ può dubitarsi, che imprenderà con ogni studio, e valore la difesa di qualsiuoglia causa per grandiosa che fosse.

La piazza di Procuratore restò ferma,però si repartì il carico à due Procuratori con prouisione di docati trenta per ciascheduno, repartendoseli anco le liti, e negotij.

La piazza di Secretario, e Rationale restò, mà si minorò la prouisione in doc. 180. l'anno.

La di Mastro di Casa, se li mutò il titolo, dan-

dandoseli quello di Rettore, come più conueniente, e qualificato, e per essersi prouista in persona di sodisfattione, esperimentata sin dal principio della fundatione, se li augumentò per detto rispetto la prouisione in docati quattordici il mese, & anco se li conferì vna Cappellania di sei docati il mese delle due dell'Eccellētissimo Signor Duca di Segorbe, e di Cardona con il vitto, & habitatione, aggiungēdoseli il peso della Dispenza, Cantina, Guardarobba, Chiesa, & ogni altra cosa concernente alla Custodia, distributione, & administratione delle cose sudette, con che potesse tenersi vn'agiutante à suo risico, pericolo, & elettione con altri docati due il mese per quello.

La di sotto Mastro di Casa si estinse, come superflua.

La di Medico, e Chirurgo similmente si abolì per non esser necessaria, mentre alla cura dell'impiagati, e stroppiati bastantemente vi attendono alcuni delli medesimi poueri con molta carità, li quali anco lo faceano, quando vi era il Medico, per le infermità di febre incurabili, & altre somiglianti, si mandano l'infermi nelli Hospedali della Casa Santa dell'Annuntiata, dell'Incurabili,

& altri ordinarij di questa Città, e quelli, che non potessero andare alli Hospitali, fin dal principio si offerirno molti Medici per carità seruir gratis li Poueri dell'Hospitio, conforme hoggi li cura il Dottor Gio:Battista Frascina con grandissima diuotione, applicatione, e sodisfattione, e quando ciò non bastasse, la Città mantiene dieci Medici prouisionati per curar li Poueri, li quali sono obligati ad ogni semplice chiamata accudire in detto luogo per complire all'obligo, che tengono, mentre detto Hospitio è tutto de' Poueri, e così tenerui vn Medico prouisionato à conto dell'Hospitio per ogni riguardo era superfluo.

La di Guardarobba Cantiniero, e Dispensiero si estinse parimente per essersene data la carica al Rettore, come si è detto.

Le due Cappellanie con peso di confessare, & amministrare tutti li Sacramenti, restorno nella medesima maniera, come fundate da S.E. e necessarie più d'ogn'altra cosa, & anche se li continua il vitto, & habitatione per hauerno da assistere.

Li Cappellani continuamente nel luogo con l'istessa prouisione di docati sei il mese, delle quali vna come si è detto, si diede all' hodierno Rettore. La

La del Notaio restò nell'istessa forma per esser precisa con li sudetti docati 15. l'anno di prouisione.

La del Barbiero si estinse per esserui dell' istessi poueri del mestiero, & altri, che alla giornata se ci vanno instruendo, per lo che hoggi se ne tiene bastante sodisfattione.

La del Portinaio, e Compratore similmẽte si estinse, come superflua per essercitarsi bastantemente dall'istessi poueri.

La delli due seruienti si conobbe necessaria, anzi se li augumentò la prouisione fino à doc.40. per ciascheduno per esserseli agiunto peso d'Infermiero, e l'altro di Barbiero, e Refettoriero, dandoseli parimente il vitto, & habitatione.

La del Scarparo similmente restò come necessaria con l'istessa prouisione di doc. 9. e tarì trè l'anno, il vitto, & habitatione.

La del Maccaronaro si estinse, perche si giuntò à carico del Fornaro, con essersi anco auanzato nel partito, come si dirà.

La del Portiero restò, mà se minorò la prouisione in doc.48. l'anno.

La dell'Amministratore de Sacramenti si estinse, mà si aggiunse à peso delli Cappellani, e del Rettore sotto la medesima pro-

uisione, che haueano prima.

La del Clerico si estinse, & in luogo di quello si destinorno li figliuoli del Seminario dell'istesso Hospitio, con li quali la Chiesa è seruita maggiormente, e con più decoro.

La del Sacristano similmente si estinse doppo la bulla sudetta dell'vnione, incaricandosi al Rettore sotto l'istessa sua prouisione con l'aggiuto degl'altri Cappellani, e delli Clerici del Seminario, delli quali il medesimo Rettore n'elige vno per Sottosacristano il più habile.

La del Secretario, e Rationale della Chiesa restò pariméte estinta doppo detta vnione, correndo à carico del Rationale generale.

La del Cappellano della Chiesa non solo restò, mà se n'aggiũse vn'altra doppo l'vnione sudetta con prouisione di docati 48. per ciascheduno, & il vitto, & habitatione, per complire alli oblighi di messe, che succedono alla giornata, e per aggiutare similmente gl'altri Cappellani ordinarij nell'administratione de Sacramenti, le scuole, & altri pesi della Casa; di sorte che li Ministri, & Officiali di detto Real Hospitio con stipendij restano

Due

Due Procuratori con ann.	doc. 60.	*Ministri hodierni, e loro prouisioni.*
Il Secretario, e Rationale con ann.	doc. 180.	
Il Rettore con ann.	doc. 168.	
L'Aggiutante con ann.	doc. 24.	
Li due Cappellani di S.E.	doc. 144.	
Il Notaio con ann.	doc. 15.	
Li due seruienti con ann.	doc. 80.	
Il Scarparo con ann.	doc. 9.3.	
Il Portiero con ann.	doc. 48.	
Li due Cappellani estraordinarij con ann.	doc. 46.	
Che in tutto importano ann.	doc. 824.3.	

Con che si auanzorno doc. 736. l'anno, che si pagauano prima di prouisioni, li quali già si è sperimentato, che fussero stati superflui, perche la Casa si vede assai più ben seruita, e con maggior quiete.

Si fece auanzo anco nel forno, mentre ritrouãdosi prima il partito à grana diece per tomolo di farina, si ridusse col nuouo partito à grana sei, e mezzo, auanzandosi sette tornesi per tomolo, che sopra tomola quattro mila l'anno in circa, importano altri docati 140. l'anno, e più il peso di far li maccaroni, per li quali si pagauano doc. 60. l'anno,

Forno, e suo partito.

no, & il vitto, e con altri vantaggi, conforme appare nell'instrumento del detto nuouo partito, di sorte che l'auanzo fù di sopra mille docati l'anno.

Debito rimasto doppo del Gouerno di Francesco Troise.

Il debito, che ritrouò il detto nuouo Eletto, fù di consideratione, mentre lo liquidò, che si douea à creditori per causa di prezzi di robbe consumate, prouisioni di Ministri, & altro, importauano docati 7180. oltre lo incerto, & illiquido di Fabricatori, Tagliamonti, Calce, & altre mastrie, li quali frà questo anno si sono andati estinguendo in buona parte, conforme si vederà nell'vltimo della resta del debito.

Rollo generale nel principio del gouerno dell'Eletto Giosseppe Pandolfi.

Parue anco al detto nuouo Eletto di fare vn Rollo, seù numeratione generale di tutti li Poueri, che si ritrouauano in detto Hospitio, così d'huomini, come di femine, e figliuoli, che ascendeano fino al numero di 800. frà li quali riconoscendone molti sani, forti, e gagliardi, habilissimi alla fatiga, ritirati in detto Santo luogo, non altrimente come poueri mendicanti, & inhabili à procacciarsi il vitto, mà per vna vituperosa, e detestabile poltroneria, per tal causa ne fece vn scarto di sopra sissanta, restando solo i veri poueri vecchi, stroppiati, & inhabili

à pro-

à procacciarsi il vitto, ò per l'età, ò per il sesso, ò per il morbo, ò per altro compassioneuole accidente, e procurò pigliar gl'altri per la Città, ch'erano dell'opera, di modo che hoggi auanzano il numero delli 800. mà come che benche diuisi, pure viueano confusi, e senza ordine, meschiati grandi cō piccoli, sciolti, e casati, donzelle, e femine mondane con esserui communicatiua frà l'vno, e l'altro Conseruatorio particolarmente nell'essercitio delli Diuini Officij, e Sacramēti per esserui vn Choro, vn Confessionario, & vn Communichino; perciò si diuise tutto il Ceto vniuersale in cinque ben separati quartieri con darsi à ciascheduno il modo di viuere, e di ben gouernarsi, cioè.

Diuisione dell'opera.

Il primo vn Colleggio di donzelle applicate al seruitio di Dio con la sua Superiora, seù Abbadessa vestite con habito monacale di color Paonazzo tutto serrato senza communicatione alcuna, e con tutte le sue officine, e cōmodità rinchiuse nel medesimo luogo; Il secondo vn Conseruatorio grande di tutte le altre femine, di ogni sorte, e qualità con le sue separationi parimente con altra Superiora con titolo di Abbadessa, e per leuar ogni occasione di communicatiua con

detto

detto Colleggio, ſe li fece vn'altro Choro à parte, cioè ſopra l'altro, & il ſuo Confeſſorio, e Communichino à parte dall' altro braccio della Chieſa, ſenza participare nè anche di viſta l'vno con l'altro, e con tutte l'altre ſue officine, e commodità conuenienti. Il terzo delli caſati ſimilmente à parte, e ſeparati. Il quarto degl'huomini ſciolti. Et il quinto degli figliuoli, formandone vn Seminario, doue ſi ſono introdotte le ſcuole di leggere, e ſcriuere, & abbaco, di Grãmatica, di cantare, e di ſonare, con habiti lunghi all'vſo di Clerici di color Paonazzo, il quale ſimilmente è tutto ſerrato, accomodato nel nuouo quarto, doue ſi ſono fatti ſaloni per dormitorij, per refettorio, e per ſcuole molto famoſi, e ben diſpoſti, come più largamente ſi dirà nelle regole di ciaſcheduno di detti quartieri, e ſi vidde, che Dio benedetto, e li Santi Protettori l'haueſſero gradito. Il ripartimento, & applicatione in tal ſorte di queſta ſanta opera, che miracoloſamente ſi oſſeruò in pochi giorni le Monache cantar l'Officio Diuino, li figliuoli per altro inetti ſonar, e cantare anco per le publiche proceſſioni, guadagnandoſi alcuni docati, che frà poco tempo ſi ſpera douer' eſſere

pro-

profitteuole, e di ſoccorſo alla Caſa, le femine di tutti due li Conſeruatorij applicate alli lauori, & eſtagli lucroſi anco al luogo, e bannito affatto l'otio padrone de tutti i vitij, à ſegno che con frequenza, e diuotione degna di eſſempio, & edificatione, ſi vedono tutti applicati alli ſanti eſſercitij, e continuatione de Sacramenti.

Nè ſolo ſi ſono ſtabilite le Regole, Inſtruttioni, e Conſtitutioni per li detti cinque quartieri, mà anco per tutta la Caſa in generale, e per lo particolar della Chieſa, ſopra le quali dal Cõſeglio Collaterale, e da Monſignor Nuntio Apoſtolico ſono ſtati cõceſſi gli aſſenſi, e beneplaciti per le materie tutte così temporali, come ſpirituali, che più appreſſo s'inſeriranno.

Mà perche con tutto queſto la Città pure ſi vedea piena di mendicanti, la maggior parte de foraſtieri, e vagabondi, che ſi delettauano nella tal vita libera, e poltrona, e per tal cauſa ſdegnauano ricourarſi nel detto Hoſpitio, per tal cauſa dal detto Eletto Gioſeppe Pandolfi ſi fece più volte inſtanza così à S.E. come al Collateral Conſeglio, che ſi rinouaſſe il Banno, mà con minaccie di pene più rigoroſe, acciò li veri poueri mendi-

canti con effetto si riduceſſero nel detto Hoſpitio, e ſi ſcacciaſſero li foraſtieri, vagabondi, e poltroni, parue al detto Collateral Cõſeglio rigoroſa l'inſtanza, e ſtiede molto tempo à riſoluerla, anzi inclinaua à negarla, mà finalmẽte dal medeſimo Eletto Pandolfi con licenza di S. E. ſi fundò l'inſtanza con l'infraſcritto diſcorſo, che lo preſentò al medeſimo Eccellentiſſimo Signore.

Allegationi per lo Banno.

Giuridico, e politico diſcorſo per il Banno, che ſi ricerca dalli Gouernatori del Real Haſpitio di S. Pietro, e S. Gennaro per il buon gouerno del publico, e del ſtuolo così de veri, come de falſi petulanti.

A SVA ECCELLENZA.

Otio deteſtabile, e come chiamato da Filoſofi.

DEteſtabile fù ſempre nelle Republiche l'otio, come quello, che da Filoſofi vien chiamato *Puluinar Satanæ*, *viui hominis ſepultura*, *Seminarium malorum*, *Magiſter vitiorum*, *Nutrix diſcordiarum*, *Lerna malorum*, *ſcelerum viperina origo*. Quindi è, che i Prencipi debbiano con ogni ſtudio euitar vitio così pernicioſo frà i loro vaſſalli, ſincome l'ammoniſce il *Toloſano nel ſuo Syntagm. Iur. Vniuer.*

Vniuers. nella par. 3. de actionibus lib. 39. cap. 6. nu. 11. ibi: *Summopere otiosos castigare, & emendare conari debent, vt intercipiant eo remedio ad scelera proximum gradum, atque ideò inquirere debent sedulò, quomodò, & vndè quis viuat, quam artem exerceat, & errones, quos vocamus vagabundos, eò quod vacent, & otiosi sint, vel limitibus suis exilio propellere, vel ad operandum cogere, & recusantes punire.* Con ragione dunque da i Conditori delle leggi vien prohibito sotto varij titoli, e minacciati di rigoroso castigo i settatori di quello.

Otiosi si han da procacciar il vitto mendicando.

Questi tali per maleditione della Bocca Diuina non d'altro modo si han da procacciare il vitto, che mendicandolo, come ne i *prouerb. al cap. 28. Qui sectatur otium replebitur egestate*; e perciò disse il citato *Tolosano al n. 5. Ex otio autem, & inertia, paupertas, & inopia*; li quali dagl'Imperatori *Gratian. Valent.* e *Theod. nella l. vnica dell'vndecim. lib. del Codice al tit. 25.* vengono chiamati *Mendicantes validi*, e minacciati di rigoroso castigo, come quello di perdere la libertà.

Poueri commendati da Dio.

Nè per questo si prohibiscono altrimenti li Poueri nelle Republiche, tanto da Dio benedetto commendati, come si legge nel *Deutor. al cap. 15.* con queste parole: *Non deerunt*

pauperes in terra habitationis tuæ, idcircò ego præcipio tibi, vt aperias manum fratri tuo egeno, & pauperi, qui tecum versatur in terra; il *Profeta Coronato nel psal.* 40. soggiunge, *Beatus vir, qui intelligit super egenum, & pauperem, in die mala liberabit eum Dominus*; lo *Spirito Santo per bocca di Salomon. ne i prouerb. al cap.* 14. *Qui despicit proximum suum, peccat, qui autem miseretur pauperi, beatus erit*, e per bocca di *Tobia nel cap.*4. *Ex substantia tua fac eleemosynam, nec auertas faciem tuam ab vllo paupere, ità enim fiet, vt nec à te auertatur facies Domini*, e *S. Chrisostomo nell'homolia* 19. *super epistolas ad hebreos* disse, *Pauperes enim qui nutrit, Christum cibat.*

Poueri sono l'inhabili di procacciarsi il vitto con le proprie fatighe.

Atteso, che parlano le parole Diuine delli veri poueri mendici inhabili à procacciarsi il vitto cō le proprie fatighe, sincome l'istessa Sacra Scrittura parlò di quel Lazzaro mēdico, il quale *meritò ab Angelis duci in synu Abrahæ*, e non altrimenti di quei, che per vna habituata poltroneria, anche industriosamente, per non dir malitiosamente s'applicano à tal detestabile mestiero, fraudando anco i veri poueri, e mendici delle douute elemosine, conforme eruditamente doppo altri l'insegnorno *Ludouico Peguera nella decis.*4.

cif. 4. *& il Menochio nel tratt. de arbitr. Iudic. lib.* 2. *centur.* 6. *casu* 532.

Per abbracciar dunque con pietosa economia il sostentamento de veri poueri, e mendicanti, & inhabili, e per abbolire li falsi erroni, otiosi, e vagabondi, l'Eccellentissimo Signor Duca di Cardona, e Segorbe vigilātissimo Vicerè del Regno di Napoli, imitando anco i vestigij de suoi antenati Eroi, supplendo parimēte il voto emanato dalla Città di Napoli nel calamitoso anno 1656. afflitta dal morbo epidimiale, non complito forsi per l'impotenza, instituì quell'opera tanto regale, quanto pia dell'Hosptio di S. Pietro, e S. Gennaro, doue ordinò si courassero tutti i veri poueri mendici di qualsiuoglia sesso, stato, grado, e conditione, prouedendoli bastantemente con prouida, e larga sostanza del necessario alimento, spurgando insieme la Città dal tedio, che simili genti sogliono apportare al Publico nelle strade, Chiese, e fin dentro le proprie case, e dal numeroso stuolo de validi Pitocchi, otiosi, e vitiosi, auualendosi di quella sacra dottrina del *Deutheronomio al cap.* 15. ibi: *Et omninò indigens, & mendicus non erit inter vos,* esplicata *da Diego Stella nel cap.* 16. *ad Lucām, e da*

Hospitio fundato dall'Eccellentiss. Signor D. Pietro Antonio Duca di Segorbe, e di Cardona per souuenire li veri poueri, e scacciar gl'otiosi.

Clau-

Claudio Guigliano super Matthæum cap. 20. sopra quelle parole, *Sedentes super viam*, cioè *Respublica vestra ità constituatur, vt pauperes sua habeant alimenta, ne cogantur publicè mendicare.*

Hospitio mantiene 800.poueri, e pure si vedono questuar per le Chiese, e la causa di ciò.

Mà come che sostentãdosi hoggi nel detto Hospitio ottocento, e più poueri, pure si veggono le strade, e le Chiese piene di simili questuanti, con tutto che con ogni studio giornalmente si vadino ricercando, e riducendo in detto pio luogo, e per lo più sono forastieri di Regno, Oltramontani, e di altre straniere nationi, dal che forsi si potria congetturare, da chi nõ lo sà, infruttuosa vn'opera così grande, per certo nõ capita da chiunque non la prattica, & esperimenta. Perciò dalli hodierni Gouernatori si è supplicato S.E. & il suo Collaterale Conseglio à dar licenza di emanarsi vn Bando penale continente l'infrascritti capi v3.

Renouatione delle Pragmatiche de vagabõdi necessaria.

Primo, perche si esperimenta, che la vita libera, & otiosa è quella, che inclina li mal conditionati à procacciarsi il vitto con titolo di mendico, togliendo dalle borse de fedeli l'elemosine, che spettariano alli veri poueri, la maggior parte de quali, e quasi tutti son forastieri, quali ne anco per ragion di buon

buon gouerno si conuiene, che in tanto numero si accreschino nel Regno, mentre vagãdo per quello sotto colore di peregrinaggio, ò diuotione, van questuando il viuere: Che si serua S.E. d'ordinare la rinouatione della Pragmatica de vagabondi, e proprio la terza in ordine sotto il titolo de Vagabundis, emanata in tempo dell'Ill. Conte de Lemos sotto li 20. di Settembre dell'anno 1611. nella quale si contiene la confirma di altre trè simili emanate, vna cioè à 12. Aprile 1585. dall'Ill. Duca d'Ossuna, e l'altre due delli 28. di Settembre 1560. e 27. di Giugno 1559. dall'Ill. D. Per Afan de Ribera.

Hospitio per li veri poueri inhabili.

Secondo, che tutti li veri poueri, quali non possono procacciarsi il vitto con le loro fatighe, ò per causa di età decrepita, ò di mala salute, ò di mutilatione, ò mancanza di membro frà il termine di giorni otto dal dì della publicatione del Banno si debbiano ritirare nel detto Real'Hospitio, doue se li darà non solo il vitto, vestito, & ogn'altra commodità di viuere, mà anco buoni documenti, & ammaestramenti per la salute dell'anima, con acquisto di vn tesoro d'Indulgenze in virtù dell'vltima Bulla procurata da S.E.

Ter-

Poueri, che non si ritirano in detto Hospitio, si deuono castigre.

Terzo, che dopò la publicatione di detto Banno, passato il tempo in esso prefisso, ritrouandosi per la Città, e Borghi mendicanti, essendo sani, si debbia pratticar la pena di detta Pragmatica de vagabondi, e ritrouandosi stroppiati, & inhabili per hauer trasgredito il Bando, si debbiano ignominiosamente portar per la Città in detto Hospitio, acciò in progresso di tempo altri nõ si auezzino à trasgredirlo.

Alloggiatori obligati à dar notitia de forastieri mẽdicanti.

Quarto, che s'imponga pena à tutti li Alloggiatori, & altri della Città, che alloggiassero simili otiosi, vagabondi, e mendicanti validi, che subito, che arriuano, ne debbiano dar parte all'Eletto del fedelissimo Popolo, acciò si pigli espediente di essi, & essendo Peregrini, che debbiano andare nell'Hospedale per essi eretto in questa fedelissima Città, altrimente si esegua contro di loro la pena della detta pragmatica de vagabondi.

Banno si affigga per tutti li luoghi necessarij, e quali.

Quinto, che detto Banno si debbia affiggere nelle Porte della Città, di quelle delli Regij Tribunali, delle Chiese, e dell'Alloggiamenti, acciò sij noto à tutti, e non si possi allegare causa d'ignoranza, & altro acciò concernente, che si legge nel stizzo del medesimo Banno.

Et acciò questo non paia strauagante, si funda, che così milita per dispositione di ragione.

E primo che li poueri mendicāti forastieri anco li veri, e non validi si debbiano scacciare dalle Città, è fundato con molta giustitia, così lo funda *Gio:de Plat.nella l. centum verſ. ſed nunquid Officiales, C. de ann.Ciuil. lib.* 11. *& nella l.*1.*num.*2.*Cod.de mendic. Val. eo. tit.* 11. referito, e seguitato dagl' *Addenti al Peguera nella cit. decis.*4.*nu.* 11. così lo stabilì l'inuitta, e gloriosa memoria *di Carlo V.nella Politica di Augusta dell'anno* 1548. *al cap.* 25. *registrata dal medesimo Peguera al nu.*7. v3. *Vt Magistratus prospicerent, quilibet in sua Iurisdictione, ne liceret cuiquam mendicare, neue permitteretur ei, cui nulla deformitas, vel defectus corporis adfuerit, quiue non indiguerit, vtque mēdicorum liberi ad laborem apti parentibus adimantur, & opyficijs adijciantur, aut ministerijs, aut seruitijs alijs; vt quælibet Ciuitas, Oppidumque suos Ægros, Egenos, & Mendicos nutriat, & foueat, nec cæteris Allophilis, siue alienigenis passim permittatur mendicare.* E con molta ragione, anco politica si deue riceuere questa dottrina, imperoche se in qualsiuoglia Città si douesse permettere ad ogni sorte di perso-

Poueri forastieri bēche veri si deuono discacciare.

na ànco foraſtiera il mendicare, ne potrebben ſuccedere, cento, e mille diſordini, mentre ſotto habiti ruuidi, e ſtracci altro meſtiere potria celarſi molto pernicioſo; e quando ogn'altro mancaſſe, priuariano li poueri Paeſani di quel che à foraſtieri ſi daria, conforme il ponderò l'iſteſſo *Gio: de Platea* di ſopra citato.

Poueri Mendicāti finti ſi deuono caſtigare.

Secondo, che queſti tali erroni, vagabondi, e finti mendicanti ſi poſſano punire con pena di fruſta, e di galera, troppo largamente lo fundorno *Pietro Gregorio nel ſuo ſyntag. alla par. 3. nel cit. lib. 39. Peguera nella mētionata deciſ. 4. e Menochio nel trat. de arbitr. Iud. al caſo* 532. doue riportano più ſtatuti, e leggi municipali de diuerſe parti del Mondo, nelle quali anche à minori ſi è pratticata la pena della galera, e nel noſtro Regno vi è la citata Pragmatica de vagabundis, la quale in ſubſtanza ridonda nel medeſimo ſenſo; Et à queſto effetto in più parti del Mondo ſi ſono fundati li ſomiglianti Hoſpitij, per Albergo, ricettto, e ſoſtentamento di veri mendici, conforme hoggi la Pietà, e Religione dell'Eccellentiſſimo Signor D. Pietro Duca di Cardona, e Segorbe lo hà inſtituito nella Città di Napoli, doue preuedendo

tutti

tutti li casi, à tutti hà dato opportuno rimedio, mentre per i poueri vecchi decrepiti, stroppiati, & inhabili in detto Hospitio hà dato commodo, opportuno, e sufficiente sostentamento; Per le donne inhabili, ò per l'età, ò per l'infermità, ò per altro sinistro accidente, che li prohibisce la vita libera, vn grandioso Conseruatorio si vede instrutto; Per le pouere figliuole, e donzelle, che forsi per viuere hauriano possuto sdrusciolare in perigliosi infortunij, con pericolo di perdere con la vita l'honore, hà formato vn diuoto Colleggio, restituendo alla Maestà Diuina quel, che il Demonio procuraua con diabolica voglia ingoijare; Per l'ammogliati ridotti à miseria per difetto dell'vno, ò l'altro compagno, acciò l'vnione Sacramentale non patisse detrimento, & esecranda disunione, hà per essi stabilito opportuno, e santo ricetto; Per i figliuoli priui d'ogni aggiuto, ò per priuanza, ò per impotenza de Padri, acciò non germogliassero tribole, e spine, mà fruttuóse spighe al campo del Mondo, hà piantato vn celebre, e marauiglioso Seminario, oue con i documenti Christiani, anche le virtù à marauiglia l'imparte. Questa in compendio è l'opera, che si esercita in

detto Real'Hospitio, doue ciascheduno soggetto à quella deue ambire il ricouero, e non sfuggirlo, chi dunque lo sfugge, e procura altrimente sotto l'habito di mendico viuere da poltrone, deue ogni castigo meritare, e patire.

Poueri mendicăti, che falsamente si fingono inhabili.

Tanto più, che vi sono di questi tali, li quali à bello studio procurano con herbe, cō vnguenti, & altri diabolici instromenti spallidirsi il volto, gonfiarsi la panza, impiagarsi vna gamba, rendersi debolito vn braccio, inuolgersi di cenci, e stracci per impietosire i deuoti Christiani, e poi à bell'agio sbeffando le loro semplici credenze con mille vitij, e disordinati lussi spendersi à prò del Demonio le distribuite elemosine, e questi tali, come falsarij deuon punirsi, conforme largamente lo fundò il citato *Menochio nel detto caso* 532. *dal nu.*4. *auanti*; E chi di simili ribaldarie desidera leggerne vn curioso discorso, si compiacci passar l'occhio nella *Attanato filia di Fabio Glisenti al Dialogo* 2. *al cap.*8. doue introduce vn simile falso mendicante, che tutte le sue, e de suoi seguaci discopre diaboliche astutie per ingannare i diuoti à votarli le borse; E sopra quelli, che soccorrono questi tali, non può cascare altrimenti

menti quella benedittione Diuina, promulgata per bocca del Salmista, *Beatus, qui intelligit super Egenum, & Pauperem*; Imperoche la Sapienza Diuina vuol, che sia Egeno, e Pouero, Egeno cioè bisognoso, che nõ habbia altro modo, ne forza da viuere, e pouero, che non habbia cosa alcuna del suo, e questi molto hanno del proprio, che è la malitia, cõ la quale viuono; Egeni sono i stroppiati, Egeni sono i ciechi, Egeni sono i decrepiti, Egeni sono gl'afflitti dall'infirmità corporali vere, e non finte, questi si deuono soccorrere, e di questi si deue hauere particolar pensiero nelle Republiche, conforme l'accurata pietà del nostro Eccellentissimo Principe in edificarli vna Casa formata d'ogni necessario alimento, anzi direi, che contro questi infami pitocchi sgridasse la Sapienza Diuina, quando disse, *Et omninò indigens, & mendicus non erit inter vos.*

Si che il rimedio della comminationẽ di pene, quantũque rigorose contro questi ribaldi Erroni, Vagabondi, e per così dire falsarij, si deue con ogni studio, e sollecitudine abbracciare, acciò si euitino tanti mali, che contro il Diuin volere da essi con hipocratico modo giornalmente si commetteno, forsi

con

con tali comminationi si prohibisce l'elemosina? Nò, che aperta è la Casa del Real'Hospitio per riceuere ogni liberalità d'vn deuoto Christiano; forsi si prohibiscono i poueri nella Republica? Nò, anzi si ammettono con commodità maggiori in vna Casa à tutti aperta per darli, non solo il sostentamento del corpo, mà anco quello dell'anima, apunto conforme la dottrina de sacri Dottori di sopra riferita, cioè *Respublica vestra ità constituatur, vt pauperes sua habeant alimenta, ne cogantur publicè mendicare*. Dunque che altro si cerca con il supplicato Banno, se non che scacciar l'otiosi, sfuggir l'Erroni, prohibire i Vagabondi, euitar le ribaldarie de falsi questuanti, e mantenere vna Città spurgata da ogni vituperosa petulanza. Onde rimettendo questo picciolo discorso al sauio parere de Senatori, si spera con quel, che più sagacemente ad essi è noto, ottenerne il supplicato rimedio.

Lo communicò subito S.E. con il medesimo Collateral Conseglio, doue essendosi giudicato ragioneuole, ne seguì l'infrascritto decreto.

Viso rescripto S.E. sub die 8. instantis mensis, & anni respectu petitæ renouationis Banni pro

parte

parte Gubernatorum Regij Hospitij Sanctorum Petri, & Ianuarij, super asportatione mendicantium per hanc Ciuitatem ad dictum Regale Hospitium.

Decreto del Coll. Conf. per lo nuouo Banno.

Die 9. Aprilis 1671. Neap. Præfatus Excellentissimus Dom. Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis, prouidet, decernit, atq; mandat, quod Ill. Delegatus dicti Regalis Hospitij publicare faciat Bannum, quod Mendicantes per hanc Ciuitatem infra octo dies se conferant ad dictum Regale Hospitium sub pœna contrauenientibus (elapso dicto termino) exfractus à Regno Mendicantibus exteris; & ab hac Ciuitate, & Prouincia Terræ Laboris mendicantibus Ciuibus, & Regnicolis, & sub pœnis in casu contrauentionis dicti exfractus arbitrio præfati Ill. Delegati, hoc suum &c. Galeota Reg. Carrillo Reg. Capiblancus Reg. Ortiz Cortes Reg. Valero Reg. Dominicus Mastellonus Reg. à mandatis Scriba.

In essecutione del quale il detto Sig. Consigliero Marchese della Terza Delegato interpose il suo decreto essecutoriale cioè.

Decreto dell' Ill. Marchese della Terza per l'essecutione del nuouo Banno.

Die 22. mensis Aprilis 1671. Neap. Per Ill. Dominum Marchionem Latertiæ D. Antonium Nauarrette Regium Consiliarium, & Commissarium Delegatum &c. fuit prouisum, quod pro exequutione ordinis S. E. & decreti Collateralis Con-

silij

silij emanentur, & publicentur Banna seruata forma eiusdem ordinis, & decreti, hoc suum &c. Marchio Latertiæ, Carolus Carbonus Scriba.

Et à 11. di Maggio 1671. si publicò, e si affisse per tutta la Città, suoi Borghi, e distretti l'infrascritto Banno cioè.

CARLO II. PER LA DIO GRATIA RE, e D. Mariana Madre, Tutrice, e Gouernatrice.

D. Pietro Antonio Raymondo Folch de Cardona, olim d'Aragona, Duca di Segorbe, e di Cardona, Conte dell' Empurie, e di Prades, Marchese di Pallars, e di Comares, Bisconte di Villamur, & Caualiero Clauiculario dell'Ordine d'Alcantara, della Camera, e del Conseglio di Guerra di Sua Maestà, Capitano della Guardia Alemana, Ambasciatore ordinario, & estraordinario appresso Sua Santità, Vicerè, Luogotenente, e Capitan Generale in questo Regno.

D. Antonio Nauarrette, Marchese della Terza, Caualiere dell'Ordine di S.Giacomo, Regio Consigliero, e Cõmissario specialmente Delegato per S.E.

Banno secondo per li Poueri.

HAuendo S. E. (frà l'altre opere grandiose di eterna memoria fondate in que-

questa fedelissima Città, e Regno) eretto nell'anno 1667. per maggior gloria di Dio benedetto, e beneficio del publico il Regale Hospitio de' veri Poveri mendicanti inhabili sotto il titolo del Glorioso Prencipe degl'Apostoli S.Pietro, e dell'Inuitto Martire nostro partiale Protettore S. Gennaro, per ricouero, e mantenimento di tutti i veri poueri mendicanti di questa Città, e Regno di qualsiuoglia stato, grado, e conditione si fussero, così per complire al voto fatto dalla medesima Città in tempo del morbo contagioso, fù nell'anno 1656. come anco per mantenimento, e soccorso d'essi veri poueri mendicanti, molti de' quali di continuo stauano esposti nelle publiche strade à tutte l'ingiurie delle stagioni, & à frequenti pericoli, che giornalmente li succedeano, priui non solo dell'aggiuti corporali, mà anco spirituali, peggio che se fussero bestie inutili; e parimente per mantenere la Città, e suoi Borghi, e precisamente le Chiese libere dall'impedimēti, e disturbi, se l'inferiuano dalle petulanze de simili sorti di gente; Et essendosi già stabilito con buon fondamento detto pio luogo, non solo con le larghe ele-

 mosi-

mosine fatteli dalla Maestà della Regina nostra Signora, e dall'Eccellenza Sua, e che di continuo li và facendo, mà anche con l'altre, che dalla Nobiltà, Regij Ministri, Officiali di Giustitia, e di Guerra, e Cittadinanza tutta li hanno somministrato, e somministrano, e con diuersi legati, e dispositioni acquistate, e giornalmente, come opera grata à Dio và sempre via più rinforzando, di sorte, che vi si mantengono hoggi al numero di ottocento poueri, con distintione, e separatione di ogni qualità d'essi, con darseli abbondantemente non solo il vitto quotidiano, vestiario, & ogn'altra cosa necessaria al sostentamento del corpo, mà anco documenti, dottrine, e virtù spirituali, e temporali; essendouisi formato vn Conseruatorio di Donzelle dell'istesse pouere con habito Monacale essercitate nelli diuini Officij, & altri esercitij spirituali, con introduttione di molte opere, e lauori, & vn Seminario di figliuoli poueri, e derelitti, che si ammaestrano con le scuole di Grammatica, e di Musica, & anco di altre arti mechaniche, quali tutti figliuoli, e donzelle fariano cresciuti, & alleuati altrimente per ceppi d'Inferno, habili

bili à farsi capaci di tutte sorti di vitij, e malignità, come inutili, e vagabondi; onde si spera, conforme si esperimenta, che vn'opera così grande l'Onnipotente Dio l'hauerà da esaltare alle Stelle per maggior suo seruitio, e per intercedere lunghissimi, e prosperosi anni al Rè nostro Signore, che Dio guardi, & augumento della Sua Cattolica Monarchia, conforme giornalmente da ciascheduno quartiere del detto Regale Hospitio se ne fà, per regola, & instruttione datali, particolare oratione.

E perche se bene nel principio della fondatione sudetta fù emanato Banno da Noi à 14. di Febraro 1667. che dalli 28. di Febraro per tutto li 3. di Marzo di detto anno 1667. li poueri mendicanti si douessero ritirare in detto Regale Hospitio, qual termine elasso tutti quelli si ritrouassero mendicãdo per la Città, douessero incorrere ipso tũc nella pena del sfratto dal Regno, ordinãdosi per l'effetto predetto, che li Padroni dell'alloggiamenti douessero subbito, che li capitassero simili poueri mendicanti darne parte à Noi, ò alli Magnifici Gouernatori del detto Regal'Hospitio, & altretãto douessero fa-

re li Magnifici Capitanij dell'Ottine per pigliarsi l'espedienti necessarij, conforme dal detto Banno appare, al quale s'habbia relatione.

Con tutto ciò si è osseruato, che continuamente per le strade, e per le Chiese si vedono quantità di mendicanti, quantunque dalli Magnifici Gouernatori, e Capitanij d'Ottine giornalmente si vadino raccogliendo, vedendosi di continuo pullulare particolarmente in gran numero Oltramontani, e di altre nationi forastiere.

Per questo li detti Magnifici Gouernatori attendendo con gran studio, e vigilanza, al mantenimento di detta santa opera, e desiderando, che se n'apprendesse communemente quel concetto, che si deue, e che si togliesse ogni occasione di vedersi per la Città, e suoi Borghi, e per le Chiese detti mendicanti, molti de' quali, come vagabondi, e poltroni ambiscono di viuere sotto il finto manto di poueri mendicanti, e sfuggono di ritirarsi al detto Regal'Hospitio per nõ stare sotto l'obedienza, e disciplina douuta, hanno supplicato Sua Eccellenza si degnasse di fare emanare altro Banno più rigoroso, & ese-

eseguirsi inuiolabilmente, conforme per altre parti del Mondo si prattica, e si costuma.

Lo che essendosi proposto nel Regio Collateral Conseglio sotto li 9. del prossimo passato mese d'Aprile, da quello n'è vscito il decreto del tenor seguente, videlicet.

Viso rescripto S.E. sub die 8. instantis mensis, & anni respectu petitæ renouationis Banni pro parte Gubernatorum Regij Hospitij Sanctorum Petri, & Ianuarij, super asportatione mendicantium per hanc Ciuitatem ad dictum Regale Hospitium.

Die 9. Aprilis 1671. Neap. Præfatus Excellentissimus Dom. Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis, prouidet, decernit, atq; mandat, quod Ill. Delegatus dicti Regalis Hospitij publicare faciat Bannum, quod Mendicantes per hanc Ciuitatem infra octo dies se conferant ad dictum Regale Hospitium sub pœna contrauenientibus (elapso dicto termino) exfractus à Regno Mendicantibus exteris; & ab hac Ciuitate, & Prouincia Terræ Laboris mendicantibus Ciuibus, & Regnicolis, & sub pœnis in casu contrauentionis dicti exfractus arbitrio præfati Ill. Delegati, hoc suum &c. Galeota Reg. Carrillo Reg. Capiblacus

blancus Reg. Ortiz Cortes Reg. Valero Reg. Dominicus Mastellonus Reg. à mandatis Scriba.

Per esecutione del quale à 22. del medesimo mese d'Aprile da Noi fù interposto decreto del tenor seguente, v3.

Die 22. mensis Aprilis 1671. Neap. Per Ill. Dominum Marchionem Latertiæ D. Antonium Nauarrette Regium Consiliarium, & Commissarium Delegatum &c. fuit prouisum, quod pro exequutione ordinis S.E. & decreti Collateralis Consilij emanentur, & publicentur Banna seruata forma eiusdem ordinis, & decreti, hoc suum &c. Marchio Latertiæ. Carolus Carbonus Scriba.

Perciò per dar' esecutione à gli ordini di S.E. & del suo Collateral Conseglio, con il presente Banno, ordiniamo, e comandiamo, che frà giorni otto, numerandi dal giorno dell'emanatione, e publicatione d'esso, tutti li poueri mendicanti di qualsiuoglia stato, grado, sesso, età, e conditione si siano senza eccettione di nessuno si debbiano ritirare in detto Regale Hospitio di S.Pietro, e S.Gennaro, doue li Magnifici Gouernatori di esso li riceueranno cōforme le loro regole, & instruttioni, e passato il termine di detti otto

giorni

giorni, e non essendosi ritirati in detto Regale Hospitio, subbito, e senza altra interpellatione tutti li stranieri, e forastieri di questo Regno debbiano sfrattare da questa Città, e Regno con vscirsene da esso immediatamente, cioè dalla Città l'istesso giorno passato il detto termine, e dal Regno frà altri giorni otto, e li Napolitani, e Regnicoli debbiano sfrattare recto tramite da questa Città, e da tutta questa Prouincia di Terra di Lauoro, cioè l'istesso giorno (passato detto termine) da questa Città, e frà altri quattro giorni dalla Prouincia, altrimente non obedendo al detto sfratto, ritrouandosi dopò il passaggio di detti giorni, mendicanti per Napoli, e per suoi Casali, Borghi, e distretti di qualsiuoglia sorte, stato, grado, sesso, e conditione si siano, auualendoci dell'arbitrio rimesso à Noi da S.E. e dal suo Collateral Conseglio procederemo à pene rigorose corporali irremissibilmente, che perciò elasso il termine di detti otto giorni dal dì della publicatione del presente inuigileranno li Magnifici Capitanij dell'Ottine, & anco li Capitanij di Giustitia se per le loro Ottine, e Quartieri si vederanno mendicanti

ti, e ritrouandosi, ò costando, che andassero mendicando, si debbiano subbito portar carcerati di Nostro ordine, e darsene parte à Noi à fine di poter pratticare le pene corporali, secondo il Nostro arbitrio.

Auertendo però, che non si possa per malignità, ò per altro fine far carcerare alcuno sotto titolo di mendicante, quando non lo fusse, atteso costando, che non sij stato tale, si procederà contro quello, che li carcerasse, ò li facesse carcerare, come tali, con titolo d'ingiuria, & indebita carcaratione.

Et acciò il presente Banno sia noto à tutti, e non si possa allegare causa d'ignoranza, volemo, che non solo si publichi per tutti li luoghi publici, soliti, e consueti di questa Città, e suoi Borghi, mà anco si affigga in tutte le porte delle Chiese, in tutte le Sale di Regij Tribunali, in tutte le piazze publiche, & in tutte le porte delli Alloggiamenti, ordinando anco alli Alloggiatori, e padroni d'Alloggiamenti, che quando giungono alli loro alloggiamenti poueri forastieri, che nell'aspetto dimostrano esser tali, ce lo debbiano certificare, affinche non possano escusarsi di sorte alcuna. Dato in Napoli li 5.

Mag-

Maggio 1671. Il Marchese della Terza. Domenico Mastellone Regio Scriuano di Mand. Carlo Carbone Scriuano.

Doppo la publicatione del quale alcuni veri poueri mendicanti si ritirorno in detto Hospitio, e la maggior parte, che fù di forastieri, vagabondi, e poltroni, se ne fuggì, e si vidde la Città netta di questa gente neglittosa, & infadosa.

Hauendosi dũque già ben disposto il tutto con la vnione dell'antico al nuouo Hospitio, con il repartimento di detti cinque Quartieri, e con dette riforme, parue al detto Eletto, e gl'altri Gouernatori suoi compagni stabilir le Regole, Instruttioni, e Cõstitutioni, sotto le quali non solo douea regersi, e gouernarsi tutta l'opera in generale, mà anco nel particolare, e se ne ferno sette Capi distinti, cioè. Le Regole generali per il buon gouerno di tutta l'opera; Le Regole per il gouerno della Chiesa; Le Regole per il Collegio delle donzelle Monache; Le Regole per il Conseruatorio grande di tutte sorti di donne; Le Regole per il Quartiero de Casati; Le Regole per il Quartiero degl'huomini; E le Regole per il Seminario

de figliuoli, quali si presentorno à S.E. dalla quale, e dal suo Collateral Conseglio precedente relatione del Reuerendo Cappellan Maggiore, e suo ordinario Consultore se n'ottenne il Regio assenso, e beneplacito spidito in forma Cancellariæ nel modo, e forma seguente videlicet.

CAROLVS DEI GRATIA REX, & Regina Mater, Tutrix, & Gubernatrix.

D. Petrus Antonius Raymundus Folch de Cardona, olim ab Aragonia Dux Segorbiæ, & Cardonæ, Comes Ampuriarum, &c. Eques Clauicularius Ordinis Alcantaræ, Cameræ, & Consilij Belli Suæ Maiestatis, Guardiæ Alemanæ Capitaneus, Orator extraordinarius apud Sũmum Pontificem, & in præsenti Regno Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis, &c.

Regole generali, e particolari vltimamente instituite essecutoriate dal Collaterale, e da Mõsignor Nuntio per lo spirituale.

VNiuersis, & singulis præsentium seriem inspecturis tàm præsentibus, quàm futuris; cum nihil sit, quod tàm præclaros, & vberrimos fructus afferat, quàm ipsa pietas, quæ non solum erga eos, qui ea diuino fauente numine præditi sunt, honestant, humilesque, & summo artifici acceptos reddit; verum etiam ipsorum animos, & voluntates ad se allicit, & ad sydera tollit, & si optimum Principem illa erga eos, vt decet, in Ecclesias præcipue, Hospitalia, aliasque miserabilium, & pauperum Congregationes ipsas exercere debet, eorumdem pijs, & iustis suppli-

cationibus annuere, & fauere, prosequi, ac omni adminiculo protegere, vt Catholici, & Pij, ac Religiosi Principis nomen merito in futurum sibi vindicet; qua de re cum pro parte infrascriptorum supplicantium nobis præsentata fuisset infrascripta relatio cum voto de nostri ordine facta per Reuerendum Regium Cappellanum Maiorem tenoris sequentis v3.

Illustriss. & Eccellentiss. Signore.

Memoriale à S.E. per l'assenzo Regio alle Regole.

PEr parte dell'infrascritti supplicanti mi è stato presentato l'infrascritto Memoriale con Regia decretatione di V.E. di mia commissione del tenor seguente v3. Eccellentissimo Signore. Li Gouernatori del Regal'Hospitio di S.Pietro, e S.Gennaro dicono à V.E. come essendosi dalla Pietà, e Religione di V.E. fundato sin dal principio dell'anno 1667. il detto Regal'Hospitio per i Poueri mendicanti di qualsiuoglia stato, grado, età, sesso, e conditione, opera degna delle mani di così gran Principe, & ammirabile da tutto il Mondo, e per tutti i secoli venturi, comprendendosi sotto quella tutte le opere della misericordia spirituali, e temporali, parue alli Gouernatori di quel tem-

tempo formar vna Capitulatione per il buon regimento, e mantenimento di quella, sopra la quale si degnò l'Eccellenza sua, & il suo Collateral Conseglio sotto li 15. di Decembre del detto anno 1667. precedente relatione del Reuerendo Cappellan Maggiore, confirmarla, e corroborarla di Regio assenso; e perche si è osseruato sin'ad hoggi, che detta Capitulatione non si hà possuto practicare nella forma stabilita, tanto più che vltimamente con l'amparo, e patrocinio di V.E. si è ottenuta l'incorporatione dell'entrate della Chiesa antica detta S. Gennaro extra menia, con il medesimo Regal'Hospitio, e l'essentione di detto pio luogo dall' Ordinario in virtù di Breui, e Bulle Pontificie già essecutoriate, per tal causa essi supplicanti con più sessioni, e mature considerationi hãno diuisa tutta l'opera in sette Capitulationi, cioè di tutto l'Hospitio in genere della Chiesa, d'vn Collegio di donzelle, d'vn Conseruatorio di femine d'ogni sorte, d'vn quartiero di maritati, d'vn altro d'huomini sciolti, e d'vn Seminario de figliuoli, con le Regole, & Instruttioni particolari per ciascheduno, che quì annesse presentano à V.E. sperando che con l'osseruanza di

esse

esse Dio benedetto si compiacerà non solo mantenere detta santa opera, mà augumentarla, e prosperarla sempre sotto la protettione del Rè nostro Signore, che Dio guardi, & amparo di V.E. la supplicano però si degni sopra tutte esse impartirli il suo Regio assenso, e beneplacito, conualidandole, accettandole, & approbandole, acciò si rendano inuiolabili appresso tutti, & in tutti i secoli futuri nella forma valida, solita, e consueta, e lo riceueranno à gratia, vt Deus.

Reuerendus Regius Cappellanus Maior videat, & in scriptis referat. Galeota Regens, Carrillo Regens, Capiblancus Reg. Ortiz Cortes Regens, Valero Regens. Prouisum per Suam Excellentiam Neap. die 8.*mensis Iunij* 1671. *Mastellonus*. E con detto preinserto memoriale dalli supplicanti mi sono state presentate le infrascritte Regole, & Instruttioni per il buon gouerno del detto Regal' Hospitio, quali sono del tenor seguente v3.

Rego-

Regole, & Inſtruttioni di tutta la Caſa in genere.

PRimo, che nel detto Regal'Hoſpitio s'habbino da riceuere tutti i Poueri mendicanti di queſta Città, e Regno di qualſiuoglia ſtato, grado, età, ſeſſo, e conditione, quali ò per cauſa de morbi, ò per età, ò per qualſiuoglia altro accidente ſaranno inhabili à procacciarſi il vitto, dal che veniſſero aſtretti à mendicarlo, e queſto liberamente, e ſenza ritegno alcuno per eſſere ſtata fundata la detta ſanta opera per eſſi; conforme all'incontro, che non ſi habbino à riceuere genti habili à mantenerſi, & à procacciarſi il vitto, nè ad inſtanza di qualſiuoglia perſona, nè per qualſiuoglia altra cauſa ſi habbino da riceuere genti d'altra ſorte, che della ſudetta, incaricãdoſi à tutti li Gouernatori preſenti, e futuri, che così oſſeruino, e faccino oſſeruare perpetuamente, tanto più che quando pratticaſſero il contrario, ſariano tenuti in conſcienza alla refettione di tutti i danni, ſpeſe, & intereſſe del detto ſanto luogo, il quale è inſtituito per detta opera, e non per altra.

Regole, & Inſtruttioni della Caſa in generale, e dell'opera tutta.

Modo di riceuer li poueri.

Secondo, che il Rettore, al quale ſpetta riceuere li Poueri, non riceua alcuno di eſſi di qualſiuoglia ſtato, grado, e conditione ſi ſia ſenza ordini in ſcriptis delli Gouernatori, quali entrati che ſaranno nella prima Congregatione, ſi debbiano riconoſcere da tutto il Gouerno in Banca, e ritrouandoſi veramente dell'opera, ſe ne facci la recettione con notarſi nelli libri, che vi ſaranno per detto effetto, e quando ſi riconoſceranno, che fuſſero genti habili, che forſi mendicaſſero per poltroneria, ò ſi ritiraſſero per al-

Recettione ſi facci in Banca.

tra

tra causa in dettoRegal'Hospitio,si debbiano subito licentiare, e mandarsene via, con farseli ordini penali, e con pigliarsene bastante cautela col braccio, & autorità anco del Signor Delegato,conforme meglio parerà espediente ad essi Gouernatori, permettendosi solamente,che vi possino essere da venti persone in circa di detta qualità, cioè di poueri habili per seruitio del medesimo santo luogo, e questo con ogni riguardo, cura, & attentione incaricandosene li medesimi Gouernatori presenti, e futuri.

Poueri mendicāti forastieri se ne mandino.

3 Che ritrouandosi mendicanti forastieri di Regno, si portino detto Regal'Hospitio à fine di leuarsi dalla Città, però si procuri dalli Gouernatori al più presto, che sarà possibile mandarli fuora Regno con darli imbarco, e viaggio,anco à spese della Casa, quando quelli non haueranno denari proprij; e questo oltre la pena, nella quale saranno incorsi in virtù dell'vltimo Banno.

Ripartimento de poueri.

4 Che tutti li poueri cosi presenti, come quelli, che verranno appresso in detto Regal'Hospitio, si ripartino in cinque quartieri, Diuisioni, seù Conseruatorij; cioè vn Conseruatorio di Donzelle, che haueranno da menar vita religiosa, per le quali se li è stabilito vn luogo tutto rinserrato, & affatto separato dagl'altri senza communicatiua alcuna, e proprio il più prossimo alla Chiesa,nel quale si haueranno da conseruare quelle figliuole, che si conosceranno più applicate allo spirito, & al seruitio di Dio benedetto, e perciò se li darà l'habito monacale di color Paonazzo con il suo soccanno, & haueranno da viuere da Religiose con officiare giornalmente nelle hore stabilite l'Officio Diuino sotto la guida, e gouerno d'vna Superiora con titolo d'Abbadessa, e quelle Regole, & Instituti, che appresso se li

da-

daranno. Secondo vn'altro Conseruatorio più grande, doue s'haueranno da rinchiudere, e conseruare tutte le donne pouere di qualsiuoglia stato, grado, e conditione, e che non haueranno attualmente marito sotto la guida, cura, e gouerno d'vn'altra Superiora similmente con titolo d'Abbadessa con altre Regole, & Instituti particolari, dal quale poi le donzelle, che si vederanno più applicate allo spirito, e vita Religiosa, conforme le relationi se ne haueranno da Reuerendi Padri spirituali, e dall'Abbadessa, si passeranno al primo Conseruatorio, che se li darà titolo di Collegio di donzelle serue di Dio. Terzo vn luogo particolare segregato dagl'altri per li maritati con li loro figli, à quali similmente se li daranno Instituti particolari nel modo, e forma di viuere. Quarto vn'altro luogo grande per tutti gl'huomini poueri sciolti con altre Regole à parte. E quinto, & vltimo vn Seminario, seù Conseruatorio per tutti li figliuoli separato da tutti gl'altri quartieri, e serrato per euitarsi ogni communicatiua, li quali acciò non si crescano inutili, & otiosi, e come tali perniciosi al publico, si applicaranno alle scuole di leggere, scriuere, Grammatica, Humanità, sonare, e cantare, e per non aggrauare il luogo di prouisioni per li Maestri, che fariano di qualche consideratione, si piglieranno li Maestri delle scuole di leggere, scriuere, Grammatica, & Humanità dalli medesimi Reuerendi Cappellani, che in detto Regal'Hospitio vi sono con prouisioni di docati sei, e cinque il mese, & il vitto, & habitatione; E per li Maestri di Musica si potranno richiedere li Delegati, e Gouernatori di S.M. dello Reto, della Pietà di torchini, e simili luoghi pij, che li somministrino, hauendone souerchi, che lo faranno volentieri, per esserli disgrauato il

 peso,

peso, atteso altrimente detti figliuoli bisogneria mandarli, e ripartirli in detti loro Conseruatorij, li quali si ritrouano anco angustiati per la scarsezza de tempi. Con il che non solo se instruiscono detti figliuoli alle virtù, mà anco frà poco tempo possono essere profitteuoli al luogo. Le quali diuisioni essendosi già ordinate, e poste in essecutione, si esperimentano vtili,& espedienti,particolarmente di gran decoro, profitto, & esempio, quelle delle donzelle, e delli figliuoli, li quali giornalmente si auanzano alle virtù; e perciò si douranno mantenere, e continuare perpetuamente in detta maniera. E quelli figliuoli, che non hauranno habilità per le scuole sudette, si applicaranno con il Barbiero,con il Scarparo, con il Cositore, con il Fornaro, con il Maccaronaro, & altri Arti mecaniche così dentro,come fuora del Regal'Hospitio con le cautele, che si diranno appresso. Però si prohibisce affatto, che non si possano riceuere se non figliuoli veramente poueri, e che non habbino Padre, ne Madre, ne altri parenti, che li possino sostentare,ò che l'haueſſero, e fussero inhabili, ò che stassero come poueri nel medesimo Hospitio; mentre con la introduttione di dette scuole, e virtù, molti per disgrauarsi il peso, procureranno con mezzi ponerci figli, nipoti, & altri, li quali hauranno modo di viuere, ò saranno d'altra opera, che perciò se n'incarica la coscienza delli Gouernatori presenti, e futuri, che ci habbino da star vigilantissimi, acciò non si leui il pane à chi tocca, e si cresca indebitamente la spesa al detto Regal'Hospitio; li quali figliuoli del Seminario haueranno da andar vestiti con gli habiti lunghi paonazzi, con berrette dell'istesso colore, e collari da prete,atteso haueranno da seruire anco nella Chiesa da Clerici, e quando

do vſciranno per Napoli fuora di proceſſione con cappa lunga, e cappello neri, come ſi dirà nelle Regole del Seminario.

5 Che li Gouernatori del detto Regal'Hoſpitio habbino da eſſere ſette, e non più, ne meno, cioè il primo, e capo del gouerno, ſarà ſempre il Magnifico Eletto del Popolo, che ſarà pro tempore, douendo andare anneſſo con l'Elettato anco il detto carico, conforme appare dal Viglietto di S. E. per Secretaria di Guerra ſotto li 30. di Decembre 1666. il quale haurà da gouernare per tutto il tempo, che ſarà Eletto, & haurà da eſſere inteſo del tutto, e particolarmente del Stato, e Patrimonio della Caſa, e di quãto ſi eſigge, e ſi ſpende, che perciò in tutte le poliſe così d'introito, come d'eſito ci hauerà da eſſere la firma del detto Eletto del fedeliſſimo Popolo oltre la firma del Menſario, ne poſſino paſſar poliſe di neſſuna ſorte ſenza le dette due firme; E gl'altri ſei Gouernatori douranno eſſere Cittadini delli megliori, e più qualificati della Città, di ſenno, prudenza, e bona vita, e fama, e di ogn'altra perfettione poſſibile, e d'età prouetta non meno di anni trentacinque, la elettione delli quali ſi farà nel modo, che ordinò S.E. nel medeſimo Viglietto delli 30. Decembre 1666. cioè trè di eſſi li crearà la Piazza del fedeliſſimo Popolo nel modo, e forma ſolita, che ſi eliggono li Gouernatori della Caſa Santa della Santiſſima Annuntiata di Napoli, e gl'altri trè gli eliggerà l'Eccellẽtiſſimo Signor Vicerè, ſarà pro tempore precedente la nomina, che farà l'iſteſſa Piazza nel medeſimo modo di trè ſoggetti la volta, delli quali l'Eccellenza Sua n'eliggerà vno, e queſto ſarà alternatiuamente, ogni ſei meſi vn Gouernatore, cioè in vno ſemeſtre ſi farà la elettione da S. E. con detta nomina, e nel-

Gouernatori come ſi creano, e di che qualità habbino da eſſere.

l'altro si farà da detta Piazza, conforme si è pratticato sin'ad hoggi, restando però in arbitrio di S. E. quando li paresse espediente di confirmare alcuno di detti Gouernatori, ò di quelli eletti dalla medesima Eccellenza, ò di quelli eletti dalla Piazza; Ciascheduno de quali Gouernatori haurà da gouernare, & essercitare detta carica trè anni cōtinui,& in questa conformità sarà sempre il gouerno inteso,perche sarà sempre antico, e non tutto moderno; Nè possa alcuno esser eletto vn'altra volta nel detto gouerno, se non haurà vacato trè altri anni almeno; Delli quali sei Gouernatori ve n'habbia da essere sempre vno Auuocato delli megliori delli Regij Tribunali per assistere, e defendere gl'interessi delle liti, & altri negotij di detto Regal'Hospitio,e gl'altri cinque saranno Cittadini qualificati, come sopra; Con che per euitare ogni confusione nella detta elettione, il Gouernatore Auuocato si eliggerà,quando finisce il triennio, il medesimo che si ritroua tale, cioè dell' istessa professione, e non altrimente, e così s'anderà seguitando per l'auuenire.

Banca dell'Audienza, e modo di sedere delli Gouernatori.

6 Che la Tauola dell'Audienza sia ottangolare in testa della quale seda il Magnifico Eletto del Popolo, & habbia l'authorità di tenere il Campanello, proponere,e chiamar Cōgregatione sempre che occorrerà,come capo del detto gouerno,à man destra del quale seda il Gouernatore Auuocato, e gl'altri cinque sedano senza precedenza alcuna, mà conforme vengono, si accomodino, e nell'vltimo luogo incontro al Magnifico Eletto vi sia vn scabello per il Secretario, ò Rationale, quali assisteranno, quando saranno chiamati dalli detti Gouernatori, e non altrimente.

7 Che ciascheduno di detti Gouernatori possa pro-

proponere quello li occorrerà, e li parerà per vtile, seruitio, e buon gouerno del detto Regal'Hospitio, & ogni negotio, che si propone, si discorra maturamente, & occorrendo, che qualche negotio s'haueſſe da votare frà essi, quello che propone sia il primo à votare, poi seguiti il Magnifico Eletto del Popolo (quando non fuſſe lui che proponeſſe) appreſſo voti il Gouernatore Auuocato, e poi seguitino gli altri con la man dritta, & in quello che concòrreranno quattro di essi, s'intenda concluso, e quando in Banca non fuſſero piu che quattro, non poſſano concludere, se tutti quattro non saranno vniformi.

Gouernatori come propongono li negotij in Banca, e come votano.

8 Li Ministri di detto Regal'Hospitio habbino da essere li seguenti v3.

Vn Rettore, il quale si procurerà, che sia sempre vn Reuerendo Sacerdote d'età matura, di authorità, senno, prudenza, e d'ogni habilità poſſibile, il quale haurà da hauer cura di tutto il luogo così delle persone, come delle robbe, e per tal causa haurà da aſſiſtere di continuo, & habitare in detto Regal'Hospitio, al quale parimente si farà introito, e carico di tutta la robba, che si ritroua, & entra continuamente in esso, come di Dispensa, di Cantina, di Guardarobba, della Chiesa, e Sacrestia, e d'ogn'altra sorte, delle quali tutte ne tenerà il riscontro il Rationale, & in ogni fine di mese detto Reuerendo Rettore, ne dourà dar conto, mese per mese della sua resta con il particolare di ciascheduna specie, cioè Dispensa al primo del tal mese vi era tanta robba, ve n'è entrata nel medesimo mese tant'altra, se n'è consumata tanta, resta tanta, e così della Cantina, Guardarobba, &c. la qual resta si leggerà in ogni fine di mese in Banca, e si vedrà, & oſſeruerà da tutto il Gouerno quello ch'entra, e quello si consuma,

Ministri quanti, e quali siano.

ma, e come si camina, acciò conoscendosi inconueniente, se ci possa rimediare, e così anco giorno per giorno darà la resta delli Poueri tutti, che sono nell'Hospitio distintamente, la quale ogni mattina haurà peso di mandarla al detto Eletto del fedelissimo Popolo, & ogni settimana in Congregatione la darà alli altri Gouernatori; così anco haurà peso, & obligo di tutto il buon mantenimẽto di detta santa opera, con inuigilare, che ciascheduno stia al suo quartiero con l'osseruanza di quanto dalle Regole, & Instruttioni li viene imposto, che si stia con reuerenza, e modestia, e con ogni decoro, come anco inuigilerà nella Cocina, nel Furno, & in ciascheduno quartiero di giorno, e di notte; Et acciò possa attendere, & inuigilare al tutto, si potrà pigliare agiuto così d'altri Ministri di detto santo luogo, come dell'istessi poueri per l'assistenza della Dispensa, Cantina, Guardarobba, Chiesa, & altro à sua elettione, & à suo carico; e quando vedrà qualche inconueniente, ò disordine, proceda alli castighi, li pareranno opportuni, con darne però subito parte à detti Gouernatori, acciò succedendo qualche caso graue, possano applicarci li remedij stimaranno più necessarij, però li castighi douranno essere dentro il medesimo luogo, e non fuora, che perciò non potrà procedere à cacciarne alcuno senza ordine espresso di detti Gouernatori; e per complire à detti carichi, dourà tenere due libri vno di tutta la robba, che correrà per suo cõto distintamente di quello ch'entra, e di quello si consuma, e l'altro di tutti li poueri per Alfabeto con il nome, e cognome, età, morbo, Patria, & essercitio con la giornata, che entra, e la giornata che si riceue, e quando manca, ò esce per qualsiuoglia causa sotto l'istesso nome lo dourà notare.

L'al-

L'altro Miniſtro ſarà il Rationale, il quale dourà eſſere perſona di tutta habilità della ſua profeſſione, e di buona vita, fama, e coſtumi, il quale dourà tenere ſcrittura doppia, e più vn libro grande di tutti li Poueri per alfabeto con la detta diſtintione, che ſi è detta in quello del Rettore, acciò ſi riſcontrino frà di loro, vn'altro libro del Patrimonio con la Platea chiaro, e diſtinto, vn'altro libro delle Concluſioni, vn'altro degl'apppuntamenti, vn'altro di riſcontro di tutta la robba, che ſtà à carico del detto Rettore, con notarci tutte le reſte meſe per meſe, vn Regiſtro di lettere, e riſpoſte, e conſeruerà tutte le lettere, e riſpoſte di fuora; vn bilancio del conto corrente di Banco, e dourà fare meſe per meſe le reſte di tutti gl'introiti, & eſiti, e del ſtato della Caſa, quali ſi leggeranno in Banca in ogni fine di meſe, acciò tutta la Banca ſtia informata delle forze, e ſoſtanza del detto Regal'Hoſpitio, e per meglio regolarſi per l'auuenire; E queſto perche il detto Rationale al preſente farà anco l'officio del Secretario, fin'à tanto che à meglior fortuna ſi potrà far vn'altra perſona idonea per detto officio di Secretario, al quale ſe li daranno parte di dette incumbenze, che per ragion dell'officio li douranno ſpettare.

Vn Procuratore, che ſia delli megliori del Supremo, e Regal Tribunale del Sacro Regio Conſeglio per attendere à tutte le liti, & intereſſi del detto Regal'Hoſpitio, il quale in ogni Cōgregatione dourà aſſiſtere per dar parte al Gouerno di quello, che ſi è oprato, e ſi và operando alla giornata, che per tal cauſa ſi tenerà in Banca vn libro con la nota diſtinta di tutte le cauſe, e loro ſtato, e qualità, e quando occorrerà, che in qualche cauſa ci ſia biſogno del patrocinio, & agiuto di vn'Auuocato, oltre quello

vi sarà del Gouernatore, lo conferirà in Banca,doue si farà viglietto ad alcuno Auuocato,che meglio parerà alli Gouernatori, che si cõpiacci à pigliarne il Patrocinio che ciascheduno degl'Auuocati lo piglierà gratis, per vna opera così santa, e si destini vna giornata per ogni, e qualsiuoglia mese senza pretermissione per l'essame, che si haurà da fare in Banca di dette liti con il detto Procuratore, acciò si veda quello, che si và operando, e se ni facci nota nel detto libro, e questo oltre l'essame,che potranno far in Casa,sempre che vorranno il Magnifico Eletto del fedelissimo Popolo,& il Magnifico Gouernatore Auocato per maggior seruitio del detto Regal' Hospitio, e buon gouerno di esso.

Vno Essattore, ò due, conforme meglio parerà alli Gouernatori, quali non daranno spesa dupplicata al luogo, perche se li darà il tanto per cento di quello, che esiggeranno, nella elettione delli quali se ci stia con ogni riguardo, e vigilanza, e quando si elige,se li facci dar pleggiaria di doc.500. almeno, bastando che la pleggiaria la pigli il Notaio ordinanario della Casa senza carico alcuno per euitar li dispendij, però il pleggio sia à sodisfattione delli Gouernatori, li quali Essattori douranno accudire in ogni Congregatione à dar conto di quello, che esiggono,& vna volta ogni mese se li facci irremissibilmente l'essame del libro dell'essatttione, acciò si veda, come attendono, si notino, e disponghino gli appuntamenti nel medesimo libro per vedere come si essequono nelle essami susseguenti, con procurarsi sopra tutto di euitar gli attrassi; li quali Essattori nõ possano tener denari essatti contanti in mano, mà sempre che hanno essattione fino alla summa di docati diece, ne faccino introito in beneficio del detto

Regal'

Regal'Hoſpitio in publico Banco, e lo portino al Rationale, e quando ſi ritrouaſſe, che vn'Eſſattore non faceſſe ſubito detto introito, ſi licentij, e ſi facci altra elettione con pigliarſi conto ſtrettiſſimo della adminiſtratione; Ne poſſino detti Eſſattori, ne ciaſcheduno di eſſi dar dilatione à debitore alcuno per qualſiuoglia cauſa ſotto la medeſima pena di eſſer ſubito licentiato, come di ſopra, & acciò non poſſano allegar cauſa d'ignoranza, ſe l'intimi queſto preſente capo ad ogni Eſſattore preſente, e futuro, conſeruandoſi la ſcrittura intimata in potere del Rationale.

Più vn Coſitore, vn Scarpaio, & vno, ò due Barbieri, alli quali ſe li dia vna Bottega per ciaſcheduno nel primo Cortile dell'Hoſpitio, e potendoſi hauere delli medeſimi Poueri, che ſono, ò ſaranno nella Caſa, ſe ci facci ogni diligenza, alli quali ſe li potranno dare per diſcepoli quelli figliuoli, che non ſono habili per le ſcuole, acciò vadano apprendendo dette arti, e queſti douranno fatigare di continuo per ſeruitio dell'iſteſſo ſanto luogo, e non per altri, e ritrouandoſi, che fatigaſſero per altri, ſe licentijno, ò ſe li dia quella mortificatione, che parerà al Rettore, e licentiandoſi, ſi facci ſubito altra elettione, acciò non reſti la Caſa ſenza il ſuo ſeruitio.

Più vn Panettiero, & vn Maccaronaro, con li quali ſi procuri fare li partiti con il maggior vantaggio, ſeruitio, & vtile del ſanto luogo, à quali ſimilmente ſe li diano per lauoranti dell'iſteſſi poueri, e figliuoli più habili al meſtiero, acciò ſi vadano inſtruendo nelle Arti ſudette, e ſi poſſano con il tempo impiegare nelli detti eſſercitij in ſeruitio del medeſimo luogo.

Più ſette Portinari, quali ſi eliggeranno dell'iſteſſi

Poueri più habili, cioè due per il primo Portone principale dell'Hospitio, vno per la Porta del secondo Cortile, vn'altro per la Porta del terzo Cortile, vn'altro per la Porta della Chiesa, vn'altro per la Porta del Colleggio delle donzelle, & vn'altro per la Porta del Conseruatorio grande delle femine, li quali habbino da assistere continuamente in dette Porte dalla mattina, che s'aprono fino alla sera, che si serrano, guardando che non vi succedano inconuenienti, e di quanto occorrerà, ne diano subito parte al Rettore, acciò ci rimedij.

Più cinque Compratori, quali si eliggeranno similmente dell'istessi Poueri trè, delli quali hauranno da attendere alla compra delle robbe quotidiane per tutto il luogo, vn'altro per il Colleggio delle donzelle, & vn'altro per il Conseruatorio grande delle femine, li quali douranno obedire quello, che respettiuamente li comanderanno il Rettore, e le Abbadesse, e non altri.

Più vn Portiero per l'Audienza delli Gouernatori, il quale haurà da assistere di continuo nelle giornate dell'Audienza, haurà peso di andar à torno, chiamando, & auuisando li Gouernatori, e tutti li Ministri per le giornate dell'Audienza, & anco haurà da seruire in tutto quello li verrà commesso dalli Gouernatori, Rationale, e Rettore per seruitio di detto santo luogo.

Vn Notaio ordinario per la stipulatione di tutti li Contratti, & altre scritture, che occorreno per seruitio del detto Regal'Hospitio, il quale similmente dourà assistere nelle Congregationi per le occorrenze vi saranno.

Vn'Attuario della Delegatione per gl'atti si douranno fare giornalmente contro debitori, & altri,

auanti al Delegato, il quale parimente dourà assistere nelli giorni di Congregatione, particolarmente per li ordini, che si hauranno da dare in nome del Delegato nella recettione de Poueri, e per l'essame de' Procuratori, & Essattori.

Vn Medico, il quale seruirà per la cura dell'Infermi nel Seminario delli figliuoli, e nel Colleggio delle donzelle, che non possono andar nelli Hospedali, & anco per altre infermità breui, mentre per gl'altri poueri, che li succedessero infermità graui, e lunghe, si douranno mandare nelli Hospedali conforme attualmente si costuma; Il qual Medico si haurà da tener sempre gratis senza prouisione alcuna, ò di quelli, che sono prouisionati dalla Città per li poueri di essa, che conseguentemente deuono portar detto peso, ò di quelli, che si offeriscono per loro diuotione seruir gratis, e per amor di Dio à detto santo luogo, de' quali non ve ne mancano, sincome hoggi serue con molta carità il Dottor Fisico Gio: Battista Frascina.

Cinque Maestri delle scuole, cioè due di leggere, scriuere, Grammatica, & Humanità, e trè di Musica, che saranno vn Maestro di Cappella per imparar di sonare, e cantare, vn'altro Maestro di Viola, e Violini, & vn'altro per imparar l'instrumenti di fiato, e questi per sparamiar la spesa, si possono pigliare, cioè per le scuole di leggere, scriuere, Grammatica, & Humanità delli Cappellani prouisionati, che per hauer prouisioni molto commode, se li può aggiungere anco detto peso, e quelli di Musica dalli Conseruatorij di S.M. dello Reto, della Pietà di Torchini, ò di S.Honofrio con il Braccio di S.E. e delli Delegati di quelli con darseli il vitto, e vestiti, conforme si prattica hoggi.

Due Seruienti, quali si possono pigliare delli medesimi poueri habili con il peso di attendere all'Infermeria, & al Refettorio.

Et vn Cuoco con due, ò trè altri aggiutanti di Cocina similmente delli medesimi poueri habili. E questi Ministri, e Seruienti si è sperimentato fin' ad hoggi, che siano sufficienti nel modo come di sopra per meno dispendio del luogo.

Gouernatori gouernino per Mensariato.

9 Che il gouerno generale di detto Regal'Hospitio, benche si habbia da essercitare da tutti li sette Gouernatori, ad ogni modo per maggior commodità di essi, & acciò tutti s'imbeuiscano del tutto, si faccia vn mese per ciascheduno, il quale Gouernator mensario hauerà peso ogni giorno d'andare in detto Hospitio, per vedere come si trattano li poueri, per riconoscere il Pane, il Vino, la Carne, & ogn'altra cosa comestibile, acciò non essendo della bontà, e qualità si ricerca, ci rimedij, per visitar il Collegio delle donzelle, il Conseruatorio grande, il Seminario, e tutti gl'altri Quartieri, & intendere in generale, & in particolare ciascheduno circa quello li può occorrere, assistere per le scuole, e vedere come attendono li Maestri, per intendere come si portano li Ministri, per visitar la Chiesa, per veder la scrittura si stà in corrente, per riconoscere il bisogno delle cose particolari, & generali, soccorrere, e souuenire alle materie vrgenti, & in Congregatione poi riferire il tutto con li Compagni, sollecitar li Procuratori, & Essattori, e quanto vi conoscerà di bisogno, come vn diligentissimo Padre di famiglia; dal qual peso di Mensariato ne sarà essente il Magnifico Eletto del fedelissimo Popolo, atteso per essere quasi vn Mensario perpetuo per la sopraintendenza, che dourà tenere del tutto, se li scusa questo carico.

10 Che

10 Si procuri, che sempre si habbia vn Regio Ministro delli supremi, e di grande authorità per Delegato, cioè Regente, Consigliere, ò Presidente della Regia Camera per le liti, & essattioni correnti, e per procedere di giustitia in tutte le cause attiue, e passiue di detto Regal'Hospitio, & altri bisogni, che ricercano giuridica, e contentiosa giurisdittione, con supplicarne l'Eccellenza del Signor Vicerè per detta delegatione, quando mancasse, ritrouandosi hoggi prouista in persona dell'Ill. Signor Consigliero D. Antonio Nauarrette Marchese della Terza Decano del S.R.C. il quale l'essercita con grandissima carità, zelo, & attentione, & anco supplicarne S. Maestà che Dio guardi, che li dasse la facoltà d'auuocar le cause, anco principiate in qualsiuoglia Tribunale con la giurisdittione priuatiua per maggior accerto degl'interessi di detto santo luogo.

Delegato dell'Hospitio si procuri sempre.

11 Che li Gouernatori, e ciascheduno di essi quãdo veggono, ò hauranno notitia, che per la Città vi siano Poueri mendicanti, li faccino subito carcerare per ordine del detto Signor Delegato, acciò si prattichi il Banno vltimo emanato con darne subito parte al medesimo Signor Delegato per douer procedere, conforme sarà di giustitia; E quando detti Gouernatori, ò alcuno di essi inuiarà alcuno pouero in detto Regal'Hospitio, il Rettore lo riceua, mà non facci la recettione assentata se non in piena Congregratione, doue si riconoscerà, se sarà dell'opera.

Poueri mendicãti per la Città, che si euitino, e si faccino carcerare dalli Gouernatori.

12 Che vn giorno di qualsiuoglia settimana s'habbiano da vnire li Gouernatori in detto Regal'Hospitio nella Camera destinata per Audienza, con tutti li Ministri di esso, per discorrere tutte le materie concernentino il mantenimento, e buon gouerno

Audienza in Cõgregatione vn giorno la settimana.

di

di quello, così per l'essattione, come per le liti, per l'opera, e per ogn'altra cosa appartinente à tutto il detto santo luogo, sentir tutti, disponere, e conchiudere quanto stimaranno necessario, con assisterui in qualsiuoglia Congregatione non meno di trè hore, la quale giornata si eliggerà da essi Gouernatori quella, che meglio stimeranno opportuna, conforme hoggi si prattica il Martedì doppo pranzo, & occorrendo altro negotio preciso, si debbiano vnire anco in altre giornate, senza però preterirsi la detta giornata stabilita.

Cōclusioni si faccino in Banca.

13 Che non si possano conchiudere le materie concernentino il buon gouerno, & administratione di detto Regal'Hospitio, se non nel giorno di Congregatione in detta Camera dell'Audienza, prohibendosi espressamente di non potersi far cōclusioni, ne altri appuntamenti per le case, ne in altri luoghi, mà il tutto in detta Audienza.

Resta si legga in ogni Cōgregatione.

14 Che in ogni Congregatione si legga la resta del denaro, ch'è in Banco, acciò secondo la quantità vi è, si disponga la spesa, e conforme l'introiti si faccino gl'essiti, e si euiti quanto si può il farsi debito, procurando con ogni sforzo di star sempre in corrente, e non in attrasso.

Fabriche non si faccino senza cōclusione.

15 Che nō si possano far spese di fabrica, ne altre spese estraordinarie, se non precedentino conclusioni in piena banca.

Conto de Capitali si tenga à parte, e non si spenda per corrente.

16 Che li danari di Capitali non si possano spendere in conto corrente, mà se ne facci conto à parte de' Capitali per conuertirsi in noue compre, e non altrimente.

17 Che tutte le compre si hauranno da fare, così in caso di compre noue, come in caso di ricompre, si procurino di farsi con luoghi pij, Corte, ò Città,

procu-

procurino li Magnifici Gouernatori di farle nel meglior modo, che saranno possibili, con tutte le cautele necessarie, e con consiglio d'Auuocati, auuertendo che sempre si faccino con le cessioni del Ius luendi, e simili negotij di compre, e ricompre si trattino sempre in piena Congregatione, e con matura discussione, e benche negl'altri negotij sijno bastanti quattro delli setti Gouernatori à conchiudere, conforme si è detto di sopra, in questi però di compre, ò ricompre non possano conchiudere, se non saranno sei vniformi.

Cõpre in che modo si deuano fare, e quanti Gouernatori vi habbiano da concorrere.

18 Che non si possano far compre con li medesimi Gouernatori, ne con parenti di essi sino al terzo grado di consanguinità, ò affinità de Iure Canonico inclusiuè, ne darseli danaro con titolo di mutuo, ò cambio, ò con altro qualsiuoglia titolo, ò causa, ne farsi con essi partiti, ne compre di robbe per seruitio di detto Regal'Hospitio, nè anco per mezzo di supposite persone, altrimente tutti quelli Gouernatori, che concorressero a tali, ò simili contratti siano tenuti in solidum à tutti li danni, spese, & interesse in ogni futuro tempo à beneficio del detto Regal' Hospitio, oltre le nullità ipso iure de simili contratti.

Compre, impronti, & altri contratti non si faccino con Gouernatori, e loro parenti.

19 Che si procuri in tutte le spese di considerationi, che occorreranno per mantenimento del detto Regal'Hospitio, come di Grani, Vini, Carni, Salumi, Vittuaglie, Vestiarij, Forno, fabriche, & altre simili, farsi li partiti per vno, ò più anni, conforme parerà più espediente alli Gouernatori, e situare il pagamento sopra l'entrate più sicure della Casa, mentre con simili partiti oltre l'auanzo, che vi è, si stà anco più sicuro, li quali partiti si procurino dal Gouernator Mensario, ò altri Gouernatori, però nõ possano concludere se non in piena Banca, e conclusi,

Prouiste grosse si faccino cõ partiti in Banca.

si, se ne stipolino li Contratti con cautele à conseglio de Sauij, e doue ci sarà cócorso, si debbiano fare à lume di candela con il maggior vantaggio del luogo, precedentino banni per li luoghi soliti, e consueti della Città.

Affitti si faccino in Banca con subastationi, e candela.

20 Che gl'affitti de Territorij, Case, & altri stabili di detta santa Casa, si faccino similmente precedentino Banni à lume di candela in piena Congregatione, con darsi al più offerente con ogni douuta cautela, e sicurezza, acciò si procuri sempre il maggior auanzo del detto santo luogo.

Porta maggiore si serri à hore 24.

21 Che ogni sera à hore ventiquattro si serri la Porta grande del detto Regal'Hospitio, e la chiaue si conserui dal Rettore, il quale doppo serrato non habbia da aprire se non in caso di grandissima necessità, & aprendosi, sia con sua presenza, con che prima di serrare, si faccino le cerche, e diligenze per tutto, & osseruare, se vi sia mancanza d'alcuno, ò se vi fusse altra persona, che non fusse dell'opera.

Persone forastiere non pernottino.

22 Che non si permetta dal Rettore, nè da alcuno Ministro, ne anco dalli Gouernatori, che in detto Regal'Hospitio vi pernottino persone forastiere di qualsiuoglia sorte, grado, sesso, età, stato, e conditione; e perciò nell'hora della cerca ritrouandosi alcuno forastiere, oltre di quelli dell'opera, e delli Ministri, e seruienti, che hanno habitatione dentro il detto luogo, si caccino subito fuora dal Rettore, il quale dourà nella prima Congregatione conferirlo alli Gouernatori, acciò castighino quello ve l'hauesse introdotti.

Argenti, Parati, & altre robbe non escano.

23 Che tanto il Rettore, quanto qualsiuoglia altro Ministro non pormettano, ne faccino permettere di vscire fuora del Regal'Hospitio sotto qualsiuoglia titolo, ò causa, Argenti, Parati, ne altri suppel-

lettili

lettili senza expressa licenza da darsi in piena banca, e con appuntamento, altrimente quel tale, che cacciasse, ò permettesse, che si cacciasse sorte alcuna di robbe, si priui ipso tunc dell'officio, con conditione, che non possa esser più reintegrato, & essendo pouero dell'opera, se li dia quel castigo, che parerà alli Gouernatori; e così anco non si cacci, nè si facci vscire qualsiuoglia sorte di robbe da mangiare, ne vino, ne vesti, ne biancherie, ne altra sorte di mobili sotto l'istesse pene.

Visita de Gouernatori sopra li quartieri, & officine.

24 Che vna volta il mese li Gouernatori vnitamente in forma di gouerno debbiano visitare tutti due li Conseruatorij, il Seminario, e gl'altri due Quartieri, la Chiesa, il Guardarobba, il Forno, la Cantina, la Cocina, e tutte l'altre officine, sentir separatamente li poueri, acciò ciascheduno li conferisca li suoi bisogni, e quanto l'occorre, & anco le sodisfattioni, & andamenti delli Ministri superiori, e doue ritrouano il mancamento, ò altro bisogno, ci diano il rimedio, che stimeranno necessario.

Rollo trè volte l'anno.

25 Che trè volte l'anno, cioè ogni quattro mesi vna volta, come sarà al principio di Gennaro, principio di Maggio, e principio di Settembre, li Gouernatori faccino la numeratione, seù rollo generale di tutte le genti, che sono in detto Regal'Hospitio, acciò si riconoschino tutti, e si veda, se ci sono persone souerchie, ò mancanti, e ritrouandosi alcuni, che non fussero dell'opera, li debbiano sborrare, e licentiare con le debite cautele, acciò non si diano alla vita poltrona.

Libro particolare per li licentiati.

26 Che il Rettore tenga vn libro à parte di tutti quelli, che saranno licentiati per non ritrouarsi dell'opera, ò perche haueffero domandata licenza con notamento delle Cautele, con le quali saranno stati

 licen-

licentiati,& in caso ritorneranno in detto Regal'Hospitio come mendicanti, oltre le pene incorse in virtù del Banno, se n'esiggano irremissibilmente le pene promesse dalli loro pleggi, ò altri obligati con il braccio del Delegato, che perciò il Rettore nell'ingresso di ciascheduno riconosca nel detto libro, se sia di quelli licentiati in detto modo, e ritrouandolo, ne dia subito auuiso al Gouerno nella prossima Congregatione.

Poueri cō le Cassette per Napoli.

27 Come che si è procurato per aggiuto, e mantenimento del detto santo luogo far li Deputati per tutte le ventinoue ottine di questa Città, per procurar con le Cassette l'elemosine in ciascheduna ottina, e si è osseruato, che se bene hauessero principiato con qualche feruore, con tutto ciò si sono doppo li detti Deputati rafreddati, di sorte che non se ne vede quel soccorso, che se ne speraua; Perciò si è stimato bene, che da hoggi auanti si destinino per qualsiuoglia ottina due dell'istessi poueri, li quali in vn giorno di qualsiuoglia settimana repartitamēte habbiano da andare per dette ottine con le Cassette per l'elemosina sudetta, di modo che per ogni settimana si facci detta questuanza per tutte le 29. ottine, in ciascheduna delle quali nel principio, che anderanno li Poueri, il Magnifico Eletto del Popolo li farà accompagnare dalli Capodieci di quella ottina; le quali Cassette li Poueri sudetti al ritorno le consegnino subito al P. Rettore, che haurà peso di conseruar dette elemosine, & in fine d'ogni mese ne farà introito in Banco in testa di detto Regal'Hospitio.

Introito, & esito si facci per Bāco, e nō per cōtanti.

28 Che non si facci esito alcuno per contanti, mà il tutto per publico Banco, sincome ne anco si riceuano introiti di contanti da nissuno delli Gouernatori, e con-

e conforme si fanno l'introiti, si pongano in Banco in credito di detto Regal'Hospitio, e per Banco si faccino tutti li esiti, e pagamenti.

29 Che non si possano dare mercedi, inferte per fatighe estraordinarie à Ministri, ne altri sotto qualsiuoglia titolo, ò colore, & occorrendo, si conferisca in Banca con tutti li Gouernatori, quali concludendo, che si debbia per giuste cause, e ragioni, ne faccino conclusione.

Pagamēti estraordinarij non si faccino à Ministri.

30 Che non si debbiano pigliare, & accettare cessioni de liti, & effetti litigiosi, se non in Banca in tempo di Congregatione, e riceuendosi, ò reiettandosi, se ne facci conclusione.

Cessioni litigiose nō si riceuano, se non discusse in Banca.

31 Che li poueri dell'opera non possano vscire dal detto Regal'Hospitio senza licenza espressa del P. Rettore, il quale concedendoli detta licenza, non li facci mai andar soli, mà sempre con vn'altro compagno almeno, e li Ministri di qualsiuoglia sorte, che dimorano nel medesimo Hospitio, quando vogliono vscire, lo faccino similmēte intendere al detto P. Rettore, acciò sappia, chi è fuora, & occorrendo per giusta causa li possi trattenere, ò dilatare l'vscita, però tanto Poueri, quanto Ministri, quando vsciranno, si ritirino presto nel detto Regal' Hospitio, cioè la mattina prima del mezzo giorno, e la sera prima delle 24. hore, e controuenendo li poueri, il P. Rettore li dia il castigo, che li parerà conueniente, e per li Ministri ne dia parte il medesimo Rettore al Gouerno, acciò ci diano il douuto rimedio.

Poueri non escano senza licenza e come.

32 Che li Ministri superiori, & inferiori, & anco li Poueri del detto Regal'Hospitio non possano far pernottare persona alcuna in esso, che non sia dell' opera, anche se li fusse parente in primo grado, sen-

Ministri, & altri non faccino pernottare alcuno.

za espressa licenza delli Gouernatori, sotto pena alli Ministri di priuatione del loro vfficio, & alli poueri di vn mese di carcere per qualsiuoglia volta, & altre ad arbitrio delli Gouernatori; del che se ne incarica la vigilanza al P. Rettore, acciò così facci osseruare inuiolabilmente.

Regole, & Instruttioni per la Chiesa.

Regole, & Instruttioni per il Gouerno della Chiesa.

Chiesa si serua con ogni attentione.

1 CHe stante l'vnione fatta in virtù di Breue Apostolico essecutoriato dal Regio Collateral Conseglio della Chiesa antica detta S. Gennaro extra mœnia, sue entrade, beni, censi, & edificij, cō il detto Regal'Hospitio, li Gouernatori habbiano da hauer particolar pensiero, che detta Chiesa sia ben seruita, & officiata con ogni puntualità, osseruanza, modestia, e decoro, conforme conuiene al seruitio di Dio benedetto, e delli Santi Protettori, delli quali ne porta il nome, cioè S. Pietro, e S. Gennaro, da quali hà da dependere ogni bene, il mantenimento, perfettione, & auanzo del detto santo luogo, tanto più che il medesimo Breue Apostolico l'hà dichiarato essente dalla Giuridittione, Visita, & ogn'altra cosa dell'Ordinario, restando soggetto quoad Sacra solo à Monsignor Nuntio.

Ministri, e Cappellani della Chiesa.

2 Che si habbia da seruire con li seguenti Ministri, cioè vn Sacristano maggiore, quale sarà per adesso il medesimo Rettore, mentre con la detta vnione si è licentiato il Sacristano, ch'era della detta Chiesa, e si sono auanzati dodeci docati il mese, che se li dauano di prouisione, il qual Rettore destinerà vn'altro delli Reuerendi Preti, ò Clerici, che faranno in detto Hospitio per Vicesacristano per atten-

dere di continuo, ad essercitar detto officio nella Chiesa; però la consegna di tutti li Parati, Argenti, & altri suppellettili per seruitio della detta Chiesa, si farà sempre al detto P. Rettore, il quale ne dourà hauer cura, e darne conto; Più due Amministratori de Sacramenti, cioè vno per li due Conseruatorij, & vn'altro per tutti gl'altri Quartieri, quali si distribuirãno frà l'infrascritti Cappellani ordinarij. Quattro Cappellani sin'ad hoggi, e sono cioè due, per li quali l'Eccellentissimo Signor Duca di Segorbe, e Cardona dignissimo nostro Vicerè, e fundatore di detta santa opera hà constituito due Cappellanie di docati settantadue per ciascheduno l'anno, che perciò con detta prouisione, e con il vitto, & habitatione se li dà franco, si possono impiegare in altri carichi; Vn'altro, la Cappellania del quale l'hà constituita il Magnifico Gioseppe d'Ambrosio hodierno Gouernatore con docati sessanta l'anno, che perciò con il vitto, & habitatione se li dà di più, si può impiegare in altro carico; Et vn'altro si tiene per adempplire le Messe votiue, & altre, che si douessero adempplire gionto con la Messa del P. Rettore, che similmente si celebra per detto santo luogo, e questo vltimo lo paga la Casa à ragione di docati cinquanta l'anno, che con il vitto, & habitatione di più si può impiegare in altro carico. Tre Confessori, cioè due per li Conseruatorij, & vno per il resto dell'Hospitio, e questo peso per non grauar la Casa, si può ripartire similmente frà detti Reuerendi Cappellani; Quattro Clerici, che si piglieranno per hebdomada delli figliuoli del Seminario; Vno Scopatore, & vn Portinaro, che similmente si piglieranno dal Ceto delli poueri dell'opera.

3 Che quello farà l'officio di Sacristano, e Vi-

Sacristano assista in Chiesa di continuo.

cesacristano, habbia da assistere di continuo in detta Chiesa, cioè la mattina al far del giorno fino all' hora di mezzo giorno, e doppo pranzo dall'hora di Vespro fino à 23. hore, così per custodia, e gouerno di detta Chiesa, come anco per subministrare, ò far subministrare li Sacramenti da chi tocca à bisognosi;la chiaue della quale Chiesa essendoui Sacristano, la conserui lui medesimo, e non essendoui, il Vicesacristano habbia cura di aprire, e serrare, però doppo serrato la consegni al P. Rettore, dal quale se la farà dare nell'hore sudette, che si hà da aprire, auuertendo che in dette hore di giorno, e di notte, che non assiste, non facci restar la Porta della detta Chiesa aperta,mà serrata,e consignata la chiaue, vt supra.

Cappellani non habbiano superiorità in Chiesa.

4 Che tutti li Reuerendi Cappellani non habbiano superiorità alcuna in detta Chiesa, mà solo l'habbi quello, che farà l'vfficio di Sacristano,ò Vicesacristano, il quale dourà disponere l'ordine, e buon regimento di detta Chiesa, e delli Diuini Sacrificij, e quando vi fusse qualche disordine, ò per quelli,ò per questo,se ne dia parte alli Magnifici Gouernatori, acciò ci diano l'opportuno rimedio.

Sacristano non si serua delli Clerici se non per la Chiesa.

5 Che quello farà l'vfficio di Sacristano, ò Vicesacristano, non possa seruirsi delli Clerici, che assistono al seruitio di detta Chiesa per altro vso,mà solo per lo che tocca al seruitio, e culto della medesima Chiesa, & in caso sortisse il contrario,se ne dia parte alli Magnifici Gouernatori, acciò ci diano il douuto rimedio.

Sacristano vigili per l'osseruanza della celebratione delle SS. Messe.

6 Che quello farà l'vfficio di Sacristano, ò di Vicesacristano, habbia mira particolare all'osseruanza, & ademplimento della celebratione delle Messe,precisamente quelle,che si celebrano per obli-

gatio.

gatione, e per voti, & in fine d'ogni mese debbia mandar la fede in poter del Rationale delle Messe celebrate, e di quelle, che forsi fussero mancate di celebrarsi, senza la qual fede, non si possa far pagamento alcuno alli Cappellani, acciò essendoci mãcamento, non solo si possano far complire conforme gl'oblighi, e ritenersi dalle dette prouisioni, mà si osserui ancora se fusse mancamento continuo, ò sostantiale, il quale ritrouandosi, si facci elettione d'altri Cappellani; e così anco in fine d'ogni mese debbia mandar nota con l'introito al detto Rationale delle elemosine, che saranno venute in Chiesa distintamente da chi, e per qual causa, acciò se ne tenga conto, e si faccino ademplire gl'oblighi, con li quali fussero state date.

Politia della Chiesa si procuri con ogni attentione.

7 Che quello farà l'vfficio di Sacristano, ò Vicesacristano, debbia hauer particolar cura dell'ornamento, e politia della Chiesa, e degl'Altari, acciò stia ben composta, e con li parati conforme alle giornate, ne sopporti, che vi sia cosa sconcia, disordinata, ne mal composta, con dare auuiso alli Gouernatori di tutto quello vi sarà di necessario, & auuerta à non improntar cosa alcuna delli Parati, ne altre robbe di detta Chiesa, nè che altri lo faccino senza licenza in scriptis fatta in Banca delli Gouernatori, altrimente si sospendano dall'officio, conforme succedesse il caso della contrauentione ad arbitrio del Gouerno.

Sacerdoti forastieri si preferiscano alla celebratione.

8 Che venendo Sacerdoti forastieri à celebrare in detta Chiesa, si debbiano sommamente riuerire, & honorare con li migliori apparati, che vi saranno, e preferirli à tutti con ogni loro commodità, essendo così di ragione, e conuenienza.

9 Che il Reuerendo Sacristano, ò Vicesacrista-

no,

Poueri in Chiesa con modestia.

no, procurino, che tanto li Clerici, quanto gl'altri Ministri, li Poueri,& ogn'altro,che assisterà in Chiesa, stijno con diuotione, e con ogni douuta riuerenza, e modestia,e quãdo stassero altrimente li corrigga fraternamente,& occorrendo ne diano anco parte al P. Rettore, euitando particolarmente, che non si faccino Conuenticoli, nè altri ragionamenti illeciti, essendo casa d'oratione, e non d'altro affare, e stijno vigilantissimi, che nessuno ardisca di far atti, nè gesti verso li Chori delle Monache, e delle femine, e quando si osseruasse cosa tale, subito lo faccino intendere al P. Rettore, acciò li dia la mortificatione, che stimerà necessaria.

Altari stijno ben preparati.

10 Che li Clerici hebdomadarij, che assistono per seruitio della Chiesa, habbino da tenere con ogni vigilanza preparati gli Altari prima di vscir le Messe,ò altre diuotioni, ò diuini Officij vi si hauranno da fare, con le loro candele accese, & ogn'altro vi sarà di mestieri, e quelli finiti, estinguano li lumi, e riportino alla Sacristia quelle cose manuali, che occorrono, e così anco stijno auertiti quando mancano l'Hostie, il Vino, ò altra cosa necessaria,acciò il tutto sij sempre pronto,come anco procurino,che le lampadi auanti al Santissimo Sacramento stijno sempre accese, accorgendosi quando vi bisogna l'Oglio, ò altro per soccorrerle.

Hostie sacramentali si rinouino, e si tenghi cura delle chiaui, & altro per seruitio della Chiesa.

11 Che il Reuerendo Sacristano,e nel tempo,che non vi sarà detto Sacristano in capite, il Reuerendo P. Rettore, ogni Domenica debbia rinouar le Hostie Sacramentali nell'Altare maggiore,e tener conseruate mondissime le Palli, e Pissidi, & ogni Sabbato laui li Calici, e purificatoi di sua mano,acciò si mantenghino con il douuto decoro, e santa pulizia, che si ricerca come instrumenti d'vn tanto sacrificio,

le

le Chiaui delle Portelle, doue si conserua il Santissimo Sacramento le tenghi sempre appresso di se, nè le confidi se non à quel Sacerdote, che haurà da essercitar le communioni, e Sacramenti al tempo debito; e tanto lui, quanto il Vicesacristano nelle communioni si faranno per li due Conseruatorij, e per gl'altri Quartieri de Poueri, facci procedere l'accompagnamento douuto con Torce, e Lampioni accesi, il Campanello auanti, & il Sacerdote sotto il Pallio con ogni riuerenza maggiore, e quando accascherà di vscire la Communione di notte, non facci l'vfficio sudetto, se non il Sacristano maggiore quando vi sarà, e per il tempo, che non vi sarà il detto P. Rettore, nè lo possino commettere ad altro, se non in caso d'infermità solamente, nel qual caso lo committano ad vno de Reuerendi Cappellani, di chi maggiormente confideranno, & hauranno esperienza, similmente il detto Sacristano, ò il Vicesacristano ogni Sabbato facci raccogliere tutte le biancherie della Chiesa, e le mandi à lauare alle lauandare delli Conseruatorij, à ciò destinate, quali per questo effetto solamente saranno quelle del Collegio delle donzelle, così ancora habbino cura di mutar gl'apparati secondo li tempi, e finite le Messe, e gl'altri diuini Officij faccino coprire gl'Altari con le tele, e guarda poluere, che per tal effetto saranno destinate, acciò si osserui, e prattichi la maggior polizia, che sarà possibile.

12 Che ogni giorno nella mattina debbia assistere vno delli Reuerendi Cappellani à confessare in vn Confessionario della Chiesa, acciò subministri detto Sacramento alli Poueri, che lo ricercheranno, e nelle giornate sollenni destinate per le confessioni, e communioni generali ci assista più d'vn Confessore,

Confessori, che assistano, e come.

re, come anco debbiano assistere nelli Confessionarij di tutti due li Conseruatorij, acciò l'habbino con facilità quelle, che per diuotione, ò per obligo vorranno detto Sacramento, e questo così lo faccino osseruare, e ci stiano vigilantissimi il P. Rettore, Sacristano, ò Vicesacristano.

Chiaui delle portelle delli confessionarij delle Monache, e donne, e delli communichini, chi li conserua.

13 Che le Portelle delli due Confessionarij delli Conseruatorij debbiano star sempre serrate, quando non vi è il Confessore dentro, le Chiaui delle quali si debbiano conseruare dalli due Confessori di detti Conseruatorij ciascheduno la sua, le quali non debbiano improntarle ad altri per qualsiuoglia causa, & occorrendo destinarsi Confessori estraordinarij dalli Gouernatori li diano à detti Confessori estraordinarij eletti dal Gouerno, con che finita la confessione se ripiglino le chiaui, e così nel darle, come nel riceuerle sia per mani proprie, e non per altre, e così anco le Portelline delli Communichini stiano sempre serrate, e le chiaui si conseruino dal P. Rettore, durante il tempo, che non vi sarà Sacristano Magiore, con che per il tempo, che la mattina si celebrano le Messe per commodità di quelle si vorranno communicare, si consegnino à quello farà l'vfficio di Vicesacristano, il quale finite le Messe le restituischi subbito al detto P. Rettore, e per il tempo, che qualsiuoglia communichino starà aperto, ci debbia assistere vn Clerico fin à tanto, che si serra, & in ciò c'inuigili il P. Rettore, acciò vn luogo destinato per cosa così sacra non habbia da seruire per altro.

Clerici, che seruono la Chiesa siano li figliuoli del Seminario.

14 Che ogni settimana debbiano assistere sei figlioli del Seminario in detta Chiesa à far l'vfficio di Clerici destinandi per hebdomada dal P. Rettore, li quali per il tempo, che assisteranno in Chiesa debbiano obedire à quello l'imponerà il Sacristano, ò

Vice.

Vicesacristano per seruitio di detta Chiesa, e delli diuini officij, con ogni rispetto, modestia, e decoro, e con li loro habiti lunghi, Cotte, e berrette.

15 Che tutti li Reuerendi Preti, che haueranno habitationi in Casa non faccino habitare, nè pernottare persona alcuna con essi di qualsiuoglia sorte, anche se li fusse parente in primo grado senza espressa licenza delli Gouernatori, nè riceuano fugitiui, e delinquenti per qualsiuoglia causa, & in caso di controuentione il P. Rettore ne dia parte al Gouerno, che in tal caso farà elettione d'altri, e li licentiarà dal luogho, al che c'inuigili con ogni attentione il P. Rettore.

Preti di Casa nõ alloggino persona alcuna.

16 Che vna volta il mese detti Reuerendi Cappellani nella giornata li sarà più commoda, habbino da celebrare vna Messa cantata de morti con tonacelle, e piouiali applicandole per l'anima di quello, per la quale ciaschuno di essi Cappellani hà il peso di celebrare, & essendo viuente la Messa si canti cõforme la feria per la salute dell'anima, e del corpo del constituente.

Messa cantata de morti vna volta il mese.

17 Che nella Tabella, che si hà da tenere nella Sacristia, in capite si habbia da registrare, che in tutti li diuini sacrificij, orationi, & essercitij si faranno in detta Chiesa, si habbia da pregar Dio Benedetto per la salute, e lunga vita del Rè Nostro Signore, e Regina sua madre, che Dio li guardi per la essaltatione, e prosperosi successi della Regal Cattolica Corona, per la Pace trà Principi Christiani, per l'auanzo della nostra santa Fede Cattolica Romana, per la medesima Santa Chiesa, e suo Pastore, per l'estirpation dell'Eresie, per la salute, lunga vita, & essaltationi magiori dell'Eccellentissimo Signor D. Pietro Antonio Ramon, Folch, de Cardona, Duca di

Orationi, e preghiere necessarie si hanno da fare in Chiesa scritte in Tabelle.

di Segorbe, e Cardona degnissimo Vicerè di Napoli, Fundatore di detta santa Opera, e dell' Eccellentissima Sig. D. Anna di Cordua Duchessa di Ferie sua moglie, e della loro Eccellentissima Casa per tutti li Vicerè saranno pro tempore, per la Città tutta, e suo Regno, per li Gouernatori di detta Santa Casa, e per il mantenimento, auanzo, buona diuotione di esso Regal'Hospitio.

Funerale per ogni Gouernatore.

18 Che sempre, e quando succederà la morte d'alcuno, che sia stato, ò che attualmente fusse Gouernatore del detto Regal'Hospitio se l'habbi da celebrare il funerale con vna Messa cantata, & altre Messe cinquanta lette di Requie à spese del detto Regal'Hospitio.

Feste dell' Hospitio.

19 Che in ciascheduno anno si habbiano da celebrare trè feste in detto Regal'Hospitio, cioè vna à 29. di Giugno giorno della festiuità del Principe de gli Apostoli S. Pietro, del quale l'Eccellentissimo Signor Vicerè D. Pietro Antonio Duca di Segorbe, e Cardona Fundatore di esso l'hà intitolato il nome, l'altra à 19. di Settembre giorno del Martirio del glorioso, & Inuitto Martire S. Gennaro nostro Protettore, del quale similmente ne tiene detta Santa Casa il Titolo antico, e moderno, e la terza nella penultima Domenica di Quaresima, nella quale vi fà la solita funtione, e statione la Piazza del Fedelissimo Popolo, le quali si faranno secondo le forze del santo luogo, con dispensarsi solo le solite figure, e ramaglietti, nelle quali dourà celebrare la Messa il Reuerendo Padre Rettore, fin à tanto vi sarà Sacristano in capite, con l'assistenza de gl'altri Cappellani, e del Gouerno nella forma solita, e consueta.

Giouedì santo si facci il mandato.

20 Che il Giouedì Santo si facci la solita espositione, che costuma la Santa Chiesa di nostro Signore

nel

nel Sepolcro con il decoro, e diuotione maggiore, che sia possibile, quale si facci dal Padre Rettore durante il tempo, che non vi sarà Sacristano in capite, con la Musica delli figliuoli del Seminario, & il giorno li Magniaci Gouernatori faccino il santo Mandato della lauanda de Piedi alli Poueri dell'istesso luogo con l'istessa Musica, & Apparato, e durante detta esposítione il Padre Rettore destini l'hore, cosi alli figliuoli, come alli Poueri per assistere di continuo ingenocchioni auanti il Santissimo con ogni riuerenza, e le Madri Abbadesse similmente destineranno l'hore per assistere nelli loro Chori le Monache, & altre femine alla detta Oratione.

Scopatori per la Chiesa.

21 Che due volte la settimana, cioè il Mercordì, & il Sabbato il Padre Rettore destini due Scopatori per volta per scopare, e pulire tutta la Chiesa da capo à piedi, non solo per terra, mà anco per le muraglie con leuarne ogni lordura, che vi fusse, e per gl'Altari, ne darà cura alli Clerici, che saranno d'hebdomada, acciò si mantenghi con ogni polizia possibile.

Tabella in Sacristia delli pesi.

22 Che nella Sacristia si tenga affissa vna Tabella con tutti li pesi, & oblighi, che si deuono complire in detta Chiesa, acciò si sodisfino con ogni puntualità con hauerne particolar cura quello farà l'vfficio di Sacristano, ò Vicesacristano, il quale ne dourà far la fede, come di sopra, & auuertire, quando si mancano per qualsiuoglia accidente, acciò se ci rimedij.

Indulgenze stijno affisse in Chiesa.

23 Che nell'ingresso della Chiesa si tenga affissa vn'altra Tabella con tutte le Indulgenze concesse da Sua Santità ad instanza dell'Eccellentissimo Signor Duca di Segorbe, e Cardona fundatore, come anco dell'essentione dall'Ordinario concessa con la

mede-

medesima Bulla, essecutoriata per Collaterale, e da Monsignor Nuntio.

Tesoro di Reliquie, e sue chiaui.

24 Che le chiaui delle Reliquie, che sono nella Cappella del Tesoro, frà le quali vi è il Deto del Glorioso nostro Protettore S. Gēnaro, s'habbiano da custodire vna di esse dal Gouernator Mēsario, quale anderà sempre in giro, e l'altre dall'Eletto del fedelissimo Popolo, quali n'hauranno la cura, che si conuiene per la custodia di vn tanto Tesoro, e la chiaue della Porta della Cappella la costodirà il P. Rettore per hauersеci da celebrare la mattina, e quando nelle festiuità si douranno aprire, c'interuengano li detti due Gouernatori, che tengono le chiaui, cioè il Mensario, e l'Eletto del Popolo, e così anco quando si ripongano, acciò di mano loro si apra, e si serri.

Portinaro della Chiesa, e sua cura.

25 Che il Portinaro sarà della Chiesa, habbi cura ogni sera di far la cerca per tutta la Chiesa, con ogni diligenza, e quella fatta, serri bene la Porta, e la chiaue la consegni al P. Rettore, e la mattina al far del giorno sij peso suo d'andar à pigliar la chiaue dal detto P. Rettore, & apra con auuisar subito li Clerici d'hebdomada, e quello, che farà l'vfficio di Sacristano, ò Vicesacristano, acciò immediatamente vadano ad accudire in essa, & alla sua Sacristia, & inuigilare à quanto vi occorre, douendo detto Portinaro per tutto il giorno, che la Chiesa starà aperta assisterui di continuo con molta osseruanza, acciò non vi succeda disordine alcuno, e di quanto vi osseruasse di mal fatto, ne dia subito parte al P. Rettore, acciò ci dia il douuto rimedio.

Regole

Regole, & Instruttioni per il Collegio delle Donzelle.

Regole, & Instruttioni per il Collegio.

1 DEtto Collegio haurà da essere sempre separato senza cōmunione alcuna con il Conseruatorio grande, doue si haurà da menar vita monastica, religiosa, & essemplare, e perciò non se ci douranno ponere se non quelle, che saranno ben esperimentate esser tali con informationi, che procureranno li Magnifici Gouernatori hauerne da Reuerendi Padri Spirituali, e Confessori, habili à far profitto nell'essercitij spirituali, nelli quali si douranno sempre essercitare.

Monache del Collegio, quali siano.

2 Si haurà da regere, e gouernare con le seguenti Officiali v3. vn'Abbadessa, quale si procurerà, che sij similmente vergine di tutta perfettione, vita essemplare, e di buon gouerno, vna Vicaria, vna Infermera, vna Dispensera, che farà anco l'officio di Refettorera, vna Sacristana, che farà anco l'officio di Capocoro, seù Maestra di Musica, vna Maestra di Nouitij, vna Maestra d'opere, vna Portinara, & vna Rotara; l'Abbadessa si eliggerà dalli Gouernatori in Banca con ogni studio, & attentione, e l'altre Officiali le eliggerà la medesima Madre Abbadessa con darne parte, e nota alli medesimi Gouernatori, con dichiaratione, che tutti li sudetti vfficij douranno essere ad libitum delli Gouernatori, acciò in ogni occorrenza, che non si portassero bene, e con sodisfattione si possano ammouere, e farsi altre in luogo loro, con che però detti Gouernatori presenti, e futuri non si mouano con facilità à far mutatione, e perciò tutte le elettioni, e mutationi si debbiano fare in Banca in piena Congregatione.

Officiali del Collegio dentro.

3 Li

Ministri di fuora del Collegio.

3 Li Ministri di fuora douranno essere vn Confessore, vn'Administratore de Sacramenti, quali saranno delli Cappellani ordinarij della Casa, vn Medico, che sarà similmente l'ordinario del luogo, quãdo nõ si potrà hauer altro gratis, vn Maestro di Musica, che li darà lettione di canto fermo nelle hore, e giorni, che appresso si stabiliranno, e sarà vno del Seminario per non dupplicar spesa, vn Barbiero similmente dell'istesso Hospitio, vn Compratore, & vn Portinaro, che si eliggeranno delli medesimi Poueri più habili, e questi staranno à prouisione del P. Rettore, il quale haurà peso di prouedere sempre persona d'età matura, di buoni costumi per hauer da seruire donzelle spose del Spirito Santo.

Portinaro, e Compratore del Collegio si mutino ogni mese.

4 Che il Portinaro, & il Compratore si mutino dal P. Rettore ogni mese, acciò si euiti l'occasione di attaccar corrispondenze.

Monache figliuole, e seruienti del Collegio non possono esser se non donzelle, e di che età.

5 Che in detto Collegio nõ si ammettano altra sorte di donne, se non che donzelle, di buoni costumi, e disciplinate alli essercitij spirituali, le quali non possano entrare, & esser riceuute in detto Collegio, se prima non saranno state viste, e bene osseruate dalla Obstetrice ordinaria del luogo, la quale in sua cõscienza dourà farne fede esser tale; e con che non sijno di minore età d'anni diece, ne più d'anni quattordeci, ne possa à drittura passare in esso, se prima per più mesi non sarà stata nel Conseruatorio grande nel luogo, à ciò destinato, & iui sarà stata osseruata, & esperimentata dall'Abbadessa del detto Cõseruatorio grande, che sij habile à riponersi in detto Collegio, e la detta diligenza della Verginità si facci tanto nel primo ingresso, quanto nel passaggio dal Conseruatorio grande al detto Collegio.

6 Che quella donzella haurà da entrare in det-

to Collegio, si riceua con tutte le solennità solite, e costumate negli altri Conseruatorij laici, come sposa si fà di Christo, con hauersi prima da confessare, e communicare in Chiesa, ascoltar la Messa, e poi entrare dentro al Collegio benedirsi, e vestirsi l'habito paonazzo, che si costuma in esso, e suo soccanno di tela bianca, tagliarsi li capelli, e tutte l'altre funtioni permesse alli Conseruatorij secolari di questa Città, e non altrimente, procurando in simile occasione assisterui il Gouerno, ò almeno il Gouertor mensario.

Monache come si deuono riceuere, e con quali funtioni.

7 Che qualsiuoglia figliuola, che entrarà nella forma sopradetta, entrata che sarà, la Matre Abbadessa la consegni sotto la cura, e disciplina della Maestra de Nouitij, & habbia da fare vn'anno di Nouitiato sottoposta in tutto, e per tutto alla obedienza di detta Maestra de Nouitij, senza che in detto anno possa hauer officio alcuno, e finito lo detto anno, vscirà dalla cura della Maestra de Nouitij, & osseruerà gli ordini della Madre Abbadessa.

Nouitiato nel Collegio.

8 Che la Madre Abbadessa, Vicaria, Portinara, & Portinaro di fuora non faccino entrare figliuola alcuna in detto Collegio per conseruarsi, nè per altro titolo senza ordine espresso delli Gouernatori, che se li darà dal Magnifico Secretario in virtù di Conclusione, che si farà in Banca, qual'ordine detta Madre Abbadessa lo tenghi ben conseruato in vn mazzetto per esibirlo sempre che si domanderà, & in ogni occasione che si mutasse Abbadessa, li consegni la vecchia alla noua detto mazzetto d'ordini, acciò si possano riconoscere, e riscontrare, quando sarà di mestieri.

Figliuole non si faccino entrare senza ordine nel Collegio.

9 Che tanto l'Abbadessa, quanto il Portinaro tengano vn libretto per ciascheduno, doue si noti-

Libro del numero nel Collegio dentro, e fuora.

no, e registrino tutte le figliuole, che sono in detto Collegio, e che vi entreranno col nome, e cognome, Patria, figlia di chi sia, età, e giorno, che entra, & occorrendo che qualcheduna morisse, ò per altro accidente vscisse dal detto Collegio, si noti in piedi del medesimo nome, il giorno, e la causa della mancanza, che per tal causa detto libro si farà per Alfabeto con ponersi in qualsiuoglia facciata due, ò trè nomi di esse, e non sapendo scriuere detti Portinaro, & Abbadessa, se li darà vn Scriuano delli medesimi Poueri del luogo, che saprà scriuere.

Maestra d'opere, e sua cura.

10 Che la Maestra d'opere facci attendere tutte le figliuole nelle hore, che si stabiliranno ad essercitij feminili, come saranno di far Calzette, Zigarelle, Bottoni, Pizzilli, & altre simili, assignando à tutte quelle d'vn'opera vna Maestra, li materiali delle quali opere ce li darà il P.Rettore, che perciò sarà peso della detta Maestra d'opere, quando mancano li materiali, auuisarlo subito al detto P.Rettore, il quale ce li consegnerà à peso, numero, e misura, conforme saranno le qualità, e nell'istesso modo haurà peso detto P.Rettore riceuere li lauori, delli quali ne tenerà vn conto à parte, che due, ò trè volte l'anno lo darà in Banca, e conoscendo in progresso di tempo li Gouernatori, che si possa dar estaglio per detti lauori, lò faccino, conforme meglio si conoscerà, che sia d'vtile, & espediente del luogo; e questo per due cause, la vna è principale, acciò tutte stiano in essercitio, e si euiti l'otio, ch'è causa d'ogni male, quanto sia possibile, e l'altra acciò se ne caui qualche profitto per la Casa, & acciò se ci attenda realmente sarà peso del Gouernator Mensario gionto con il P.Rettore visitare da volta à volta detti lauori per vedere come se ci attende, e rimediare à quello, che conoscesse trascurato.

11 Che

11 Che la Maestra de Nouitij assista con ogni carità alle figliuole nouitie, l'instruisca à recitar l'Officio Diuino, l'Oratione mentale, & altri essercitij spirituali, e le facci imparar di leggere bene, mà non di scriuere, acciò si perfettionino nella vita spirituale.

Maestra di Nouitij, e sua cura.

12 Che la Madre Abbadessa, Portinara, e Portinaro, & altri Ministri à chi spetta, non faccino entrare in detto Collegio huomini di sorte alcuna, eccetto quelli, che ci hauranno carichi, come saranno Confessori, Padri spirituali, il Medico, il Barbiero, & il Maestro di Musica nelle hore, e tempo che bisognano, e non altrimente, quali quando entrano, li faccino andare accompagnati con il campanello auanti, acciò ogn'vna si ritiri, e stia con modestia; e così anco non ci faccino entrare femine di mala vita di nissuna sorte, non ostante che hauessero qualsiuoglia licenza de Gouernatori, però quando volessero entrare Signore, ò altre femine di qualità, & honorate per vedere il Collegio, ò per vedere, ò cōprare, ò darsi à far lauori, in tal caso li promettano l'ingresso con licenzá di qualsiuoglia Gouernatore, ò del P. Rettore, con che non entrino, ne le faccino entrare con huomini, & in tali occasioni la Madre Abbadessa le facci ritrouar vestite con l'habito, e soccanno, e con ogni modestia. Prohibendosi però espressamente, che non ci possa pernottare nissuna per qualsiuoglia causa, titolo, ò colore, che non sia della detta opera sotto pena di suspensione d'officij, & altre, che pareranno alli Gouernatori.

Huomini non entrino nel Collegio, e le donne con licenza.

13 Che nella Porta maggiore di detto Colleggio ci habbino da essere due Catenacci con le Chiaui, vno da dentro, e l'altro da fuora, e che non stia mai aperta, mà sempre serrata, di modo che quando s'-

Catenaccio da dentro, e fuora nella Porta del Collegio, e come, e quando si apre, e si serra.

apre per l'ingresso di quelli, che hanno la licenza, ò per esser ministri necessarij si serri subbito, e per tal causa douranno assistere sempre in essa, tanto il Portinaro, quanto la Portinara dalla mattina al far del giorno, insino alla sera à 23. hore, che douranno serrare bene, e le chiaui il Portinaro di fuora le porti, e consegni al Padre Rettore, dal quale le piglierà la mattina, e la Portinara di dentro le porti alla Madre Abbadessa, dalla quale similmente le piglierà la mattina, e nell'hora di pranzo similmente si porteranno le chiaui detti Portinari, alli quali si prohibisce espressamente di non consignarle, nè confidarle ad altro, mà solo passino per le mani loro, e così anco si osserui nelli Portelli delle Grate, e Rota, delle quali n'haurà peso la Rotara, e da fuora il medesimo Portinaro, e controuenendo detti ministri incorrano nelle pene ad arbitrio delli Gouernatori.

Figliole nõ esca no dal Colleggio se non per cõclusione in Banca.

14 Che la Madre Abbadessa, Portinaro, e Portinara non faccino vscire figliuola alcuna dell'opera del detto Colleggio per qualsiuoglia causa, e quando occorresse, che li Gouernatori ordinassero per qualche giusta causa, che ne douesse vscire alcuna, che si dourà determinare in piena cognitione, precedente conclusione, la Madre Abbadessa si facci dar l'ordine con la copia della conclusione, che dourà conseruarlo in detto mazzetto, e così anco il Portinaro, che lo conseruerà parimente in vn suo mazzetto, che sarà intitolato mazzetto d'ordini dell'ingresso, & vscita del Colleggio.

Visita dalli Gouernatori nel Colleggio vna volta il mese.

15 Che detto Colleggio s'habbia da visitare vna volta il mese da tutti li Gouernatori in forma di Gouerno, per vedere, & osseruare come si camina, come stanno trattate, e che profitto faccino, riconoscer li bisogni, che hanno, e sentir ciascheduna, che volesse

esser

esser sentita à parte per sua sodisfattione, e soccorrere à tutte in quello sarà giusto, e lecito, e questo oltre la visita sarà il Gouernatore mensario giornalmente.

16 Che le figliuole di detto Colleggio non possano portare fettuccie, nè altre vanità nelli Capelli, nè Calzette di seta, nè altra cosa di seta, ò con oro per la persona, mà solo l'habito loro con il Soccanno, ben vero, che potranno nelli giorni di lauoro per conseruarsi l'habito, & il Soccanno andare con altre gonne, e vesti, mà sia con modestia, e con la testa senza nessuna vanità, al che c'inuigili la Madre Abbadessa, e la Madre Vicaria, con castigare quelle facessero altrimente.

Figliole non portino belletti, fettuccie, & altre vacantarie.

17 Che tutte le figliuole del detto Colleggio, Maestre, e Nouitie si habbino da alzar la mattina vn hora auanti giorno, e cantar il Matutino nel Choro della Chiesa, finito il Matutino, nel medesimo Choro ingenocchioni habbiano da far mezz'hora d' Oratione mentale, ò vacale, nella quale debbiano pregar Dio Benedetto, la sua Madre Santissima, e li santi Gloriosi Protettori Pietro, e Gennaro, e tutti gl'altri Santi, e Sante del Paradiso per l'essaltatione della Santa Madre Chiesa Cattolica Romana, per l'estirpatione dell'Eresie dal Mondo, e dalla Christianità, per la Pace frà Prencipi Christiani, per la salute del Sommo Pontefice, per lo felice stato, lunga vita, salute, e vittorie della Maestà Cattolica del Rè Nostro Signore, che Dio guardi, prosperi, e secondi per migliaia d'anni, e della Regina nostra Signora, e sua Madre, per la salute, essaltatione, e maggiori grandezze dell'Eccellentissimo Signore D. Pietro Antonio Raymondo Folch de Cardona, olim de Aragona, Duca di Segorbe, e di Cardona nostro de-

Oratione, e preghiere da farsi ogni giorno nel Colleggio, e modo di viuere.

degnissimo Vicerè, come Fundatore, e Protettore di così santa Opera, dell'Eccellentissima Sig. D. Anna de Cordua Duchessa di Ferie sua moglie, e di tutta la sua posterità, così anco per la salute di tutti li Eccellentissimi Signori Vicerè saranno pro tempore, e di altri Ministri supremi di questa Città, e Regno, per quella delli Gouernatori di detto santo luogo, e per tutti li bisogni di detto Regal'Hospitio, acciò Dio Benedetto per sua misericordia, & à sua maggior gloria si compiaccia mātenere, & ingrandire vn'opera tanto grande, & anco per li bisogni di tutta la Città, e Regno di Napoli. Finita la qual' oratione debbiano sentire, e vedere la santa Messa con ogni riuerenza, silentio, & attentione, quale finita ciascheduna s'habbia da ritirare cō la sua Maestra al suo lauoro, doppo nelle hore che tocca seguitino à cantare l'hore canoniche nel medesimo Choro della Chiesa, fino all'hora di pranzo, nella quale tutte vnitamente, fuorche le inferme vadino al Refettorio al tocco del Campanello, che lo darà la Refettoriera, quando vedrà, ch'è tempo, e stà in ordine, la quale le farà sedere per ordine con il douuto silentio, e durante il pranzo la Madre Abbatessa destini vna, che legga, la qnale mangerà doppo finito il pranzo, l'Estate habbino vn'hora di riposo; e l'Inuerno mez'hora; doppo, ò prima conforme li tempi, e le staggioni cantino il Vespro, appresso seguano li loro lauori, & al tardi cantino la Compieta in Choro, cioè l'Estate à 22. hore, e l'Inuerno ad hore ventitrè, la mattina, ò il giorno conforme la commodità del Mastro di Musica piglino lettione del canto fermo vn'hora, e non più con l'assistenza della Sacristana, & vna mez'hora di leggere; dal primo d'Ottobre per tutto il mese di Marzo veglino fino alle

quat-

quattro hore di notte nelli loro lauori, e poi ciasche-
duna si ritiri nella sua Camera, doue prima di cori-
carsi si facci vn quarto d'hora di oratione mentale
con l'essame della coscienza, & atti di contritione, e
questo doppo la Cena, che sarà finita la veglia,e dal
primo d'Aprile per tutto Settembre vadino à cena
subito finita la Compietra; e poi si ritirino al letto,
nel modo come di sopra,e la Madre Abbadessa, Vi-
caria, e Maestra di Nouitie procurino tutte respetti-
uamente, che così s'osserui inuiolabilmente con ca-
stigare chi controuenisse, e quando lo stimeranno
necessario ne diano auiso alli Gouernatori.

18 Che nelle Celle non vi tenghino Ritratti,
Immodelli, nè altre cose scandalose, mà solamente
il letto, vn Ritratto di deuotione,l'Acqua santa,vna
Seggia, vna Casciolina, & vn Boffettino con libretti
di diuotione, discipline appese, e non altro, e così
la Madre Abbadessa,Vicaria, e Maestra di Nouitie,
come li Gouernatori, quando ritrouassero altre cose
illecite le leuino via, e le buttino fuora come per-
niciose.

Ritratti, immodelli non si tengano nelle Celle del Collegio.

19 Che ogni prima, e terza Domenica di mese
si habbino da confessare,e communicare tutte,e pre-
gare Dio Benedetto come sopra, e così anco nelli
giorni solenni delle Pasque, del Santo Natale, le
feste della Beatissima Vergine, delli Gloriosi Pro-
tettori S. Pietro, e S. Gennaro, di S. Gio: Battista,
di S. Gioseppe, e di tutti gl'altri Santi Apostoli, e
questo per obligatione, restando poi à ciascheduna
l'arbitrio di frequentarle per altre deuotioni con
licenza della Madre Abbadessa,e del suo Padre Spi-
rituale, auertendo, che si habbiano da confessare alli
Confessori ordinarij nel Confessionario stabilito, e
communicarsi per il proprio Communichino, &

Cōfessioni, e communioni da farsi nel Collegio.

essen-

essendoci Inferme, sarà peso dell'Infermera auisare il Padre Rettore li mandi li Confessori dentro con gl'altri Sacramenti, che saranno necessarij, quali anderanno con la solita compagnia, & entreranno con saputa della Madre Abbadessa, e potranno li Gouernatori per maggior sodisfattione destinarli due volte l'anno, più ò meno Confessori estraordinarij, conforme le richieste li faranno le Madri Abbadessa, e Vicaria, auertendo, che se alcuna mancasse senza legitimo impedimento, per due volte continue dalla frequenza di detti Sacramenti, nelle dette giornate stabilite saranno castigate, che perciò v'inuigileranno le Madri Abbadessa, Vicaria, e Maestra de Nouitie, e Sacristana, le quali in tal caso ne diano nota alli Gouernatori.

20 Che le Monache, seù figliole del detto Colleggio possano parlare solo per le grate alli loro Padre, Madre, fratelli, e sorelle carnali, e zij carnali, e non altri, purche il discorso non ecceda mez'hora, e con licenza della Madre Abbadessa, ò Vicaria da dentro, e dal P. Rettore da fuora, e con la presenza della Rotara, con che li discorsi siano di cose lecite, e modeste, altrimente la Rotara ne cacci subbito la figliuola, & il Portinaro quello, che starà parlãdo, e ne diano auiso alli loro Superiori, li quali secondo l'occasione procedano al castigo di chi lo merita; auertendosi parimente, che li detti parenti permessi vt supra, non possano entrar dentro il Colleggio, cioè gl'huomini di nissuna sorte, e le femine senza licenza in scriptis del Gouernator mensario, il quale potrà concederle alle femine, purche siano honorate, & occorrendo, che per qualche causa lecita si hauesse da parlare con altro huomo, ò donna non parente, e non in detto grado; non se li permetta senza

Monache con chi possono parlare per le Grate.

licen-

licenza in scriptis del Gouernator mensario, il quale dourà intendere la causa del ragionamento, e paren. doli honesto, e lecito glielo permetta, e così osseruino, e faccino osseruare l'Abbadessa, Vicaria, Portinara, e Portinaro, altrimente incorrano nelli castighi, che pareranno alli Gouernatori.

21 Che ogni giorno le Monache, seù figliuole del CollegGio nel Choro, ò nel Refettorio, come li sarà commodo recitino vnitamente l'Officio della Madonna, immediatamente doppo l'hora di pranzo, ò di recreatione letto, e non cantato con ordine, & qualche volta dentro la settimana l'Officio de Morti, e li sette Salmi penitentiali.

Officio della Madonna ogni giorno nel Colleggio.

22 Che in tutto il tempo della Quaresima, e dell' Aduento sia prohibito affatto l'ingresso in detto Collegio tanto ad huomini, quanto femine di qualsiuoglia stato, grado, età, e conditione si siano, ancorche haueſſero licenza in scriptis d'vno delli Gouernatori, mà habbia da esser licenza di tutto il Gouerno, fatta in piena Cõgregatione per causa vrgentissima, non intendendo però di quelli, che sono destinati al seruitio del luogo, come sopra; e le grate habbiano da star aperte solamente due hore la mattina, & due il giorno, e poi si serrino, e si consegnino le chiaui, come si è detto di sopra, sotto le pene in caso di controuentione à Portinari, e Rotara ad arbitrio delli Gouernatori.

Quaresima, & Aduento Grate chiuse.

23 Che non si permetta ingresso à figliuoli, che passassero li otto anni, e non se ci faccino pernottare per nessuna causa, e di nessuna sorte, sotto le pene, e castighi arbitrarie à Gouernatori in caso di controuentione.

Figliuoli passati li otto anni non entrino al Collegio.

24 Che nissuno delli Gouernatori, nè Ministri di qualsiuoglia conditione, e grado possano entrar soli

Gouernatori, & Ministri non entrino soli nel Collegio.

in detto Collegio, mà occorrendo, debbiano entrare accompagnati con il P.Rettore, ò con vno almeno delli Padri ſpirituali.

Veſtiario al Colleggio ogni tre anni, e quando altre commodità.

25 Che alle dette Monache, ſeù figliuole ſi habbi da dare ogni trè anni nel principio dell'anno vna volta il veſtiario, cioè l'habito, e più vno lenzuolo, & vna cammiſa ogn'anno, vn paro di calzette, & vn paro di ſcarpe ogni ſei meſi per ciaſcheduna, e circa l'altre occorrenze ſi prouederanno, conforme ſe ne conoſcerà il biſogno.

Tariffa nel Refettorio del Colleggio.

26 Che nel Refettorio ſi affigga la Tariffa della robba comeſtibile, che hauranno da mangiare giornalmente, e nelle feſtiuità, & altri giorni di ſolennità, conforme parerà alli Gouernatori, ſe li dia qualche pietanza di più; e ſi anderà augumentando, conforme Dio benedetto ſi compiacerà augumentar le forze del detto ſanto luogo.

Panni lordi del Colleggio ſi lauino dentro, e non eſcano.

Seruenti nel Colleggio Vergini.

27 Che li panni, e mutande ad vſo del detto Colleggio, e ſue Monache, nõ ſi lauino, ne ſi diano à lauare fuora del detto Colleggio, mà nelli lauatorij, à ciò deſtinati ſiti dentro il medeſimo Colleggio, e li Miniſtri ſuperiori così faccino oſſeruare, & acciò in queſti, & altri ſeruitij ſimili, non s'applichino le figliuole della detta opera, ſe li permette, che vi poſſano ſtare fino al numero di diece, che s'applichino à detti ſeruitij, quali però debbiano eſſere ſimilmente donzelle, e non d'altra qualità, che ſi potranno pigliare dal Conſeruatorio grande, e queſte potranno ſtare ſenza l'habito, mà con titolo di ſerue.

Vendere, e donare non ſi poſſa, nè meno trà di loro nel Colleggio.

28 Che le Monache, ò figliuole, ſerue, & anco le ſuperiori non poſſano frà di loro vendere, ne donare, ne barattare robbe di ſorte alcuna, così comeſtibili, come altre, ne anche cacciarle, ò mandarle fuora à vendere, ò donare, ò barattare per niſſuna cau-

ſa, & in caſo di qualche neceſſità più che vrgente ſe ci habbia da impetrare la licenza in ſcriptis dalli Gouernatori in Congregatione, ſotto pena di vn meſe di carcere dentro il medeſimo Collegio, à ciaſcheduna che controueniſſe, & altre ad arbitrio delli Gouernatori, al che ci debbiano inuigilare le Superiori con ogni attentione, imponendo le iſteſſe pene al Portinaro, ſe le faceſſe vſcire ſenza tal licenza.

29 Che niſſuna del detto Colleggio poſſa far robba da mangiare, ne far regali, ne lauar panni, ne far biancherie, ne coſcire, ne rapezzare, ne far pezzilli, ne calzette, ne altra qualſiuoglia coſa, per gente della Caſa, ne per foraſtieri ſenza licenza delli Gouernatori, ſotto pena così à quelle che lo faranno, come al Portinaro d'vn meſe di carcere, & altre ad arbitrio delli Gouernatori, incaricando alle Superiori, che ci ſtiano vigilantiſſime, & alli Miniſtri di fuora, che li riceueſſero della priuatione ipſo facto dell'officio, & à gl'altri dell'opera d'vn meſe di carcere con il di più parerà alli Gouernatori; e queſto acciò non debbiano tener niſſuna prattica, ne corriſpondenza con li Miniſtri di Caſa, ne con altri dell'opera, ſincome ne anco poſſano riceuere regali da detti Miniſtri, e genti dell'opera, ne tenerci niſſuna ſorte di amicitia ſotto l'iſteſſe pene.

Regali nõ ſi faccino, nè altra coſa per fuora nel Colleggio.

30 Che in detto Colleggio nõ ſi faccinò entrare lettere, ò viglietti di ſorte alcuna, ſe prima non ſi daranno in mano dell'Abbadeſſa, la quale li debbia aprire, e leggere, e vedendo che ſiano di coſe honorate, e lecite, le dia à chi ſono indrizzate, e non ſapendo leggere, le mandi al P. Rettore, e ritrouandoſi che conteneſſero coſe illecite, ò pernicioſe, ne dia parte alli Gouernatori ſubito, acciò ſe ci appli-

Lettere, e viglietti non entrino nel Colleggio.

chi il rimedio necessario con li castighi, che ci cascheranno contro li colpeuoli.

Cani, Galli, e Palombi si prohibiscono nel Colleggio.

31 Che in detto Colleggio non si possano tener Cani mascoli, ne Galli, ne Palombi, e ritrouandosi, se caccino subito fuora.

Trattenimento nelli confessionarij, e cõmunichini si prohibisce.

32 Che nelli Confessionarij, e Communichini non s'habbiano da trattenere, se non per quel tempo, che saranno il loro essercitio, e ciascheduna subito finito il suo vfficio, se ne vadi, e dia luogo all'altre, al che c'inuigileranno la Sacristana, e la Maestra de Nouitij.

Feste solenni, si chiuda la Porta, e la Chiaue stia appresso il Mensario.

33 Che nelli giorni delle festiuità publiche, che si celebrano in detto Regal'Hospitio, s'habbia da serrare il detto Colleggio da dentro, e da fuora, anco le Grate, e Rota, e le chiaui di fuora si portino, e si conseruino dal Gouernator Mensario, il quale non debbia in tal giorno far entrare persona alcuna di qualsiuoglia sorte, stato, grado, e conditione si sia.

Figliuoli, e Monache nõ escano per nissun conto, ne anco in processione.

34 Che non si permetta l'vscita à nissuna dal detto Colleggio per qualsiuoglia causa, ne anco processionalmente, mà solo in caso che qualcheduna se licentiasse da tutto il Gouerno in piena Banca per giusta causa.

Essercitij spirituali quattro volte l'anno nel Colleggio.

35 Che quattro volte l'anno nelli tempi più opportuni se li diano Padri spirituali per far li essercitij spirituali, procurando che siano d'ogni circospettione, e bontà di vita, incaricando la Madre Abbadessa, e la Vicaria à ricordarlo alli Gouernatori, quando stimerà il tempo più opportuno.

Monache, e serue nell'Astraco, e Campanaio non vadino senza licenza.

36 Che negl'Astrachi di detto Colleggio, suo Campanaio, e Torretta le Superiori non permettano di farci andare le Monache, e serue, acciò non si distogliano dalla vita essemplare, e ritirata, che douranno menare, mà solo si permetta à quelle, che saran-

ranno destinate per asciugar li panni, e per sonar le campane, & altri seruitij, che saranno necessarij, e perciò le chiaui le conseruerà la Madre Abbadessa, ò la Vicaria per consignarle solo in tali occasioni, ben vero che da volta à volta potranno le Superiori darli vnitamente qualche ricreatione in detti luoghi con l'assistenza della Madre, Sacristana, e Maestra di Nouitij.

37 Che quando dette Monache, e serue s'infermeranno per qualsiuoglia indispositione non si debbiano mandare nelli Hospedali, come quelle dell' altro Conseruatorio grande, mà si debbiano curare nel medesimo Colleggio dentro le loro proprie Celle, per non esserci Infermeria, e n'hauerà cura la Madre infermera di starci vigilantissima à quanto li sarà di bisogno, & assisterli nelle hore, e tempi necessarij, con darseli tutto quello li fà di mestieri per ricuperar la salute.

Monache, e serue inferme si curino nel Colleggio.

37 Che la Madre Abbadessa debbia andar visitando le Celle, non solo di giorno, mà anco di notte, e vedere, & osseruare come si ritrouano, acciò ciascheduna stia nella sua Cella, e suo letto, e non vadino da vna, all'altra, & osseruino la douuta modestia, & il stabilito silentio, e castighi le controuenienti, e quando non potrà la detta Madre lo conmetta alla Madre Vicaria, acciò se ci stia cō ogni vigilanza.

Visita dalla Abbadessa nelle Celle del Collegio

Regole, & Instruttioni per il Conseruatorio Grande delle Femine.

1 QVesto Conseruatorio si hà da reggere, e gouernare da vna Madre Abbadessa, la quale haurà da essere di ogni habilità, esperienza, e prudenza, persona di authorità, e di buona vita, e fa-

Officiali, che hanno da seruire dentro, e fuora al Cōseruatorio delle donne.

e fama, con le sequenti officiali, cioè vna Vicaria, due Infermere, due Maestre spirituali, due Maestre d'opere, vna Portinara, vna Rotara, due Refettorere, due Dispensere, e due Cocinere; l'Abbadessa si eliggerà con tutto studio, & attentione dalli Gouernatori, e l'altre officiali si eliggeranno dalla detta Madre Abbadessa con saputa dell'istessi Gouernatori, atteso il tutto anderà à carico della detta Abbadessa, e saranno tutte ad nutum delli Gouernatori, e per ministri di fuorà da vn Confessore, vn Padre spirituale, & amministratori de Sacramenti, vn Medico, vn Barbiere, vn Portinaro, & vn Compratore, quali si eliggeranno dell'istessi dell'opera, procurando, che siano persone di buona vita, e fama, e di età matura, conforme si conuiene.

Conseruatorio di donne, di che sorte, e come riceua le donne.

2 In detto Conseruatorio si riceueranno tutte sorti di Pouere donne mendicanti di qualsiuoglia sorte, età, e conditione si siano, per registro delle quali si teneranno due libri, vno dalla Madre Abbadessa dentro al Cōseruatorio, e l'altro dal Portinaro fuora, nelli quali si noteranno per alfabeto tutte quelle, che vi sono al presente, e che entreranno in appresso, con il nome, cognome, Patria, età, stato, conditione, esercitio, e di chi sono figlie, e con la giornata, che sono entrate, & entraranno, con notarci due, ò trè nomi per facciata, l'vno distante dall' altro, acciò quando vi escono, ò mancano per qualsiuoglia accidente, sotto il medesimo nome si scriua la giornata, e causa dell'vscita, ò mancanza, e non sapēdo scriuere l'Abbadessa, & il Portinaro se li diano scriuani dell'istess'opera à questo effetto.

Donne stiano repartite nel Conseruatorio, e come.

3 Che per euitare la confusione, la quale suole partorire danni notabili, si tengano le dette femine con distintione, e separatione, cioè le figliuole don-

zelle

zelle in vn dormitorio particolare, con Refettorio similmente particolare, & altre officine necessarie, vn'altro di altre donne, che non saranno donzelle, vn'altro delle stroppiate,& inhabili,vn'altro dell'Infermeria,e si auerta dalle Superiori,che quelle d'vn dormitorio non habbino prattica alcuna con quelle dell'altro, e così si debbiano separare, e conforme entraranno si pongano fra il dormitorio della qualità di ciascheduna per ordine.

4 Che la Madre Abbadessa,Vicaria, Portinara, e Portinaro non riceuano in detto Conseruatorio donna alcuna,nè picciola, nè grande di qualsiuoglia sorte, e conditione si sia, senza ordine in scritto del P. Rettore, (il quale haurà da hauere l'ordine generale dalli Gouernatori) quali ordini per cautela li debbia conseruare la Madre Abbadessa in vn fascicolo, e così ancora non faccia vscire alcuna senza l'istesso ordine, che parimente li conseruerà in vn'altro fascicolo,con farne notamento in detto libro distintamente dell'entrata, & vscita di ciascheduna, e questo acciò realmente si riceuano quelle, che sono dell'opera, e non altre.

Abbadessa, & altre Officiali nõ riceuano alcuna senza ordine.

5 Che la Madre Abbadessa debbia tenere sempre vna nota distinta di quelle, che sono habili à darsi per create, copia della quale in ogni giorno di congregatione la debbia mandare alli Gouernatori, acciò essendono ricercati,debbiano eligere di quelle, e non altre, douendo però auertire molto bene li Gouernatori quando consegneranno simili create, che si diano à case qualificate, e ben conosciute, e precedentino instrumenti dell'obligo delli Padroni, e promessa delli salarij di quelle per mezzo del Notare della Casa, acciò si euiti ogni disordine.

Abbadessa tenga nota di quelle possono darsi per serue.

6 In entrare vna donna la Madre Abbadessa, e

Donna, quando entra, si riconosca dalla Obstetrice, se sia donzella, e di che morbo patisce.

la sua Vicaria la faccino subbito osseruare in loro presenza dalla Obstetrice ordinaria del luogo se sia donzella, ò nò, si tiene qualche morbo, e di che sorte, per destinarla nel suo dormitorio, e prima di passarla la faccino mutare, e polizare tutta da capo à piedi, acciò nõ si vadino contaminando, e meschiando qualche morbo di mala conditione, mà si debbia con ogni studio mantener la politia.

Orationi, & preci deuono far le donne ogni giorno.

7 La Madre Abbadessa, e sua Vicaria, come anco le Maestre spirituali habbino cura, che tutte quelle, che stanno sane ogni mattina si alzino prima di far giorno, e subito vestite, si pongano in genocchioni auanti alcuno Quadro, figura, ò altra diuotione, che haueranno affisso nel muro à capo al loro letto, e diano le douute gratie à Dio benedetto con pigliar prima l'Acqua santa, che per tale effetto si tenerà in vn vaso à capo di ciascun letto, e poi si recitino quelle orationi, che sapranno, offerendo tutta quella giornata in seruitio di Dio, fatta detta Oratione per vn quarto d'hora, che si lauino le faccie, e le mani, si polizzino, e leghino li capelli, e se li coprano con toccati, ò scuffie con ogni modestia, senza ponersi zigarelle, ne altre frascherie, ne belletti, e chi controuenisse, la Madre Abbadessa le castighi con mortificationi, & altre penitenze li pareranno opportuni.

Essercitij delle donne per tutto il giorno.

8 Vestite che saranno, la Maestra spirituale, che sarà delle donzelle, conduchi quelle prima nel Choro della Chiesa, doue le farà tutte ingenocchiare, e per mezz'hora le farà fare oratione mentale, ò vocale, conforme la sapranno, pregando Dio benedetto, la Santissima Vergine Maria, li Santi Protettori Pietro, e Gennaro, e tutti li Santi, e Sante del Paradiso per la esaltatione della Santa Madre Chiesa

Cat-

Cattolica Romana, per la estirpation dell'heresie, per la pace trà Prencipi Christiani, per la salute del Sommo Pontefice, per lo felice stato, e lunga vita, della Maestà Cattolica del Rè nostro Signore, che Dio guardi, prosperi, e fecondi per infiniti secoli, per la salute, fortezza, e numerosi anni della Regina nostra Signora, e sua Madre, per la salute, e lunga vita con augumento di essaltationi, e grandezze dell' Eccellentissimo Signor D. Pietro Antonio Ramon Folch de Cardona, olim de Aragona Duca di Segorbe, e di Cardona degnissimo Vicerè di questo Regno, e fundatore, e prottettore di questa santa opera, acciò Dio benedetto in vita dell'Eccellentissima Signora D. Anna de Cordoua Duchessa di Ferie sua Consorte, e di tutta la sua Eccellentissima Casa, e posterità, si compiaccia per la sua Diuina misericordia mantenerla, essaltarla, e prosperarla sempre; Per tutti gl'altri Signori Vicerè saranno pro tempore, per li Ministri supremi di questa Città, e Regno, per li Gouernatori, e per i benefattori di questo Regal'Hospitio viui, e morti, per lo mantenimento, & augumento di opera cosi santa, e gloriosa, per tutti li bisogni di questa Città, e Regno, e di tutta la Christianità; E finita detta oratione, li facci veder la santa Messa con diuotione, e silentio, e ne le facci ritornare nel loro dormitorio; e ritornate quelle, l'altra Maestra spirituale, che sarà dell'altre donne, porterà quelle nel medesimo Choro à far l'istessa oratione con l'istesse preghiere, e poi li facci veder la santa Messa, e quella finita, le ritorni nelli loro dormitorij con ogni modestia, e riuerenza, e questo non potendosi in vna volta, si facci in più volte, secondo disponerà la Madre Abbadessa, e quando alcuna non osseruasse la douuta modestia,

& attentione, la Maeſtra ſpirituale ne dia parte alla Madre Abbadeſſa, acciò li dia il condegno caſtigo.

Eſſercitij, e lauori delle donne.

9 Ritornate dall'Oratione, e Meſſa, come anco nell'interuallo del tempo,(quando ſi faceſſero in più paranze) ciaſcheduna Maeſtra d'opera ponga le ſue femine, e figliole alli loro lauori, & opere, conſignando ciaſchuna ſotto la diſciplina, e cura d'vna Maeſtra, la quale darà alle ſue diſcepole l'eſtaglio dell'opera che farà, come ſarà di filare, cuſcire, teſſere, far zigarelle, bottoni, calzette, pizzilli, pertoſe, & altri eſſercitij nelli loro Saloni, Corſee, ò Camere, conforme meglio diſponerà la Madre Abbadeſſa, la quale haurà peſo di farle fatigare ſino all'hora di pranzo con aſſiſterui ſempre, & inuigilarci le dette Maeſtre d'opere, acciò ſi aggiutino, e non perdano il tempo.

Eſſercitij, & hore diſtribuite per le donne.

10 Venuta l'hora di pranzo le Madri Refettorere con il ſono del Campanello le chiamino nelli loro Refettorij, doue anderanno con ogni modeſtia, conducēdole l'iſteſſe Maeſtre d'opere, & arriuate in quella, la Refettorera le facci ſedere con ordine à pranzare, con che non paſſi vn'hora di Refettorio, quale hora finita nell'Eſtate ſe li conceda vn'altra hora di ricreatione, ò di ripoſo, e nell'Inuerno vn quarto di ripoſo, ciaſcheduna nel ſuo proprio dormitorio, ò doue meglio parerà alla Madre Abbadeſſa, con che però non ſi meſchino le donzelle con l'altre, e paſſato il tempo della ricreatione, e ripoſo, ritornino alli loro lauori, & eſtagli, quali l'Eſtate li contiuueranno ſino ad hore 21. e l'Inuerno ſino ad hore 23. e toccate le dette hore, ſia peſo delle Maeſtre Spirituali ciaſcheduna delle ſue diſcepole di farle vnire in vn Salone, ò Corridoro, ò vero nel Choro della Chieſa ſeparate le vne dall'altre, e le faccino recitare

stare deuotamente il Santiſſimo Roſario, e finito il Roſario la Refettorera dia il ſegno del Campanello, e ciaſcheduna delle Maeſtre ſpirituali porti le ſue diſcepole nel ſuo Refettorio, e finito il Refettorio, dalla Paſqua di Reſurrettione per tutto Settembre le Madre Abbadeſſa, Vicaria, e Maeſtre d'opere le faccino andare ſubito in letto, e dal primo d'Ottobre per tutta la Quareſima le faccino vegliare fino à quattr'hore nelli loro eſſercitij, & eſtagli, & ogni ſera le dette Maeſtre d'opere diano conto alla Madre Abbadeſſa di quelle hanno complito, acciò ſi accarezzino le puntuali, e l'inoſſeruanti ſi mortifichino, conforme parerà all'Abbadeſſa; e finiti detti eſtagli, e ſempre che anderanno à coricarſi, ciaſcheduna ſi debbia prima ingenocchiare, farſi l'eſſame della cõſcienza con atti di rendimento di gratie à Dio benedetto, & altre diuotioni per vn quarto d'hora, al che ci debbiano inuigilare le Maeſtre ſpituali, acciò così s'oſſerui; & in ogni fine di meſe la Madre Abbadeſſa raccoglia, & vniſca li lauori, opere, & eſtagli perfettionati, de quali tutti ne tenerà conto ſcritto, e li conſegni al P. Rettore, che ne douerà dar conto diſtinto alli Gouernatori.

Giorni di feſte le donne in che ſe hanno da trattenere.

11 Che nelle feſte di precetto per cauſa che non può lauorarſi, la Madre Abbadeſſa, Vicaria, e Maeſtre ſpirituali li facci fare tutte le diuotioni ſopradette vantagioſamente, e nelli giorni d'obligatione le facci confeſſare, e communicare, & il giorno li permetta qualche ricreatione lecita, & honeſta dentro il medeſimo Conſeruatorio.

Oglio per le lampadi alle donne.

12 Che il P. Rettore conſegni ogni giorno alla Medre Abbadeſſa l'oglio per le lampadi, e lucerne delli lauori ſufficientemente, cõforme lo ſcandaglio prima, acciò non ſe li dia, ne ſcarſo, ne ſouerchio.

Maestre spirituali e loro officio.

13 Che le due Maestre spirituali stiano con ogni esattezza, & attentione, auuertite che puntualmente si adempischino li detti santi essercitij, particolarmente quella, che haurà cura delle donzelle, e che tutte quelle, che sono in detto Conseruatorio, che haueranno l'età sufficiente, e la licenza del Confessore, due volte il mese, cioè la prima, e terza Domenica si debbiano confessare, e communicare, e più tutte le Sante Pasque, e Santo Natale, e le Feste delli Gloriosi Protettori S. Pietro, e S. Gennaro, e questo per obligo, lasciando à ciascheduna à suo arbitrio di farlo più spesso per sua diuotione in altri tempi, conforme le licenze, che n'haueranno da Padri spirituali, e quelle che mancassero di farlo nelli giorni d'abligatione, ne diano auuiso alla Madre Abbadessa, acciò li dia le debite penitenze, e mortificationi.

Diligenze nella notte per il Conseruatorio.

14 Che tanto la Madre Abbadessa, e sua Vicaria, quanto le Maestre spirituali, conforme l'hore che ripartirà la medesima Madre Abbadessa nella notte vadano di ronda per li dormitorij, e per le Celle, per osseruare come si ritrouano, & in caso che alcuna si ritrouasse fuora del suo letto, la Madre Abbadessa li dia castighi, e penitenze rigorose, conforme sarà il caso, & stimandolo necessario, ne dia anco parte alli Gouernatori.

Scopatrici del Conseruatorio.

15 Che la Madre Abbadessa destini quattro di dette donne per ogni settimana, che habbiano peso ogni mattina di scopare tutto il Conseruatorio da sopra à basso, di lauar li luoghi communi, e polizzare ogni cosa, acciò si mantenghi sempre polito, e con buon odore.

Politia nel Conseruatorio.

16 Che in alzarsi ciascheduna la mattina, subito accommodi il suo letto con voltar il matarazzo, e

piegar

piegar le lenzole, acciò parimente si mantengano con politia, e chi non lo facesse, la Madre Abbadessa la castighi.

17 Che osseruandosi alcuna delle figliuole donzelle di vita spirituale, di buona conditione, e megliori costumi la Madre Abbadessa lo certiori alli Gouernatori, li quali la faranno essaminare dalli Padri spirituali, e ritrouandola habile, la faccino passare nel Colleggio delle Monache con farli pigliar l'habito nella forma stabilita nelle Regole del detto Colleggio.

Donzelle, che menano vita spirituale, si passino al Colleggio.

18 Che la Madre Abbadessa, Vicaria, Portinara, e Portinaro di fuora non faccino entrare huomini di sorte alcuna in detto Conferuatorio, ne anco donne di mala vita, ancorche ne portassero simili donne libere licenza d'vno delli Gouernatori, e volendo alcun diuoto per curiosità vedere il detto Conseruatorio, ci possa entrare, mà con l'interuento, e presenza d'vno delli Gouernatori, & à rispetto d'altre donne honorate, quando saranno Signore, ò Cittadine qualificate, possano entrare, mà senza huomini, e con licenza del Reu. P. Rettore, & essendo donne ordinarie, ò parenti di dette femine, e figliuole, mà honorate, possano entrare con licenza però in scriptis del Gouernator Mensario, con che però non ci debbiano pernottare, ne anco restare à pranzo, nè à cena dentro detto Conseruatorio, dichiarando però che li Reuerendi Padri spirituali, Confessori, Medici, Barbieri, & altri operarij possano entrare, quando bisognano con saputa del P. Rettore, con che la Portinara habbia peso di nō farli mai andar soli, mà sempre accompagnati con il Campanello auanti, acciò ogn'vna in sentir il Campanello, si componga, e stia con modestia, e così inuiolabilmente s'osserui

Huomini, e donne di mala vita non entrino nel Conseruatorio, & à chi, e come si permette l'ingresso.

ſerui circa quanto ſi contiene in queſto capitolo, & ſi facci oſſeruare dalla Madre Abbadeſſa, Vicaria, Portinara, e Portinaro, ſotto le pene in caſo di controuentione ad arbitrio delli Gouernatori.

Pitture immodeſte non ſi tengano nel Conſeruatorio.

19 Che nelle Celle, muraglie di dormitorij, & à capo li letti ſi tengano ſolamente affiſſi quadri, e figure di diuotione, con il vaſo dell'Acqua ſanta alla teſta di ogni letto, e non altre figure immodeſte, e di poco decoro, quali li anderà oſſeruando la Madre Abbadeſſa, e ritrouandoli li laceri ſubbito.

Veſti, e biancherie per il Conſeruatorio.

20 Che la Madre Abbadeſſa, e Vicaria ſtiano ſempre auuertite alli biſogni di veſti, biancherie, & altre, che occorreſſero in detto Conſeruatorio, e conforme il biſogno ne diano auuiſo alli Gouernatori, li quali riconoſceranno, che realmente ſiano neceſſarij, e li ſoccorrano ſubbito, acciò non ſi patiſca di coſa alcuna.

Tariffa nel Refettorio delle donne.

21 Che nel Refettorio ſi tenga la Tariffa del vitto quotidiano, acciò ſe li compartiſca con ogni puntualità, e nelle feſte, e giorni ſegnalati ſe li dia qualche pietanza di vantaggio.

Robba, che non eſca dal Conſeruatorio.

22 Che la Madre Abbadeſſa, Vicaria, Portinara, e Portinaro ſtiano vigilantiſſimi, e non permettano, che da detto Conſeruatorio eſchi ſorte alcuna di robba, ne da mangiare, ne altro per qualſiuoglia titolo, ò cauſa, ſenza licenza in ſcritto delli Gouernatori, quale licenza detta Madre Abbadeſſa la debbia conſeruare; e quando ſe licentia dalli Gouernatori alcuna delle donne di detto Conſeruatorio, la detta Madre Abbadeſſa primà di vſcire le facci laſciare, e ſe facci conſegnare tutte le veſti, & altre robbe, che tiene della Caſa, & hauendo robbe proprie le faccia vſcire ſimilmente con licenza ſcritta delli Gouernatori.

23 Che

23 Che il Portinaro, e Portinara non faccino entrare, ne vscire lettere, viglietti, ne altre scritture, e venendo, li presentino subbito alla Madre Abbadessa, la quale habbia peso di leggerli prima, e vedendo che siano di cose lecite, & honeste, li dia alla femina, alla quale sono diretti, e non essendo tali li mandi alli Gouernatori alla prossima Congregatione, acciò ci diano rimedij, e quando ne vscissero tali viglietti, ò scritture, il Portinaro li debbia subbito pigliare, e portarli al P. Rettore, il quale li veda, e ritrouandoli tali li conserui, e li presenti in Congregatione, auuertendo similmente à Compratori, Ministri, e tutti altri, che sono in detto Hospitio, che non riceuino simili lettere, ò viglietti per conto nissuno, altrimente li Gouernatori li diano quelle mortificationi, e castighi, che stimeranno espedienti.

Lettere, e viglietti non entrino, nè escano nel Conseruatorio.

24 Che le Superiori non permettano ad alcuna di qualsiuoglia stato, grado, e conditione di tener corrispondenza con huomini, particolarmente con Ministri, & altri dell'opera, e per tal causa non faccino pigliar panni à lauare, ne ad imposomar collari, ne altri affari, senza licenza in scritto delli Gouernatori, ò almeno del P. Rettore, quale licenza la Madre Abbadessa la conserui per suo discarico.

Corrispondenza con ministri, & altri si prohibisce nel Conseruatorio.

23 Che occorrendo, che qualcheduna del detto Conseruatorio se ne fusse vscita, e poi ritornasse, la Madre Abbadessa, Vicaria, Portinara, e Portinaro, non la faccino entrare, benche portasse ordine scritto dalli Gouernatori, ò del P. Rettore, mà debbiano replicare, e rappresentar la causa, per la quale se n' vscì, e come, e quando, e venendoli ordinato, che non obstante la replica la riceuano, all'hora la faccino entrare, altrimente incorrano dette Officiali, ò chi defettasse nelle pene ad arbitrio delli Gouernatori,

Donna ritornata non si riceua senza le debite cautele.

natori ; conforme il caso lo richiedesse.

Conseruatorio si chiuda à hore 23

26 Che ogni sera à 23.hore si serri detto Conseruatorio da dentro, e da fuora, e così anco le grate, le chiaui di dẽtro la Portinara, e Rotara le portino alla Madre Abbadessa, e le chiaui di fuora il Portinaro le consegni al P Rettore, e la mattina all'vscir del Sole sia peso di detti Portinara, Rotara, e Portinaro andarle à pigliare, & assistere ad aprire, e serrare, auuertendoli che non debbiano mai tener la porta aperta, mà quando s'apre per necessità, si serri subbito; altrimente li Gouernatori castighino li controuenienti, conforme li parerà di ragione.

Essercitij spirituali per il Conseruatorio.

27 Che la Madre Abbadessa ricordi al spesso alli Gouernatori, che faccino far gli essercitij spirituali in detto Conseruatorio da Reuerendi Sacerdoti, & altri Religiosi di buona vita, e fama, acciò si instruiscano nella vita, e dottrina Christiana, e quando si faranno detti essercitij, la Madre Abbadessa non ci facci entrar altro che li Padri, e ci stia lei sempre assistente, acciò si faccino con silentio, modestia, e profitto, e frequenza di tutte, auuertendo che quando si faranno per le Donzelle, non haueranno da interuenire l'altre, e così quando si faranno per queste, non haueranno da interuenire quelle.

Visita dalli Gouernatori nel Cõseruatorio.

28 Che ogni trè mesi vna volta li Gouernatori tutti, ò la maggior parte in forma di Gouerno habbiano da visitare tutto il Conseruatorio, & osseruare quanto vi è di bisogno, sentir à parte così le Superiori, & Officiali, come tutte l'altre dell'opera, acciò ciascheduna possa rappresentarli quello, che l'occorre, visitar la Infermeria, il Refettorio, la Cucina, le Camere, e dormitorij, li lauori, e quanto si ricerca, acciò si sodisfi à tutte, e si rimedij à quello stimeranno necessario.

29 Che la Chiaue della porta, che và al Choro tutto il giorno ſtia in potere della Madre Abbadeſſa, la quale la mattina ſola la conſegnerà alla Maeſtra ſpirituale, che ſarà la prima à conducere le ſue diſcepole alla Meſſa, e finito che hauranno di veder tutte la Santa Meſſa, ſia peſo dell'altra Maeſtra ſpirituale delle femine, che non ſono donzelle chiudere, e portar la chiaue à detta Madre Abbadeſſa, e quando il giorno occorreſſe mandarle in Choro per recitar l'officio, ò altra diuotione, facci che ſi ſerri ſubbito, con che la Maeſtra ſpirituale, che ſerra, facci bene la cerca per il medeſimo Choro, acciò non vi reſti alcuna di eſſe.

Chiaue della porta del Choro ſi conſerui dall'Abbadeſſa.

30 Che il peſo, & oſſeruanza di tutte le ſudette Regole ſia della Madre Abbadeſſa, la quale dentro detto Conſeruatorio hà da gouernare come Madre, e come Superiora, con amore, e con timore, e con oprar più cō li buoni eſſempij, e documenti, che con altro, e la ſua Vicaria non s'ingeriſca in altro, che in quello li commetterà la detta Madre Abbadeſſa, dalla quale haurà da dipendere, & oſſeruare gl'ordini, e le cōmiſſioni li darà la medeſima Abbadeſſa.

Abbadeſſa come deue portarſi nel Cōſeruatorio per l'oſſeruanza delle Regole.

31 Che le Infermere le quali ſaranno due, cioè vna per il dormitorio delle figliuole donzelle, e l'altra per l'altre ſorti di donne, habbiano cura ciaſcheduna nella ſua Infermeria, che ſtia ben ſeruita, & ordinata, auertendo, che le figliuole donzelle particolarmente quelle inchinate alla vita ſpirituale nō ſi faccino vſcire dal detto luogo, quando ſono inferme, mà ſi curino nella loro Infermeria con ogni aſſiſtenza, & hauerà peſo la Infermera quando vna figliuola caſca inferma ſubito farla paſſar all'Infermeria, farla viſitar dal Medico, e quando il male cominciaſſe ad impeggiorare ſubito li facci venir li

Infermere, e loro officio nel Conſeruatorio.

Padri ſpirituali con ogni ſtudio, attentione,e carità; l'altre quando s'infermano di febre, ò altri morbi lunghi la Infermera ne dia auiſo al P. Rettore, acciò le mandi alli Hoſpedali, à quali ſpetta, & eſſendo ſtroppiate,& impiagate,ò con altri accidenti di poca conſideratione ſi teneranno nella Infermeria, con hauerne la douuta cura,& applicatione,e con l'iſteſſa mira, quando ſi grauaſſero li morbi di attendere all' Anima; à ciaſcheduna delle quali Infermere la Madre Abbadeſſa li conſegnerà quella robba li fà di meſtieri per detta Infermeria, e ne piglierà conto al ſpeſſo.

Maeſtre ſpirituali, e loro officio nel Cõſeruatorio.

32 Le due Maeſtre ſpirituali ſaranno vna per il dormitorio delle donzelle,e l'altra per l'altre donne, le quali hauranno da ſtar auertite, che ciaſcheduna delle loro diſcepole, attendano à complire tutti li diuini officij, & eſſercitij ſpirituali, con la maggior diuotione ſia poſſibile, e piglieranno nota coſi di quelle, che le frequentano, come delle inoſſeruanti, delle quali ne diano al ſpeſſo conto alla Madre Abbadeſſa, acciò queſta lo partecipi alli Gouernatori per premiar le buone,e caſtigar le cattiue, & hauranno anco cura ogni giorno d'inſtruirle nella dottrina Chriſtiana, d'inſegnarli tutte l'orationi neceſſarie, il modo di orare, e di meditare, & applicarle ſempre alla vita ſpirituale, e quando hauranno biſogno di libri ſpirituali lo faccino intendere alla Madre Abbadeſſa, acciò li cerchi alli Gouernatori,& anco ſtaranno auertite,che non portino vacantarie, e belletti nella loro perſona, nè dicano parole ſconcie, e quando controueniſſero,ne auiſino la Madre Abbadeſſa, acciò le mortifichi, e le caſtighi.

Maeſtre d'opere, e loro officio nel Conſeruatorio.

33 Le due Maeſtre d'opere ſaranno ſimilmente vna per il dormitorio delle figliuole delle donzelle,e

l'altra

l'altra per l'altre donne, e queste hauranno cura ciaſcheduna per le ſue diſcepole, che ſi aſſentino ſotto le loro Maeſtre conforme ſaranno li loro lauori, & altre, che ſe ci pongano ad imparare, e che attendano alli loro eſtagli, e lauori con ſtarli ſempre ſopraſtante, e conforme ſtarà per finire la robba, & il materiale, che ſi lauora, così lo auiſino alla Madre Abbadeſſa, acciò lo facci intendere alli Gouernatori, ò al P. Rettore, acciò li proueda ſubbito della robba, che mancarà, acciò mai ſtiano in otio.

34 La Portinara haurà da aſſiſtere di continuo alla porta maggiore del Conſeruatorio dalla mattitina, che s'apre fino alla ſera, che ſi ſerra, e procuri tenerla ſempre ſerrata da dentro con la ſua chiaue, e non apri ſe non quando biſogna, e doppo che il Portinaro haurà aperto di fuora, & entrata, che ſarà la robba, ò quello, ò quella, che può, & hà licenza di entrare ſerri ſubbito, euitando quanto può di trattenerſi con la porta aperta, e quando anderà à pranzo, ò per altra ſua vrgenza ſi porti la Chiaue con ſe, e non la confidi ad altra, e la ſera la conſegni all'Abbadeſſa, e così anco oſſerui il Portinaro di fuora, nè habbia diſcorſi, nè cõuerſatione con il Portinaro, nè con altri, & in caſo d'inoſſeruanza li ſuperiori li diano le mortificationi, e caſtighi, che meritaſſero.

Portinara, e ſuo officio nel Cõſeruatorio.

35 La Portinara nel medeſimo modo aſſiſterà ſempre alla Rota, & haurà anco l'occhio alle Grate, acciò non ſi parli malamente, & haurà cura delle chiaui della porta di quella, e dell'altra delle Grate, quali la ſera le conſegnerà alla Madre Abbadeſſa, e la mattina ſe le piglierà dalla medeſima per aprire, e tutta quella robba, che potrà paſſare per la Rota non ſi dia per la Rota grande, acciò ſi euiti di aprirſi quanto ſi può.

Rotara, e ſuo officio nel Conſeruatorio.

Refettorere, e loro officio nel Conseruatorio.

36 Le due Refettorere saranno vna per il Refettorio delle donzelle, e l'altra per il Refettorio dell' altre femine, le quali hauranno da hauer pensiero di tutta la robbà di ciascheduno Refettorio, conforme li sarà consignata dalla Madre Abbadessa, con tenerla ben conseruata, e pulita, & anco della robba comestibile, che spetta giornalmente conforme la Tariffa, che vi starà affissa, & haurà anco pensiero dell'hore solite del pranzo, e della cena conforme l'ordine li darà l'Abbadessa, nelle quali ciascheduna nel suo darà il segno, & auiso con il Campanello, con stare auuertite, che venghino tutte quelle, che deuono venire, che non siano impedite d'infermità, ò d'altro giusto impedimento, e quando alcuna mancasse ne diano auiso subbito alla Madre Abbadessa, acciò la castighi come inobediente; procurino anco che ogn'vno stia nel suo luogo con modestia, e silentio, che tutte siano trattate vgualmente senza partialità; che al principio si facci la benedittione da chi destinerà l'Abbadessa, e nel fine il rendimento delle Gratie; che mentre si mangia si legga qualche cosa spirituale, che nell'entrare, & vscire si vada con ordine, e con modestia, e che nissuna si parta prima del rendimento delle gratie, e nissuna cominci prima della benedittione, che non si stipi auanzo alcuno del Refettorio, mà tutto quello, che auanza la Refettorera di qualsiuoglia Refettorio lo dia alla sua dispensera à conseruare per esseguire quello, che l'ordinerà l'Abbadessa.

Despensere, e loro officio nel Conseruatorio.

37 Le dispensere similmēte saranno due, vna per le donzelle, e l'altra per l'altre femine, le quali haueranno da hauer cura di tutta la robba, che seruirà per detto Conseruatorio nella dispenza di ciascheduna, così per il comestibile, come per l'altre robe

serui-

seruibili, delle quali tutte la Madre Abbadessa ne dourà tenere nota distinta appresso di se, & ogni dispensera ogni Sabbato à sera ne dia conto della robba à detta Madre Abbadessa, acciò se vi è auanzo lo riparta, e se vi è bisogno lo facci intendere al P. Rettore, che lo dourà rappresentare alli Gouernatori, acciò sempre le due dispenze si tengano prouiste di quello vi sarà di necessario, e dourà ciascheduna dispensera star auertita, che dalla sua dispensa non esca cosa alcuna per minima che sia di quanto li sarà consignato, se non quello, che seruirà per dentro al Conseruatorio secondo li stabilimenti ordinarij, sotto le pene in caso di controuentione, che pareranno alla Madre Abbadessa, & altre ad arbitrio delli Gouernatori, conforme il caso che forsi succedesse.

38 Le due Cocinere similmente hauranno da seruire, vna per la Cocina delle donzelle, e l'altra per l'altre femine, ciascheduna haurà cura della sua cucina, e della robba li sarà consignata dalla Madre Abbadessa, quale procurerà ogn'vna tenerla ben conseruata, e pulita, e conforme il bisogno li occorrerà, ne farà istanza alla Madre Abbadessa, che l'osseruerà se sia tale, e lo farà intẽdere alli Gouernatori, ò al P. Rettore, acciò ne sia prouista, e se li dara à ciascheduna dalla medesima Madre Abbadessa quelle agiutanti, che ci bisogneranno per attendere alla cucina à lauar li Rouagni, & alli bisogni della cucina, prohibendosi parimente ad ogni Cucinera, che non cacci, ne facci cacciare robba alcuna dalla cucina, se non quello serue per il Conseruatorio, starà auertita alli Rouagni, che escono per il Conseruatorio, e che ritornano, che si complisca all'hore stabilite, & à quanto fà di mistieri senza controuentione

Cucinere, e loro officio nel Conseruatorio.

ne alcuna, altrimente l'Abbadessa dia il castigo à chi lo merita.

Confessori, & altri quãdo entrano li accompagni no con cautela nel Cõseruatorio.

39 Che li Padri Confessori, e Padri spiritulali, Medico, e Barbiero, & altri operarij non si faccino entrare, se non quando bisogneranno, e con le ricercate licenze, e li faccino andare con le compagnie, e Campanello auanti, e questo fino che vscirà ciascheduno delli sudetti, & essendo di notte s'accompagni sempre con i lumi, e così facci osseruare la Madre Abbadessa, e non altrimente.

Portinaro è suo officio nel Conseruatorio.

40 Che il Portinaro assista sempre da fuora, e tenghi chiuso il Catenaccio, e quando li occorre di aprire serri subbito, nè ardisca mai di entrar dentro, nè tener prattica, nè corrispondenza con nissuna di detto Conseruatorio, e sarà bene che si muti ogni mese, ò al più spesso, che si può, acciò si euiti l'occasione di pigliar familiarità, haurà anco cura delle portelle della Rota, e delle Grate, conforme si è detto di sopra, e quando anderà à pranzo si porti le chiaui con se, e non le dia ad altri, e la sera tutte le dette chiaui della Porta, delle Grate, e della Rota le consegni al P. Rettore, vt supra.

Compratore, e suo officio nel Conseruatorio.

41 Che il Compratore assista sempre auanti l'Atrio del detto Conseruatorio da fuora, acciò possa andar seruendo, quando sarà comandato per cose lecite, e giuste, nè tenghi corrispondenza, nè familiarità con alcuna, e similmente si procuri mutar al spesso per leuarsi l'occasioni di attaccar confidenza.

Chiaui del Conseruatorio, e communichino del Conseruatorio da dentro come si conseruano.

42 Che le Chiaui delle portelle del Confessionario, e communichino dalla parte di dentro, quando non vi è il Confessore, nè la occasione di communicare alcuna, si conseruino sempre dalla Madre Abbadessa, e quando è tempo di confessione, e communio-

munione si consegnino alle Maestre spirituali, acciò habbiano cura di aprirle, e serrarle, e finito il bisogno ritornarle alla Madre Abbadessa, e dalla porta di fuora le chiaui del Confessionario si conseruino dal Confessore, e del communichino dal P. Rettore, ò da quello farà l'vfficio di Sacristano, ò Vicesacristano, quale dourà tenerlo aperto solo nel tempo che bisogna, e non più.

43 Che vna volta ogni mese si leggano le presenti Regole nelli Refettorij con interuento di tutte, acciò ne stiano bene intese per l'osseruanza di esse.

Regole si leggano vna volta il mese nel Conseruatorio.

44 Che ritrouandosi occasione di maritarsi qualcheduna di dette femine con persona da bene, & honorata, pigliandosene diligête informatione dalli Gouernatori, se li diano docati 50. di dote per ciascheduna, pur che non si eccedano due di detti maritaggi l'anno, nè se li possa dare, se almeno non sarà stata cinque anni in detto Conseruatorio, e non altrimente.

Maritaggi due l'anno per le figliuole del Conseruatorio.

45 Che la Madre Abbadessa destini le lauandare, e le giornate per lauar li panni di detto Conseruatorio solamente, e non altri.

Regole, & Instruttioni per il Quartiero de Maritati.

1 IN questo Quartiero si riceueranno solamente quelli Poueri, che sono coniugati, cioè marito, moglie, e loro figli, e proprio quelli, che sono inhabili à procacciarsi il vitto, ò per vecchiaia, ò per altro accidente, altrimente quando vno della famiglia di ciascheduno può dar da viuere à tutti, non si riceueranno, mà si caccieranno da detto Santo luogo, come quelli, che non sono dell'opera, con farli

Poueri maritati come si riceuono.

fare

fare gli ordini neceſſarij dal delegato,e quãdo mendicaſſero, li Gouernatori li faranno caſtigare in virtù delli Banni.

Officiali del quartiero de maritati.

2 Per guida di detto quartiero ſi eliggeranno due dell'iſteſſo Ceto de Poueri maritati, cioè vn huomo, & vna donna con titolo de Vicarij, quale elettione ſi farà dalli Gouernatori delli più maturi di età, di ſenno, e di maggior habilità, & hauranno cura, che ciaſcheduna famiglia ſtia nella ſua Camera, nè che vno entri nella camera dell'altro, nè huomo, ne femina,nè anco che li figli dell'vno ſi meſcolino con quelli dell'altro,& occorrendo per qualche giuſta cauſa vno doueſſe paſſare nella camera dell'altro, debbia precedere la licenza di detti Vicarij, e queſti ſaranno amouibili ad nutum delli Gouernatori, che procureranno ſempre eliggere li migliori, e quando ſi portano bene non mutarli.

Poueri d'altri quartieri non pratticbino con li maritati.

3 Che detti Vicarij habbiano cura, che in detto Quartiero non ci prattichino huomini, ne donne di altri Quartieri, ne foraſtieri di niſſuna ſorte ſenza eſpreſſa licenza almeno del P. Rettore, & in caſo di controuentione il detto P.Rettore ci rimedij, e dia la mortificatione, ò caſtigo al controueniente, conforme il caſo ricercherà.

Quartiero de maritati ſtij ſeparato.

4 Che detto Quartiero de maritati ſia affatto ſeparato dagl'altri Quartieri, ne habbia communicatione alcũna, anzi ſi procuri, che ſia ſerrato, acciò ſi euiti ogni ſorte d'inconueniente.

Figli de maritati ſino all'età d'otto anni ſtiano cõ li Padri,eMadri, e poi ſi paſſino à luoghi loro.

5 Che li figli maſcoli di detti maritati in arriuare all'età di otto anni, ſubbito ſi mandino ò nel Seminario delli figliuoli ad imparar virtù,ò pure ſi cõſegnino alli Maeſtri per apprendere l'Arti, conforme l'habilità di ciaſcheduno, che ſi oſſeruerà dalli Gouernatori; e così anco le figlie femine in peruenire

nire all'età sudetta, si debbiano mandare nel Conseruatorio grande nel dormitorio delle donzelle, dal quale poi esperimentandosi spirituali, si potranno passare al Colleggio, e pigliar l'habito; e di questo ne douranno hauer particular pensiero li detti Vicarij, di farne auuisati li Gouernatori, acciò quando sono dell'età sudetta, si debbiano leuare dal detto quartiere.

Maritati come si hanno da portare, e che hanno da fare il giorno.

6 Che li detti Vicarij habbiano cura, che ogni mattina al far del giorno si alzino tutti da letto (quelli però che non saranno impediti d'infermità, & indispositioni) e che nelle loro Camere vestiti, che saranno, & alzati che s'haueranno il letto, s'inginocchino, e si recitino le douute orationi per mezz'hora, quale finita li medesimi Vicarij in vna, ò più volte li condurranno in Chiesa à vedere, & ascoltar la Santa Messa, con ordine, e con modestia, facendoli ingenocchiare tutti vniti in vna parte della Chiesa, e finita la Santa Messa, li ritornino al detto loro quartiere con l'istesso ordine, senza che per strada si fermino à parlare con altri, ne vadano in altra parte, e cõtrouenendo alcuno, li detti Vicarij ne diano auuiso subbito al Rettore, acciò li dia quel castigo, che conoscerà necessario, & occorrendo, se ne dia anco parte alli Gouernatori.

Maritati, che possono, si applichino alle fatighe.

7 Che al ritorno della Santa Messa quelli, che haueranno habilità, e forza, non si faccino stare in otio, mà s'impieghino in quel mestiero, ò lauoro, che sapranno, e potranno, con hauerne particolar cura detti Vicarij, li quali hauranno peso cõsignarli li materiali, che riceueranno per detto effetto dal P. Rettore, e ne daranno conto al medesimo in fine di qualsiuoglia mese.

8 Che nell'hora di pranzo detti Vicarij habbia-

Maritati mangino nel loro quartiero.

no cura di pigliar il vitto dalla Cocina, e portarlo nella camera di ciascheduna famiglia secondo il numero, che saranno, e così la cena della sera, con pigliarsi per detto effetto anco aggiuto d'altri dell' istesso loro quartiero, atteso detti maritati non douranno mangiare in Refettorio, mà nelle Camere del medesimo loro quartiere, e finita l'hora di pranzo, se li permetta vn'altra hora di riposo, ò di recreatione, e poi li detti Vicarij li facci ritornare alli loro essercitij, e lauori.

Esercitij del giorno de poueri maritati.

9 Che ogni giorno ad hore 22. detti Vicarij habbiano pensiero di farli vnire tutti in vn luogo, che sarà più opportuno dell'istesso quartiere, & iui li faccino cantare il Rosario della Beatissima Vergine separatamente gl'huomini dalle donne, con diuotione, e modestia, e finito il Rosario, li facci ritirare nelle loro Camere à farsi il letto, & altri loro residij, e venuta l'hora della cena, li piglino la cena, come s'è detto, e cenato che hauranno quelli, che possono fatigare, li faccino vigliare fino alle trè hore di notte, e poi si vadano nel letto à dormire giontamente il marito con la moglie, con che prima di coricarsi, si debbiano recitar le loro Orationi, con atti di Christiani, pigliandosi l'Acqua santa così la mattina in alzarsi, come la sera in coricarsi, che per tal'effetto à capo di ciascun letto ci dourà star il vaso dell'Acqua benedetta, e sopra l'osseruanza di tutto ciò douranno starci auuertiti li detti Vicarij.

Politia nel quartiero de maritati.

10 Hauranno cura anco detti Vicarij, che ogni mattina ciascheduno si scopi, e polizzi la sua Camera, si lauino la faccia, e le mani, si polizzino le teste tanto gl'huomini, quanto le femine, e li figliuoli, che non si mettano belletti, ne vacantarie, mà con ogni modestia, che ogni otto giorni si mutino le lenzuole,

le

le camiſcie, & altre biancherie, e per tal cauſa delle medeſime donne maritate n'eliggeranno quattro più ò meno, conforme ſarà il numero per lauar li loro panni ogni ſettimana, quali ſi douranno lauar à parte, e non confuſi con gl'altri degl'altri quartieri.

11 Che ogni prima Domenica di meſe s'habbiano da confeſſare, e communicare tutti nella Chieſa del medeſimo Hoſpitio, e così anco nelle feſtiuità del Santiſſimo Natale, e delle Santiſſime Paſque, e delli Santi Protettori di qualſiuoglia anno con tenerne particolar penſiero detti Vicarij, e quando mancaſſe qualcheduno, ne diano auuiſo al P.Rettore, acciò lo facci così complire, e s'informi la cauſa della mancanza, e quelli che ſi ritrouaſſero infermi, ſia peſo delli medeſimi Vicarij farli dare detti Sacramenti ſino alle loro Camere; Et alli figliuoli prima che paſſino in Seminario, & in Conſeruatorio, li faccino imparare le orationi neceſſarie, & ogni feſta li faccino andare in Chieſa à recitar la Dottrina Chriſtiana, che per tal'effetto ſe li darà perſona, che ce l'inſegnerà.

Cõfeſſioni, e communioni de maritati nelli giorni ſtabiliti.

12 Che detti Vicarij habbiano particolar cura delli biſogni di dette genti, cioè delle veſti, biancherie, calzette, ſcarpe, & altre commodità neceſſarie, e conforme ne ſcorgeranno il biſogno, lo auuiſino al P.Rettore, acciò lo partecipi alli Gouernatori per prouederli, procurando però di farli rapezzare ſino à quel ſegno ſi potrà, acciò ſi procuri il meno diſpendio della Caſa.

Veſti, e mutande de maritati.

13 Che non ſi permetta à niſſuna donna maritata di vſcire fuora dell'Hoſpitio ſenza il ſuo marito, e quando hauranno da vſcir accompagnati, ſia peſo di detti Vicarij procurarli la licenza dal P. Rettore; & in caſo che fuſſe neceſſità preciſa di vſcire vna

Donne maritate non eſcano ſole.

moglie ſenza il marito, ſia con licenza ſcritta del Gouernator Menſario, & in compagnia di alcun'altro pouero di età matura, ne d'altro modo ſe li permetta l'vſcita, e controuenendo, ſi caſtighino dal P. Rettore.

Libro à parte del numero de maritati.

15 Che di detto quartiero ſe ne tenga vn libro à parte della quantità, e qualità delli poueri, che vi ſono, e vi entraranno, e con quanta famiglia con la nota diſtinta delli nomi, cognomi, Patria, età, & eſſercitio, e del giorno che ſono entrati, nel quale ſi noterà anco, quando ſe n'vſciſſero, moriſſero, ò in qualſiuoglia modo mancaſſero, & eſſendoui frà detti poueri del medeſimo quartiero, alcuno che ſapeſſe ſcriuere, ſi facci tenere, & eſſercitare da quallo il detto libro.

Viſita da Gouernatori nel Quartiero de maritati.

15 Che ogni trè meſi vna volta ſi viſiti detto quartiero dalli Gouernatori in forma di Gouerno, ſi veggano, e ſi ſentano li biſogni, & occorrenze di ciaſcheduno, ſe ne facci rollo, e s'oſſerui quanto vi ſia di biſogno.

Maritati, quando ſi infermano, ſi mandino alli Hoſpedali.

16 Che quando alcuno di detti poueri s'inferma d'infermità graue, ſi mandi all'Hoſpedale, al quale tocca, e quando ſono infermità picciole, e di poco momento, ſi curino nelle medeſime loro Camere, conforme parerà al P. Rettore con il conſeglio del Medico, però ſi auuerta, che in tal caſo, ò di morte, ò di altro accidente, che mancaſſe alcuno delli compagni, non ſi laſci l'altro ſolo in detto quartiero, mà reſtando la donna, ſi mandi al Conſeruatorio, e reſtando l'huomo, ſi mandi al quartiero degl'huomini ſciolti.

Regole, & Instruttioni per il Conseruatorio degl'huomini sciolti.

1 IN questo Quartiero, che haurà da essere il più grande di tutti, si custodiranno tutti li poueri huomini mendicanti, che saranno riceuuti per tali, che non saranno ammogliati, ò che non hauranno le moglie con essi loro, e si destineranno vn numero certo per Camera, di modo che commodamente vi possano habitare, doue se li darà tutta quella commodità necessaria per il sustentamento humano, e si procurerà con ogni studio di nō meschiarci figliuoli, e giouanetti, quali oltre del Seminario si teneranno à parte quelli però che saranno inhabili, e stroppiati, atteso quando sono giouani, e sani, non si riceueranno, anzi quando vi entrassero, si cacceranno, come quelli, che non sariano dell'opera.

Huomini poueri, come si custodiscono.

2 Che si destini vno delli poueri del medesimo Quartiero lo più habile, e giuditioso, con titolo di Priore, il quale dourà star auuertito, che tutti li poueri di esso stiano con osseruanza delle presenti Regole, & Instruttioni, e di quanto li verrà imposto dalli Magnifici Gouernatori, e dal P.Rettore, quale sarà amouibile ad nutū delli medesimi Gouernatori.

Priore nel quartiero degl'huomini.

3 Che si tenga vn libro à parte per alfabeto, doue si notino tutti li poueri di detto quartiero con li loro nomi, cognomi, Patria, età, & essercitio, che haueranno, e quando mancano il tempo, e la causa, quale si tenerà da vno dell'istessi poueri, che sappia scriuere, che accudirà col Priore per detto carico, nel quale se ci dourà star con vigilanza, acciò si possi riscontrare con gl'altri libri, che teneranno il Secretario, & il P.Rettore.

Libro particolare del numero degl'huomini.

4 Che

Huomini stroppiati, & impiagati à parte.

4 Che tutti li Poueri stroppiati, impiagati, & acciaccati di male, che li rendono affatto inhabili, così vecchi, come giouani, si tengano in vna parte, seù Corsea separati, con destinarli quattro, ò più, conforme ricercherà il bisogno dell'istessi poueri, che li seruano, & aggiutino con carità, & attentione, al che c'inuigilerà il Priore.

Camarate per gl' huomini.

5 Che si procuri con ogni diligenza di vnire le camarate di egualità, d'età, e conditione, acciò stiano pari con pari, affinche si viua con maggior quiete, e sodisfattione.

Essercitij di tutto il giorno per gl'huomini.

6 Il Priore sudetto haurà cura, che li poueri del sudetto quartiero s'alzino la mattina all'alba da letto (quelli però che potranno) e che si vestano con la maggior politia possibile con farli lauar le mani, e la faccia, e pettinar la testa; e vestiti che saranno, che s'ingenocchino à far vn' atto di ringratiamento à Sua Diuina Maestà, e recitare quelle orationi, che sapranno, e doppo che immediatamente vadano in Chiesa con ordine, e con modestia à vedere, & ascoltare il santo sacrificio della Messa, con farli inginocchiare similmente con ordine; che il giorno si recitino vnitamente il Rosario della Beatissima Vergine; che si confessino, e communichino ogni prima Domenica di mese, le feste solen.. di Natale, e Pasque, delli Gloriosi Santi Protettori Pietro, e Gennaro, e della Beatissima Vergine, e per tal'effetto il medesimo Priore si eliggerà due, ò più aggiutanti, acciò stiano vigilanti, & accorti à farli adempliré tutte le sudette diuotioni, con pigliar nota distinta di quelli, che mancassero, e darne notitia alli Gouernatori, ò al P. Rettore, acciò ci rimedijno; Nelle quali Orationi, e santi essercitij dauranno pregar Dio benedetto, la Santissima sua Madre, e detti Santi

Pro-

Protettori per la salute della Maestà del Rè nostro Signore, che Dio guardi, e della Regina nostra Signora, dell'Eccellentissimo Duca di Segorbe, e di Cardona nostro degnissimo Vicerè fundatore di esso Regal'Hospitio, di tutti li Signori Vicerè saranno pro tempore, delli Gouernatori, e Benefattori di esso viui, e morti, e per il mantenimento, & auanzo di detta santa opera, e così anco la sera prima di coricarsi li facci fare le medesime diuotioni, & atti di Christiani con tenersi per ogni Camera l'effiggie sante, & il vaso dell'Acqua santa, con la quale si bagneranno la fronte la mattina, quando s'alzano, e la sera quando vanno al letto.

7 Che tutti quelli, che in qualche modo saranno habili à fatigare, si debbiano applicare à qualche essercitio per seruitio dell'istesso luogo, acciò non stiano otiosi, imponendosi questa diligenza al Priore, che s'informi dell'habilità, & essercitio di ciascheduno, e ne dia spesso parte al P. Rettore, acciò che l'impieghi in quello che può, e sà operare, & il Padre Rettore lo communicherà al Gouerno, con pigliar conto di quel frutto, ò beneficio, che se ne caua.

Essercitij, e lauori degl'huomini.

8 Che la mattina nell'hora di pranzo, e la sera nell'hora di cena cōforme le Stagioni, & il segno, che ne darà il Refettoriero, tutti quelli, che in ogni meglior modo potranno caminare, vadano à mangiare, e cenare nel Refettorio grande di detto Regal'Hospitio, doue si affiggerà la Tariffa del vitto, che giornalmente li spetta, & à quelli, che non possono caminare se li destinino quattro seruienti dell'istessi poueri più habili per portarli le loro portioni fino alle loro stanze, come anco si destineranno simili seruienti per la Cucina, per il Refettorio, e per altre

Pranzo, e cena degl'huomini in Refettorio.

cose

cose necessarie, conforme meglio parerà al Gouerno, nel che ce inuigilerà il Priore, acciò il tutto si adempliſca con puntualità.

Auanzi del Refettorio si conseruino.

9 Che li auanzi della Tauola del Refettorio li conſerui il Refettoriero, e ne dia conto al P. Rettore, acciò diſpongano conforme la quantità, e qualità ad elettione del medeſimo Rettore, che ci caminerà con ogni auertenza.

Huomini nō pratticbino negl'altri quartieri.

10 Che li poueri di queſto quartiere non paſſino, nè debbiano andare nelli due Conſeruatorij delle Monache, e delle donne, nè al Seminario delli figliuoli, nè al quartiere delli maritati per qualſiuoglia cauſa, fuorche quelli ſaranno deſtinati dalli Gouernatori, ò dal P. Rettore per ſeruitio delli medeſimi Conſeruatorij, Seminario, e Quartieri, ò che ci fuſſero mandati d'ordine delli Gouernatori, ò del Rettore per qualche giuſta cauſa, altrimente chi controueniſſe ſi caſtighi rigoroſamente con carcere, & altre pene, che parerano giuſte alli Gouernatori conforme ne ſaranno certificati dal detto Rettore, e ſopra ciò ci ſtia con ogni vigilanza il Priore.

Huomini nō eſcano ſenza licenza, e come.

11 Che niſſuno delli Poueri di queſto quartiere poſſa vſcire dall'Hoſpitio, nè di giorno, nè di notte ſenza licenza del P. Rettore, il quale la concederà conforme ne ſentirà la cauſa, e l'occaſione ricercherà, e quando alcuno di eſſi vſcirà con tal licenza, procuri di andar con modeſtia ſenza fermarſi à giochi, nè à tauerne, nè ad altri luoghi illeciti, e per tal cauſa ſe li dia dal P. Rettore vn compagno, quando li dà la licenza, & in caſo di qualſiuoglia controuentione incorrano nella pena di otto giorni di carcere, & altre ad arbitrio delli Gouernatori, e quando li occorreſſe pernottare fuora dell'Hoſpitio, ci debbia eſſer licenza del Gouernator Menſario, altrimente

per-

pernottando alcuno senza licenza, incorra nella pena di vn mese di carcere dentro le carceri del medesimo Hospitio.

12 Che quando saranno chiamati li poueri dell' Hospitio per essequie, ò che haueßero da vscire processionalmente, il P. Rettore ne destini due, ò trè poueri li più habili, e di più senno per regerli, e guidarli, acciò vadano con ogni modestia, e diuotione, di modo che apportino buono essempio, & ammiratione al publico, e controuenendo alcuno sia peso delli detti Guardiani auuisarlo subbito al P. Rettore, il quale conforme il caso li dia la penitenza, & occorrendo, lo partecipi anco alli Gouernatori per darci il rimedio più opportuno.

Poueri per l'essequie, e processioni come deuono andare.

13 Che il Rettore facci vn libretto particolare, doue haurà da notare tutti l'introiti, che si faranno delle elemosine, che entrano per mano delli poueri di questo quartiere, come saranno delle Cassette, dell'Essequie, & altre, & in fine d'ogni mese ne facci introito in beneficio del detto Hospitio, con pigliarsene conto in Banca.

Introiti di Cassette.

14 Che quando li poueri sudetti caminano con le Cassette per le ottine, e per li deuoti, debbiano andare con ogni modestia, e riuerenza, e con puntualità per tutta quella ottina, per quelli deuoti, che li saranno destinati, e domandar l'elemosine con summissione, e senza repliche, ne parole alterate, acciò maggiormente tutti s'inclinino à far volentieri l'elemosine sudette; e finita che sarà la cerca, ciascheduno se ne debbia ritirare à drittura nell'Hospitio, e consignar la sua Cassetta al Rettore, il quale ne tenerà le chiaui, le aprirà, e ne cacciarà l'elemosine, che ci ritroua con notarsele distintamente nel sudetto libretto, e contro quelli, che trasgredissero,

Poueri cō le Cassette vadino con modestia.

il Rettore li castighi, e bisognando, ne dia anco parte alli Gouernatori.

Vestiarij, e mutande degl' huomini poueri.

15 Che il Priore habbia cura sopra li vestiarij, mutande, & altre necessità, che occorressero per li poueri di questo quartiere, e conforme ne osseruerà il bisogno, lo auuisi al P. Rettore, acciò ne facci l'instanza alli Gouernatori, li quali riconosceranno ocularmente la necessità, che si rapprensenta, e ritrouandola, la soccorrano subbito.

Poueri non passino l'vno alla Camera dell'altro.

16 Che nissuno di detti poueri possa passare nella Camera dell'altro, mà ciascheduno debbia stare nella Camera sua, ò vero in quello essercitio, ò luogo, che li sarà destinato; ne debbiano giocare à carre, ne à dadi, ne ad altri giochi perniciosi, e scandalosi, del che ne tenga particolar pensiero, & auuertenza il Priore, e controuenendo alcuno, lo auuisi subbito al P. Rettore, acciò li dia il cõdegno castigo.

Lettura nel Refettorio degl' huomini.

17 Che nel Refettorio, quando si mangia, si facci leggere sempre qualche libro spirituale, come delle Vite de Santi, ò altri simili, & vna volta ogni mese si faccino leggere le presenti Regole.

Cerca ogni sera per le Camere degl' huomini.

18 Che il Priore ogni sera facci la cerca per le Camere, e per tutto il suo quartiere, innigilando nõ solo se vi siano tutti li poueri del medesimo quartiere, mà anco se vi fusse altro, che non fusse del detto quartiere, ò dell'opera, e ritrouandosi qualsiuoglia disordine, lo auuisi subbito al P. Rettore, acciò ci rimedij.

Regole, & Instruttioni per il Seminario delli figliuoli.

1 Ritrouandosi introdotti, e giornalmente introducendosi in questo Regal' Hospitio molti

molti poueri mendicanti di età infantile, e puerile, così orfanelli, come anco figli dell'istessi poueri, che iui si ricourano, li quali non hauendo altro modo di viuere, si douriano necessariamente auanzare con l'età alli vitij in gran disseruitio di Dio benedetto, e danno del publico, per tal causa si è formato vn Conseruatorio, seù Seminario di detti figliuoli per applicarli alle virtù, & essercitij così spirituali, come temporali, stimandosi che questo anche in progresso di tempo habbia da apportar vtile grande al detto Pio luogo, come già se n'esperimentano li principij.

Figliuoli dell'Hospitio applicati alle virtù.

2 Che in detto Regal'Hospitio, e suo Seminario, non si riceuano altri figliuoli, che poueri orfanelli destituti d'ogni aggiuto, e che non habbiano modo alcuno da viuere, ò vero figli de poueri, che si ritrouassero nel medesimo Hospitio, e perciò in nissun conto si habbiano da riceuere altri figliuoli con mezzi, e fauori, e raccommandatione di qualsiuoglia personaggio, li quali hauessero altro modo da viuere, & anco quando possono, & hanno li requisiti, e facilità d'entrare negl'altri Conseruatorij di questa fedelissima Città, come sono S. Maria dello Reto, Pietà delli Torchini, Santo Honofrio, Poueri di Giesu Christo, e simili; e perciò quando consterà, che siano stati esclusi da tutti li sudetti altri luoghi Pij, e si riconoscerà, che realmente siano poueri, e destituti d'ogn'altro aggiuto humano per sostentarsi, acciò si conoscano gli effetti della Prouidenza Diuina; se li dia il ricouero in detto Regal'Hospitio, alla recettione de quali li Gouernatori del detto Regal' Hospitio ci stiano vigilantissimi, mentre quãdo procedessero, altrimente se incaricaranno la loro conscienza, perche vsceriano dall'opera, e leuariano il pane, & il luogo ad altri, che di ragione li spettaria.

Figliuoli nel Seminario dell'Hospitio, quali si hãno da riceuere.

Figliuoli, quando entrano, si essaminino.

3 Che tutti li figliuoli, che vi sono, & entraranno appresso in detto Pio luogo, si faccino subbito essaminare dalli Maestri del Seminario, acciò ritrouandoli habili alle virtù, s'introducano in detto Seminario, e quelli che non si riconosceranno habili, e capaci alle virtù, si applichino alle Arti con Maestri così dentro il medesimo Regal'Hospitio, come fuora, che perciò oltre del Seminario si tenerà vn'altro luogo per detti figliuoli, che non attendono alle scuole.

Figliuoli, quando entrano, si spurghino.

4 Che in entrare vn figliuolo habile per il Seminario non si passi altrimente subbito in detto Seminario, mà prima si facci mutar le vesti, e pulizzar tutto, e si osserui per diece giorni almeno, si tiene alcun morbo, ò infettione perniciosa, & attaccabile, acciò non la partecipi à gl'altri, & osseruatosi, che sia sano, se li dia l'habito di Seminarista, e se li assegni il suo luogo, e letto in detto Seminario sotto la disciplina delli Maestri, e Prefetti del Seminario; & osseruandosi mal sano, e con morbi, & infettioni perniciose, si facci curare à parte senza farlo pratticar con li sani.

Maestri, e Ministri del Seminario.

5 Che detto Seminario si habbia da seruire da vn Maestro di Grammatica, vn Maestro di Cappella, vn'altro di Viola, & vn'altro d'Instrumenti di fiato per adesso, e fin'à tanto vi saranno forze maggiori di mantenere più Maestri, quali haueranno cura d'insegnare, e far le scuole à detti figliuoli nelle hore, e tempi, che se li stabiliranno, e più vi sarà vn Commesso, e due Guardiani per loro guardia, e custodia così del giorno, come della notte, e tutti staranno sotto li ordini, & obedienza del P. Rettore del detto Regal'Hospitio.

6 Che detto Seminario si accōmodi in vn luo-

gò ferrato, nel quale non ci habbiano da pratticare altri, mà solo detti figliuoli, Maestri, e Ministri del medesimo Seminario, e ritrouandosi, che ci andassero altri senza licenza almeno del P. Rettore, incorrano nella pena di vn mese di carcere, incaricando alli Guardiani, che ci stiano vigilantissimi, e quando ci vederà pratticar altro lo caccino subbito, e lo auisino al P. Rettore, acciò li dia il castigo.

Seminario sij serrato.

7 Che li figliuoli del Seminario vadano vestiti con gli habiti lunghi di color paonazzo chiaro, con le mostre, e bottoni del medesimo colore, con li Collarini bianchi, birrette dell'istesso color paonazzo, e cinto ad vso de Clerici, con la maggior politia, che sarà possibile, con li capelli tagliati à corto, e non in altra forma, e quando vsciranno per Napoli in processioni, musiche, essequie, ò altre funtioni debbiano andar con le Cotte bianche atricciate sopra il detto habito; e di sotto si vestiranno del panno ordinatio della Casa, ò d'altra robba conforme parerà alli Gouernatori, che sia di maggior vantaggio della Casa.

Vesti de figliuoli del Seminario.

8 Che quando vscissero per ricreatione debbiano andare con ferraioli lunghi, e Cappelli negri accompagnati da vn Guardiano, e così anco quando alcuno di essi douesse andare à visitar qualche parente, ò per altro affare, nel qual caso si mandi sempre con vn'altro compagno, e cō vn Guardiano.

Figliuoli quando escono come deuono andare.

9 Che il commesso, e Guardiani habbino cura, che detti figliuoli s'alzino da letto la mattina ben per tempo, di modo che al spuntar del Sole si ritrouino tutti vestiti, con farli pettinar la testa, lauar la faccia, e le mani, e ponersi con ogni modestia, e politia, e vestiti che saranno li faccino bagnar la fronte con l'Acqua santa del Vaso, che à questo

Cōmesso, e Guardiani, e loro officio.

 effetto

effetto ciascheduno tenerà à capo del suo letto, e li faccino inginocchiar tutti nel medesimo loro dormitorio, auanti l'altare, ch'à questo effetto vi sarà accomodato, e deuotamente renderanno le gratie à Dio Benedetto, con farli far prima il segno della santa Croce, bagiar la terra, e poi recitar le orationi solite, che da loro Maestri li saranno state insegnate, con che non passi vn quarto d'hora.

Figliuoli ogni mattina alla santa Messa.

10 Che finita la sudetta oratione il Commesso li porti vnitamente in Chiesa à vedere, & ascoltare la santa Messa, facendoli inginocchiare per ordine, e che stiano con modestia, e silentio, e quelli, che controuenissero, li accusi al P.Rettore, acciò li castighi. Auertendo, che in tempo delle sudette, & altre orationi preghino Dio benedetto, la sua Santissima Madre sempre Vergine Maria, e li Santi Protettori per l'essaltatione, e propagatione della santa Madre Chiesa Cattolica Romana, per l'estirpation dell' Eresia, per la salute del Sommo Pontefice, per la salute del Rè nostro Signore, che Dio guardi, per infiniti secoli con lunghi, e gloriosi anni, e della Regina sua Madre, e nostra Signora, per la salute, e maggiori essultationi dell'Eccellentissimo Signor D.Pietro Antonio Folch. de Cardona, olim de Aragona Duca di Segorbe, e di Cardona degnissimo Vicerè di questo Regno, e fundatore di detta santa, e grande opera, e della Eccellentissima Signora D.Anna de Cordua Duchessa di Ferie sua Consorte, e di tutta la sua Eccellentissima Casa, per la salute delli Signori Vicerè saranno pro tempore, e per la salute delli Gouernatori, e benefattori passati, presenti, e futuri di detto Regal'Hospitio, e per il mantenimento, & augumento d'vna così degna, e santa opera, con ogni diuotione, & attentione.

11 Che

11 Che al ritorno della Messa vadano tutti li figliuoli nella scuola di Grammatica, doue assisteranno alle lettioni, li saranno date dal Maestro per trè hore continue, incaricando al Maestro, che c'inuigili in farli attendere, & instruirli particolarmente nella fine della scuola nella Dottrina Christiana, & altre orationi, con distinguere le Classi, & hauendosi con il tempo maggior possibilità, si piglino più Maestri con distintione delle scuole.

Essercitij, e scuole delli figliuoli per la mattina.

12 Che auanzando tempo vadano nella scuola di Musica, doue fin'all'hora di pranzo si potranno trattenere in pigliar quelle lettioni ò di sonare, ò di cantare, conforme parerà più opportuno alli Maestri di Musica; & in toccarsi il Campanello, il Commesso li porti subbito per ordine, e con modestia nel Refettorio loro, che sarà dentro il medesimo Seminario, auuertendosi à non farsi meschiare quelli, che attendono alle scuole con gl'altri, alli quali figliuoli, che studiano, se li dia sempre qualche pietanza de vantaggio, mentre attendono alle lettere, il qual Refettorio ò in vna, ò in più tauole non passi vn' hora di pranzo, & alla fine di quello l'Estate se li permetta vn'hora di ricreatione, e l'Inuerno mezz' hore, con che non vi siano giochi di carte, ne dadi, ne altri perniciosi, e scandalosi, mà leciti, e permessi in simili Seminarij.

Essercitij, e scuole delli figliuoli sino ad hora di pranzo.

13 Che doppo la ricreatione il Commesso li porti subbito nella scuola di Grammatica, doue douranno assistere per due hore, e quelle finite, li conduchi nelle scuole di Musica, doue l'Estate attenderanno per trè hore, e l'Inuerno due, e finite le dette hore di scuole, il Commesso li porti processionalmente con modestia in Chiesa, doue li farà inginocchiare per ordine, e li farà cantare le Litanie della

Essercitij, e scuole delli figliuoli per il resto del giorno, e per la notte.

Bea-

Beatissima Vergine, ò altre, conforme li tempi, e quelle finite, ne li facci ritornare nell'istesso modo in Seminario, e per osseruarsi puntualmente le hore sudette, si tenerà vn Campanello in detto Seminario con darsi peso ad vn Guardiano, che ne tenghi conto, e lo tocchi nelle dette hore stabilite.

Essercitij, e scuole delli figliuoli per l'Estate, e per l'Inuerno.

14 Che nell'Estate al ritorno delle litanie vadano subbito in cena nel loro Refettorio per mezz'hora, e dal Refettorio al letto, e nell'Inuerno dalle litanie ritornino nel Seminario, doue douranno vegliare per altre trè hore continue studiãdo le lettioni, ò di Grammatica, ò di Musica, conforme li sarà imposto dalli loro Maestri, del che tutto acciò si complisca, & osserui, ne hauran peso il Commesso, con li due Guardiani, acciò li vadano visitando, e li faccino studiare, e passate le trè hore di veglia, li faccino andare à coricare ciascheduno nel suo letto con farli prima inginocchiare, dar le gratie à Dio benedetto, e recitarsi le orationi, che dalli Padri spirituali li saranno ordinate, & insegnate.

Lampioni sempre allumati nelli dormitorij de figliuoli.

15 Che nel dormitorio grande, e così anco in altre Camere, doue dormiranno detti figliuoli, si tengano li lampioni allumati dall'hora, che si coricheranno fino alla mattina, che s'alzeranno, le porte douranno star serrate solo con licchetti di legno con le funicelle da fuora, & habbiano cura tanto il Commesso, quanto li Guardiani di andarli visitando la notte repartitamente nelle hore, e da volta à volta all'improuiso li visiti anco il P. Rettore, acciò stiano con il santo timore, e si guardino di commettere qualche errore.

Politia per li figliuoli.

16 Che ogni mattina in alzarsi da letto ciascheduno si accommodi il suo letto, e la sera se lo disponga con ogni politia; le porte del dormitorio, e delle

Ca-

Camere,doue ſtaranno detti figliuoli, il giorno ſtiano ſempre aperte; e nelle muraglie non vi tengano altro che li vaſi dell'Acqua benedette, e figure di diuotione, ſi ſcopi, adacqui, e polizzi ogni mattina tutto il Seminario, e ſe ne darà peſo dal P.Rettore in giro à quelli, che li conoſcerà più habili,acciò ſtia con la douuta politia; e ſe li faranno mutare le lenzuole, e mutande in ciaſcheduna ſettimana nel Sabbato à ſera.

Lettura nel Refettorio delli figliuoli.

17 Che nel Refettorio ſi facci ſempre leggere qualche libro ſpirituale, mētre dura l'hora del pranzo da vno delli medeſimi figliuoli, che legga bene, & vna volta ogni meſe ſi leggano le preſenti Regole.

Portinaro del Seminario, e ſuo officio.

18 Che ſi deſtini vn Portinaro per la porta del detto Seminario,il quale nō farà entrare perſona alcuna, che non ſia di quello ſenza licenza del P. Rettore, nè farà vſcire alcuno delli figliuoli ſenza licenza del medeſimo, haurà cura delle chiaui con ſerrar la ſera finite le funtioni, e porterà le chiaui al P.Rettore, e la mattina ben per tempo haurà peſo di pigliarle, per aprire, & aſſiſtere in detta porta ſenza fidarle ad altri, con tenerla ſempre ſerrata, aprir quando ſarà neceſſario, e ſerrar ſubbito.

Cōmeſſo, e Guardiani auuiſino il Rettore di quanto ſuccede.

19 Che quando occorreſſe qualche diſordine in detto Seminario (il che Dio non voglia) non ſi publichi, mà ſia peſo del Commeſſo, ò delli Guardiani auuiſarlo ſolo, e ſubbito al P. Rettore, il quale eſſendo coſa leggiera, la rimedierà, conforme meglio li parerà, & eſſendo coſa graue, ne dia parte alli Gouernatori in Congregatione con ogni ſecretezza, acciò ci diano quel riparo, che ſtimeranno neceſſario.

20 Che quando li figliuoli non attendeſſero alle

Commesso, e Guardiani stiano vigilanti alle scuole, & auuisino.

scuole, & alle lettioni, ò che stassero con immodestia, ò commettessero qualsiuoglia mancamento, il Commesso, e Guardiani ne diano subbito auuiso al P. Rettore, acciò li mortifichi con farli mangiar in terra nel Refettorio, ò con farli mangiar pane, & acqua, & altri simili penitenze.

Confessioni, e Cõmunioni per li figliuoli.

21 Che ogni quindici giorni almeno nella mattina del Sabbato, e Domenica, il Commesso habbia cura di far confessare, e communicare tutti li figliuoli del Seminario, quelli però che haueranno l'età, & habilità sufficiente, conforme l'ordine de Padri spirituali publicamente in Chiesa con ogni modestia, e riuerenza, e con ordine, di modo che sia di edificatione al publico, e così anco nelle feste sollenni di Pasqua, e Natale, delli Gloriosi Protettori, e della Beatissima Vergine, con pregar Dio benedetto nel modo narrato di sopra.

Congregatione spirituale per li figliuoli nelle feste.

22 Che in tutte le Domeniche, e feste solenni da vn Padre spirituale la mattina se li faccino due hore di essercitij spirituali à modo di Congregatione nel luogo, che sarà destinato per questo effetto, acciò s'instruiscano alla via della salute eterna. e due volte l'anno se li faccino fare gli essercitij spirituali per otto giorni continui, cioè nell'Aduento, e Quaresima.

Cõmesso habbia peso del vestiario, e mutande.

23 Che il Commesso habbia peso di auuisare li Gouernatori il bisogno, che haueranno li figliuoli del vestiario, mutande, & altre cose necessarie per la loro persona, acciò li riconoscano, e li prouedano, conforme sarà necessario.

Lucri del Seminario se ne tenga conto à parte.

24 Che il P. Rettore tenga conto particolare di tutto il lucro, che peruenerà da detti figliuoli, come saranno Musiche, Processioni, Essequie, & ogn'altra cosa, del quale ne darà conto mese per mese in Ban-

ca alli Gouernatori per farsene introito in beneficio del detto Regal'Hospitio.

25 Che nō possano li figliuoli del Seminario vscire dall'Hospitio senza licenza del P. Rettore, e con la compagnia di sopra accennata, e quando hauessero da pernottare, sia con licenza delli Gouernatori, fatta in Banca, la quale non se li dia se non con molto riguardo, giusta, e legitima causa.

Figliuoli nō escano senza licēza.

26 Che vna volta il mese li Gouernatori in forma di Gouerno visitino tutto il detto Seminario, acciò osseruino, come stanno trattati, sentano ciascheduno in particolare di ciò che occorre, vedano, come accudiscono li Maestri, e riconoscano, & incarichino l'osseruanza delle presenti Regole.

Visita dalli Gouernatori nel Seminario.

27 Che delli figliuoli di questo Seminario se ne faccino trè Classi, vna dall'età d'anni otto fino alli dodeci, l'altra dalli dodeci fino alli quindeci, e la terza dalli quindeci fino alli diecíotto, & il Commesso stia auuertito, che l'vna Classe non si mescoli, ne prattichi con l'altra, mà ciascheduno stia nella sua, e quando vedesse il contrario, lo auuisi al P. Rettore, acciò castighi il controueniente, con che passati li diecíotto anni ciascheduno non possa star più in Seminario per figliuolo, mà si licentij, ò s'impieghi per Maestro, ò per altro essercitio, che sarà habile; auuertendosi che sempre che nelle Cappellanie, & altri carichi vi saranno persone habili del luogo ad essercitarle, si debbiano preferire ad ogn' altro.

Classi delli figliuoli.

28 Che le mutande del Seminario si lauino nel medesimo Regal' Hospitio da lauandare dell'istesso luogo, che le destinerà il P. Rettore, le quali non debbiano hauer altro peso, che lauar li panni del Seminario, acciò si mantenghino con ogni politia; Et

Mutande de figliuoli si lauino nell'Hospitio.

il Commesso habbia cura, che si polizzino le loro persone da animaletti immondi, lo che potranno farlo nell'hora della ricreatione, che si taglino al spesso li capelli, & essercitino ogn'altra diligenza per andar politi, essendo incitamento della politia dell' anima, quella del corpo.

Infermeria nel Seminario.

29 Che si tenga dentro il medesimo Seminario vna stanza particolore per Infermeria delli figliuoli, quando cascheranno infermi, con destinarseli vno Infermiero dell'istesso Ceto, che sia habile à far detto essercitio, atteso di questo quartiere non si douranno mandar nelli Hospedali per euitare molti inconuenienti, che potriano succedere, mà si hauranno da curare con ogni diligenza dentro il medesimo Seminario in detta Infermeria.

Guardiani faccino la cerca ogni sera.

30 Che li Guardiani ogni sera faccino cerca, e diligenza essatta per tutto il Seminario, se vi fusse altra persona, che non fusse dell'opera, & in caso che si ritrouasse qualcheduno, l'auuisino subbito al P.Rettore, acciò lo carceri, e ne dia auuiso alli Gouernatori per pigliarci li espedienti necessarij, auuertendosi che per nissun conto, ne anco dalli Gouernatori si doura dar licenza ad alcuno, che non sia del detto Seminario, che vi possa pernottare sotto qualsiuoglia colore, e causa, douendo solamente pernottare, & habitare in quello li Seminaristi, Maestri, e Ministri.

Nomi de Gouernatore.

Sopra tutti li quali Statuti, Regole, & Instruttioni si supplica l'Eccellentissimo Signor Vicerè, e suo Collateral Conseglio interponerci nella forma valida, solita, e consueta, il Regio assenso, e beneplacito, acciò siano sempre, & inuiolabilmente osseruate, & essecute &c. Gioseppe Pandolfi, Gioseppe Castaldo, Gioseppe d'Ambrosio, Anello de Luca,

Fla-

Flaminio Spietie, Marc' Antonio Tizzano.

E volendo gl'ordini di V.E. esseguire, e del tutto farli relatione matura, e considerata, dico che hò visto le dette preinserte Regole formate nouamente per la buona direttione, e gouerno del detto Hospitio diuise in sette Capitulationi per quelle practicare nella forma stabilita, & in consideratione anco, che mediante il patrocinio di V.E. si è ottenuto da S. Santità l'incorporatione dell'entrate della Chiesa antica di S. Gennaro extra menia al medesimo Hospitio con l'essentione dall'Ordinario, Indulgenze, e prerogatiue, come si contiene in due Breui, alli quali da V.E. e Regio Collateral Conseglio precedente mia relatione delli 6. di Marzo 1671. fù concesso il Regio essequatur, nelle quali Regole, seù Capitulationi non hò ritrouato cosa alcuna, che repugni al seruitio di S. Maestà, che Dio guardi, nè alla sua Real Giurisdittione, ò al publico, mà tutte contengono il buon gouerno d'vn'opera di pietà immensa degna della mano di V.E. con la quale hà maggiormente illustrata, e resa cospicua questa Città, e la sua immortal memoria; Per tanto visto, e considerato il tutto, adhibito in ciò il parere del Regio Consigliero Francesco Rocco mio ordinario Consultore, sono di voto, che V.E. può restar seruita in nome della detta Maestà prestare alli supplicanti in essecutione delle dette preinserte Regole, seù Capitoli, il suo Regio Assenso, e beneplacito, con farnele spedire Regio Priuilegio in forma Cancellariæ, riceuendo la detta opera sotto l'ali della Regal Protettione, quale Regio Assenso, e beneplacito sia però con l'infrascritte clausule, e limitationi v3. Primo, che in quanto alli Capitoli, che contengono carcerationi da farsi dalli Magnifici Gouernatori delle

Relatione del Cappellan Maggiore à S.E. sopra le Regole.

per

perſone laiche compreſe all'opera in caſo della traſgreſſione delle Regole ; V.E. può reſtar ſeruita dichiarare, che queſto s'intenda, e debbia intẽdere per le cauſe di ſemplice mortificatione tantũ; Mà in caſo di delitto, doue biſognaſſe informatione, e caſtigo, queſto ſi habbia da fare giuridicamente per la G.C. della Vicaria, ò pure dal Magnifico Delegato dell' Hoſpitio Miniſtro Regio, ſecondo V.E. ſtimerà migliore ; Secondo, che occorrendo alli Gouernatori render conto della loro adminiſtratione, e gouerno, debbiano quella dare à Miniſtri Regij, ò à chi da V.E. e ſuoi Eccellentiſſimi Signori Succeſſori Vicerè ſarà ordinato ; Terzo, & vltimo, che alle dette preinſerte Regole, ſeù Capitulationi non ſi poſſa in niſſun tempo aggiungere, ne mancare cos' alcuna ſenza eſpreſſo ordine, e licenza dell'Eccellenza Voſtra, ſotto le pene, che à V.E. parerãnno, e queſto è quanto occorre riferire all'Eccellenza Sua, al cui prudentiſſimo giuditio rimettendo il tutto, li fò humiliſſima riuerenza da Caſa in Napoli à 23. di Giugno 1671. Di V.E. ſeruidor, y Capellan D. Iuan de Zeſpedes, Franceſco Rocco, Gioſeppe Lanza.

Aſſenſo Regio ſopra le Regole in forma Cancellariæ.

Supplicatum propterea nobis extitit pro parte ſupradictorũ Magnificorum Gubernatorum Regalis Hoſpitij Sanctorum Petri, & Ianuarij, quatenus præinſerta Capitula, ſeù Regulas confirmare, approbare, & conualidare, cum omnibus, & quibuſcumque in dictis Capitulis, ſeù Regulis contentis, & expreſſis, quatenus opus eſt, de nouo aſſentire, & conſentire benignius dignaremur; Nos verò dictis petitionibus tàm iuſtis, quàm pijs libenter annuentes, in his; & alijs quamplurimis longè maioribus exauditionis gratiam rationabiliter promerentur; tenore igitur præſentium de certa nŏſtra ſcientia, deliberatè, & conſultò, ac ex gra-

tia speciali præfata Maiestatis nomine, cum delibera-tione, & assistentia Regij Collateralis Consilij ad nos assistentis, iam dicta præinserta Capitula, seù Regulas iuxta ipsorum tenorem confirmamus, approbamus, & conualidamus, nostroque munimime, seù præsidio roboramus, & sub immediata Regij protectione acceptamus, ac omnibus in eisdem contentis, & pranarratis ex gratia speciali assentimur, & consentimus, Regiumque super ijs præstamus assensum, & consensum, & interponimus cum supradictis clausulis, conditionibus, & limitationibus contentis in dicta præinserta relatione prædicti Reuerendi Regij Cappellani Maioris, ac seruata forma relationis prædictæ; Volentes, & decernentes expressè de eadem scientia certa nostra, quod præsens nostra confirmatio, approbatio, conualidatio, & quatenus opus est concessio, sit, & esse debeat prædicto Regali Hospitio Sanctorum Petri, & Ianuarij, eiusque Gubernatoribus præsentibus, & futuris, & successoribus in eo modo præmisso in perpetuum, semper stabilis, realis, valida, fructuosa, & firma, nullumque in iudicijs, aut extra sentiat quouis modo diminutionis incommodum, dubietatis obiectum, aut noxæ cuiuslibet alterius detrimentum pertimescat, sed in suo semper robore, & firmitate persistat; In quorum fidem has præsentes fieri iussimus, magno præfatæ Maiestatis sigillo pendenti munitas. Datum Neap. in Regio Palatio die septima mensis Augusti millesimo sexcentesimo septuagesimo primo. El Duque de Segorbe, y Cardona. Locus signi, Vidit Galeota Reg. Vidit Carrillo Reg. Vidit Capiblancus Reg. vidit Ortiz Cortes Reg. Vidit Valero Reg. Dominicus Mastellonus Regius à mandatis Scriba. In Priuileg. fol. soluit ducatos quatuor de Ianuario. Locus sigilli.

Assenso alla sudetta Capitulatione, seù Regole

for-

formate per li Gouernatori del Regal'Hospitio de Santi Pietro, e Gennaro di questa fedelissima Città per il gouerno, e mantenimento di quello, con insertione della relatione del Reu. Regio Cappellano Maggiore, e seruata la forma di quella in forma Regiæ Cancellariæ.

L'assenso di Monsignor Nuntio per lo toccante al spirituale sopra le medesime Regole è del tenor seguente.

All'Illustrissimo Monsignor Nuntio di Napoli Delegato Apostolico del Regal'Hospitio di S. Pietro, e S. Gennaro.

Memoriale à Mõsignor Nuntio per l'assenso sopra le Regole.

LI Gouernatori del detto Regal'Hospitio dicono à V.S. Illustriss. come essendo stato eretto, e fundato per opera, studio, e diuotione dell'Eccellentissimo Signor Duca di Segorbe, e di Cardona Vicerè di questo Regno il detto Hospitio per i Poueri mendicanti, e quello dato in gouerno al Magnifico Eletto del fedelissimo Popolo, & altri sei Gouernatori dell'istessa Piazza del Popolo, li quali anco gouernano la Chiesa antica, e sue rendite, & entrate detta di S. Gennaro extra mœnia, vnite, & applicate da S. Santità al detto Hospitio per buon gouerno, e regimento così di tutta l'opera in generale, come della detta Chiesa, e delli Poueri repartiti in cinque quartieri, cioè delle donzelle, di tutte sorti di donne, di coniugati, seù maritati, di huomini sciolti, e di figliuoli, si sono da essi supplicanti stabilite le Regole, & Instruttioni del detto Gouerno diuise in sette parti, cioè di tutta la Casa in genere, della Chiesa, del Colleggio delle donzelle, del Conseruatorio grande delle femine, del quartiere de maritati, del

quar-

quartiere degl'huomini ſciolti, e del Seminario delli figliuoli, conforme le preſentano à V.S. Illuſtriſs. E perche in dette Regole vi ſono molte coſe appartinentino alla vita ſpirituale, & alla Chieſa; perciò in tutto lo che tocca all'Eccleſiaſtico, e Spirituale, ſupplicano V.S. Illuſtriſs. ſi degni darli il ſuo aſſenſo, e beneplacito, degnandoſi anco quelle confirmare, affinche reſtino ſempre nella loro fermezza, vigore, & oſſeruanza, e lo riceueranno à gratia, vt Deus, &c.

Aſſenſo di Monſignor Nuntio ſopra le Regole.

Illuſtriſſimus, & Reuerendiſſimus Dominus Marcus Antonius Vincentinus Epiſcopus Fulginatenſis, in hac Ciuitate, & Regno Neapolis Nuntius Apoſtolicus, & Iudex ordinarius, & Delegatus Apoſtolicus Regalis Hoſpitij SS. Petri, & Ianuarij huius Ciuitatis Neapolis, viſis, lectis, ac diligenter conſideratis Capitulis retroſcriptis, & ordinationibus factis per Ill. DD. Gubernatores pro Regimine, e Gubernio dicti Regalis Hoſpitij, viſiſque videndis, & conſideratis omnibus de iure conſiderandis, ad petitionem, & inſtantiam eorundem Illuſtrium Gubernatorum exercendo ſuas ordinarias, & extraordinarias facultates, ſibi quomolibet conceſſas ab Illuſtriſſimo Domino noſtro Papa, & à Sancta Sede Apoſtolica etiam circa prædicta in actis regiſtrata Capitula retroſcripta, & omnia in eis contenta quoad ſpiritualia concernentia approbauit, confirmauit, vireſque, & robur eis adiecit, valida, & efficacia, & ſubſiſtentia declarauit, ac in omnibus, & per omnia ad vnguem, & iuxtà illorum ſeriem, continentiam, & tenorem obſeruari, & exequi mandauit, ſub pœnis, & cenſuris in dictis Capitulis, & ordinationibus contentis, alijſque dominationis ſuæ arbitrio; Et vt de præmiſſis perpetuum exiſtat documentum, hoc ſuum decre-

tum subscripsit, eiusque sigillo muniri iussit, ità &c. omni &c. Datum Neap. ex Palatio Apostolico Nuntiatura die 28. Iulij 1671. Ego M.A. Episcopus Fulginatensis, Nuntius, & Delegatus Apostolicus. Marinus Piccinnus, Mag. Act. Montonus Scriba, locus sigilli.

Il medesimo Eletto Pandolfi registrò la Tariffa del Vitto quotidiano, di modo che non fusse souerchio scarso, ne souerchio abbondante nel modo che siegue.

Tariffa del Vitto quotidiano.

VEntidue onze di pane il giorno per ciascheduno diuise in due Palatelle, vna di onze tredici per la mattina, & vn'altra di onze noue per la sera.

Carne cinque giornate la settimana (purche non s'incontrino vigilie) cioè Domenica, Lunedì, Martedì, Mercordì, e Giouedì, e si riparte nel quartiere degl'huomini à sei per ogni rotolo, nel quartiere de maritati otto per rotolo, nel Seminario de figliuoli otto per rotolo, nelli Conseruatorij delle donne similmente otto per rotolo, e se li dà per ogni cento Bocche vn rotolo di sfrido, e questa se li dà la mattina cō la mineſtra, mischiandosi alcuna volta Riso, ò Semola, ò Maccaroni à ragione di noue Bocche per rotolo.

Le verdume per le mineſtre, e per l'insalata si stabiliscono conforme li tempi, nelli quali sogliono venderſi in maggior baratto, di modo se ne possi far partito, includendosi le Cocozze, e le Cipolle, e se li danno nelle medesime cinque giornate à discrettione del Rettore, conforme conoscerà l'auanzo del luogo.

Nelli medesimi giorni per la sera l'insalata, & il for-

formaggio à ragione d'vn'onza per persona sotto sopra, ò vero oliue, ò rafanelli, con che quando si danno l'oliue non se ne diano più di dodeci mesure per tutti; li rafanelli si repartino alli grandi due per mazzetto, e li piccoli tre per mazzetto.

Il Venerdì per la mattina, ò Maccaroni, ò Vermicelli, ò Semola, ò Riso, cioè li Maccaroni, Vermicelli, Semola, e Riso si repartano noue Bocche per rotolo, & il formaggio grattato per sopra non passi diece rotola per tutti; la sera similmente l'insalata, & il formaggio, à raggione d'vn'onza per Bocca.

Il Sabato la mattina legume à ragione di dodeci misure per ogni cento Bocche, con qualche cosa di pesce salato, cioè Tonnina, Baccalà, Sarache, & Alice salate, purche non ecceda il valore di carlini trenta la pietanza, e la sera l'insalata con le oliue, ò rafanelli, conforme si è detto di sopra.

Il Vino vna carafa, e meza per ciascheduno huomo, e vna carafa per donna in qualsiuoglia giorno; alli figliuoli, e figliuole si prohibisce il vino, lardo per condire non ecceda vn rotolo per ogni cento Bocche.

Alli officiali, e ministri, che se li dà il vitto, se li dà il pane bianco in luogo del nero, nelli giorni di carne l'istessa Pietanza, e nelli giorni di pesce vn carlino per ciascheduno per il pesce.

Nelle trè feste ordinarie, che si celebrano in esso Regal'Hospitio, se li dà vna Pietanza doppia, e li frutti ad arbitrio de' Gouernatori, li quali anco in Congregatione possano dispensare con qualche giusta occasione, che si dourà dichiarare lo medesimo in altra giornata dell'anno, purche non ecceda il valore di otto ducati l'estraordinario.

L'oglio per condire, e per l'insalata non ecceda

vn quarto, e mezzo per ogni cento Bocche, e per le candele à discrettione del Rettore, conforme ne vedrà il bisogno, e conforme l'osseruanza se ne farà dalli Gouernatori.

Il sale non ecceda quello si dà per franchitia.

Aceto ad arbitrio del Rettore secondo il bisogno.

Pesce in qualche giornata ad arbitrio de Gouertori da appuntarsi in Banca.

Stato del Regal'Hospitio de' Poueri mendicanti sotto il titolo di S.Pietro, e S.Gennaro dal principio della sua erettione fino à questo presente tempo, con la nota distinta, che siegue dell'entrate dell' Hospedale, e Chiesa antica vltimamente applicate in virtu delli Breui Apostolici.

Entrate con prezzo del detto Regal'Hospitio

	Annui	Capitali
ARrendamento de Sali di Puglia ——d.	119.——d.	1700——
Arrendamento della Regia Dohana di Napoli ——d.	35.——d.	500——
Arrendamento delle sete di Principato Vltra ——d.	61.——d.	91.1. 8
Arrendamento del grano à rotolo ——d.	4.——d.	100——
Arrendamento delle Carte da giocare ——d.	175.——d.	2500——
Città di Napoli sopra l'Arrẽdamento del Pane à rotolo ——d.	447.2.10.d.	8950
Vniuersità di Medugno della Prouincia di Bari ——d.	50.——d.	1000——
Summano in tutto ——d.	836.3.10.d.	14841.1.8.

Li quali effettiuamente nõ fruttano più che doc. 828.3.16. che alcuni arrendamenti non rendono per intiero——d. 828.3.16.

Entrate perpetue del Regal'Hospitio, che non hanno Capitali certi.

	Annui
L'Eccellentissimo Signor Duca di Segorbe, e di Cardona Vicerè di Napoli per donatione perpetua ——d.	600——
Città di Napoli sopra l'Arrendamento del Pane à rotolo per legato fatto dal qu. Capitano Marco di Lorenzo Gouernatore fù di detto Regal'Hospitio ——d.	600——
——d.	1200——

	Annui d.1200
Detta per l'elemosina perpetua di tomola 360. di grano forte di puglia per terra, e staia 180. d'oglio l'anno mese per mese valutati per ragion di scrittura il grano à carlini 12. il tomolo, e l'oglio à carlini 10. lo staio — d.	612
Il Feudo Rustico detto Selua lon a, seù il Mazzone sito nelli tenimenti di Auersa legato dal detto Capitan Marco di Lorenzo, affittato hoggi à ragione di — d.	2488
L'elemosine, che vengono dalle Città, e Terre del Regno in virtù dell'ordini, e patenti di S.E. e del suo Collateral Conseglio, importano l'anno — d.	2180.2.10
L'elemosine, che peruengono da Grani, Vini, e Resulte, che soccorrono diuersi Monasterij di Napoli, importano all'incirca l'anno — d.	750
Le Moline di Castell'à mare donate da D. Anna Santa Croce fruttano l'anno all'incirca — d.	300
Casa alla Porta di S. Gennaro s'affitta in circa d.	100
Gioseppe di Ambrosio hoggi Gouernatore di detto Regal'Hospitio con il peso d'vna Messa perpetua il giorno — d.	60
D. Vincenzo Aquauiua d'Aragona — d.	20
Casa de SS. Apostoli — d.	24
Monasterio di S. M. delle Gratie sopra Nap. d.	40
Casa di S. M. degl'Angioli di Pizzo falcone — d.	12
Dottor Gioseppe Canale — d.	3
Francesco di Maria — d.	6
Cappella dell'Arte de Panettieri — d.	70
Cappella dell'Arte de Bottegari lordi — d.	30
Monte de Bottegari lordi — d.	30
Cappella dell'Arte de Magazenieri di Vino à minuto — d.	30
Cappella dell'Arte de Pesci vendoli della Pietra di Napoli — d.	24
	d.6779.2.10
	d.7979.2.10

Annui d.7979.2.10

Cappella dell'Arte de Pizzicaroli ——— d. 20 ——
Cappella dell'Arte de Cetrangolari——— d. 20 ——
Cappella dellArte de Molinari——— d. 15 ——
Ceppella dell'Arte de Tarallari ——— d. 15 ——
Cappella dell'Arte de Vermecellari ——— d. 15 ——
Cappella dell'Arte de Pesciuendoli di S.Lucia d. 15 ——
Cappella dell'Arte di Pesciuendoli di S. M. la Neue di Chiaia——— d. 15 ——
Cappella dell'Arte de Tauernari ——— d. 12 ——
Cappella dell'Arte de Pollieri al publico——— d. 12 ——
Cappella dell'Arte de Pollieri, e Caprittari——— d. 10 ——
Cappella dell'Arte de Merciaioli ——— d. 10 ——
Cappella dell'Arte de Salcicciari ——— d. 10 ——
Cappella dell'Arte de Verdumari——— d. 10 ——
Cappella dell'Arte d'Ogliarari à collo ——— d. 10 ——
Cappella dell'Arte degl' Hortolani ——— d. 10 ——
Cappella dell'Arte de Candelari di Seuo ——— d. 8 ——
Cappella dell'Arte degl'Orgiaioli ——— d. 6 ——
Cappella dell'Arte de Sofamellari ——— d. 6 ——
Cappella dell'Arte de Stallieri ——— d. 6 ——
Cappella dell'Arte de Brendaioli ——— d. 6 ——
Dalle Musiche de figliuoli del Seminario, e lauori de Conferuatorij conforme lo stato presente, sperandosi in progresso di tempo summe assai maggiori per esser nel principio in circa ——— d. 300 ——
Dalle elemosine del Giouedì Santo de diuersi Mandati, Essequie, e Cassette all' incirca altri ——— d. 300 ——

——— d. 831 ——

Summano in tutto ——— d.8810.2.10

Delli quali ne sono inessigibili, e di dura essattione per doc. 606. tt. 2. 10. si che li effettiui che si essiggono hoggi sono annui ——— d.8204 ——

Entrate Vitalitie del Regal Hoſpitio.

		Annui
GAſpar Roomer	d.	200
Il Principe di Belmonte	d.	60
L'Eccellentiſſimo Principe di Stigliano de las Torres Duca di Medina	d.	50
Il Priore Frà Gio: Battiſta Caracciolo	d.	50
Il Principe di Cellamare	d.	50
D. Franceſco Maſtrillo Conte della Rocca	d.	50
Il Principe della Rocca d'Aſpro	d.	40
Gio: Tomaſo Blanch Marcheſe dell'Oliueto	d.	40
Antonio Caſtaldo	d.	40
Il Principe di Santo Buono	d.	36
Il Principe d'Ottaiano	d.	30
Il Marcheſe Frà Gio: Battiſta Brancaccio	d.	30
D.Luiſe Fleytas Pinto	d.	25
Il Duca di Teleſe	d.	25
D.Diego Ortiz de Ocampo Secretario di Guerra per S. Maeſtà nel Regno di Nap.	c.	24
Sebaſtiano Vandale	d.	20
Carlo Vanaelſt	d.	20
Il Duca di Bruzzano D. Gio: Carafa	d.	20
Santi Maria Celli	d.	20
Dottor Franceſco de Gratia	d.	20
Michele Blanch Marcheſe di S. Giouanne	d.	20
Il Duca di Popoli	d	20
Il Duca di Giouenazzo	d.	20
Il Regente D. Giacomo Capece Galeota Duca di S. Angelo	d.	20
Il Regente D. Stefano Carrillo	d.	20
Il Principe d'Acquauiua	d.	20
Il Conſigliero D. Antonio Nauarrette Marcheſe della Terza	d.	20
Il Conſigliero Eraſmo de Ponte	d.	20
Il Conſigliero D. Gio: d'Herrera	d.	20
		d.1030

	Annui d. 1030
Il Consigliero D. Ferdinando Moscoso — d.	20
Il Consigliero Luise Maria Macedonio — d.	20
Il Principe di Valle D. Alfonso d'Aragona Piccolomini — d.	16
Il Duca di S. Agata — d.	15
Il Marchese di Sant'Eramo — d.	15
Il Principe di Scanno — d.	15
D. Domenico d'Aquino — d.	15
Il Consigliero D. Tomaso Carauita — d.	15
Il Consigliero D. Gio: Chrisostomo Vargas Macchucca — d.	15
Il Consigliero Francesco Maria Prato — d.	15
Il Consigliero Domenico Petrone — d.	15
Il Dottor Paulo Malangone — d.	15
Il Dottor Marc'Aurelio de Mattheis Baron de lo Tino — d.	15
D. Carlo Gaetano d'Aragona — d.	15
Il Principe di Forino — d.	15
Il Marchese d'Alfidene — d.	15
Tomaso Pettinini — d.	12
Gioseppe Albano — d.	12
Gioseppe d'Alessio — d.	12
Carlo Arici, & Horatio Migliorotti — d.	12
Gioseppe Cenatempo — d.	12
Il Principe di Gerace — d.	12
Il Marchese Gio: Francesco Pasca — d.	12
Il Consigliero Paulo Staibano — d.	12
Il Consigliero Francesco Rocco — d.	12
Il Consigliero Paulo Giannattasio — d.	12
Il Consigliero Iacinto Cangiano — d.	12
Il Consigliero Antonio Fiorillo Auuocato Fiscal della Regia Camera — d.	12
Il Presidente della Regia Camera D. Emanuel della Scalera — d.	12
Il Duca de Laurito — d.	12
	d. 419
	d. 1449

Annui d. 1449

Ambrosio Espinosa	d.	12
Il Duca di S. Donato Antonio Ametrano	d.	12
Il Marchese del Tufo	d.	10
Gio: Michele Grutter	d.	10
Giulio Cesare, e Lazaro Montorio	d.	10
Dottor Pietro Emilio Guaschi	d.	10
Giacomo Antonio Perrone	d.	10
Carmenio Petra	d.	10
Nicola Spagnolo	d.	10
Dottor Francesco de Angelis	d.	10
Dottor Antonio de Fusco	d.	10
Francesco Antonio Carbone	d.	10
Gioseppe Pulsone	d.	10
Michele de Martino	d.	10
Daniel Imperiale	d.	10
Gio: Geronimo Spinola	d.	10
Dottor Francesco Antonio Andreasso	d.	10
Il Principe di Leporano	d.	10
Il Principe di Trechiaui Andrea Petagna	d.	10
Il Principe di Casal magiore	d.	10
Il Marchese di Baranello	d.	10
Il Duca della Torre	d.	10
Il Duca della Regina	d.	10
Il Principe di Sopino	d.	10
D. Emanuel Pinto, y Mendozza	d.	10
D. Domenico Emanuel Cioffi Marchese dell' Olioeto	d.	10
D. Tomaso Mariconda	d.	10
D. Alessandro de Costanzo	d.	10
D. Geronimo d'Aquino Principe del Sacro Romano Imperio	d.	10
D. Luise Carmignano	d.	10
D. Cosmo Pignatello	d.	10
Il Principe di Durazzano	d.	10
Il Duca di Valentino	d.	10
		d. 334
		d. 1783

		Annui d. 1783
Il Marcheſe di Caſtelnouo	d.	10
Il Conſigliero Gio: Battiſta Hodierna	d.	10
Il Conſigliero Scipione de Martino	d.	10
Il Conſigliero D. Gio: de Dura	d.	10
Il Dottor Felice Apicella	d.	10
Antonio Caracciolo	d.	10
Il Dottor D. Geronimo Lanfranchi	d.	10
Il Dottor Marc'Antonio de Riſi	d.	10
Il Conte d'Oppido	d.	10
Il Duca di Caianello	d.	10
D. Chriſtofaro Cauallero	d.	10
D. Alfonzo de Silua	d.	10
Il Principe di Santo Vito	d.	10
D. Franceſco Dentice	d.	10
Gioſeppe Velli	d.	9.3
D. Giouanne Angulo	d.	9.3
Bartolomeo Gaudioſo	d.	8
D. Fabritio Carafa	d.	8
Il Conte di Celano D. Gio: d'Aragona Piccolomini	d.	8
Il Conſigliero Preſidente della Regia Camera Antonio de Gaeta	d.	8
Il Giudice Filippo Paladino	d.	8
D. Tomaſe Maneano	d.	7.1
Franceſco d'Apuzzo	d.	7.1
D. Tomaſo Eſtendarte	d.	7.1
Dottor Geronimo Pepe	d.	7
Domenico de Fuſco	d.	6
Gioſeppe Miele	d.	6
Pietro Taro	d.	6
Tadeo Mellozzo	d.	6
D. Franceſco Antonio Corrado	d.	6
D. Horatio Carafa	d.	6
Il Marcheſe di S. Marcellino D. Apoſtolo de Touar	d.	6
	d.	269.4. 0
	d.	2052.4.

Annui d. 2052.4.—

Dottor Vincenzo Milone	d.	6—
Dottor D. Carlo Mascambruno	d.	6—
Il Giudice D. Antonio Gomez	d.	6—
Dottor Antonio Barra	d.	6—
Alonzo de Llano, y Valledor	d.	6—
Bonifatio d'Andrada	d.	6—
Eugenio Sachino, y Ruano	d.	6—
Il Duca della Rocca Mandolfi	d.	5—
Gennaro Scoppa	d.	5—
Antonio Marramaldo	d.	5—
Antonio Pirrella	d.	5—
Antonio Giannino	d.	5—
Dottor Paolo Sebastiano	d.	5—
Gioseppe Sanfelice	d.	5—
Ignatio della Moneca	d.	5—
D. Luise d'Aquino	d.	5—
D. Scipione Carafa	d.	5—
Francesco Marino	d.	5—
Il Duca di Flumari	d.	5—
Il Marchese di Casalnouo	d.	5—
D. Giouanne Pignatello	d.	5—
Il Marchese di S. Stefano	d.	5—
D. Domenico Caracciolo	d.	5—
D. Giulio Serfale	d.	5—
Reuerendo D. Eligio Serfale	d.	5—
Dottor Gennaro Giacomino	d.	5—
Dottor D. Giouanne Mascambruno	d.	5—
Dottor D. Michele de Paz	d.	5—
D. Domenico Robustella	d.	5—
D. Gioseppe Almazan	d.	5—
Il Principe di S. Seuerino D. Gentile Albertino	d.	5—
Pietro Miluco	d.	4.4—
Camillo Ciampolillo	d.	4—
Reuerendo D. Ottauio Gaudioso	d.	4—
Il Marchese di Tauiano	d.	4—
	d.	178.4.0
	d.	2231.3.—

	Annui d.2231.3.—
D.Vincenzo Arcuccio ——— d.	4——
Geronimo Garrupa ——— d.	4——
Giouanne Nauarra Peralta ——— d.	3——
Reuerendo D.Ludouico Cimino ——— d.	3——
D.Carlo Fons Beniſtante alias Carlo de Gio: Iacomo ——— d.	3——
Ludouico Anaſtaſio ——— d.	3——
Gregorio Ferraro ——— d.	3——
Bartolomeo Sportiello ——— d.	3——
Carlo Vaſſallo ——— d.	3——
Bartolomeo Gonzales ——— d.	3——
Marcello Buonaiuto ——— d.	3——
Carlo Ardia ——— d.	3——
Domenico Friſcione ——— d.	3——
Antonio Lombardo ——— d.	3——
Giouanne Montiero ——— d.	3——
Giouanne Caſtilla ——— d.	3——
Il Marcheſe della Piſcopia ——— d.	3——
D.Bernabè de Ceſpedes Capitano ——— d.	2——
Franceſco Antonio de Franco ——— d.	2——
Baldaſſarre Turboli ——— d.	2——
Dauid Seſto ——— d.	2——
Gioſeppe Panzera ——— d.	2——
Felice de Caro ——— d.	2——
Gennaro Battimello ——— d.	2——
Dottor Marco Auerſano ——— d.	2——
Franceſco Albano ——— d.	2——
Carlo Anzalone ——— d.	2——
D.Antonio Garſia ——— d.	2——
Pietro Terzero Capitano ——— d.	2——
Proſpero de Laurentijs ——— d.	2——
Andrea Alfano ——— d.	1.2.10
Geronimo Catanzaro ——— d.	1.2.10
Aleſſio di Aleſſio ——— d.	1.2.10
Carlo d'Aueta ——— d.	1.2.10
	—— d. 185.0.—
	d.3317.3.—

		Annui d.3317.3.—
Saluatore de Franco	d.	1.2.10
Felippo Monciello	d.	1.2.10
Andrea Scoppa	d.	1.2.10
Andrea Cennamo	d.	1.2.10
Francesco Pennella	d.	1.2.10
Gio: Sabato Sorrentino	d.	1.2.10
D.Francesco Mexia Boccanegra Capitano	d.	1—
Giosepe Galise	d.	1—
Carlo d'Amore	d.	1—
Anello Velli	d.	1—
Regia Corte per il fieno, & herba spettante alli Signori D. Giosepe Mariconda, D. Francesco, e D. Fabritio Carafa, come del Regio Collateral Conseglio donato dalli sudetti al Regal'Hospitio	d.	40.2.10
	d.	53.2.10

Sono in tutto ——— d.2371—10

Delli quali ne sono inesiggibili, e di dura essattione duc. 712. 4. 10. di modo che se ne esiggono l'anno effettiui ——— d.1658.1.—

Entrate del Regal'Hospitio ad tempus, e duranti li loro officij, e sopra li loro soldi.

		Annui
Regia Corte, e per essa la Regia Dohana di Foggia per cantaia di lana bianca cinquanta donata da S.Maestà per 10. anni	d.	1200—
D. Vincenzo Tuttauilla Duca di Calabritte Mastro di Campo Generale	d.	50—
Il Marchese di Centellas Luogotenente della Regia Camera della Summaria	d.	36—
Il Caualiere Frà Virginio Valle Tenente Generale della Caualleria	d.	30—
	d.	1316—

Annui d. 1316 —

D. Cosmo de Mazaredo Secretario di S. Maestà di Giustitia nel Regno di Napoli —— d.	24 —
Il Regente D. Francesco Ortiz Cortes —— d.	20 —
Il Presidente D. Diego Vlloa —— d.	20 —
Il Consigliero Michele Muscettola —— d.	20 —
Il Giudice D. Carlo Petra —— d.	20 —
D. Gioseppe Antonio d'Aragon Capitan de Caualli —— d.	20 —
D. Cesare Antonio Marañon, y Barra Sargente Maggiore —— d.	20 —
Ignatio Prouẽzale Auocato Fiscal di Vicaria d.	15 —
Il Giudice D. Francesco Moles —— d.	15 —
Il Giudice D. Geronimo Acquauiua —— d.	15 —
Il Giudice D. Gioseppe Pontecorbo —— d.	15 —
D. Tomaso Guindazzo Capitan de Caualli — d.	12 —
Il Giudice Pietro Capobianco —— d.	10 —
Il Giudice D. Gio: Gallego —— d.	10 —
Il Giudice Antonio Golino —— d.	10 —
Il Giudice D. Pietro Cortes —— d.	10 —
D. Antonio Vasco Vasquez Coronado Capitan de Caualli —— d.	12 —
Vincenzo Giachli Capitan de Caualli —— d.	12 —
D. Matthias Martinez de Galdiano Capitan de Caualli —— d.	12 —
Francesco Letitia Tenente Generale —— d.	12 —
D. Alonzo de Cabrera Tenente Generale — d.	12 —
Il Giudice D. Diego Galiano —— d.	8 —
Dottor Pietro Vincenti Procurator Fiscale di Vicaria —— d.	6 —
D. Francesco Lossa, y Estrada Capitan de Caualli —— d.	6 —
D. Pietro de Acunna Capitan de Caualli — d.	6 —
D. Nicolas de Peralta Capitan de Caualli — d.	6 —
D. Bernardo Guttierez de Torres Capitan de Caualli —— d.	6 —
—— d.	354 —
	d. 1670 —

Annui d. 1670

D. Gonzalo de Barbossa Capitan de Caualli——d. 6——
D. Gonzalo de Quiroga, y Carauazal Capitan de Caualli————————————d. 6——
D. Fernando Gallego Lopez de Ayala Capitan de Caualli————————————d. 6——
D. Gio: Antonio Bermudes Capitan de Fantaria Spagnuola————————————d. 6——
D. Bernabè Garsia Capitan de Fantaria Spagnuola————————————d. 6——
D. Lorenzo Sampero Capitan de Fantaria Spagnuola————————————d. 6——
Emanuel Grande Capitan de Fantaria Spagnuola————————————d. 6——
Antonio Iuan Dolz Capitan de Fantaria Spagnuola————————————d. 6——
D. Tomaso Olarte Capitan de Fantaria Spagnuola————————————d. 6——
D. Baldassar del Campo Capitan de Fantaria Spagnuola————————————d. 6——
D. Gabriel de Arcarasso Capitan de Fantaria Spagnuola————————————d. 6——
D. Gabriel Aguirre Capitan de Fantaria Spagnuola————————————d. 6——
D. Diego Gonzalez de Silua Capitan de Fantaria Spagnuola————————————d. 6——
D. Antonio Carnero Capitan de Fantaria Spagnuola————————————d. 6——
D. Vasco Vasquez Coronado Capitan de Fantaria Spagnuola————————————d. 6——
D. Gioseppe Zeuallos Alfiere del Mastro di Campo Generale————————————d. 6——
D. Bartolomeo de Silua————————d. 6——
Il Giudice Tomaso de Luca————————d. 5——
Massimiliano de Miuille Tenente de Caualli——d. 5——
Giouanni de Reuocserel Tenente de Caualli—d. 5——

——————d. 117——

d. 1787——

	Annui d.1787
Mattia d'Adamo Tenente de Caualli — d.	5
Isidoro Somaglia Tenente di Caualli — d.	5
Andrea Renau Tenente della Compagnia del Tenente Generale — d.	5
Gio:Matthia Canusio aggiutante de Caualli — d.	5
Guglielmo Tuttauilla — d.	5
D.Lucas d'Andrada, y Pimentel — d.	5
D.Giouanni de Benauente — d.	5
Lorenzo d'Auersa aggiutante del Tenente Generale della Caualleria — d.	4
Gioseppe Fratanton aggiutante vt supra — d.	4
D.Mattheo Montero — d.	4
D. Francesco de Castro Capitan de Fantaria — d.	4
D. Settimio Vberti — d.	4
D. Francesco Sersale — d.	4
Gennaro Limatola Capitan di giustitia — d.	3
Sebastiano Garsia Capitan di giustitia — d.	3
Matteo Lombardo Capitan di giustitia — d.	3
Christofaro Caluo Capitan di giustitia — d.	3
Giouanni d'Amato Capitan di giustitia — d.	3
Francesco Astone Capitan di giustitia — d.	3
Gioseppe Ferraro Capitan di giustitia — d.	3
Gio:Battista Figliola Capitan di giustitia — d.	3
Bartolomeo Rodriquez Capitan di giustitia — d.	3
Marco Damiano Vecchio Alfiero de Caualli — d.	3
Carlo Ferrari Alfiero de Caualli — d.	3
Alessandro Fabritio Alfiero de Caualli — d.	3
Claudio Colin Alfiero de Caualli — d.	3
Gabriele Reuere Alfiero de Caualli — d.	3
D.Christofaro de Castro aggiutāte del Terzo d.	3
Giouan de Carnizeda aggiutante del Terzo — d.	3
Simonetto Russo — d.	3
Matteo Viscardo — d.	3
Fuluio Coda — d.	3
D.Antonio Maldia — d.	3
	d. 119
	d.1906

Annui d. 1906 —

D. Lopez de Salazar ———— d.	3 —
D. Andrea de Cespedes aggiutāte di Tenente d.	3 —
Capitan Gio: d'Herbia ———— d.	3 —
Capitan D. Luise de Cordora ———— d.	3 —
Capitan D. Manuel Madera ———— d.	3 —
Honofrio Seminara ———— d.	3 —
D. Bartolomeo Breuì ———— d.	3 —
Cesare Cione Mastro d'atti di Vicaria ———— d.	2 —
Pietro Galella Foriero maggiore ———— d.	2 —
D. Michel de Zeuallos Alfiere di Fantaria Spagnuola ———— d.	2 —
D. Gioseppe Sarauia Alfiere di Fantaria Spagnuola ———— d.	2 —
D. Gioseppe Otermin Alfiere di Fantaria Spagnuola ———— d.	2 —
D. Alonzo Vrtado de Villafuente Alfiere di Fantaria Spagnuola ———— d.	2 —
Ignatio de Flores Alfiere di Fantaria Spagnuola ———— d.	2 —
D. Antonio de Zeuallos Alfiere de Fantaria Spagnuola ———— d.	2 —
Antonio Ponz Alfiere de Fantaria Spagnuola d.	2 —
Giouan Almaden Alfiere de Fant. Spagnuola - d.	2 —
Giouan Lopez Alfiere de Fātaria Spagnuola d.	2 —
D. Diego Nietto de Santo Luis Alfiere de Fantaria Spagnuola ———— d.	2 —
Matteo Lopez Alfiere de Fātaria Spagnuola d.	2 —
Giouan Baez Alfiere de Fantaria Spagnuola d.	2 —
Domenico Gonzalez Alfiere de Fantaria Spagnuola ———— d.	2 —
Antonio Morales Alfiere de Fant. Spagnuola - d.	2 —
Francesco Rodriquez Alfiere de Fantaria Spagnuola ———— d.	2 —
D. Giouan Velasco Alfiere de Fantaria Spagnuola ———— d.	2 —
———— d.	57 —
	d. 1963 —

Annui d. 1963—

D. Agoſtino Requero Alfiere de Fantaria Spagnuola — d.	2—
D.Gioachino de Roxas Alfiere de Fantaria Spagnuola — d.	2—
D.Bartolomeo Perez Maſcaron Alfiere de Fantaria Spagnuola — d.	2—
Giouan Nunnez Alfiere de FātariaSpagnuola d.	2—
Gabriel de la Renna Alfiere de Fantaria Spagnuola — d.	2—
Giouan Nauarro Alfiere de Fantaria Spagnuola — d.	2—
Franceſco Nunnez Alfiere de Fantaria Spagnuola — d.	2—
Sebaſtiano Moreno Alfiere de Fantaria Spagnuola — d.	2—
Capitan D.Franceſco de Orue — d.	2—
Capitan D.Giouan de Sora — d.	2—
Capitan D. Diego Ernandez — d.	2—
Capitan D.Antonio Garſia — d.	2—
Capitan D.Fernando Caſtilla — d.	2—
Capitan D.Alonzo de Cuenca — d.	2—
Alfonzo del Valle — d.	2—
Michel Saenz — d.	2—
D.Emanuel de Quintanilla — d.	2—
Gioſeppe Eſteuan — d.	2—
Capitan Gio:Battiſta Roſſi — d.	2—
Nicola Roſſo — d.	2—
Gioſeppe de Ferro — d.	1—
D.Gio:Angelo d'Auſtria — d.	1—
Vincenzo lo Preſte — d.	1—
Vniuerſità di Cumignano — d.	10—
— d.	53—
	d. 2016—

Delli quali ne ſono ineſiggibili, e di dura eſſattione duc. 573. ſi che quelli ſi eſiggono al preſente ſono annui — d.	1443—

Entrate con prezzo della Chiesa, & Hospedale antico, vnite, & appropriate all'Hospitio in virtù dell'vltime Bolle.

		Annui	Capitali
ARrendamento de Regij Censali	d.	17.2. 3.	d. 249
Arrendamento del grano à rotolo	d.	48.	d. 1200
Arrendamento de Sali de Mari	d.	1.—18.	d. 17
Città di Napoli sopra l'Arrendamento del pane à rotolo	d.	102.2.10.	d. 2050
Eredi di Gio: Geronimo Criscuolo	d.	10.	d. 200
Eredi di Gio: Geronimo de Palma	d.	9.	d. 100
In tutto	d.	188.—11.	d. 3816
Li quali rendono effettiui duc. 130.3 — atteso alcuni di detti Arrendamenti non rendono effettiui, e li due vltimi nomi di debitori sono decotti	d.	130. 3	

Censi perpetui della Chiesa, & Hospedale antico, vniti & applicati al nuouo Hospitio in virtù dell'vltime Bolle.

Nel Territorio di Marano conforme l'vltima liquidatione.

		Annui
GIo: Vincenzo, e fratelli di Baiano	d.	3
Carlo Pastena	d.	1
Gregorio, & Honofrio de Crisci	d.	4.
Gio: Tomaso de Lanno	d.	1
Cecilia Maistro	d.	1. 5
Honofrio delli Frassi	d.	3. 5
Angelillo Vaiano	d.	1. 5
Mattia d'Auanzo	d.	2.10
Marzillo Spinuso	d.	2.
Fauorita di Cesare	d.	1.10
Elisabetta di Frasso	d.	4.10
Siluestro Catone	d.	4.10
D. Fabritio Dentice	d.	10
Detto sopra vn'altro Territorio	d.	4.
Gregorio Carandante	d.	2.10
	d.	21.1. 5

	Annui d. 21.1.5
Eredi di Carlo de Lanno d.	1
Marinella Carandante d.	4.
D.Gio:Leone de Crisci d.	4.10
Madalena Crisci d.	3
Siluestro Baiano d.	1.2.
D.Gio: Leone de Crisci sopra vn'altro Territorio d.	1.1.10
Francesco Carandante de Liguoro d.	2.
Michele Giordano d.	2.
Sarro, & altri Carandante d.	1.3.
Dauid Carandante Moscariello d.	2
Francesco Carandante di Gio:Russo d.	2
Domenico Baiano de Iunno d.	1
Catarina Carandante d.	4.
Eredi del Presidente Gioseppe Vulturale d	2.10
Fatio Camardella d.	2.10
Prudentia Carandante d.	2.10
D.Gio: e Vallandante Carandante d.	8
Gio:Andrea Ricciardo d.	2.4.
Tomaso Amodio d.	5.2.10
Carlo Stantione d.	1.4.10
Gio:Battista Fusco d.	1.2.
Geronimo Crisci d	3
Marco Ricciardo d.	1.1.
Parrocchial Chiesa di S. Castrense d.	3.3.10
Hospedale della Trinità de Peregrini di Nap. d.	2.2. 6
Monasterio di S. Maria di Vallesana d.	3
Angela de Falco d.	3.1.10
Colonna, e Madalena Vaiano d.	1.2.
Madalena Saracino d.	5
Anello Tafuro d.	1.4.14
Antonio Carandante d.	1
Giouanne Pappalardo, Anello Palmiero, e Marcello Maurello per complimento dell'annui duc. 30—5. della Compagnia de Carandãti d.	1.4. 3
d.	65.3.13
d.	86.4.18

Annui d. 86.4.18

Gio: Battista Carandante, e per esso Vallandante Carandante	d.	1—16
Seguitano altri Censi.		
Il Principe di Rocca Romana	d.	2.1.—
Dionisio Lazzaro	d.	6.2.10
Tiberio Cosentino	d.	—4.—
D.Diego de Luna	d.	2—
Dottor Giofeppe de Magistris	d.	5.2.—
Il Consigliero Paulo Staibano	d.	1.3. 5
D.Michele Sanfelice	d.	14.1.—
Gio:Battista Lottieri	d.	22.2.—
Eredi del quondam Simone Piatti	d.	5—
Gio:Battista Garofano	d.	5—
Monasterio di Regina Cœli	d.	6—
Gioseppe delle Donne	d.	11—
Claudia d'Elia	d.	2.2.—
Matteo de Gennaro	d.	18—
Gio:Domenico de Palma	d.	13—
Gio:Battista Pauese	d.	6—
Scipione Apa	d.	12.2.10
Congregatione de Settanta due Sacerdote nel vico di Scassacocchi	d.	10—
Gennaro Brocca	d.	9—
Fabritio Carrano	d.	1.1.—
Giouanna Coccia	d.	7—
Monasterio di S.Frãcesco di Paula di Salerno	d.	1.1.—
Anna Venerosa	d.	6—
Francesco Ametrano	d.	16—
Eredi del Presidente Gio: Alfonzo Mascolo	d.	20—
Monasterio di S.Seuero	d.	6—
Lucretia di Matteo	d.	6—
Gio:Antonio Iodice, Benedetto Iodice, Cecilia Iodice, e Dottor Francesco Saia	d.	25—
Lucretia Ricca	d.	28.1.—
Monasterio di S.Maria dell'Arco	d.	3—

d. 273.4. 1

d. 360.3.19

Annui d. 360.3.19

Mario Piscicello	d.	3
Anna Maria Capece Galeota	d.	48
Francesco Antonio Pisano	d.	14.4. 5
Dottor Marc'Aurelio de Mattheis	d.	24
Eredi di Fabritio Elefante	d.	10
Catarina Brancia	d.	5
Mario Bologna	d.	2
D.Giulia de Curtis	d.	7–7
Bartolomeo d'Ara	d.	8.2.
Carlo Cappello	d.	18.1.
Alfonzo Iouene	d.	3
Il Marchese di Tauiano	d.	6
Annibale Capece	d.	5.3.15
Marcello Maggio, & Honofrio Cauallo	d.	60
Pietro de Iorio	d.	1.1.
Francesco Berardino Riccio	d.	6
Vniuersità d'Anna Capri	d.	10
Dottor Gio:Battista Migliore	d.	7.2.10
Lonardo Satriano	d.	3
Francesco Antonio Grasso, & Agostino de Luca	d.	2
Anello Casillo	d.	1

d. 245.4.17

Importano tutti detti Censi—d. d. 606.3.16

Delli quali ne sono inesiggibili, litigiosi, e di dura essattione ann. duc.47.2.19. si che restano li effettiui, che si esiggono annui d. 559–17

Collet-

Collettiua di tutte le retroscritte Entrate, e Capitali.

		Annui	Capitali
ENtrate con prezzo proprie del Regal' Hospitio	d.	836.3.16.	d.14841.1.8
Entrate perpetue del medesimo	d.	8810.2.10.	
Entrate vitalitie del medesimo	d.	2371—10.	
Entrate ad tempus del medesimo	d.	2016—	
Entrate con prezzo della Chiesa, & Hospedale antico incorporate col nuouo Hospitio in virtù dell'vltime Bolle	d.	188—11.	d.3816—
Censi perpetui della medesima	d.	606.3.16.	
Sono in tutto	d.	14829.1.3.	d.18657.1.8

Delli quali se n'esiggono effettiui dall'entrate con prezzo dell'Hospitio	d.	828.3.16
Dall'entrate perpetue del medesimo	d.	8204—
Dall'entrate vitalitie del medesimo	d.	1658.1.—
Dall'entrate ad tempus del medesimo	d.	1443—
Dall'entrate con prezzo antiche incorporate	d.	130.3.—
Dalli Censi perpetui antichi incorporati	d.	559—17

Si che l'effettiuo, che si esigge com'hoggi importano ann. d.12823.3.13

Spese

Spese, che bisognano forzose in qualsiuoglia anno per mantenimento del Regal'Hospitio per num.800.Poueri incirca.

PEr tomola 3960.di grano forte di Puglia per il pane di tutta la Casa à ragione di tomola vndeci il giorno à carlini diece il tomolo—d.	3960—
Per altre tomola 600.di detto grano per lauorar Maccaroni ——d.	600—
Per macina di detti grani à ragione di grana otto il tomolo——d.	336—
Per 360.botti di Vino à ragione di vna botte il giorno à ducati quattro la botte——d.	1440—
Per staia 250. d'oglio à carlini dieci lo staio—d.	250—
Per Carni Baccine, e Pecorine à docati nouanta il mese——d.	1080—
Per canne sessanta di legna à ducati noue la canna——d.	540—
Per Vesti, Calze, Scarpe, e Biancherie——d.	2500—
Per lardo, formaggio, Salumi, e legumi——d.	1000—
Per spese minute quotidiane di companaggio à ducati cento il mese——d.	1200—
Per spese diuerse estraordinarie di accomodationi, cattura, & imbarco de Poueri, de liti, e simili——d.	600—
Per prouisioni de Ministri——d.	824.3.—
Per prouisione all'Essattore——d.	300—
Per prouisione al Fornaro à ragione di grana sei, e mezzo per tomolo sopra dette tomola 3960. che con l'auanzo delle rotola dal grano in farina si calculano sopra tomola 4000. benche importa più, sono——d.	260—
Per trè feste, che occorrono l'anno celebrarsi, cioè due per il Glorioso S. Gennaro nella penultima Domenica di Quadragesima, e 19.di Settembre, & vna per il Principe degl' Apostoli S. Pietro à 29.Giugno——d.	200—
	d.15090.3.—

Summa di dietro	d.	15090.3.
Per suppellettili della Chiesa	d.	100
Per li Quindennij si pagano in Roma per li censi della Chiesa	d.	30
Per due maritaggi l'anno di 50. ducati l'anno	d.	100
Per le spese delle Moline di Castell'à mare	d.	50
Importano in tutto	d.	15370.3.

Quello che hoggi si esigge effettiuo, importano l'anno	d.	12823.3.13
Si che ci bisognano l'anno altri	d.	2546.4. 7

Haueria di bisogno assai più, se non godesse le franchitie di qualsiuoglia impositione, che importano duc.4000. l'anno in circa.

E questo è quello che necessita, come hoggi il detto Regal'Hospitio per il mantenimento di otto cento Poueri, cōforme li prezzi correnti delle robbe, però dette spese si possono alterare, e diminuire, conforme possono crescere, e mancare li Poueri, e conforme si può dar caso di adelantarsi, ò bassarsi li prezzi delle robbe; Auuertendosi, che per coprirsi del sudetto sopra più, che vi bisogna, si sono procurati diuersi soccorsi estraordinarij, particolarmente dalla pietà, e grandezza dell'Eccellentiss. Signor Duca di Segorbe, e di Cardona hoggi Vicerè di Napoli, che giornalmente se ne ricorda, oltre la fabrica del nuouo Quarto molto grandioso, che tutto si è fatto per opera delle sue eccellentissime mani.

Siegue la nota del debito, nel quale si ritroua hoggi detto Regal'Hospitio, cagionato da quello vi lasciò il Magnifico Francesco Troyse in summa di duc. 7180. & anco per hauersi fatta vna prouista di grani forti per sette mesi, e più per occasione dell'annata corrente poco fertile.

PEr residuo delli duc. 7180. lasciati dal Magnifico Francesco Troyse, si restano douendo solo duc. 614.3.7. e sono li seguenti, cioè.

Gennaro Scoppa per prezzo de Panni——d. 21.1.5
Nicola d'Accetto per prezzo de Grani——d. 127.1.12
Nicola Parente per prezzo di Calce——d. 156.4.7
Francesco Adinolfo per prezzo di Tele——d. 100——
Antonio d'Isabella per prezzo di legnami——d. 89.1.3
Pietro Andrea Andreini per resto d'vna cessione de fiscali, conforme la conuentione——d. 120——

Che fanno la summa di detti——d. 614.3.7

E per debito contratto nel Gouerno del Dottor Gioseppe Pandolfi duc. 1078.1— e sono li seguenti cioè.

Gio: Pietro Pesce per resto de barili quindeci di Sarde salate——d. 50——
Carlo Starace, e per esso il Mag. Gioseppe d'Ambrosio improntati per compra di grani——d. 450——
Gennaro Scoppa per resto de prezzo de panni d. 63.1.—
Il Magn. Gioseppe d'Ambrosio per impronto per compra de grani——d. 560——
Gio: Pietro Pesce per prezzo di vndeci tomola di farina——d. 15——

Che fanno la summa di detti——d. 1078.1.—

Che vnito tutto il debito vecchio, e nuouo, importano——d. 1692.4.7

Li quali tutta via si vanno giornalmente estinguendo, sperando frà breue tempo habbia da restar libero da questo residuo con l'aggiuto di Dio benedetto, e de'Santi Protettori, conforme conuiene ad vn luogo così Pio, che viue

sotto la Regal protettione del Nostro Cattolico Monarca, che Dio sempre guardi, & arricchito dalle continue gratie dell'Eccellentissimo Signor Duca di Segorbe, e di Cardona, e soccorso con abbondanza da fedeli deuoti.

Estinto che sarà con l'aggiuto di Dio benedetto questo debito, & augumentandosi, conforme si spera dal merito di vn'opera così santa, il suo Peculio, si potranno stabilire più maritaggi, e di maggior summa delli due già stabiliti di ducati cinquanta l'vno, per le figliuole, che saranno dell'opera, lo che sarà di gran seruitio dell'Altissimo, e sollieuo del publico, tanto più che frà i mendicanti, e bisognosi sempre sono più le donne, e particolarmente le figliuole, & è necessario racchiuderle per euitare disordini maggiori, & auanzandosi nell'età, è forza darli stato, e così anco potranno farsi altre sante resolutioni, che porta con se l'opera, conforme parerà alla prudenza di chi gouernerà in appresso; Nè si può dubitare da chiunque viue sotto il manto della fede Cattolica, che questa sia vn'opera la più santa, e la più grandiosa di quante ve ne siano nella Christianità, e consequentemente si può sperare da quell'infallibile Vaticinio della Diuina parola: *Quærite primum Regnum Dei, & post hæc omnia adijcientur vobis*; che questa Casa habbia da auanzare tutte l'altre, conforme ben chiari se ne scorgono i principij, mentre nel spatio di quattro anni è gionta a questo segno di posser commodamente sostentare otto cento, e più persone, che nissuna altra Casa se ne può raccontar il simile, mà quanto maggiore di tutte l'altre è l'opera, tanto Dio benedetto più dell'altre la prospera.

Maritaggi, che necessita l'Hospitio per le figliuole.

Mà perche si è detto nelle nuoue Regole, & Instruttioni, che ogni giorno se ne cacci la nota distinta, ò sia resta de tutti i Poueri, che si ritrouano nell'Hospitio, quale ogni giorno si hà da mandare all'Eletto del fedelissimo Popolo, & in ogni Congregatione si hà da dare à tutti li Gouernatori. Perciò affinche da tutti si sappia il modo del Gouerno, si porta anco la formula di detta resta, la quale è del modo che siegue.

Resta de Poueri quotidiani.

Poueri

Poueri del Regal'Hospitio di S. Pietro, e S. Gennaro.

1671. à 20. Luglio restauano in tutto —— nu. 812

Cioè

Nel Collegio delle Donzelle —— nu. 35

Nel Conseruatorio grande delle Donne —— nu. 298

Nel Quartiere de Maritati —— nu. 73

Nel Quartiere degl'huomini —— nu. 266

Nel Seminario delli figliuoli —— nu. 240

Che fanno il numero de —— 812

A detto dì licentiati cioè

Dal Colleggio —— nu. ——

Dal Conseruatorio grande —— nu. 3

Dal Quartiere de Maritati —— nu. ——

Dal Quartiere degl'huomini —— nu. 2

Dal Seminario de figliuoli —— nu. 2

Sono —— nu. 7

A detto dì Morti cioè

Nel Colleggio —— nu. ——

Nel Conseruatorio grande —— nu. 1

Nel Quartiere de Maritati —— nu. 1

Nel Quartiere degl'huomini —— nu. 2

Mel Seminario de figliuoli —— nu. ——

Sono —— nu. 4

Che vniti sono —— nu. 11

Quali dedotti restano —— nu. 801

Nel medesimo giorno sono entrati cioè

Nel Colleggio —— nu. ——

Nel Conseruatorio grande —— nu. 3

Nel Quartiere de Maritati —— nu. ——

Nel Quartiere degl'huomini —— nu. 7

Nel Seminario de figliuoli —— nu. 2

Sono —— nu. 12

Si che à 21. detto restano in tutto —— nu. 813

Cioè

Cioè

Nel Colleggio delle Donzelle	nu. 35
Nel Conferuatorio grande delle Donne	nu. 297
Nel Quartiere de Maritati	nu. 72
Nel Quartiere degl'huomini	nu. 269
Nel Seminario delli figliuoli	nu. 140
Che fanno il detto numero	813

D.Gio:Antonio Agnese Rettore.

Resta di tutta la robba in fine di qualsiuoglia mese.

Di più in fine di qualsiuoglia mese dal Padre Rettore si dà la resta di tutta la robba, che entra, e si consuma in quel mese nel detto Regal'Hospitio de Poueri, la quale corre tutta per conto della sua administratione distintamente, cioè della Sacrestia, Guardarobba, Dispensa, e Cantina, cioè nel primo del mese di Agosto 1671. exempli gratia in Sacrestia vi erano li tali, e tali Parati, Argenti, Suppellettili &c. nel medesimo mese ne sono entrati questi, e questi altri, che sotto la rubrica di ciascheduno si tira la summa di che quantità sia, si deduce poi quelle, che nel medesimo mese si è consumato, ò per disgratia disperso, e si tira la resta distinta di quello rimane nell'vltimo del medesimo mese, e così seguita della Guardarobba, Dispensa, e Cantina, la quale resta la passa poi nel primo del mese seguente, e così và seguitando tutto l'anno, con il che si viene in fine di qualsiuoglia mese ad hauer conto distinto di tutta la robba, che è nella Casa, di quella vi è entrata, che si è consumata, e di quella vi resta, non si porta quì la sua formula per esser la materia molta lunga, che infaderia, e perciò si è accennata solamente, come sopra.

Situatione di tutti li pesi della Casa, sopra le rendite di essa.

Di più per maggior accerto del Gouerno, al primo di Settembre 1671. dalli Gouernatori di detto Regal'Hospitio con maturo, e bene essaminato pensiero si fece vna Conclusione con la quale si situorno tutte le spese repartitamente sopra l'entrate, che hoggi vi sono così perpetue, come vitalitie, & ad tempus, cioè.

La compra del grano, e farine di tomola 4000. in circa l'anno

l'anno se situò sopra la rendita del Mazzone, seù Territorij di Selua lunga siti nel tenimento di Auersa, lasciati dal quondam Capitan Marco di Lorenzo Gouernatore, che fu dell'istesso santo luogo, che hoggi si ritrouano affittati per duc. 2488. l'anno, e più sopra le 30. tomola di grano forte di Puglia per terra, che corresponde mese per mese per elemosina la fedelissima Città in virtù di sua Conclusione, & anco sopra le elemosine, che peruengono di grani, farine, e risulte da molti luoghi Pij, e Monasterij dell'istessa Città di Napoli.

La Macina per detti grani sopra la rendita delle Moline di Castell'à mare, che importa più di duc.300. l'anno.

La compra del Vino sopra l'entrate dell'Arrendamento del pane à rotolo, che importano duc.1200.l'anno.

Il Vestiario sopra l'elemosina fatta da Sua Maestà, che Dio guardi, di cantaia cinquanta l'anno di lana bianca di Foggia, che importa circa duc. 1200. l'anno, & anco sopra l'Estagli delli Conseruatorij, e lucri del Seminario delli figliuoli, & elemosine manueli de Poueri.

La compra delle legne sopra l'ann. duc.415. che rendono le Cappelle delle Arti sudette, e sopra li pigioni della Casa sita fuora la Porta di S.Gennaro.

La compra della Carne sopra l'elemosine delle Città, e Terre del Regno ordinati dal Regio Collateral Cōseglio, la quale come che importa assai più di quello si spende per detta compra, l'auanzo si applica per la compra delli salumi, legumi, e formaggi.

Le spese per il vitto, seù companaggio quotidiano sopra l'elemosine vitalitie, & ad tempus de diuersi particolari, e come che queste importano assai più di quello, è necessario per detto companaggio quotidiano, il detto auāzo si tenga per le spese de liti, di accommodationi, ò reparationi, di cattura, & imbarco de Poueri, & altre spese estraordinarie.

Le prouisioni de Ministri sopra l'ann.duc.400. in circa, che fruttano gl'altri Arrendamenti, oltre del detto del Pane à rotolo già situato, e sopra gl'ann.duc.600. che corresponde mensatim l'Eccellent. Signor Vicerè per elemosina.

La

La compra dell'oglio sopra le staia quindeci il mese, che peruengono dall'elemosina della Città di Napoli similmente in virtù di conclusione.

Le feste, pesi, e spese della Chiesa, che importano da duc. 330 l'anno, e la prouisione del Fornaro, che importa circa altri duc. 260. l'anno sopra li ann. duc.600. che importano li censi, che erano della Chiesa antica, & hoggi vniti, & applicati in virtù della referita Bolla al detto Regal'Hospitio.

Et acciò detta situatione così inuiolabilmente si douesse pratticare, & osseruare, si concluse anco, che di ogni rendita, che peruiene da ciascheduno di detti effetti, se ne facci fede di Credito à parte, la quale non si debbia spendere, se non per compra di quella robba, per la quale è situata, e si destinò vn Gouernatore per fiscale di detta osseruanza, cioè.

Il Dottor Gioseppe Castaldo per la spesa del companaggio quotidiano, e delle spese de liti, reparationi, accomodationi, & altre estraordinarie, il quale douesse inuigilare, che l'entrate peruengono dalle elemosine vitalitie, & ad tempus, se ne douesse far fede di Credito particolare, la quale non si possa spendere se non per le cause sudette solamente, copia della qual fede si terrà per riscontro appresso di esso medesimo Signor Gioseppe, doue si noteranno tutti gl'introiti, & esiti, che si faranno, mentre l'originale si conseruerà dal Rational generale.

Il Magn. Marc'Antonio Tizzano per la compra della Carne, delli salumi, legumi, e formaggi, & anco per la spesa delle feste, e pesi della Chiesa, e prouisione del Fornaro, per le quali si faranno due fedi di Credito, vna di quello peruenerà dall'elemosine delle Città, e Terre del Regno per la compra delle Carne, e delli salumi, legumi, e formaggi, e l'altra di quello peruenerà dalli Censi della Chiesa per le feste, e pesi di quella, e per la prouisione del Fornaro nel modo si è detto di sopra.

Il Magn. Flaminio Spietie per la compra del Vino, del Vestiario, e delle legna, per le quali si faranno trè fedi di Credito, vna di quelle peruiene dall'Arrendamento del

Pane

Pane à rotolo per la compra del Vino,vn'altra di quello peruiene dalla lana di Foggia,Estagli de Conseruatorij,lucri del Seminario, & Elemosine manuali de Poueri per il Vestiario; & vn'altra di quello peruiene dalla rendita delle Cappelle,e dalli pigioni della Casa fuora la Porta di S.Gennaro per la compra delle legne, nel modo, e forma detto di sopra.

Il Mag.Giosеppe d'Ambrosio per le prouisioni de Ministri, e per la compra, ò prouista dell'oglio, per le quali si farà vna fede di Credito di quello peruiene dagl'altri Arrendamenti, e dalli duc. 50. il mese, che corrisponde S.E. per dette prouisioni;& haurà cura dell'introito di dette staia quindici il mese, che dona la Città di Napoli, & in caso si vendessero del prezzo, se ne farà altra fede di Credito per la compra dell'oglio similmente, nel modo si è detto di sopra.

Il Mag.Anello de Luca per la compra de grani, e farine, e per la macina,che perciò della rendita del Mazzone,seù Territorij di Selua longa,e di quello peruiene dalli grani,farine, e refulte,se ne farà vna fede di Credito per la compra de grani,e farine,& inuigilerà per l'introito delle tomola 30. il mese, che corresponde la Città di Napoli per elemosina, e vendendosi il prezzo,si ponga nell'istessa fede di Credito,& vn'altra fede si farà di quello peruiene da dette Moline di Castell'à mare per il pagamento della Macina, nel medesimo modo detto di sopra.

E se bene le elemosine vitalitie,& ad tempus si vanno estinguendo, con tutto ciò la prouidenza Diuina opererà per beneficio di detta santa opera, che quelli,che pagano dette elemosine, habbino lunga vita,fra il qual tempo si acquisteranno altri effetti perpetui,che si sorrogaranno in luogo di quelli si vanno estinguendo.

Commissioni dell'opere,e loro Regole trà li Gouernatori.

Di più con la medesima Conclusione si reparti l'osseruanza di tutte le riferite Regole, e dell'opere si fanno in esse frà li medesimi Magnifici Gouernatori, cioè.

Al Dottor Giosеppe Pandolfi Eletto del Popolo tutta la Casa in generale, e suo Patrimonio.

Al Dottor Giosеppe Castaldo il Quartiere de Maritati.

Al Mag. Marc'Antonio Tizzano il Colleggio delle Donzelle,& anco la Chiesa in luogo del Mag.Gaspar Roomer per

 la

la sua indispositione, che non lì permette l'assistenza.

Al Mag. Flaminio Spietie il Conseruatorio delle Donne.

Al Mag. Gioseppe d'Ambrosio il Quartiere degl'huomini.

Al Mag. Anello de Luca il Seminario delli figliuoli, destinandosi anco ciascheduno di essi Commissario di quell'opera per tutto quello vi occorre.

Catalago delli Gouernatori del Regal'Hospitio di S. Pietro, e S. Gennaro.

FRancesco Troyse Eletto del fedelissimo Popolo creato con viglietto di S.E. delli 30. Decembre 1666.

Dottor Gio:Battista Durante creato dalla Piazza del fedelissimo Popolo à 31. Decembre 1666.

Geronimo Pisano creato da detta Piazza nel dì vt supra, cōfirmato dalla medesima per altri anni trè à 23. Aprile 1668.

Gio:Francesco Salsano creato da detta Piazza nel dì vt sup.

Dottor Francesco Mirella nominato da detta Piazza nel dì vt supra, e creato con viglietto di S.E.

Capitan Marco de Lorenzo nominato, e creato vt supra, confirmato da S.E. per altri anni trè à 25. Ottobre 1668. con nomina della Piazza.

Pompeo d'Anna nominato, e creato vt supra.

Marc'Antonio Tizzano creato dalla Piazza in luogo di Gio: Francesco Salsano à 11. Aprile 1669.

Gioseppe d'Ambrosio nominato dalla Piazza, e creato da S.E. à 15. Settembre 1669. per morte, & in luogo di Capitan Marco de Lorenzo.

Flaminio Spietie nominato dalla Piazza, e creato da S.E. à 13. Ottobre 1669. in luogo del Dottor Francesco Mirella.

Dottor Gioseppe Castaldo creato dalla Piazza à 3. d'Aprile 1670. in luogo del Dottor Gio:Battista Durante.

Dottor Gioseppe Pandolfi Eletto del fedelissimo Popolo creato da S.E. à 19. Aprile 1670.

Anello de Luca nominato dalla Piazza, e creato da S.E. in luogo di Pompeo d'Anna à 23. Ottobre 1670.

Gaspar Roomer creato dalla Piazza in luogo di Geronimo Pisano à 21. Aprile 1671.

INDI-

INDICE
Alfabetico di tutta la presente Opera.

A

B

C

Com-

E

F

G.

Giosep-

N

O

P

INDICE.

Sacri-

IL FINE.

Errori	ſi Corriggono.
Venire fol.4.verſ.6.	Vnire
ſuoldo fol.54.verſ.2.	ſoldo
Chieſſa fol.75.in margine	Chieſa
Del Reg.Collateral Conſeglio fol.60.verſ.3.	ſi deue caſſare
in altro fol.81.in prima apoſtilla	& altro
pertinenze fol.86.in prima apoſtilla.	penitenze
per fol.86.in 2. apoſtilla.	&
oppoſta fol.89. verſ.19.	appoſta
aſpicio fol.108.verſ.8.	auſpicio
preſentarne fol.108.verſ.23.	preſentanee.
terner fol.111.verſ.vltimo.	tener
46. fol.117. num.vltimo.	96.
padrone fol.121.verſ.4.	Padre
termino fol.142.verſ.vltimo.	termine
neglittoſa fol.145.verſ.8.	neghittoſa
ſpidito fol.146. verſ.6.	ſpedito
diuaſa fol.149. verſ.19.	diuiſa
ſi portino detto fol.152.verſ.12.	ſi portino in detto
e ſe ni facci fol.160.verſ.9.	e ſe ne facci
pormettano fol.168.verſ.32.	permettano
digniſſimo fol.173.verſ.11.	degniſſimo
buona diuotione fol.180.verſ.7.	e buona direttione
Magniaci fol.181.verſ.5.	Magnifici
Gouertor fol.185. verſ.10. & 11.	Gouernator
promettano fol.187.verſ.21.	permettano
cognitione fol.188. verſ.23.	Congregatione
ſarà fol.189.verſ.3.	farà
vacale fol.189.verſ.20.	vocale
li mandi fol.192. verſ.2.	che li mandi
figliuoli fol.196.in margine.	figliuole
vi eſcono fol.198.verſ.27.	n'eſcono
altto fol.199.verſ.4.	altro
hore 21. fol.202.verſ.30.	hore 22.
abligatione fol.204.verſ.15.	obligatione
la Portinara fol.211.verſ.26.	la Rotara
Rota grande fol.211.verſ.33.	Porta grande
Chiaui del Conſeruatorio fol.214. in vltima apoſtilla.	Chiaui del Confeſſionario
da quallo fol.220. verſ.14.	da quello.
Pettura fol.226.in penultima apoſtilla	lettura
cinto fol.229.verſ.13.	cinta

Errori	si	Corriggono.
atricciate fol.229. verf.17.		arricciate
mez'hore fol.231.verf.24.		mezz'hora
Regy fol.239. verf.6.		Regis
e Gubernio fol.241.verf.18.		& Gubernio
quomolibet fol.241.verf.22.		quomodolibet
ab Illuſtriſſimo fol.241.ver.23.		à Sanctiſſimo
L'Eccellentiſſimo Principe di Stigliano de las Torres Duca di Medina fol. 248. verf.4.		L'Eccellentiſs. Sign. Principe di Stigliano Duca di Medina de las Torres
Daniel fol.250.verf.15.		Dauid
Il Principe di Trechiani fol.250.verf.19.		Il Principe di Trebiſacce
D.Tomaſe Maneano fol.251.verf.24.		D.Tomaſo Manzano
Vecchio fol.257.verf.25.		Vichio
che niſſuna fol.268.verf.26.		che di niſſuna
Selua lunga fol.271.verf.2.		Selua longa
manueli fol.271.verf.19.		manuale
immodelli fol.291.verf.14.		inmodeſti

In Napoli, Per Egidio Longo Stampatore della Regia Corte.